

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 novembre 1988

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO  
DI MERCOLEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 19 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85981

## CORTE COSTITUZIONALE

### SOMMARIO

#### SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1029. Sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Parco nazionale del Gran Paradiso - Regione Valle d'Aosta - Caccia e pesca -  
Urbanistica - Competenza legislativa esclusiva della regione - Esercizio di tale competenza  
anche in materia riservata allo Stato - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Valle d'Aosta, riapprovata il 17 ottobre 1980)

Pag. 11

N. 1030. Sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiocomunicazioni - Apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile  
- Esercizio in ambito locale - Assoggettamento a concessione governativa anziché ad  
autorizzazione amministrativa - Illegittimità costituzionale parziale.(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183, primo comma, e 195, quali sostituiti dall'art. 45,  
della legge 14 aprile 1975, n. 103; d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 334, terzo, quarto,  
quinto e sesto comma).

(Cost., art. 15).

Radiocomunicazioni - Impianti di radiodiffusione non circolari di debole potenza - Trattamento  
sanzionatorio deteriore rispetto a quello previsto per le emittenti radiotelevisive private -  
Disciplina autorizzatoria - Mancata previsione - Non fondatezza.(D.P.R. n. 156/1973, artt. 1, 183, 190, 191, 195, 213, 218, 322, 334, quali sostituiti dall'art. 45  
della legge n. 103/1975; d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, art. 4, comma 3-bis, convertito, con  
modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

(Cost., artt. 3, 15, 21, 41 e 43).

Radiocomunicazioni - Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Installazione ed esercizio, senza concessione o autorizzazione, di impianti radioelettrici di debole potenza - Trattamento sanzionatorio penale - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 237/1984) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 23, 77 e 294 del 1985, 91/1986, 35 e 166 del 1987, 282/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183, 195 e 334, quali sostituiti dall'art. 45 della legge n. 103/1975; d.P.R. n. 156/1973, art. 195, primo comma, n. 2).

(Cost., artt. 3 e 76)

Pag. 20

N. 1031. Sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Regione Friuli-Venezia Giulia - Riserve marine - Lesione della competenza legislativa esclusiva della regione in materia - Difetto di motivazione - Inammissibilità.

(Legge 31 dicembre 1982, n. 979, artt. 30 e 32).

(Statuto regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5).

Ambiente - Regione Friuli-Venezia Giulia - Riserve marine - Mancata istituzione presso il Ministero della marina mercantile della «Sezione del consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente» - Soppressione - *Jus superveniens*: legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 2, n. 13 - Mancanza di interesse - Cessazione della materia del contendere.

(Legge 31 dicembre 1982, n. 979, art. 29).

(Statuto regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5).

Ambiente - Regioni Friuli-Venezia Giulia e Liguria - Riserve marine - Istituzione - Lamentata lesione di competenze regionali - Potere statale di esercitare le attribuzioni in tale materia in cooperazione con le regioni - Forme di collaborazione - Gestione e vigilanza demandate alle capitanerie di porto - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 31 dicembre 1982, n. 979, art. 1, ultimo comma; legge 31 dicembre 1982, n. 979, artt. 1, 25, 26, 27, 28 e 31).

(Statuto regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, nn. 3, 10, 12 e 5, n. 16; Cost., art. 117, come attuato dall'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)

» 31

N. 1032. Sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Regione Sicilia - Dipendenti regionali - Giudizio di responsabilità - Limitazione ai soli casi di dolo e colpa grave - Fattispecie pregresse ma non ancora definite giudizialmente alla data di entrata in vigore della legge - Mancata estensione - Esercizio della competenza esclusiva della regione - Irrilevanza del grado di colpa - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge regione Sicilia 23 marzo 1971, n. 7, art. 52, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 97; statuto regione Sicilia, art. 14, in relazione all'art. 1 del medesimo statuto e all'art. 5 della Costituzione)

» 39

N. 1033. Sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia e urbanistica - Regione Emilia-Romagna - Programmi pluriennali di attuazione - Norme di dettaglio - Violazione di competenze regionali - Proroga di fatto di precedente decreto-legge non convertito - Sostituzione dell'atto oggetto di censura - Inammissibilità.

(D.-L. 23 gennaio 1982, n. 9, artt. 6, 7, 8, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, e 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94).

(Cost., artt. 77, 97, 117 e 119).

Edilizia e urbanistica - Regioni Sardegna ed Emilia-Romagna - Programmi pluriennali di attuazione - Norme di dettaglio - Violazione della competenza legislativa regionale e di preesistente propria disciplina in materia - Giustificata limitazione della competenza legislativa esclusiva - Non fondatezza.

(D.-L. 25 gennaio 1982, n. 9, artt. 6, 7, 8 e 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94).

(Legge cost., 26 febbraio 1948, n. 3, art. 3, lett. f); Cost., art. 117)

Pag. 43

N. 1034. Sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Legge penale - Depenalizzazione - Regioni Toscana, Lombardia e Liguria - Rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge n. 689/1981 - Applicazione delle sanzioni amministrative - Individuazione degli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato - Lesione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni - Difetto di motivazione - Contraddittorietà - Inammissibilità.

Legge penale - Depenalizzazione - Regioni Toscana, Lombardia e Liguria - Tutela dei prodotti per la prima infanzia - Trasmissione del rapporto agli uffici periferici del Ministero della sanità - Intervenuta soppressione legale del riferimento al d.P.R. 27 ottobre 1964, n. 610 e dell'art. 5 della legge 29 marzo 1951, n. 327 - Cessazione della materia del contendere.

Legge penale - Depenalizzazione - Regioni Toscana, Lombardia e Liguria - Competenze proprie o delegate - Non spettanza allo Stato della indicazione degli uffici destinatari del rapporto - Annullamento parziale dell'atto impugnato.

Legge penale - Depenalizzazione - Regioni Toscana, Lombardia e Liguria - Sicurezza pubblica - Trasporti - Navigazione - Indicazione degli uffici periferici dei Ministeri ai quali presentare il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge n. 689/1981 - Spettanza allo Stato

» 50

N. 1035. Ordinanza 27 ottobre-15 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia e urbanistica - Regione Umbria - Opere abusive costruite in aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale - Concessione e autorizzazione in sanatoria - Questione già decisa (sentenza n. 302/1988) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 13 marzo 1988, n. 68; d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, artt. 11 e 12).

(Cost., artt. 3, 9, 77, 117 e 118).

Edilizia e urbanistica - Regione Umbria - Violazione di competenze regionali in materia di accertamenti tecnici - Opere eseguite in zone sismiche - Attestazione della loro idoneità statica - Determinazione con d.m. - Costruzioni prive di concessione ma conformi agli strumenti urbanistici adottati dal comune e non ancora approvati dalla regione - Criteri e indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento - Attribuzione del relativo potere al Ministro dei lavori pubblici - Questioni già dichiarate non fondate (sentenza n. 302/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con legge 13 marzo 1988, n. 68, artt. 4, terzo comma; 11 e 13, primo comma).

(Cost., artt. 117 e 118)

» 67

N. 1036. Ordinanza 27 ottobre-15 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Coniugi - Separazione - Rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza - Individuazione della legge regolatrice - Mancanza di legge nazionale comune - Applicazione della legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 71/1987) - Manifesta inammissibilità.

(Disp. prel. al cod. civ., art. 18).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma)

Pag. 70

N. 1037. Ordinanza 27 ottobre-15 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Impresa familiare - Familiari partecipanti, con la loro opera manuale o assimilata, ai sensi dell'art. 230-bis del c.c. - Assoggettamento all'assicurazione obbligatoria - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 476/1987) - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, primo comma, n. 6).

(Cost., artt. 3 e 33, secondo comma)

» 71

N. 1038. Ordinanza 27 ottobre-15 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Iva - Accertamento induttivo - Detrazioni - Imposte pagate risultanti da fatture regolarmente tenute ma non registrate - Mancata ammissione - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76)

» 72

N. 1039. Ordinanza 27 ottobre-15 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Stupefacenti - Importazione di modiche quantità per uso personale - Disciplina sanzionatoria applicabile senza distinzioni - Questione analoga già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 136/1987) - Manifesta infondatezza.

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71, 72 e 80).

(Cost., art. 3)

» 74

#### ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 633. Ordinanza del pretore di Trentola del 30 giugno 1988.

Edilizia - Reati edilizi commessi entro il 1° ottobre 1983 - Sanatoria delle opere abusive e conseguente estinzione dei reati - Mancata previsione di tali benefici nel caso di reato di lotizzazione abusiva consumato mediante compimento di attività negoziale - Richiesta di riesame.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 34, 35, 38, 44, e successive modificazioni).

(Cost., art. 3)

Pag. 75

N. 634. Ordinanza del giudice relatore del tribunale di Firenze del 25 giugno 1988.

Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Collegi giudicanti - Verbalizzazione del dissenso di uno dei componenti. Mancata conoscenza degli atti da parte dei giudici non relatori - Omessa previsione di un diverso grado di responsabilità tra giudice relatore e gli altri componenti.

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 43; cod. proc. civ., art. 738, primo comma; legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, secondo comma).

(Cost., artt. 97 e 101)

Pag. 78

N. 635. Ordinanza del tribunale di Catanzaro del 4 maggio 1988.

Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Collegi giudicanti - Verbalizzazione del dissenso di uno dei componenti - Violazione del principio di segretezza della camera di consiglio - Conseguente lesione dell'imparzialità e dell'indipendenza di giudizio nonché del principio di soggezione soltanto alla legge - Disparità di trattamento rispetto alla tutela assicurata al segreto professionale - Prevista tutela penale del segreto della camera di consiglio rispetto all'esercizio del diritto di informazione e di cronaca - Lamentata subordinazione di tale tutela ad un interesse meramente economico dell'erario, condizionata, peraltro, alla discrezionalità del Presidente del Consiglio dei Ministri che può transigere la lite.

(Cod. proc. civ., art. 131, ultimo comma, introdotto dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, secondo comma, in relazione alla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 101 e 104)

» 79

N. 636. Ordinanza del tribunale di Catanzaro del 4 maggio 1988.

Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Collegi giudicanti - Verbalizzazione del dissenso di uno dei componenti - Violazione del principio di segretezza della camera di consiglio - Conseguente lesione dell'imparzialità e dell'indipendenza di giudizio nonché del principio di soggezione soltanto alla legge - Disparità di trattamento rispetto alla tutela assicurata al segreto professionale - Prevista tutela penale del segreto della camera di consiglio rispetto all'esercizio del diritto di informazione e di cronaca - Lamentata subordinazione di tale tutela ad un interesse meramente economico dell'erario, condizionata, peraltro, alla discrezionalità del Presidente del Consiglio dei Ministri che può transigere la lite.

(Cod. proc. civ., art. 131, ultimo comma, introdotto dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, secondo comma, in relazione alla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 101 e 104)

» 81

N. 637. Ordinanza della Corte di cassazione del 28 maggio 1987.

Lavoro - Parità tra i sessi - Pensionamento delle donne lavoratrici - Onere della comunicazione al datore di lavoro della volontà di proseguire l'attività lavorativa oltre i cinquantacinque anni - Decadenza dal diritto di opzione per il suo mancato esercizio nel termine previsto.

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 37 e 38)

» 82

N. 638. Ordinanza del giudice conciliatore di Ferrara del 20 luglio 1988.

Previdenza e assistenza - Pensione I.N.P.S. costituita mediante contribuzioni facoltative - Mancata previsione di una rivalutazione costante delle contribuzioni per ogni anno successivo al 1947 sino al pensionamento e, posteriormente delle pensioni - Ingiustificata disparità di trattamento delle assicurazioni facoltative rispetto a quelle obbligatorie per le quali, è viceversa previsto un congegno di scala mobile per le pensioni nonché per la rivalutazione delle contribuzioni - Incidenza negativa sul principio dell'incoraggiamento del risparmio.

(Legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 29, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 47)

» 84

N. 639. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Bergamo del 26 aprile 1988.

**Imposta Irperf - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti degli enti locali - Mancata previsione delle detrazioni da detta imposta di una somma commisurata ai contributi versati dai dipendenti - Ingiustificato deteriore trattamento dei dipendenti degli enti locali rispetto agli impiegati statali ai quali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986, è consentita detta detrazione sull'imponibile dell'indennità di buonuscita da assoggettare ad Irperf.**

(Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 2 e 4).

(Cost., art. 3)

Pag. 85

N. 640. Ordinanza del pretore di Castelfiorentino del 13 aprile 1988.

**Inquinamento - Divieto di trasporto di rifiuti urbani senza apposita autorizzazione - Sanzioni penali - Mancata previsione di autorizzazione per il trasposto di rifiuti urbani effettuato dallo stesso produttore - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee.**

(D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 25, primo comma, in relazione al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 6, lett. d), e 1).

(Cost., art. 3)

» 86

N. 641. Ordinanza del pretore di Catania del 1° luglio 1988.

**Farmacia - Trattenuta a favore dell'E.N.P.A.F. pari allo 0,90% sulle somme dovute ai titolari di farmacia da calcolarsi sull'importo lordo richiesto agli istituti ed enti erogatori dell'assistenza di malattia, per i medicinali forniti agli assistiti di tali enti in regime di assistenza diretta - Ingiustificato maggior carico contributivo (pari per tutti gli iscritti essendo l'importo della pensione corrisposta dall'E.N.P.A.F.) per i farmacisti titolari, rispetto ai farmacisti non titolari, non soggetti a detta ritenuta - Violazione del principio della capacità contributiva, in quanto la trattenuta incide sull'ammontare lordo del ricavo.**

(D.-L. 4 maggio 1977, n. 187, art. 5, secondo comma, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 88

N. 642. Ordinanza della corte di appello di Milano del 13 aprile 1988.

**Giurisdizione - Sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione dichiarativa della giurisdizione del giudice ordinario - Facoltà delle sezioni unite di rinviare la causa a sezione della corte d'appello diversa da quella la cui decisione negativa della giurisdizione è stata cassata - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, dovendo ritenersi tale, nel caso, la sezione della corte d'appello, già investita della causa, la cui decisione è stata successivamente cassata.**

(Cod. proc. civ., art. 382, primo comma).

(Cost., art. 25)

» 89

N. 643. Ordinanza del tribunale di Monza del 13 aprile 1988.

**Procedimento per ingiunzione - Opposizione notificata oltre il termine di decadenza di venti giorni - Mancata previsione della ammissibilità dell'opposizione tardiva anche nella ipotesi che il ritardo sia dovuto alla distanza territoriale.**

(Cod. proc. civ., art. 650).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 90

N. 644. Ordinanza del pretore di Firenze del 16 giugno 1988.

**Imposte in genere - Irpef - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti degli enti locali - Mancata previsione della detrazione di detta imposta di una somma commisurata ai contributi versati dai dipendenti - Violazione del principio della capacità contributiva - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986.**

(Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 2 e 4, primo e quarto comma; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, primo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 53)

Pag. 92

N. 645. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Genova del 23 marzo 1988.

**Imposte in genere - Procedimento tributario - Omessa previsione della condanna alle spese della parte soccombente nel giudizio davanti alle commissioni tributarie - Conseguente disparità di trattamento della parte privata, costretta necessariamente di fatto a ricorrere all'opera di un professionista per l'assistenza e la difesa in giudizio, senza poter ripetere le somme a questi corrisposte a titolo di onorari rispetto all'amministrazione finanziaria che si avvale dell'assistenza tecnico-giuridica di propri funzionari - Violazione del diritto di difesa in giudizio.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 94

N. 646. Ordinanza del pretore di Sampierdarena del 23 giugno 1988.

**Reato - Oltraggio a pubblico ufficiale - Pena - Previsione di un minimo edittale non inferiore a sei mesi di reclusione - Rilievi - Eccessività della pena in riferimento a fatti spesso di lieve entità - Incidenza negativa sul principio della natura rieducativa della pena per la sua sproporzione rispetto al reato commesso - Ingiustificato più severo trattamento sanzionatorio dell'oltraggio rispetto ad altri reati oggettivamente più gravi (arresto illegale, violenza privata, ecc.) - Richiamo a ordinanza della Corte n. 323/1988 di manifesta infondatezza di identica questione sollevata dallo stesso giudice *a quo* ritenuta superabile per l'inerzia del legislatore.**

(Cod. pen., art. 341).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 95

N. 647. Ordinanza del pretore di Bologna del 27 febbraio 1988.

**Lavoratori dipendenti - Ritenute gescal (0,35%) - Costituzione di un fondo per costruzioni di alloggi per i lavoratori - Ingiustificata discriminazione dei lavoratori dipendenti rispetto ai lavoratori autonomi non soggetti a tali ritenute - Violazione del principio della capacità contributiva per l'assoggettamento a detta ritenuta solamente dei lavoratori dipendenti che non sono gli unici beneficiari della attività della p.a. finanziata con i fondi gescal.**

(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 35).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 96

N. 648. Ordinanza del pretore di Bologna del 31 marzo 1988.

**Impiegati enti pubblici economici - Dipendenti ferrovie dello Stato - Trattamento fine rapporto - Liquidazione - Mancato computo della indennità integrativa speciale - Pregiudizialità della questione relativa alla giurisdizione.**

(Legge 20 marzo 1980, n. 75, art. 6, primo comma; legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 44, terzo comma).

(Cost., art. 3)

» 98

N. 649. Ordinanza del pretore di San Vito al Tagliamento del 23 giugno 1988.

Radiocomunicazioni - Impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, senza concessione - Sanzioni penali - Eccesso di delega.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195).

(Cost., artt. 25 e 76)

Pag. 100

N. 650. Ordinanza del pretore di Salerno del 1° marzo 1988.

Formaggi - Denominazioni tipiche - Formaggio a pasta filata di latte misto - Possibilità dell'uso, per siffatto prodotto dell'indicazione merceologica «mozzarella» - Espressa esclusione che da ciò derivi pregiudizio per la denominazione tipica riconosciuta «mozzarella di bufala» - Conseguente limitazione, ingiustificatamente operata nei confronti dei soli produttori di tale formaggio, della tutela penale delle denominazioni dei prodotti caseari.

(D.P.R. 13 aprile 1987, art. 1, in relazione alla legge 10 aprile 1954, n. 125, art. 10).

(Cost., art. 3)

» 101

N. 651. Ordinanza del pretore di Salerno del 1° marzo 1988.

Formaggi - Denominazioni tipiche - Formaggio a pasta filata di latte misto - Possibilità dell'uso, per siffatto prodotto dell'indicazione merceologica «mozzarella» - Espressa esclusione che da ciò derivi pregiudizio per la denominazione tipica riconosciuta «mozzarella di bufala» - Conseguente limitazione, ingiustificatamente operata nei confronti dei soli produttori di tale formaggio, della tutela penale delle denominazioni dei prodotti caseari.

(D.P.R. 13 aprile 1987, art. 1, in relazione alla legge 10 aprile 1954, n. 125, art. 10).

(Cost., art. 3)

» 103

N. 652. Ordinanza del pretore di Capri del 9 maggio 1988.

Edilizia - Condonò - Mancata presentazione nel termine prescritto di domanda di sanatoria per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero per omissioni o inesattezze contenute nella domanda stessa - Sanzioni penali - Previsione di sanzioni penali anche per l'ipotesi di richiesta di sanatoria di manufatti parzialmente ultimati entro il 1° ottobre 1983 e successivamente parzialmente demoliti in ottemperanza a provvedimenti sanzionatori del sindaco - Ingiustificata disparità di trattamento di colui che richiede la sanatoria per opere abusive ultimate entro il 1° ottobre 1983 e successivamente demolite in parte in ottemperanza ad ordine del sindaco, rispetto a colui che, nella stessa situazione, pur non avendo ottemperato all'ordine di demolizione, può ottenere la sanatoria.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40).

(Cost., art. 3)

» 103

N. 653. Ordinanza del pretore di Gallipoli dell'8 giugno 1988.

Notificazione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine di proposizione: giorni venti - Notificazione a mezzo posta - Mancata ricezione del plico - Deposito presso l'ufficio postale - Giacenza di giorni dieci equiparata alla notificazione - Successiva restituzione del plico - Mancata previsione dell'avvenuta notificazione alla data del deposito come previsto per le notifiche ex art. 140 del c.p.c. - Conseguente compressione del diritto di difesa.

(Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 104

N. 654. Ordinanza del pretore di Bologna del 5 aprile 1988.

**Lavoro - Collocamento - Assunzioni obbligatorie degli invalidi civili - Mancata previsione della costituzione *ex lege* del rapporto degli invalidi civili avviati obbligatoriamente al lavoro e della conseguente inammissibilità dell'apposizione a detto rapporto della clausola del patto di prova - Rilievi - Ingiustificata compressione del diritto fondamentale all'esplicazione della propria personalità da parte degli invalidi civili e violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della mancata rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo anche partecipativo della persona - Incidenza negativa sul diritto al lavoro - Richiamo a sentenza della Corte costituzionale n. 248/1986.**

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 4)

Pag. 105

N. 655. Ordinanza del pretore di Bologna del 9 febbraio 1988.

**Previdenza e assistenza - Lavoratori dipendenti - Pensioni di invalidità corrisposte dall'I.N.P.S. - Mancata previsione della possibilità di conseguimento del requisito contributivo ai fini della pensione di invalidità (e/o dell'assegno di invalidità e/o della pensione di inabilità) successivamente alla presentazione della domanda - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori dipendenti rispetto ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli nonché agli artigiani ed esercenti attività commerciali.**

(D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 18, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 108



# SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1029

Sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Parco nazionale del Gran Paradiso - Regione Valle d'Aosta - Caccia e pesca - Urbanistica - Competenza legislativa esclusiva della regione - Esercizio di tale competenza anche in materia riservata allo Stato - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Vallée d'Aosta, riapprovata il 17 ottobre 1980).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta 15 luglio 1980 riapprovata il 17 ottobre 1980 dal Consiglio Regionale Valdostano, avente per oggetto: «Application des compétences législatives primaires de la Région autonome Vallée d'Aosta, sur la partie de son territoire incluse dans le Parc National du Grand Paradis» promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 5 novembre 1980, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 1980;

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'Avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta;

## Ritenuto in fatto

1. — In data 3 novembre 1980, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha promosso, con ricorso ritualmente notificato e depositato, un giudizio di legittimità costituzionale contro la legge regionale della Valle d'Aosta, approvata il 15 luglio 1980 e riapprovata, a seguito del rinvio governativo, il 17 ottobre 1980, dal titolo «Application des compétences législatives primaires de la Région Autonome Vallée d'Aosta, sur la partie de son territoire incluse dans le Parc National du Grand Paradis».

Secondo il ricorrente la legge impugnata non potrebbe esser considerata esercizio della competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione Valle d'Aosta dall'art. 2 Stat. V.A. in materia di «agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna» (lett. d), di «urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica» (lett. g) e di «caccia e pesca» (lett. f). Da tali materie, infatti, sarebbe esclusa la disciplina dei parchi nazionali, dal momento che quest'ultima rappresenterebbe una materia a sé stante, comportante la protezione di un patrimonio naturale in maniera particolarmente rigida, la quale sarebbe riservata allo Stato ai sensi dell'art. 4, lett. g, (*rectius*, lett. f) del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, esteso alla Regione Valle d'Aosta dalla legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto di autonomia della stessa Regione).

Si tratterebbe, sempre secondo il ricorrente, di una disciplina *ad hoc*, la cui estraneità alle disposizioni dell'art. 2 St. V.A., prima citate, risulterebbe confermata anche dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, che presupporrebbe la specialità della materia dei parchi nazionali proprio con la previsione contenente un rinvio ad apposita legge per la relativa disciplina.

Inoltre, aggiunge il ricorrente, tenendo presente che il Parco del Gran Paradiso comprende territori di due regioni, l'ipotetico riconoscimento alla Valle d'Aosta di una competenza legislativa in materia di parchi nazionali contraddirebbe il principio di unitarietà e di omogeneità del Parco — il quale precluderebbe la possibilità di interventi limitati a singole parti o a singoli settori dello stesso Parco — principio che è stato riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 142 del 1972) ed è stato espressamente posto a base del rifiuto da parte del legislatore nazionale di inserire, in sede di approvazione delle norme di attuazione dello Statuto valdostano, la competenza in contestazione fra quelle regionali. Anche questo rifiuto risulterebbe confermato, secondo il ricorrente, dalla ricordata scelta di rinviare la disciplina del settore ad apposita legge statale (art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977).

Sempre secondo il ricorrente, più particolari illegittimità si riscontrerebbero negli artt. 3 e 6 della legge impugnata. L'art. 6 violerebbe tanto il menzionato principio di unitarietà del Parco con le disposizioni che istituiscono il Consiglio del territorio del Gran Paradiso, quanto l'art. 97 Cost. (principio di legalità della pubblica amministrazione) con la previsione che le competenze del predetto Consiglio siano determinate con un regolamento. L'art. 3, invece, nell'attribuire la fauna vivente nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso al patrimonio indisponibile dei comuni situati nella Regione, si porrebbe in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico italiano, come precisati dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, per il quale la fauna costituisce patrimonio indisponibile dello Stato.

2. — Costituitasi regolarmente in giudizio per difendere la legittimità della legge impugnata, la Regione Valle d'Aosta contesta, innanzitutto, l'esistenza di una riserva di competenza statale concernente il Parco del Gran Paradiso. Escluso che il fondamento di tale riserva possa riscontrarsi sia nel r.d.l. 3 dicembre 1922, n. 1584 (il quale non prevederebbe un regime delle attività amministrative tale da indurre a considerare il territorio del Parco come scorporato dal restante territorio), sia nello Statuto valdostano (che, anzi, affiderebbe alla Regione le competenze su tutte le materie disciplinate dalla legge impugnata: flora e fauna, caccia e pesca, tutela del paesaggio, urbanistica e piani regolatori per zone di particolare importanza turistica), la resistente osserva che è solo con l'art. 4, lett. h, del d.P.R. n. 11 del 1972 che si profila nell'ordinamento una riserva allo Stato «degli interventi per la protezione della natura», facendo tuttavia «salvi gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato». Ma proprio la Corte costituzionale, con la sent. n. 72 del 1977 ha testualmente affermato che «la salvaguardia della fauna rientra nella protezione della natura, intesa come sub-materia compresa nella materia "agricoltura e foreste", la quale, pur in presenza della riserva allo Stato della protezione della natura, assicura alle regioni lo svolgimento di una politica ecologica da attuarsi con interventi legislativi settoriali e limitati entro il territorio di ciascuna di esse.

Ad ogni modo, sempre secondo la resistente, l'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, oltre a chiarire che la materia dei parchi naturali è trasferita alle regioni (primo comma), prevede, al comma successivo, che, per quanto riguarda i parchi nazionali, i rapporti fra lo Stato e le regioni saranno disciplinati con legge statale da emanarsi entro il 31 dicembre 1979. Sicché, scaduto tale termine, si dovrebbe supporre che, anche per questi parchi, si riespanda il principio stabilito nel primo comma dell'art. 83, salvo specifiche deroghe disposte di volta in volta con legge statale. Ad avviso della resistente, mentre tali deroghe sarebbero previste per altri parchi, non lo sarebbero affatto per quello del Gran Paradiso. Né, sempre secondo la resistente, potrebbero invocarsi i lavori preparatori relativi alle norme di attuazione, poiché il mancato inserimento fra le attribuzioni regionali della competenza in contestazione, lungi dal presupporre una riserva statale sulla materia, sarebbe da imputare semplicemente all'intenzione di non anticipare, con norme speciali concernenti il Parco del Gran Paradiso, la disciplina generale sui parchi nazionali, cui rinvia l'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Per quanto riguarda le censure più particolari, la Regione osserva che l'istituito Consiglio del territorio del Gran Paradiso non avrebbe affatto il compito di gestire l'Ente Parco, ma soltanto quello di rilasciare il permesso speciale per l'attività costruttiva previsto dall'art. 5, secondo comma, della legge impugnata. Né si potrebbe dire, sempre ad avviso della resistente, che l'art. 6 viola il principio della riserva (relativa) di legge stabilito dall'art. 97 Cost., sia perché le funzioni del predetto Consiglio sono già fissate dalla legge impugnata, sia perché quel principio non è stato recepito dallo Statuto di autonomia, di modo che il suo rispetto potrebbe invocarsi soltanto come principio generale dell'ordinamento statale. Del resto, l'art. 97 Cost. sarebbe, comunque, rispettato, in quanto il principio di legalità si riferirebbe soltanto a uffici con competenze esterne, ma non a uffici, come quello in questione, svolgenti attività interne all'apparato amministrativo.

Anche la censura relativa all'art. 3 sarebbe, per la Regione Valle d'Aosta, del tutto infondata, in quanto l'art. 1 della legge quadro sulla caccia contiene, certo, un principio generale che rende la fauna patrimonio indisponibile, ma in tale principio non si potrebbe far rientrare anche la relativa appartenenza allo Stato o ad altro ente pubblico territoriale, dal momento che l'art. 826 c.c., dopo aver riservato allo Stato taluni beni, individuierebbe altri beni, fra i quali potrebbe rientrare anche la fauna vivente, che sono attribuiti allo Stato o, rispettivamente, alle province e ai comuni «secondo la loro appartenenza».

Per tali motivi, conclude la Regione, la legge impugnata non sembrerebbe contrastante con le disposizioni costituzionali invocate dal ricorrente, trattandosi di una legge diretta, non già ad interferire con quella statale istitutiva del Parco Nazionale del Gran Paradiso, che definisce la disciplina fondamentale dell'azione amministrativa di salvaguardia, ma ad integrarla in relazione ad aspetti, tutto sommato, secondari.

#### *Considerato in diritto*

1. — Oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale è, innanzitutto, l'intera legge della Regione Valle d'Aosta intitolata «Application des compétences législatives primaires de la Région autonome Vallée d'Aosta, sur la partie de son territoire incluse dans le Parc National du Grand Paradis», riapprovata dal Consiglio regionale valdostano il 17 ottobre 1980. Tale legge viene impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri sul presupposto che la disciplina in essa contenuta concernerebbe una materia, quella dei parchi nazionali, che non sarebbe ricompresa fra quelle attribuite dall'art. 2 St. V.A. alla competenza legislativa primaria della Regione. A giudizio del ricorrente, l'art. 4 lett. g (*rectius*: lett. s) del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 — il quale sarebbe stato esteso alla Regione Valle d'Aosta dalle norme di attuazione dello Statuto contenute nella legge 16 maggio 1978, n. 196 — configurerebbe i parchi nazionali come materia a sé stante, riservandone la disciplina allo Stato. Tale configurazione, sempre a giudizio del ricorrente, risulterebbe confermata dall'art. 83, comma secondo, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale, rinviando ad un'apposita legge statale per la relativa disciplina, supporrebbe la medesima ripartizione di competenze.

In via subordinata, lo stesso ricorrente prospetta un secondo motivo d'illegittimità ove si assumesse, come fa la legge impugnata sin dal suo titolo, che nella materia dei parchi nazionali la Regione Valle d'Aosta possa esercitare competenze legislative primarie, in quanto la legge impugnata, essendo necessariamente limitata alla parte del Parco del Gran Paradiso ricompresa nel territorio valdostano, violerebbe il principio generale di unitarietà della disciplina dei parchi nazionali, già riconosciuto da questa Corte con la decisione n. 142 del 1972 e attualmente fissato dall'art. 83, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.

2. — Anche se per ragioni diverse da quelle prospettate dal Governo, il ricorso principale va accolto.

In sei dei suoi nove articoli, e cioè negli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, la legge impugnata contiene norme dirette a disciplinare, per la parte afferente al territorio valdostano, aspetti relativi ad attività e potestà attinenti al Parco nazionale del Gran Paradiso. Più precisamente, tali articoli contengono: a) la previsione, l'istituzione e la composizione del «Consiglio del territorio del Gran Paradiso», avente il compito di rilasciare il permesso speciale occorrente per l'edificazione di costruzioni private e pubbliche insistenti sul territorio del Parco (permesso che, per l'intera area protetta, è previsto dall'art. 10 del decreto-legge istitutivo del Parco), nonché di esercitare le altre funzioni indicate da un futuro regolamento del Consiglio regionale (artt. 5, 6 e 7); b) la determinazione, seppure ai soli fini dell'applicazione delle norme ivi previste, dei confini dell'area del Parco compresa nel territorio della regione sulla base di una cartina annessa alla legge impugnata (art. 2); c) la riformulazione del divieto di caccia e pesca e del relativo regime sanzionatorio, con l'inserimento di alcune modifiche sostanziali rispetto alle norme poste dal decreto istitutivo del Parco del Gran Paradiso (artt. 8 e 12 del R.D. 3 dicembre 1922 n. 1584, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473), norme che sono variamente dichiarate dalla legge impugnata non più applicabili alla parte del territorio regionale compresa nel perimetro del Parco (art. 3, commi 2, 3 e 4; art. 4); d) l'attribuzione della fauna vivente nel territorio ora menzionato al patrimonio indisponibile dei comuni valdostani (art. 3, primo comma).

A questa Corte si pone, pertanto, il problema di valutare se la Regione Valle d'Aosta, nel disciplinare nel modo ricordato attività e potestà attinenti al Parco nazionale del Gran Paradiso per la parte che si riferisce al proprio territorio, abbia esercitato, o meno, competenze legislative ad essa spettanti. E a tal fine, poiché nella materia in contestazione i soggetti in causa prospettano una diversa ricostruzione del diritto vigente, appare necessario stabilire previamente quale sia, allo stato attuale della legislazione, la ripartizione fra Stato e regioni delle competenze legislative relative ai parchi nazionali.

3. — Contrariamente a quanto mostra di ritenere il Governo nel suo ricorso, l'evoluzione della legislazione relativa alla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in ordine ai parchi naturali non può certo dirsi caratterizzata, sotto il profilo del regime delle attribuzioni, da una sostanziale continuità e, men che meno, da una perfetta identità. Ad esser più precisi, anzi, l'art. 4 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 — che il ricorrente, in nome di una presunta similitudine

o coerenza con il vigente art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, pretende erroneamente di porre a base della sua domanda — prevedeva una disciplina che, sotto il profilo del regime delle attribuzioni, era contraria a quella attualmente in vigore, contenuta, per l'appunto, nell'art. 83.

3.1. — Nel trasferire alle regioni ordinarie le sub-materie ricomprese nell'agricoltura e nella caccia e pesca, il d.P.R. n. 11 del 1972 aveva ritenuto che sia la «protezione della natura» (art. 4, lett. *h*), sia i «parchi nazionali» (art. 4, lett. *s*), dovessero rimanere estranei a quel trasferimento, in quanto considerati allora come materie la cui disciplina comportava ponderazioni di interessi di più ampia portata o, comunque, di diversa natura rispetto a quelle inerenti alla disciplina dell'agricoltura e della caccia e pesca, così come a quella dell'urbanistica, delle cave e torbiere, della viabilità, dei lavori pubblici e, persino, delle bellezze naturali e della tutela (estetico-culturale) del paesaggio. Sulla base di tali considerazioni, l'art. 4, lett. *h*, del d.P.R. n. 11 del 1972 manteneva ferma la riserva allo Stato degli «interventi per la protezione della natura», salvi quelli regionali che non si fossero posti in contrasto con la disciplina statale, e faceva coerentemente seguire a tale scelta di principio la totale riserva allo Stato dei «parchi nazionali» (lett. *s* dello stesso art. 4).

Nel giudicare non contraria a Costituzione tale ripartizione di competenze, che lasciava alle regioni soltanto un potere di intervento conforme e residuale volto all'attuazione o all'integrazione degli interventi statali, questa Corte ha più volte sottolineato la specificità della «protezione della natura» (e con essa quella dei parchi naturali) rispetto alle materie di competenza regionale con essa interferenti (come l'agricoltura, l'urbanistica, etc.), enfatizzando, insieme alla complessità degli interessi e dei valori coinvolti nella stessa (ecologici, estetico-culturali, scientifici), l'esigenza di una loro considerazione unitaria, la quale postulava una programmazione nazionale o, comunque, sovragionale dei relativi interventi (cfr. spec. sent. n. 142 del 1972, anche in confronto con la n. 141 dello stesso anno, nonché sentt. nn. 203 del 1974, 175 del 1976 e 72 del 1977). Sulla base dell'interesse unitario così individuato, la stessa Corte, mentre ha giustificato la riserva delle corrispondenti funzioni allo Stato, ha posto in luce gli inevitabili intrecci intercorrenti fra l'esercizio delle competenze statali in ordine alla «protezione della natura» (e ai parchi nazionali) e quello relativo alle competenze regionali attinenti ai vari settori interferenti con quella materia (agricoltura, urbanistica, etc), esigendo sin d'allora adeguate forme di coordinamento, di collaborazione e d'intesa fra lo Stato e le regioni nell'esercizio dei rispettivi poteri (cfr. spec. sent. n. 175 del 1976).

3.2. — Pur partendo dalla stessa esigenza di stabilire nel settore della difesa della natura un bilanciamento e un contemperamento fra le istanze statali di programmazione e di coordinamento e le istanze regionali di governo locale dell'ambiente naturale (v. sent. n. 223 del 1984 di questa Corte), il d.P.R. n. 616 del 1977, avendo posto a base della ripartizione delle competenze fra Stato e regioni il criterio dei «settori organici di materie» nella sua accezione più sviluppata, ha modificato radicalmente il regime delle attribuzioni relativo alla materia qui in considerazione.

Per un verso, infatti, gli artt. 66 e 83 del decreto n. 616, nel configurare la «protezione della natura» come materia organicamente connessa sia all'agricoltura che all'urbanistica, hanno provveduto ad eliminare la riserva allo Stato della stessa materia e a trasferire quest'ultima (e, con essa, i parchi e le riserve naturali) alle competenze regionali (v. spec. sentt. nn. 223 del 1984 e 183 del 1987). Per altro verso, l'art. 83, secondo comma, dello stesso decreto, nell'evidenziare la soppressione della riserva statale anche in relazione ai parchi nazionali, ha stabilito che a proposito di tali istituzioni dovesse intervenire, entro il 31 dicembre 1979, una legge nazionale diretta a porre la relativa disciplina generale e a provvedere alla specifica ripartizione dei compiti fra lo Stato, le regioni e le comunità montane, tenendo presente, in ogni caso, il principio di unitarietà della disciplina dei parchi e delle riserve.

Più in particolare, da una parte, lo spostamento della materia «protezione della natura» dalla competenza statale a quella regionale e la configurazione dei parchi, non già come materia a sé stante, ma come istituzioni giuridiche tipizzate e preordinate alla stessa «protezione della natura» (v. sent. n. 223 del 1984), hanno indotto il legislatore del 1977 a comprendere fra gli oggetti della relativa competenza regionale anche i parchi nazionali, tanto se già esistenti (poiché a questi si riferisce espressamente l'art. 83, cpv.), quanto se di futura istituzione (poiché non si può supporre una diversità di regime per parchi o riserve che, pur se formati in tempi diversi, sono comunque sorretti da un medesimo interesse e da identiche finalità). D'altra parte, l'esigenza di una disciplina unitaria delle medesime istituzioni, già messa in luce da questa Corte in precedenti sentenze, ha portato lo stesso legislatore a prevedere espressamente una legge-quadro sulle riserve e sui parchi nazionali e, più in generale, a prefigurare su tutta la materia una funzione statale di indirizzo e coordinamento particolarmente efficace.

3.3. — L'evoluzione legislativa relativa all'attuazione della Costituzione sul riparto delle competenze fra Stato e regioni in ordine ai parchi nazionali dimostra chiaramente l'erroneità della pretesa governativa di considerare gli stessi parchi come una materia a sé stante, tuttora integralmente riservata allo Stato in forza dell'art. 4, lett. *s*, del d.P.R. n. 11 del 1972. Quest'ultima disposizione, infatti, risulta abrogata e sostituita con efficacia precettiva dagli artt. 66 e 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, che hanno provveduto a sopprimere la predetta riserva statale, trasferendo alle regioni

le competenze relative alla materia della «protezione della natura», nella quale, come questa Corte ha avuto modo di precisare (v. sent. 223 del 1984), vanno ricompresi anche i parchi e le riserve naturali, tanto se già esistenti quanto se di futura istituzione.

Né si può sostenere in senso contrario, come lo stesso ricorrente sembra supporre, che la previsione da parte dell'art. 83, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, di una legge speciale (peraltro non ancora adottata) a proposito dei parchi nazionali esistenti possa indurre a considerare questi ultimi come materia a sé stante, tuttora riservata alla competenza statale proprio in virtù di quel rinvio a una «legge della Repubblica».

In realtà la suddetta previsione va, innanzitutto, raccordata logicamente con il primo comma dello stesso art. 83, che, nel definire le materie trasferite alle regioni nel campo degli «interventi a protezione della natura», fa espresso riferimento a tutti i parchi e le riserve naturali senza distinzioni di sorta. La stessa previsione, inoltre, mostra senza alcun dubbio di alludere a una legge-quadro dello Stato, diretta, com'è espressamente detto, a porre i principi fondamentali in relazione alla disciplina dei parchi nazionali esistenti e a provvedere, conseguentemente, alla specifica determinazione delle competenze spettanti in materia allo Stato, alle regioni e agli enti locali sub-regionali. Ed è chiaro che, nello stabilire una disposizione del genere, l'art. 83, secondo comma, suppone evidentemente che la materia considerata sia affidata alla competenza concorrente delle regioni, per essere disciplinata nei suoi profili più particolari da queste ultime, seppure, com'è richiesto dallo stesso art. 83, entro la cornice delle norme generali, degli indirizzi e dei criteri posti dalla predetta legge-quadro.

D'altra parte, con pari vigore va pure respinta l'opposta pretesa formulata negli atti difensivi dalla Regione resistente, secondo la quale, nella perdurante assenza della ricordata legge-quadro ben oltre il termine previsto per la sua adozione, si dovrebbe ritenere che si sia prodotto un azzeramento della pur riconosciuta titolarità dello Stato in relazione al potere di stabilire una disciplina generale sui parchi nazionali esistenti, con la conseguenza di una piena espansione della competenza regionale, quale risulta stabilita in via ordinaria dal primo comma dell'art. 83.

Tale prospettazione non può essere accolta, poiché l'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, come non subordina a una legge futura il trasferimento alle regioni della materia della «protezione della natura» (compresi i parchi nazionali esistenti), così non comporta in alcun modo che il mancato esercizio da parte dello Stato, entro il termine prefissato, del potere di porre con legge le norme di principio, gli indirizzi e le misure di coordinamento sui parchi nazionali già esistenti possa implicare una perdita della titolarità del medesimo potere o una decadenza dallo stesso. A ciò conduce l'impossibilità di considerare il termine fissato nell'art. 83, comma secondo, come perentorio sia in ragione del fatto che la sua inottemperanza non è seguita da alcuna sanzione, sia in considerazione della natura del potere statale ivi previsto, che, fra l'altro, non può certo esser definito come eccezionale o derogatorio rispetto all'ordine normale delle competenze.

3.4. — Le considerazioni sin qui svolte conducono alla conclusione che il grave ritardo nell'emanazione della legge-quadro sui parchi nazionali, più volte deprecato da questa Corte anche con specifico riferimento al Parco del Gran Paradiso (v. sentt. nn. 223 del 1984, 344 del 1987), non può impedire di verificare se i particolari poteri esercitati dalla Regione Valle d'Aosta con la legge impugnata rientrino o no nell'ambito delle competenze che l'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha inteso devolvere alle regioni in relazione ai parchi nazionali.

Del resto, in tal senso è il costante orientamento di questa Corte, che in più occasioni si è pronunziata, alla luce del predetto art. 83, sulla spettanza allo Stato o alle regioni di vari poteri attinenti ai parchi o alle riserve nazionali, come quelli relativi all'istituzione delle zone protette o all'individuazione delle aree da disciplinare come parchi e alle relative misure di salvaguardia delle medesime aree o, ancora, al ripristino dei confini del parco stesso (cfr. sentt. nn. 123 del 1980, 223 del 1984, 344 e 617 del 1987). E ciò è avvenuto anche in riferimento a regioni a statuto speciale, poiché, come già precisato da questa Corte (sent. n. 223 del 1984), l'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 trova applicazione anche per le regioni ad autonomia differenziata, essendo inaccettabile che tali regioni, allorché manchino apposite norme di attuazione sui parchi naturali e, nel medesimo tempo, non vi ostino precise norme o ragioni in senso contrario, com'è nel caso della Valle d'Aosta, restino prive di attribuzioni riconosciute alle regioni a statuto ordinario.

A smentire tale conclusione non vale sostenere, come fa il ricorrente, né che l'art. 83 sarebbe inapplicabile, in quanto l'art. 4 del d.P.R. n. 11 del 1972 è stato esteso alla Valle d'Aosta con una legge dello Stato successiva al d.P.R. n. 616 del 1977, vale a dire con le norme di attuazione contenute nella legge 16 maggio 1978, n. 196, né che il principio di unitarietà dei parchi nazionali, sancito nello stesso art. 83, comma secondo, vieterebbe comunque alle regioni di adottare qualsiasi legge incidente sulla disciplina dei parchi medesimi, negando, quindi, in radice la possibilità di esercizio di qualsiasi attribuzione da parte delle regioni nella predetta materia prima che sia stata posta in essere la normativa-quadro statale.

Per quanto riguarda il primo profilo, il generale e generico rinvio al d.P.R. n. 11 del 1972 contenuto nelle norme di attuazione appena ricordate deve ovviamente intendersi come diretto a estendere alla Valle d'Aosta tutte le disposizioni previste nel citato decreto allora in vigore, visto che lo scopo della legge è quello di conferire anche a tale regione a statuto speciale le attribuzioni più ampie allora effettivamente godute dalle regioni comuni in base a quel decreto. Ma, poiché, come s'è detto, l'art. 4, lett. *h* ed *s*, del d.P.R. n. 11 del 1972 doveva considerarsi già abrogato alla data di adozione della legge n. 196 del 1978, il rinvio al d.P.R. n. 11 del 1972 contenuto in quest'ultima legge (art. 1) non può avere minimamente il significato di far rivivere quelle disposizioni per la sola Regione Valle d'Aosta.

Del pari inconferente appare il richiamo operato dal ricorrente al principio di unitarietà dei parchi nazionali, al fine di desumere, da quel principio e dalla comune esigenza che la disciplina dei parchi medesimi non si basi su visioni particolaristiche locali, una preclusione assoluta, per le regioni il cui territorio sia ricompreso nell'area del parco (tanto più nei casi, come quello di specie, in cui il parco insiste sul territorio di più regioni), di disciplinare unilateralmente attività incidenti sulla struttura e/o sul funzionamento del parco medesimo. Il principio di unitarietà, infatti, lungi dal comportare un divieto così drastico, che, tra l'altro, avrebbe l'effetto di paralizzare molteplici competenze regionali (urbanistica, agricoltura, etc.) il cui esercizio interferisce indubbiamente con il funzionamento del parco, non esclude che le regioni possano adottare, beninteso nel rispetto dei principi vigenti, proprie leggi relative a singole parti o a singoli settori del parco, pur se indiscutibilmente vieta loro di porre una disciplina coinvolgente interessi o istanze riguardanti il parco nazionale nella sua unitarietà o, più semplicemente, una disciplina che abbia l'effetto pratico di pregiudicare l'unitarietà di struttura o di gestione del parco stessa.

4. — In definitiva, anche se la concreta attuazione del bilanciamento di interessi posto dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 spetta essenzialmente al legislatore nazionale (al quale si deve indubbiamente riconoscere un'ampia discrezionalità nel delineare, nella futura legge-quadro sulle riserve e sui parchi nazionali, il particolare riparto di competenze fra Stato e regioni), appare evidente che tanto i principi espressi dal citato art. 83, quanto il fatto che la giurisprudenza di questa Corte ha già sufficientemente chiarito alcuni punti-chiave del riparto fra Stato e regioni delle competenze relative ai parchi nazionali, rendono possibile individuare fin da ora sia il nucleo minimo dei poteri spettanti allo Stato, sia lo spazio incompressibile delle competenze regionali.

Su tali basi, appare chiaro che nell'ordine di attribuzioni delineato dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 le competenze afferenti alla protezione della natura mediante l'istituzione «parco nazionale» si collocano su tre distinti livelli.

4.1. — Benché, come precedentemente dimostrato, l'art. 83 abbia trasferito alle regioni la materia «protezione della natura», e con essa anche i parchi nazionali, quali istituzioni finalizzate alla difesa dell'ambiente naturale, l'importanza dell'interesse che la comunità generale annette alla loro tutela è positivamente considerato così rilevante da aver indotto il legislatore del 1977 a prefigurare un riparto di competenze tale da assicurare allo Stato poteri idonei a garantire l'unitarietà di struttura e di funzionamento dei parchi nazionali.

Questa esigenza ha un duplice e puntuale riscontro nel medesimo art. 83, sia là dove la futura legge-quadro, destinata a porre la disciplina generale sui parchi e a specificare il relativo riparto di competenze fra Stato, regioni e comunità montane, è vincolata a mantener ferma l'unitarietà dei parchi e delle riserve nazionali esistenti (comma secondo), sia là dove si riconosce allo Stato stesso il potere di individuare le aree da destinare a parchi localizzati sul territorio di più regioni (comma quarto) e, *a fortiori*, a parchi d'interesse nazionale (essendo l'interesse che sorregge i primi un *minus* rispetto a quello proprio dei secondi). Con tale disciplina si mostra chiaramente di voler attribuire allo Stato un ampio potere programmatico, comprensivo tanto della posizione di direttive in ordine alla struttura e al funzionamento dei parchi, quanto della localizzazione e del dimensionamento dei parchi stessi nel territorio nazionale.

4.2. — A un livello intermedio fra le attribuzioni dello Stato e quelle delle regioni si collocano le competenze dell'ente-parco. Nel richiamarsi espressamente a tale figura giuridica, l'art. 83 ha chiaramente inteso inserire nel sistema dei poteri volto alla protezione della natura il parco come istituzione tipica preordinata alla difesa di uno o più ecosistemi, avente già nel diritto positivo preesistente una caratterizzazione sua propria sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello delle funzioni.

In particolare, il parco è un'istituzione volta ad assicurare un regime speciale dei beni immobili e delle attività sociali insistenti nell'area protetta, dotata, a tal fine, tanto di poteri amministrativi (di divieto, di autorizzazione, etc.) diretti a impedire o a prevenire che la cura di ogni altro interesse pubblico (in materia di urbanistica, agricoltura, turismo, etc.) si svolga in contrasto o comunque in modo incompatibile con le finalità di conservazione e di valorizzazione dell'ambiente proprie del parco, quanto di poteri pianificatori diretti a favorire lo sviluppo dell'area protetta nella sua evoluzione storico-naturale e in raccordo con il divenire del territorio circostante. Sotto quest'ultimo profilo, il raccordo dovrà realizzarsi attraverso forme di cooperazione adeguate, attinenti sia alla composizione degli organi del parco, sia al coordinamento dell'esercizio delle competenze di questi ultimi con quelle degli organi regionali.

Allorché il parco sia d'interesse nazionale, questo complesso di poteri, beninteso nel suo contenuto minimo e nella sua struttura-tipo, non può esser determinato che da una legge statale o sulla base di essa.

4.3. — A un livello ulteriore si collocano, poi, le competenze nel cui svolgimento consta l'effettiva disciplina delle attività e dei beni che insistono nell'area protetta, quali le molteplici forme di difesa ambientale, la determinazione di un certo assetto urbanistico, la fissazione di un certo regime per le attività agricole, la definizione di una certa politica per il turismo, e così via. Si tratta di competenze che, per lo più, sono attribuite alle regioni e che, nel caso della Valle d'Aosta, sono in gran parte assegnate alla sua competenza legislativa primaria in base all'art. 2 dello Statuto di autonomia. A questa, infatti, sono affidate sia l'urbanistica, l'agricoltura e foreste, la caccia e la pesca, il turismo, i lavori pubblici e l'artigianato, sia, soprattutto, la «tutela del paesaggio», la quale appare contrassegnata da una strettissima contiguità con la «protezione della natura», in quanto caratterizzata da interessi estetico-culturali (v. sentt. nn. 239 del 1982, 359 del 1985, 151 del 1986) che, ancorché presenti nella materia disciplinata dall'art. 83, sono in quest'ultimo caso trascesi in una visione più ampia, basata primariamente sugli interessi ecologici e, quindi, sulla difesa dell'ambiente come bene unitario, pur se composto da molteplici aspetti rilevanti per la vita naturale e umana (v. in tal senso sent. n. 617 del 1987).

In altre parole, al livello della gestione diretta delle attività rilevanti per la protezione della natura e dell'ambiente attuata mediante un parco nazionale, la regione vanta una competenza *ad hoc* di tipo concorrente (v. spec. sentt. nn. 223 del 1984, 183 del 1987), che si affianca a numerose altre competenze su materie confinanti (urbanistica, agricoltura, etc.), esercitate, nel caso della Valle d'Aosta, sulla base di una potestà di tipo esclusivo. Tuttavia, poiché tali competenze convivono e interferiscono con interessi nazionali di cui è portatore lo Stato, e poiché lo stesso art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 prevede espressamente il particolare vincolo dell'unitarietà di struttura e di funzionamento dei parchi, giustificando così una particolare funzione dell'ente-parco nell'assicurare la compatibilità delle competenze regionali con le finalità istituzionali del parco, non si può prescindere in materia dall'esigenza, più volte sottolineata da questa Corte, (v. sentt. nn. 219 del 1984, 344 del 1987), secondo la quale il riparto delle rispettive competenze e i rapporti fra Stato e regioni nell'esercizio delle stesse devono essere ispirati a un «modello di cooperazione e integrazione nel segno dei grandi interessi unitari della Nazione».

Ciò non esclude, ovviamente, che questa Corte debba verificare di volta in volta se i poteri attribuiti allo Stato siano giustificati da reali esigenze connesse al soddisfacimento di interessi nazionali (v. sentt. nn. 223 del 1984, 49 del 1987, 177 del 1988) e all'unitarietà del parco, di modo che dalla disciplina statale e dai poteri attribuiti all'ente-parco non derivino vincoli o condizionamenti tali da produrre un pratico svuotamento delle varie competenze che le regioni possiedono in materia. E, allo stesso modo, questa Corte non può esimersi dal controllare se gli elastici confini che caratterizzano la «protezione della natura» non costituiscano un pretesto per dare a questa materia un significato troppo estensivo, tale da stravolgere il significato degli interessi sottesi alle altre competenze con quelle interferenti (urbanistica, agricoltura, etc.) o — nel caso che queste ultime siano attribuite a potestà regionali di tipo esclusivo, come nella specie — tale da produrre un loro surrettizio appiattimento su *standard* propri delle potestà concorrenti.

5. — Sulla distinzione e sulla dialettica dei tre menzionati livelli di competenze — che, in ogni caso, come si è prima ricordato, vanno esercitati sulla base dell'idea di cooperazione che sorregge il sistema — poggia il delicato equilibrio di poteri che, in attuazione della Costituzione, il legislatore del 1977 ha inteso porre in materia di protezione della natura mediante parchi nazionali. Ma proprio questo equilibrio è direttamente contraddetto da due gruppi di norme contenuti nella legge impugnata: a) quello relativo alla previsione, istituzione e composizione del «Consiglio del territorio del Gran Paradiso», nonché alla dotazione dei relativi poteri (artt. 5, 6 e 7); b) quello relativo alla determinazione dei confini del Parco, se pure ai soli fini dell'applicazione della legge stessa (art. 2).

La previsione da parte della Regione di un organo, come il «Consiglio del territorio del Gran Paradiso», che ha come unico potere espressamente attribuito dalla legge impugnata quello di rilasciare il permesso speciale di edificazione spettante all'autorità investita dei poteri di salvaguardia delle finalità proprie del parco nazionale, si pone in contrasto con i principi sopra menzionati sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, in base all'ordine delle competenze stabilito dall'art. 83 e al principio di unitarietà che deve presiedere alla disciplina dei parchi nazionali, spetta unicamente alla legge statale stabilire la struttura-tipo dell'organizzazione preposta alla tutela del parco e i principali poteri spettanti agli organi previsti, compresi i tipi di vincoli adottabili per la salvaguardia delle finalità del parco e le eventuali ipotesi di indennizzo o di contribuzione da corrispondere ai soggetti sottoposti ai vincoli stessi. Ebbene, l'attuale legislazione nazionale operante nei confronti del Parco del Gran Paradiso, anche se non è riconducibile alla normativa-quadro prevista dall'art. 83, vincola, per i punti appena detti, il legislatore regionale, il quale, nella specie, non può dunque prevedere un organo regionale che si sovrappone, se pure parzialmente, all'ente-parco previsto dalla legge nazionale.

In secondo luogo, l'attribuzione di un potere come quello di rilasciare il ricordato permesso di edificazione (art. 5 della legge impugnata) non può avvenire a favore di un'istituzione, qual'è il «Consiglio del territorio del Gran Paradiso», che, comunque la si voglia definire giuridicamente, è senz'alcun dubbio emanazione della sola Regione Valle d'Aosta e della sua realtà politico-istituzionale (v. spec. art. 6 della legge impugnata): per sua natura, infatti, un potere del genere dev'essere espressivo di un'istanza dialetticamente contrapposta a quelle che la regione vanta nelle materie di propria competenza (urbanistica, tutela del paesaggio, etc.), in quanto diretto alla tutela degli interessi unitari che devono esser curati in concreto dall'istituzione «parco nazionale». Sotto tale aspetto, dunque, l'articolo impugnato si pone in contrasto con il principio di unitarietà dei parchi, poiché anche se non si può negare alla Regione il potere di stabilire sulla parte del parco insistente sul proprio territorio un organo di coordinamento delle istanze regionali con quelle sub-regionali (comuni, comunità montane) in relazione alla gestione (regionale) del parco stesso, va comunque escluso, come si è prima precisato (v. punti 4.1 e 4.2 della parte in diritto), che si possano conferire ad esso poteri espressivi degli interessi unitari del parco.

Per ragioni analoghe va considerato illegittimo anche l'art. 2 della legge impugnata, che, nel definire l'ambito territoriale di applicazione della stessa legge, rinvia, per la precisa definizione del perimetro del parco che insiste nel territorio della regione, a una cartina allegata alla deliberazione legislativa impugnata. A parte che ci si troverebbe di fronte ad una questione già risolta da questa Corte (sent. n. 344 del 1937), sta di fatto che, come affermato nella decisione appena ricordata, il potere di definire i confini del Parco del Gran Paradiso, essendo uno degli aspetti essenziali attinenti all'istituzione di un parco nazionale, non può non spettare allo Stato, se pure nell'ambito delle procedure cooperative prima ricordate, dal momento che è nella determinazione dei confini che assume definitivamente rilevanza l'interesse nazionale che ha precedentemente portato lo stesso Stato a individuare l'area protetta, a norma dell'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977.

6. — Il ricorso va accolto anche in relazione all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 4 della legge impugnata, che riformulano il divieto di caccia e di pesca contenuto nella legislazione statale, manipolandone, nel caso della caccia, sia la configurazione del reato che il regime delle sanzioni, e, nel caso della pesca, la consistenza del divieto.

Più precisamente, l'art. 3, nel rendere inapplicabili alla parte del Parco del Gran Paradiso compresa nel territorio della Regione l'art. 8 e l'art. 12 del decreto-legge istitutivo del parco, per quanto si riferiscono alla caccia (comma terzo), provvede nello stesso tempo a riformulare il divieto di caccia (comma secondo) e a modificarne le relative sanzioni, sostituendo al complesso di multe, previsto nell'art. 12 del decreto istitutivo, la sola applicazione degli artt. 624 e segg. c.p., relativi al reato di furto (comma quarto). L'art. 4, poi, nel rendere inapplicabile alla porzione del Parco del Gran Paradiso insistente nel territorio valdostano l'art. 8 del decreto istitutivo anche per quanto si riferisce alla pesca, riformula il divieto di quest'ultima, espungendo dalla figura di reato, quale prevista nello stesso art. 8, la semplice introduzione nell'area protetta di armi o di ordigni utilizzabili a scopo di pesca.

Stando così le cose, non si può negare fondamento alla censura governativa relativa alla violazione del principio di unitarietà dei parchi nazionali, posto dall'art. 83, comma secondo, del d.P.R. n. 616 del 1977. Tale principio comporta, fra l'altro, che la disciplina di profili relativi alla vita di un parco nazionale, la quale rientri nelle competenze regionali, non può spingersi fino al punto di rendere difforme, da zona a zona del medesimo parco, la tutela di beni la cui conservazione rappresenta un aspetto essenziale delle finalità istituzionali del parco. E, poiché il divieto di caccia e pesca all'interno delle riserve naturali e dei parchi d'interesse nazionale costituisce un profilo essenziale delle finalità di protezione della natura e dell'ambiente proprie di quelle istituzioni, si deve dire che gli artt. 3, commi 2-4, e 4 della legge impugnata costituiscono esercizio illegittimo di una competenza (quella sulla caccia e pesca), che, anche se di tipo esclusivo (art. 2, lett. I, St. V.A.), non può svolgersi in modo da produrre una lesione indiretta dei limiti posti a carico di un'altra competenza regionale, quella relativa alla protezione della natura mediante parchi nazionali (art. 83, comma secondo, d.P.R. n. 616 del 1977), atteso che da tali limiti non deriva uno svuotamento sostanziale della competenza regionale sulla caccia e pesca.

Del resto, ben più gravi perplessità sorgerebbero ove le disposizioni della cui costituzionalità ora si discute fossero esaminate sotto il profilo del divieto per le regioni di esercitare competenze in materia penale. Come questa Corte ha precisato (v. spec. sent. n. 179 del 1986), in base a tale divieto è impedito alle regioni di: a) creare nuove figure di reato; b) richiamare sanzioni penali già comminate da leggi dello Stato in relazione a violazioni di leggi regionali; c) rendere lecite attività che le leggi statali considerano illecite e passibili di sanzione penale. Ebbene, anche ad un esame sommario delle norme in discussione, appare evidente che esse contrastano direttamente con i principi appena enunciati e, in particolare, con l'ultimo.

Gli artt. 8 e 12 del decreto-legge istitutivo del Parco del Gran Paradiso — che, anche per quanto riguarda la caccia, hanno conservato pieno vigore pur dopo l'adozione della legge 27 dicembre 1977, n. 968, in virtù della regola della *lex specialis* — prevedono una triplice figura di divieto, ad ognuna delle quali connettono una sanzione penale, costituita da una multa di varia entità. Più in particolare, essi puniscono tanto l'esercizio in atto della caccia — della pesca

all'interno del Parco e il relativo tentativo, quanto la mera introduzione nel perimetro del Parco stesso di animali, armi od ordigni che servono a cacciare o a pescare. Pertanto, gli ultimi due commi dell'art. 3 della legge impugnata, nel rendere inapplicabili alla parte del parco compresa nel territorio valdostano i predetti artt. 8 e 12, per quanto si riferiscono alla caccia, e nel riformulare l'identico divieto contenuto nell'art. 8 applicandogli tuttavia le norme del codice penale relative al furto (artt. 624 e segg.), si pongono in contrasto con il divieto per le leggi regionali di disciplinare materie penali sotto due distinti profili: per un verso, perché producono la depenalizzazione del reato di semplice accesso nel parco con cani, armi e ordigni per quanto non possa rientrare nella configurazione del tentativo di furto; e, per altro verso, perché, attraverso l'espressa previsione di una legge regionale di determinate sanzioni penali (quelle relative al furto) non espressamente collegate al divieto di caccia da alcuna norma statale, ma applicate al predetto divieto soltanto in via interpretativa (v. in proposito la sent. n. 97 del 1987 di questa Corte), finiscono per violare il limite penale, rendendo obbligatoria con legge regionale, almeno per il territorio valdostano compreso nell'area del Parco del Gran Paradiso, un'interpretazione giurisprudenziale che, per quanto condivisibile e autorevole, è pur sempre tale (v. in tal senso le sentt. nn. 13 del 1961, 68 del 1963 di questa Corte).

Analogamente l'art. 4, nel rendere inapplicabile l'art. 8 del decreto istitutivo del Parco del Gran Paradiso e nel riformulare il divieto di pesca, lasciandovi fuori l'ipotesi del semplice accesso con armi od ordigni (che, peraltro, a seguito di un coordinamento imperfetto, è mantenuta ferma nelle norme sanzionatorie contenute nell'art. 12 del suddetto decreto), finisce per depenalizzare e rendere lecita un'attività che la legislazione statale punisce penalmente.

7. — Un ultimo profilo riguarda l'art. 3, comma primo, della legge impugnata, che attribuisce la fauna vivente nel territorio valdostano ricompreso nel perimetro del Parco del Gran Paradiso al patrimonio indisponibile dei comuni situati nella stessa area regionale. Anche per questo aspetto va accolta la censura governativa, secondo la quale si tratta di disciplina esorbitante dai limiti propri delle competenze legislative della Regione Valle d'Aosta.

Infatti, pur a ritenere che non costituisca un vincolo l'art. 1 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (legge-quadro sulla caccia), il quale assegna la fauna selvatica al «patrimonio indisponibile dello Stato», in quanto si potrebbe ipoteticamente sostenere che la norma faccia riferimento allo Stato nel complesso delle sue articolazioni pubbliche, sta di fatto che, come non sembra escludere la stessa Regione, il regime di appartenenza dei beni e, in particolare, di quelli d'interesse pubblico, deve essere stabilito, quantomeno nei suoi principi generali, da una legge dello Stato. Tanto più ciò vale se si considera che, nel caso di specie, la fauna rientra fra i beni la cui tutela costituisce elemento essenziale di un sistema istituzionale di protezione della natura, qual'è il Parco nazionale del Gran Paradiso, che è stato istituito in seguito ad una valutazione dello Stato ed alla rilevanza che questo ha riconosciuto al complesso di risorse naturali presenti in quell'area, compresa la fauna vivente.

Del resto, la qualificazione giuridica della fauna come bene d'interesse pubblico e la conseguente attribuzione di appartenenza non può farsi rientrare in nessuna delle competenze assegnate alla potestà legislativa della Valle d'Aosta, tanto che persino la materia più contigua, qual'è la «caccia e pesca», concerne attività distinte e successive alla predetta qualificazione, anche se indubbiamente condizionata da quest'ultima.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta, riapprovata il 17 ottobre 1980, dal titolo «Application des compétences législatives primaires de la Région Autonome Vallée d'Aoste, sur la partie de son territoire incluse dans le Parc National du Grand Paradis».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 1030

Sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiocomunicazioni - Apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile - Esercizio in ambito locale - Assoggettamento a concessione governativa anziché ad autorizzazione amministrativa - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183, primo comma, e 195, quali sostituiti dall'art. 45, della legge 14 aprile 1975, n. 103; d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 334, terzo, quarto, quinto e sesto comma).

(Cost., art. 15).

Radiocomunicazioni - Impianti di radiodiffusione non circolari di debole potenza - Trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello previsto per le emittenti radiotelevisive private - Disciplina autorizzatoria - Mancata previsione - Non fondatezza.

(D.P.R. n. 156/1973, artt. 1, 183, 190, 191, 195, 213, 218, 322, 334, quali sostituiti dall'art. 45 della legge n. 103/1975; d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, art. 4, comma 3-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

(Cost., artt. 3, 15, 21, 41 e 43).

Radiocomunicazioni - Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Installazione ed esercizio, senza concessione o autorizzazione, di impianti radioelettrici di debole potenza - Trattamento sanzionatorio penale - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 237/1984) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 23, 77 e 294 del 1985, 91/1986, 35 e 166 del 1987 e 282/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183, 195 e 334, quali sostituiti dall'art. 45 della legge n. 103/1975; d.P.R. n. 156/1973, art. 195, primo comma, n. 2).

(Cost., artt. 3 e 76).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 190, 191, 195, 213, 218, 322, 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), modificati dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), in riferimento agli artt. 3 e 4 del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), promossi con ordinanze emesse il 20 ottobre 1983 dal Pretore di Legnano, il 23 marzo e il 4 aprile 1985 dal Pretore di Torino, il 28 marzo 1985 dal Tribunale di Milano, il 22 aprile 1985 dal Pretore di Moncalieri, il 7 febbraio 1986 dal Pretore di Bologna, il 25 marzo 1986 dal Pretore di La Spezia (n. 2 ordinanze), il 28 novembre 1985 dal Pretore di Mezzolombardo, il 27 marzo 1986 dal Pretore di Macerata, il 2 maggio 1986 dal Pretore di La Spezia (n. 2 ordinanze), il 27 settembre 1986 dal Pretore di Guglionesi, il 22 settembre 1986 dal Pretore di Salerno, l'8 maggio 1985 dal Pretore di Mistretta, il 23 gennaio e il 20 febbraio 1987 dal Pretore di Guglionesi, il 24 marzo 1987 dal Pretore di S. Angelo di Brolo, e il 26 giugno e il 10 luglio 1987 dal Pretore di Guglionesi, rispettivamente iscritte al n. 153 del registro ordinanze 1984, ai nn. 423, 448, 474 e 602 del registro ordinanze 1985, ai nn. 278, 469, 470, 483, 493, 529, 530, 772 e 790 del registro ordinanze 1986 e ai nn. 18, 180, 188, 287, 414 e 610 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 dell'anno 1984, nn. 250-bis e 302-bis dell'anno 1985, nn. 40, 34, 35, 42 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1986 e nn. 1, 3, 11, 22, 31, 39 e 46, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Turrone Giancarlo, in proprio e nella qualità, e di Pizzino Giuseppe nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'Avv. Gustavo Romanelli per Turrone Giancarlo e l'Avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con diciotto ordinanze emesse nel corso di altrettanti procedimenti penali nei quali era contestata agli imputati l'installazione ed esercizio senza concessione di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, i Pretori di Legnano, Bologna, La Spezia, Mezzolombardo, Macerata, Mistretta, Guglionesi, Salerno, Moncalieri e Torino hanno sollevato, sotto diversi profili ed in riferimento a vari parametri, questioni di legittimità costituzionale di tutta o parte della disciplina legislativa dettata al riguardo negli artt. 1, 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale) — i primi tre nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 — i quali prevedono, rispettivamente, la riserva allo Stato dei servizi di telecomunicazione (art. 1), la necessità della concessione per l'esercizio di impianti di telecomunicazione (art. 183), l'assoggettamento alla pena dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000 di chi installi, stabilisca ed eserciti senza concessione impianti radioelettrici (art. 195, primo comma, n. 2) e la specifica disciplina sulla riserva di frequenze e sugli impieghi consentiti per gli «apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile» (art. 334).

1.1. — L'esclusiva statale ed il regime concessorio previsti dalle prime due delle suddette norme sono censurati dal Pretore di Bologna (ordinanza del 7 febbraio 1986; r.o. 278/86) in riferimento all'art. 21, comma primo, Cost. — sotto il profilo della libertà di scambio di informazioni ivi garantite — nonché agli artt. 35, comma primo, e 41 Cost., che sarebbero violati in ragione del frequente utilizzo degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza per motivi di lavoro o comunque nell'ambito di attività imprenditoriali.

Ad avviso del giudice *a quo*, la questione così sollevata si fonda essenzialmente sulla considerazione che per tali impianti non sussiste alcuna delle ragioni poste dalla Corte a giustificazione del regime di esclusività statale stabilito per la cortigua attività di trasmissione radiotelevisiva via etere in ambito nazionale (sentt. nn. 225 e 226 del 1974, 202 del 1976, 148 del 1981). Da un lato, infatti, per detti apparecchi non vi è alcun problema in ordine alla limitata disponibilità di bande di trasmissione, tant'è che la vigente concessione non comporta esclusività dell'uso delle frequenze, nè diritto a protezione da eventuali disturbi o interferenze da parte di altri apparecchi autorizzati (art. 334 u.c.); il che significa che una stessa banda può essere utilizzata da più soggetti. Il basso costo di questi apparecchi garantisce poi la massima accessibilità agli stessi da parte della generalità dei cittadini. Dall'altro lato, la garanzia dell'ambito locale delle trasmissioni è data proprio dalla «debole potenza» degli apparecchi in questione.

Nè, d'altra parte, l'esclusività statale attuata col regime di concessione sarebbe necessaria per consentire allo Stato di mantenere la sorveglianza del settore, al fine di garantire la funzionalità di servizi essenziali per la vita del Paese (ad esempio riservando l'utilizzo di alcune bande a fini di pubblica sicurezza o di sanità o di navigazione marittima) ovvero di «impedire il disordine e la sopraffazione» (sent. n. 237 del 1984). I differenti interessi, pubblici e privati, sarebbero infatti armonizzabili mediante una disciplina autorizzatoria, come del resto già stabilito dalla Corte a proposito delle televisioni via cavo.

1.2. — Analoghe censure ai citati artt. 183, 195 e 334 sono prospettate dal Pretore di Salerno (ord. del 2 settembre 1986; r.o. n. 790/1986) in riferimento agli artt. 35 e 41 Cost.. Nell'ordinanza si sottolinea in particolare che l'uso di impianti ricetrasmittenti di debole potenza non intralcia il servizio pubblico delle radiotrasmissioni su scala nazionale e può costituire elemento essenziale per lo svolgimento di attività imprenditoriali.<sup>172</sup>

1.3. — L'assoggettamento a concessione dell'installazione ed esercizio di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza e la previsione di una sanzione penale in caso di mancanza di essa formano altresì oggetto di censura da parte dei Pretori di Mezzolombardo (ord. del 28 novembre 1985; r.o. 483/86), Macerata (ord. del 27 marzo 1986; r.o. 493/86), Guglionesi (ord. del 27 settembre 1986; r.o. 772/86) e Mistretta (ord. dell'8 maggio 1985, pervenuta alla Corte costituzionale il 21 gennaio 1987; r.o. 18/87). In tali ordinanze, tutte succintamente motivate, l'impugnativa è riferita all'art. 3 Cost., assumendo a parametro la condizione giuridica degli impianti radiotelevisivi via etere di portata non eccedente l'ambito locale, la cui installazione ed esercizio non è soggetta a concessione nè a sanzione penale, a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte.

I Pretori di Mezzolombardo e Mistretta impugnano i citati artt. 183 e 195 sotto il profilo dell'assoggettamento a sanzione penale; quelli di Macerata e Guglionesi censurano, rispettivamente, gli artt. 1 e 183 e l'art. 195 in quanto impongono la concessione nonostante l'insussistenza di ragioni attinenti al costo degli impianti ed alla disponibilità delle frequenze.

1.4. — Queste medesime ragioni sono ancora addotte dal Pretore di Guglionesi in quattro ordinanze di identico tenore emesse il 23 gennaio, 20 febbraio, 26 giugno e 10 luglio 1987, (r.o. 180, 188, 414, 610/87), nelle quali, peraltro, egli censura l'art. 195 cit. assumendo a parametro l'art. 21 Cost.

1.5. — Sull'insussistenza di ragioni attinenti alla scarsità delle frequenze ed al costo degli impianti si fondano anche le censure mosse al medesimo art. 195 dal pretore di La Spezia in quattro ordinanze di identico tenore emesse il 25 marzo (r.o. 469, 470/86) ed il 2 maggio 1986 (r.o. 529, 530/1986).

Premesso che la soggezione al regime della concessione amministrativa comporta per sua natura un ampio margine di discrezionalità della P.A. e, correlativamente, una situazione soggettiva di mera aspettativa in capo al privato richiedente, il Pretore osserva che tale compressione del diritto soggettivo garantito dall'art. 21 Cost. non si giustifica in base alle predette ragioni e che altra cosa sarebbe invece ove vigesse un regime autorizzatorio, posto che in questo regole e limiti sono prefissati nella legge.

La medesima impugnativa è però, in tali ordinanze, proposta anche in riferimento all'art. 15 Cost. Al riguardo, il giudice *a quo* rileva innanzitutto che le ricetrasmittenti di debole potenza sono anche, e soprattutto, mezzi di comunicazione, oltre che di diffusione del pensiero, in quanto vengono principalmente adoperate, per motivi tecnico-funzionali, per comunicare da punto a punto, cioè da un soggetto trasmittente ad uno ricevente e viceversa, piuttosto che per diffondere una qualunque espressione del pensiero ad un numero indeterminato di destinatari e quindi di ascoltatori. A tale uso infatti si oppone la loro abituale predisposizione ad operare su frequenze e su canali normalmente non utilizzabili dagli apparecchi riceventi di uso comune (radiotelevisione): predisposizione che è appunto finalizzata alla trasmissione di dati e di messaggi rilevanti solo per i diretti interessati alla trasmissione stessa, e quindi per loro natura non destinati ad essere diffusi fra una indiscriminata quantità di utenti, ancorchè captabili da chiunque possieda uno strumento atto a ricevere quella particolare frequenza su cui si attua ogni singola trasmissione.

Ora, rileva il Pretore, la manifestazione del pensiero si distingue dalla comunicazione per l'indeterminatezza dei destinatari; ed in quest'ultima i due aspetti della libertà e della segretezza considerati dall'art. 15 Cost., pur se strettamente connessi, hanno rilevanza autonoma in quanto i suoi caratteri essenziali rimangono inalterati anche quando essa si svolge con esclusione di ogni riservatezza, sempre che l'autore ne sia consapevole. La segretezza non sarebbe cioè un fondamento oggettivo del contenuto della libertà di comunicazione, ma ne diventerebbe condizione essenziale di operatività solo quando il suo titolare opti per una forma di comunicazione istituzionalmente destinata a rimanere circoscritta fra i diretti interessati.

1.6. — La medesima questione descritta *sub* 1.3.), riferita ai predetti artt. 1, 183 e 195, nonché all'art. 334 d.P.R. n. 156 del 1973 è stata altresì sollevata dal Pretore di Moncalieri con ordinanza del 22 aprile 1985 (r.o. 602/85).

In tale ordinanza, peraltro, viene anche sollevata, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-*bis*, del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807 (disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, nella parte in cui prevede una causa estintiva del reato di cui all'art. 195 d.P.R. n. 156/73 solo con riferimento alle ipotesi di emittenti radiotelevisive private e non per gli apparecchi radioelettrici di debole potenza di cui al citato art. 334.

Ad avviso del Pretore, con la suddetta disposizione l'evidenziata disparità di trattamento sarebbe stata perpetuata, essendo incongruo che la non punibilità, a determinate condizioni, dell'esercizio senza concessione, da parte di privati, di impianti di radiodiffusione circolare (art. 195 cit.), non si estenda all'esercizio senza concessione di impianti radioelettrici di debole potenza, nonostante la minore rilevanza politica e sociale di questo.

Il Pretore di Torino, a sua volta, con due ordinanze emesse il 23 marzo ed il 4 aprile 1985 (r.o. 423 e 448/85) ha impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., gli artt. 183 e 195 (e, con la prima, anche l'art. 334) d.P.R. cit., sia in quanto non prevedono, per gli impianti di radiodiffusione non circolari, la predetta causa di non punibilità, sia in quanto richiedono per questi la concessione o l'autorizzazione anzichè — come per gli impianti di radiodiffusione circolare, già in funzione alla data del 1° ottobre 1984 — una mera comunicazione di dati ed elementi, la cui omissione ha come unica conseguenza la disattivazione degli impianti (art. 4 l. n. 10 del 1985 cit.).

1.7. — Diversa da quelle finora esposte è la censura mossa all'art. 195, primo comma, n. 2 dal Pretore di Legnano (ord. del 20 ottobre 1983; r.o. n. 153/84). Il citato d.P.R. n. 156 del 1973 — osserva il Pretore — è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell'art. 6, ult. comma, l. 28 ottobre 1970 n. 775 (sostitutivo dell'art. 4, l. 18 marzo 1968 n. 249), la quale ha conferito al Governo il solo potere di raccogliere in Testo Unico le disposizioni già vigenti, apportando le modifiche e integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento. Dettando l'art. 195, primo comma, n. 2, il Governo avrebbe invece formulato una disposizione innovativa della normativa previgente, introducendo una nuova pena (l'arresto da tre a sei mesi) per un fatto che nella detta normativa (artt. 1 e 2 l. 9 febbraio 1968 n. 117) era punito con la sola pena dell'ammenda, con ciò travalicando i limiti della delega e perciò vulnerando l'art. 76 Cost.

1.8. — In tutti i predetti giudizi, salvo che in quello di cui all'ordinanza n. 423/85 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

Le questioni sollevate con le ordinanze di cui ai punti 1.3. e 1.4. vanno, secondo l'Avvocatura, dichiarate manifestamente infondate, in quanto già decise con la sent. n. 237 del 1984 e con varie ordinanze successive.

Per quanto concerne, in particolare, la censura riferita all'art. 21 Cost. l'Avvocatura osserva che il vincolo amministrativo concerne non la diffusione del pensiero ma soltanto il mezzo — peraltro tecnicamente limitato — di comunicazione, in ordine al quale la Corte (sent. n. 237 cit.) ha riconosciuto l'esigenza del «previo ottenimento dell'autorizzazione o concessione governativa». D'altra parte, la limitatezza delle frequenze comporta che esse debbono essere assegnate con scelte della P.A., sicchè, anche ammesso un ampliamento di quelle disponibili per i privati, non potrebbe mai pervenirsi ad una liberalizzazione. Infine, il principio per cui la libertà di manifestazione del pensiero trova un limite nell'esigenza di non sacrificare altri beni costituzionalmente garantiti comporta che in sede di ripartizione delle frequenze occorre tener conto delle primarie necessità del Ministero della Difesa e dei vincoli di destinazione imposti dalle convenzioni internazionali del settore.

Replicando, poi, alle censure mosse dal Pretore di Bologna (punto 1.1.), l'interveniente rileva che la salvaguardia di interessi pubblici in via immediata (sanità, sicurezza pubblica, ecc.) o indiretta (evitare la sopraffazione o il disordine tra privati) comporta la necessità di un preventivo controllo pubblico sull'impianto ed uso di tali mezzi di comunicazione, e che — pur essendo quella tra regime autorizzatorio o concessorio una scelta di merito nell'ambito di una comune garanzia di accesso di tutti a detti mezzi — quest'ultimo sarebbe da preferire, in quanto strumento di controllo più rigoroso e penetrante della qualità dei richiedenti e del mezzo, che peraltro, dato che non esclude l'accesso a questo, non comporta «alcuna forte limitazione» nè alla libertà di pensiero e della sua comunicazione, nè tanto meno alla libertà di iniziativa economica ed alla tutela del lavoro.

Priva di fondamento sarebbe, inoltre la censura proposta dal Pretore di La Spezia (punto 1.5.) in riferimento all'art. 15, posto che nella specie non è in discussione la libertà di una forma di comunicazione, ma soltanto la pretesa di poter disporre in ogni caso di un particolare mezzo tecnico di comunicazione che, per la sua limitatezza oggettiva, non può essere messo a disposizione di tutti, ma deve essere disciplinato nelle sue modalità di utilizzazione.

Rispetto, poi, all'ordinanza del Pretore di Salerno (punto 1.2.), l'Avvocatura, oltre a svolgere nel merito considerazioni analoghe a quelle suesposte, eccepisce preliminarmente l'irrelevanza della questione, osservando che il fatto oggetto del giudizio *a quo* consisteva nell'attivazione senza autorizzazione di un impianto di radiocomunicazione via cavo. Il regime cui far riferimento dovrebbe perciò essere — secondo l'Avvocatura — quello dettato dal secondo comma dell'art. 183 T.U. (che consente al privato di stabilire per suo uso esclusivo impianti di telecomunicazione via filo nell'ambito dei propri fondi od edifici), o dagli artt. 24 ss. della l. n. 103 del 1975, che assoggettano gli impianti di radiodiffusione via cavo a mera autorizzazione e non a concessione.

Quanto, infine, alla questione sollevata dal Pretore di Legnano in riferimento all'art. 76 Cost. (punto 1.7.), secondo l'interveniente essa sarebbe irrilevante, prima ancora che manifestamente infondata, dato che l'intero testo dell'art. 195 del d.P.R. n. 156 del 1973 è stato sostituito dall'art. 45 della l. 14 aprile 1975 n. 103. Se il reato imputato al Bianchini è stato commesso in epoca successiva all'entrata in vigore di tale legge, solo quest'ultima dovrebbe trovare applicazione nel giudizio *a quo* e non l'originario art. 195 del d.P.R. citato.

Nel merito, comunque, l'Avvocatura ritiene che la questione sia fondata su un equivoco interpretativo. Il Pretore presuppone infatti che il reato addebitato all'imputato sia quello previsto in origine dagli artt. 1 e 2 della legge n. 117 del 1968 — che concerne la costruzione o l'importazione, l'uso o l'esercizio di impianti radioelettrici non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni — e che tale reato sia identico a quello contemplato, con differente trattamento sanzionatorio, dall'art. 195, primo comma, n. 2 del d.P.R. del 1973.

In realtà — argomenta l'Avvocatura — l'ipotesi di reato di cui alla legge del 1968 è, nel nuovo codice postale, disciplinata, in modo pressochè identico a quello di quest'ultima legge, negli artt. 398 e 399, mentre l'ipotesi di reato di cui alla disposizione impugnata, e per la quale il Bianchini è stato tratto a giudizio, è diversa e trova la propria originaria previsione, con formulazione letterale quasi identica e identico regime sanzionatorio, nell'art. 178, primo comma, n. 2, del precedente codice postale (r.d. 27 febbraio 1936 n. 645).

2. — Nel corso di un giudizio civile di accertamento promosso da Turrone Giancarlo e dalla City Elettronica Radio Service s.n.c. di Turrone Giancarlo & C. nei confronti dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni dello Stato, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 28 marzo 1985 (r.o. 474/85) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, «21 (o eventualmente 15)» e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 183 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come sostituiti dall'art. 45 della l. 14 aprile 1973 n. 156 (*rectius*: 1975, n. 103) e delle «disposizioni dipendenti» nella parte in cui non consentono, neppure in ambito locale, di attivare ed esercitare senza concessione impianti radioelettrici a mezzo «ponti-radio».

Secondo il Tribunale, il regime concessorio vigente per i servizi radioelettrici sarebbe — almeno limitatamente alle trasmissioni via etere a mezzo di ponti-radio che non eccedono l'ambito locale — privo di giustificazione per gli stessi motivi che hanno indotto questa Corte a dichiarare illegittima la riserva allo Stato delle trasmissioni radiofoniche e televisive su scala locale. L'esistenza di una sufficiente disponibilità di frequenze che — mediante una rinnovata e più razionale ripartizione delle medesime tra Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Ministero della Difesa, rispetto a quella attuale — potrebbe essere assicurata agli utenti di ponti-radio, da un lato, il costo non rilevante dei relativi impianti, dall'altro, eviterebbero infatti il pericolo di concentrazioni monopolistiche od oligopolistiche in mano a privati. Di conseguenza, l'assoggettare le trasmissioni via ponte-radio di ambito locale al regime concessorio, al contrario di quanto avviene per le trasmissioni televisive via cavo e per quelle radiofoniche e televisive via etere limitate al medesimo ambito, si tradurrebbe in una violazione degli artt. 3, 21 e 41 Cost.

Precisa poi il giudice *a quo* che, in linea con quanto questa Corte ha sostenuto nella sent. n. 237 del 1984, non intende ritenere che alle telecomunicazioni via ponte-radio debba estendersi automaticamente il regime anomalo determinato dall'inerzia del legislatore dopo la sent. costituzionale n. 202 del 1976, la quale — relativamente alle trasmissioni radiotelevisive via etere sul piano locale — riaffermava l'esigenza di una previa «autorizzazione» statale. Tuttavia, prosegue il Tribunale, remittente, altro è il regime della concessione, fondato sul presupposto dell'insussistenza del diritto soggettivo in capo al privato e collegato ad atti discrezionali della Pubblica Amministrazione, altro il sistema delle autorizzazioni, le quali sono provvedimenti amministrativi che, mentre sono sufficienti a far salvi i pubblici interessi e i principi costituzionali implicati nelle diverse situazioni, si pongono, in presenza delle condizioni richieste, come atti vincolati e non meramente discrezionali.

Ribadendo inoltre che le esigenze di garanzia del pluralismo dell'informazione, e in genere della libertà di manifestazione del pensiero, impediscono che si conservi allo Stato un monopolio al di fuori delle ipotesi in cui esso sia oggettivamente correlato, a fini di utilità generale, a servizi pubblici essenziali ed a situazioni di preminente interesse collettivo, il giudice *a quo* — dopo aver precisato che le trasmissioni a mezzo ponti-radio sono da ritenere manifestazioni di pensiero ai sensi dell'art. 21 Cost. o comunque forme di «comunicazione» ex art. 15 Cost. — conclude che il subordinare l'esercizio di tali trasmissioni ad una preventiva concessione dello Stato rappresenta, quanto meno con riguardo all'ambito locale, una restrizione della libertà di iniziativa economica non giustificata né dal principio di eguaglianza né dalla norma di cui all'art. 43 Cost.

Secondo il Tribunale, la questione così proposta è rilevante ai fini del decidere, anche se la domanda di accertamento proposta nel giudizio *a quo* tende ad ottenere una declaratoria di piena libertà nella attivazione e gestione dei ponti-radio in ambito locale. Infatti, l'interesse alla proposizione della domanda stessa deve ritenersi sussistente anche in vista di una pronuncia che accerti il diritto di trasmettere nello stesso ambito, sia pure, eventualmente, previa autorizzazione della competente autorità dello Stato.

Le parti attrici nel giudizio *a quo*, costituitesi, hanno sostanzialmente aderito alle argomentazioni di merito del Tribunale, pur discostandosene nelle conclusioni, con le quali hanno chiesto che si addivenga ad un'integrale liberalizzazione del settore.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, peraltro con deduzioni relative a questione diversa da quella effettivamente sollevata dall'ordinanza di rimessione.

3. — Nel corso di un procedimento penale per il reato di cui al predetto art. 195 instaurato nei confronti di Pizzino Giuseppe per aver costui proseguito nell'esercizio di un collegamento in ponte radio ad uso privato dopo che era stata disposta la decadenza della relativa concessione, il Pretore di S. Angelo di Brolo, con ordinanza del 24 marzo 1987 (r.o. 287/87), ha sollevato, in riferimento agli artt. 41 e 43 Cost., questione di legittimità costituzionale di tale disposizione incriminatrice, nonché di quelle dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973 che sottopongono a regime concessorio l'esercizio di impianti di telecomunicazioni (artt. 183, 213 e 322), pongono le condizioni per l'estinzione della concessione, anche per decadenza (artt. 190, 191) e fanno salva la facoltà della P.A. di pronunciare tale decadenza in via cautelare (art. 218 u.c.).

Dal principio per cui la libertà d'iniziativa economica privata non può, in vista di ragioni di utilità sociale, essere soggetta a limiti così penetranti da renderne eccessivamente arduo l'esercizio, il giudice *a quo* deduce che l'attività di ricetrasmisione via etere mediante i suddetti apparecchi può essere soggetta solo ad un regime di autorizzazione, e non di concessione; tanto più che ad una «previa autorizzazione statale» si è riferita la Corte a proposito delle trasmissioni televisive in ambito locale (sent. n. 202 del 1976).

Dato, poi, che la limitatissima potenza degli apparecchi in questione ed il loro uso in sede esclusivamente locale non consentono di configurare alcun pericolo di concentrazioni monopolistiche, è ad avviso del Pretore ingiustificata la riserva allo Stato ex art. 43 Cost., anche perché «sfugge del tutto il fondamento di una pretesa essenzialità del servizio pubblico così espletato».

4. — Le questioni sollevate con le predette ordinanze — ad eccezione di quelle di cui ai nn. 180, 188, 287, 414, 610/1987 r.o. — sono state discusse all'udienza del 16 giugno 1987, unitamente ad un'altra sollevata dal Tribunale di Genova (r.o. 414/1986), concernente la legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4, comma 3-bis, del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n.10, contenente «disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive».

In esito alla predetta udienza, la Corte — in riferimento a quest'ultima ordinanza nonché a quella, dianzi riassunta, del Tribunale di Milano (474/85) — ha emesso, il 2 luglio 1987, un'ordinanza istruttoria, con cui ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni fornissero «informazioni»: 1) circa l'attuale situazione tecnica e di fatto dei collegamenti in ponte radio ad uso privato, con particolare riguardo alle frequenze radioelettriche utilizzate od assegnabili a tali usi alla stregua della regolamentazione interna ed esterna del settore; 2) circa la situazione dell'emittenza radiotelevisiva privata conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. da 1 a 4 del suddetto d.l., come convertito nella citata legge n.10 del 1985 con particolare riguardo: ad alcuni specifici punti.

Pervenute le informazioni richieste, la discussione delle due predette ordinanze, di tutte le altre dianzi riassunte e di altre due (r.o. nn.771/82 e 430/85) concernenti la materia delle trasmissioni radiotelevisive è stata effettuata all'udienza del 7 giugno 1988.

Le questioni in materia radiotelevisiva sollevate con le citate ordd. nn. 771/82, 430/85 e 414/86 sono state decise con la sentenza n. 826 del 14 luglio 1988. Nella narrativa in fatto di tale decisione, al punto 4., sono esposte le risultanze dell'indagine istruttoria anche per quanto concerne il quesito di cui al precedente punto 1., relativo ai ponti radio. A tale esposizione si fa rinvio per quanto attiene alle questioni in detta materia qui esaminate.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le venti ordinanze indicate in epigrafe propongono, relativamente al regime giuridico di alcuni impianti di telecomunicazione a mezzo di onde radioelettriche (apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza e ponti radio), questioni identiche o per lo meno analoghe. Le relative questioni possono perciò essere trattate e decise con unica sentenza.

2. — Il vigente testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (c.d. codice postale), approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n.156, dopo aver previsto, in via generale, all'art. 1, l'appartenenza in esclusiva allo Stato dei «servizi di telecomunicazioni», stabilisce, in apertura del libro IV, ad essi dedicato, che «nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione» (titolo I, capo I, art. 183, primo comma) e detta poi, ai successivi capi II e IV (artt. 186 ss., 213 ss.), le condizioni per il rilascio delle concessioni ad uso privato.

A tali condizioni si richiamano le disposizioni contenute nel titolo IV, dedicato ai «servizi radioelettrici», concernenti gli impianti qui in esame. In particolare, per i collegamenti in ponte radio ad uso privato (capo II, sezione I), l'art. 322 richiama la norma generale sulle concessioni ad uso privato (art. 213), nonché — pur con qualche eccezione (radiotrasmissione di informazioni, ecc.) — i limiti al rilascio di tali concessioni dettati nell'art. 214. Quest'ultima norma prevede che — salvi soltanto i servizi di cui al secondo comma — le concessioni non possano essere accordate «se fra i punti estremi da collegare esiste servizio ad uso pubblico» ovvero se il collegamento può essere realizzato «con altro mezzo trasmissivo messo a disposizione dall'amministrazione o dai concessionari di servizi di telecomunicazioni, fatta eccezione — nel secondo caso — per eventuali obblighi di legge ovvero per i casi in cui l'amministrazione riconosca l'opportunità della coesistenza dei due mezzi per ragioni di sicurezza delle persone o dei beni».

Tali limiti non si applicano agli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile (art. 214, ultimo comma), all'uso dei quali il Ministro per le poste e le telecomunicazioni può, «nell'ambito degli accordi internazionali e delle vigenti disposizioni», riservare determinate frequenze o bande di frequenza per una serie di impieghi specificati — anche se non tassativamente — nell'art. 334 (ausilio alla sicurezza stradale o marittima, ad attività sanitarie o sportive, a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, per ricerca di persone ecc.). La concessione — si precisa ancora — «non comporta esclusività nell'uso delle frequenze riservate, nè diritto a protezione da eventuali disturbi o interferenze da parte di altri apparecchi autorizzati».

Sul piano sanzionatorio, infine, l'art. 195 T.U. commina, per l'esercizio senza concessione di impianti radioelettrici, la pena dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 200.000 a 2.000.000 di lire.

3. — Il citato art. 195, primo comma, n.2 è denunciato dal Pretore di Legnano (r.o. 153/84) per eccesso di delega (art. 76 Cost.), nel presupposto che esso preveda una sanzione diversa e più grave di quella comminata nella disposizione originaria, che sarebbe, a suo dire, quella contenuta negli artt. 1 e 2 della legge 9 febbraio 1968, n.117.

Come esattamente rilevato dall'Avvocatura, il giudice *a quo* muove da un presupposto erroneo. Le disposizioni ora citate riguardano la costruzione, importazione od esercizio di impianti radioelettrici «non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni»: e ad esse corrispondono quelle di cui agli artt. 398 e 399 del d.P.R. n. 156 del 1973, poi modificate dalla l. n. 209 del 1980.

L'impugnato art. 195 riguarda invece la diversa ipotesi di esercizio di tali impianti senza concessione e riproduce quasi letteralmente — e senza variazioni quanto a previsione sanzionatoria — l'art. 178 del previgente codice postale (r.d. 27 febbraio 1936, n. 645), come modificato con l'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n.196.

La predetta questione va perciò dichiarata manifestamente infondata.

4. — Comune a tutte le altre ordinanze è l'assunzione, come termine di paragone cui raffrontare la disciplina degli apparecchi di debole potenza e dei ponti radio, del regime giuridico vigente per le trasmissioni radiotelevisive.

L'Avvocatura dello Stato ha però, eccetto l'irrelevanza della questione sollevata dal Pretore di Salerno (r.o. n. 790/86), sostenendo che, poichè nel procedimento *a quo* era contestata l'abusiva attivazione di un impianto ricetrasmittente radioelettrico di debole potenza «via cavo», sarebbe incongrua la censura riferita all'art. 334 del d.P.R. n.156 del 1973, concernente i soli impianti operanti via etere. Ma l'eccezione non può essere accolta, in quanto gli apparecchi disciplinati da detta disposizione rientrano nel *genus* «stazione radioelettrica» di cui agli artt. 314 e 315 del medesimo d.P.R., che si riferisce alle trasmissioni effettuate «a mezzo di onde radioelettriche» senza escludere che queste possano essere convogliate su trasportatori fisici, quali i cavi.

5. — Alcuni dei giudici *a quibus* — e precisamente i Pretori di Mezzolombardo, Macerata, Guglionesi, Mistretta e Moncalieri (rispettivamente, r.o. nn. 483, 493, 772/86, 18/87, 602/85) — ravvisano una violazione del principio di eguaglianza nell'assoggettamento a concessione, ed a sanzione penale in mancanza di questa, dell'esercizio degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove, a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte, l'esercizio degli impianti radiotelevisivi via etere di portata non eccedente l'ambito locale non è soggetto a concessione nè a sanzione penale.

Tale censura è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 237 del 1984, nella quale la Corte ha precisato che l'anomala situazione dell'attività di trasmissione radiotelevisiva — frutto dell'inerzia del legislatore nel dar seguito alla citata sentenza del 1976 — non può essere assunta «come metro di legittimità della normativa denunciata, che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa»: e ciò tanto in riferimento alla previsione sanzionatoria, quanto alla parte precettiva delle disposizioni denunciate, rispetto alla quale «non muterebbero i termini e le caratteristiche dal confronto istituito» dai giudici *a quibus*.

Poichè la medesima questione è già stata dichiarata più volte manifestamente infondata (ordd. nn. 23, 77, 294/85, 91/86, 35 e 166/87, 282/88), alla stessa conclusione deve pervenirsi in questa sede, non essendo stati addotti profili nuovi o argomentazioni.

6. — Il Pretore di Moncalieri aggiunge — sempre in riferimento all'art. 3 Cost. — un'altra censura, la quale si appunta sull'art. 4, comma 3-*bis*, del d.l. 6 dicembre 1984, n.807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, nella parte in cui prevede una causa estintiva del reato contemplato nell'art.195 d.P.R. n. 156 del 1973 solo relativamente alle emittenti radiotelevisive private e non anche agli impianti radioelettrici di debole potenza.

Sostanzialmente analoghe sono le censure che, basandosi sul medesimo parametro, il Pretore di Torino muove, con due distinte ordinanze (r.o. nn. 423 e 448/85), ai citati artt. 183, 195 e — con la prima — 334 del d.P.R. n. 156 del 1973:

«...essi sarebbero costituzionalmente illegittimi sia in quanto non prevedono, per gli impianti di radiodiffusione non circolari, la predetta causa di non punibilità, sia in quanto richiedono per questi la concessione o l'autorizzazione anzichè — come per gli impianti di radiodiffusione circolare, già in funzione alla data del 1º ottobre 1984 — una mera comunicazione di dati ed elementi, la cui omissione ha come unica conseguenza la disattivazione degli impianti (art.4 l. n. 10 del 1985 cit.).

Le questioni non sono fondate.

L'art. 4, comma 3-*bis* del d.l. n. 807 del 1984, introdotto con la legge di conversione n. 10 del 1985, si colloca nel contesto di una normativa recante «disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive» volta a dare a queste una regolamentazione provvisoria in attesa dell'emanazione della «legge generale sul sistema radiotelevisivo» (art. 1, quinto comma, d.l. cit.).

La Corte ha già ricordato, nella sentenza n. 826 del 1988, che detta disciplina ha le sue premesse nell'incontrollato proliferare di emittenti radiotelevisive private verificatosi durante la prolungata fase di carenza della necessaria regolamentazione seguita alla sottrazione alla riserva statale delle trasmissioni radiotelevisive via etere con raggio limitato all'ambito locale (sent. n. 202 del 1976). A fronte di tale situazione di fatto, si è ritenuto — col d.l. citato — di consentire in via provvisoria la prosecuzione dell'attività delle emittenti già operanti alla data del 1° ottobre 1984 (art. 3), peraltro ponendo a loro carico l'obbligo di comunicare una serie di dati sull'ubicazione e le caratteristiche degli impianti, utili ai fini della redazione del piano nazionale delle frequenze, pena la disattivazione (art. 4, primo, secondo e terzo comma).

In questo contesto si colloca la norma impugnata, legata a quelle ora indicate «da un nesso logico-temporale inscindibile», nel senso che si è inteso rendere non punibile per il passato — ed alle medesime condizioni — l'attività che contestualmente si rendeva lecita, in via provvisoria, per il futuro. Essa ha quindi la sua ragion d'essere unicamente nella peculiare, anomala e necessariamente contingente situazione determinatasi nel settore dell'emittenza radiotelevisiva privata: situazione che non trova riscontro in quello degli apparecchi radioelettrici di debole potenza, la cui disciplina, sotto il profilo sia precettivo che sanzionatorio, non ha mai subito fratture o deviazioni.

Tanto basta a rendere palese la disomogeneità delle situazioni poste a raffronto.

7. — Nelle rimanenti impugnative, il riferimento alla disciplina dell'emittenza radiotelevisiva è prospettato sotto un diverso profilo, nel senso che si sostiene che per gli apparecchi di debole potenza ed i ponti radio non sussisterebbero le ragioni, attinenti alla limitatezza di frequenze ed al costo degli impianti, che nel predetto settore sono valse a giustificare la riserva statale (sentt. nn. 225 e 226 del 1974, 202 del 1976, 148 del 1981). Da ciò i giudici *a quibus* non traggono la conseguenza che tali attività dovrebbero svolgersi senza necessità di alcun provvedimento abilitativo; ritengono, però, che sarebbe più appropriato un regime autorizzatorio, idoneo a contenere l'ambito di discrezionalità riservato alla pubblica amministrazione dal vigente regime concessorio ed a salvaguardare, nel contempo, le esigenze di controllo ad essa facenti capo a tutela del pubblico interesse.

Su questo nucleo argomentativo si fondano le censure mosse alla disciplina sugli apparecchi radioelettrici di debole potenza dai Pretori di: Bologna (r.o. n. 278/86), che impugna gli artt. 1, 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 in riferimento agli artt. 21, 35 e 41 Cost.; Salerno, (r.o. n. 790/86, già richiamata) che censura queste ultime tre disposizioni in relazione ai detti artt. 35 e 41; Guglionesi (r.o. nn. 180, 188, 414 e 610/87) e La Spezia (r.o. nn. 469, 470, 529 e 530/86), che censurano il solo art. 195 assumendo a parametro l'art. 21 ed, il secondo, anche l'art. 15 Cost. Analoga motivazione hanno, poi, le impugnative concernenti la disciplina dei ponti radio proposte in riferimento «agli artt. 3, 21 (ed eventualmente 15) e 41 Cost.» dal Tribunale di Milano (r.o. n. 474/85) — che censura gli artt. 1 e 183 — e dal Pretore di S. Angelo di Brolo (r.o. n. 287/87), che denuncia, in relazione agli artt. 41 e 43 Cost., sia il citato art. 195 che le norme dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973 che sottopongono a regime concessorio l'esercizio di impianti di telecomunicazioni (artt. 183, 213 e 322), dettano le condizioni per l'estinzione della concessione anche per decadenza (artt. 190, 191) e fanno salva la facoltà della P.A. di pronunziare tale decadenza della concessione in via cautelare (art. 218 u.c.).

8. — Tra i parametri costituzionali invocati, il Pretore di La Spezia, oltre ad indicare, come altri dei giudici *a quibus*, l'art. 21, sostiene che la disciplina degli apparecchi di debole potenza andrebbe più propriamente sindacata in riferimento al principio della libertà di comunicazione sancito nell'art. 15 Cost.. Anche a proposito dei ponti radio il Tribunale di Milano, pur senza soffermarsi sul punto, prospetta in via alternativa la violazione dell'una o dell'altra delle suddette disposizioni costituzionali.

L'essenziale distinzione tra i diritti di libertà garantiti dagli artt. 15 e 21 Cost. si incentra effettivamente — come sostenuto dal Pretore di La Spezia in conformità alla prevalente dottrina — sull'essere la comunicazione, nella prima ipotesi, diretta a destinatari predeterminati e tendente alla segretezza e, nell'altra, rivolta invece ad una pluralità indeterminata di soggetti. Nel caso degli apparecchi ricetrasmittenti di debole potenza, si tratta di strumenti tipicamente preordinati a realizzare comunicazioni interpersonali e non a diffondere messaggi alla generalità; ed il fatto che questi siano, per ragioni tecniche, captabili da terzi e che la legge non assicuri la protezione da interferenze (art. 334, ult. comma) non giova a mutarne l'essenziale destinazione. Devono perciò dichiararsi non fondate, in quanto proposte in base ad un parametro costituzionale non pertinente, le questioni sollevate in riferimento all'art. 21 Cost. dai Pretori di Bologna (r.o. n. 278/86) e Guglionesi (r.o. nn. 180, 188, 414 e 610/87).

Analoghe considerazioni valgono per i ponti radio che, anche quando sono utilizzati per il trasferimento di messaggi destinati ad una successiva diffusione — come avviene per le trasmissioni radiofoniche e televisive — sono di per sé sistemi di radiocomunicazione a mezzo di onde radioelettriche non circolari, e cioè strumenti di collegamento e trasmissione di dati da punto a punto, e perciò indirizzati a destinatari determinati.

Già alla stregua di tali precisazioni si appalesa non pertinente il richiamo, da parte dei Pretori di Bologna, Salerno, La Spezia, S. Angelo di Brolo e del Tribunale di Milano, alle ragioni — nella specie, assunte come insussistenti — poste da questa Corte a giustificazione della riserva statale delle trasmissioni radiotelevisive. La limitatezza delle frequenze ed il costo degli impianti sono invero, per queste ultime, fattori che concorrono a concretizzare i pericoli di concentrazione di tali strumenti in poche mani, e quindi di compromissione del fondamentale valore del pluralismo dell'informazione (cfr. sent. n. 826 del 1988). Per gli strumenti di comunicazione qui in esame, la problematica sulla riserva statale concerne invece profili diversi, giacchè qui non è evidentemente in gioco quello attinente alla potenzialità di incidenza sulla pubblica opinione e si tratta invece, essenzialmente, di predisporre gli strumenti atti ad assicurare un ordinato governo dell'etere.

9. — A tal proposito, va innanzitutto ricordato, con riferimento alla disciplina dei ponti radio, che la materia delle radiocomunicazioni è oggetto di una cospicua normativa internazionale, contenuta in particolare nella convenzione adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 — ratificata e resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149 — e nel Regolamento Internazionale delle Radiocomunicazioni (R.I.R.), adottato nella Conferenza Amministrativa mondiale di Ginevra del 6 dicembre 1979 e reso esecutivo con d.P.R. 27 luglio 1981, n. 740. Da tali atti discende l'obbligo internazionale dello Stato sia di pianificare la ripartizione delle frequenze tra le varie utilizzazioni in conformità alle prescrizioni del detto Regolamento, sia di subordinare ad apposita «licenza» l'installazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche, sia infine di contenere nel minimo indispensabile le frequenze utilizzate e di esercitare penetranti poteri di intervento e di controllo atti a prevenire ed eliminare interferenze e disturbi pregiudizievoli (cfr., in particolare, gli artt. da 5 a 24 Reg. cit.).

In questo quadro, il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze — emanato in attuazione del predetto Regolamento internazionale ed approvato con d.m. 31 gennaio 1983 — nel distribuire le frequenze tra i vari servizi o categorie di utilizzatori, attribuisce al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni notevoli poteri discrezionali.

Allo stesso Ministero è poi demandata, «nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione delle frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni» (art. 183, quarto comma, d.P.R. n. 156 del 1973). Il già ricordato art. 214 dello stesso d.P.R., inoltre, detta «limiti al rilascio di concessioni ad uso privato», prevedendo che esse non possano in generale essere accordate «se fra i punti estremi da collegare esiste servizio ad uso pubblico» e se «il collegamento può essere realizzato con altro mezzo trasmissivo messo a disposizione dall'Amministrazione o dai concessionari di servizi di telecomunicazioni» salvo che l'Amministrazione medesima «riconosca l'opportunità della coesistenza dei due mezzi per ragioni di sicurezza delle persone o dei beni».

All'Amministrazione è poi attribuito il potere di dettare «le condizioni amministrative e tecniche» per l'esercizio della concessione (art. 194) di effettuare al riguardo «controlli e verifiche» (art. 193), di pronunciare la decadenza dalla concessione in caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi imposti al concessionario (art. 191) e di intervenire in via amministrativa in caso di turbative arrecate ai servizi di telecomunicazioni (art. 240).

La complessiva disciplina della materia è ispirata all'esigenza — più volte sottolineata da questa Corte (cfr. sent. n. 826 del 1988, par. 22, e giurisprudenza ivi citata) — di assicurare un razionale e ordinato «governo» dell'etere e di realizzare nel modo più efficace il coordinamento e la compatibilità reciproca tra i vari servizi di telecomunicazione, ed in specie tra quelli che si svolgono a mezzo di onde radioelettriche.

Tale esigenza si fa viepiù pressante, sia per il crescente, massiccio impiego di tali sistemi di comunicazione per l'efficiente gestione di una larga serie di servizi ed attività di pubblico interesse o di pubblica utilità, sia per le gravi carenze che è dato registrare al riguardo. Dagli accertamenti istruttori disposti, tra l'altro, in relazione alla questione sollevata dal Tribunale di Milano — riassunti, come già ricordato, nella sentenza n. 826 del 1988 (par. 4) — è infatti emerso che le frequenze disponibili per collegamenti in ponte radio sono in generale insufficienti a soddisfare la domanda, ed anzi da tempo esaurite nelle zone a maggior densità di popolazione o a maggiore concentrazione industriale. Nel settore dei ponti radio utilizzati per il trasferimento di programmi radiofonici e televisivi si è inoltre verificata una massiccia invasione da parte dei privati di frequenze assegnate ad altri utilizzatori o servizi.

Tali risultanze smentiscono, sul piano fattuale, l'assunto di un'ampia disponibilità di frequenze da cui i giudici *a quibus* muovono per invocare, per i ponti radio, il passaggio al regime autorizzatorio.

Nel caso in esame, ad una simile conclusione osta, in primo luogo, l'impossibilità di configurare un diritto soggettivo del privato all'assegnazione di una banda di frequenza, necessario presupposto per l'installazione ed esercizio di tali impianti. Il riconoscimento della libertà delle comunicazioni effettuate con essi non comporta infatti libertà del loro uso, dato che questo si traduce nella disponibilità di un bene comune — l'etere — naturalmente limitato e perciò necessariamente non fruibile da tutti.

In secondo luogo, le ricordate esigenze di rispetto degli obblighi internazionali e di ordinato governo dell'etere comportano che alla pubblica amministrazione debba riconoscersi — rispetto alla vasta categoria degli impianti in ponte radio — un ambito di discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa che, investendo complesse valutazioni in ordine agli interessi pubblici da soddisfare, si appalesa incompatibile col regime autorizzatorio. E queste stesse ragioni giustificano sia la riserva allo Stato dei servizi di radiocomunicazione effettuati a mezzo di ponti radio (art. 43), sia la correlativa compressione della libertà di iniziativa economica privata (art. 41).

Le questioni sollevate dal Tribunale di Milano e dal Pretore di S. Angelo di Brolo vanno perciò dichiarate infondate sotto ogni profilo.

10. — A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in ordine alle censure concernenti gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile prospettate nei confronti degli artt. 1, 183, 195 e 334 d.P.R. n. 156 del 1973 dai Pretori di Bologna, Salerno e La Spezia in riferimento agli artt. 15, 35 e 41 Cost., nei modi specificati, per ciascuno, nel precedente par. 6.

La limitatezza delle frequenze utilizzabili conduce, anche qui, a negare che possa riconoscersi un diritto soggettivo all'uso di tali mezzi. Né a diverso avviso può condurre la previsione secondo cui la concessione «non comporta esclusività nell'uso delle frequenze riservate, né diritto a protezione da eventuali disturbi ed interferenze da parte di altri apparecchi utilizzati». La possibilità di utilizzazione plurima delle stesse frequenze amplia di certo le potenzialità di sviluppo nell'uso dei mezzi, ma non la rende illimitata, pena l'inefficienza delle comunicazioni consentite.

Ciò, però, sotto il profilo razionale non comporta necessariamente il ricorso, per tali apparecchi, al modello della concessione anziché a quello dell'autorizzazione, dato che in questa categoria — come questa Corte ha già ricordato — rientrano anche «quei tipi di provvedimenti — definiti talvolta anche licenze — che consentono l'esplorazione di certe attività sulla base di una valutazione discrezionale circa la rispondenza della predetta attività a determinati interessi pubblici» (sent. n. 153 del 1987).

Ora, che rispetto agli apparecchi di debole potenza la discrezionalità riservata all'Amministrazione sia fortemente limitata risulta dalla stessa disciplina positiva, che è significativamente differenziata rispetto a quella degli altri strumenti di comunicazione a mezzo di onde radioelettriche.

Tale disciplina è in particolare caratterizzata:

a) dalla predeterminazione legislativa — almeno in via generale — degli scopi per i quali ne può essere consentito l'uso e dalla minuta specificazione, in sede regolamentare, delle frequenze utilizzabili per ciascuno di questi e delle prescrizioni tecniche cui gli apparecchi si debbono uniformare, anche ai fini della prevenzione ed eliminazione dei disturbi (v. art. 334, primo e secondo comma, nonché, tra gli altri, i dd.mm. 15 luglio 1977 e 2 aprile 1985);

b) dal fatto che, essendo le frequenze «riservate», è preclusa la possibilità di assegnazione parziale di esse ad altri servizi, in base a determinazioni della P.A., che è invece prevista in altri casi (cfr. il d.m. 31 gennaio 1983);

c) dalla non applicabilità a tali apparecchi tanto dei limiti valevoli in via generale per le concessioni ad uso privato — ed in particolare di quello della realizzabilità del collegamento con altri mezzi trasmissivi pubblici: art. 214 —, quanto della norma che prevede, per le concessioni di stazioni radioelettriche ad uso privato, il parere dei Ministeri dell'Interno e della Difesa (art. 337);

d) dalla riserva al regolamento dei requisiti che devono essere posseduti dai concessionari (art. 334, terzo comma). La stessa possibilità di utilizzazione plurima della stessa banda di frequenza circoscrive ulteriormente la discrezionalità dell'Amministrazione nell'assentire l'uso del mezzo.

Tenendo conto della modesta portata e potenza degli apparecchi in questione, e della limitazione del loro uso a scopi socialmente utili, o comunque meritevoli di considerazione, il legislatore ha, con tale disciplina, mirato a favorirne l'utilizzazione. Ma la riconduzione nell'ambito del generale regime concessorio contraddice a tale intento, perché comporta ingiustificatamente il riconoscimento alla P.A. di eccessivi spazi di discrezionalità, come dimostra la lata formulazione dell'art. 194 T.U. circa le condizioni, limiti ed obblighi cui la concessione può essere in concreto subordinata, al di là delle previsioni legislative o regolamentari.

Il favor legislativo è, d'altra parte, coerente con la tendenziale espansione delle possibilità di comunicazione implicita nella garanzia costituzionale di cui all'art. 15, accanto alla quale, nella specie, vengono altresì in rilievo quelle poste negli artt. 35 e 41 Cost., dato che, alla stregua degli scopi enumerati nel primo comma dell'art. 334, gli apparecchi in questione favoriscono un efficiente svolgimento di attività di lavoro od imprenditoriali.

Il limite all'utilizzazione di essi può, perciò, rinvenirsi nella già sottolineata esigenza di un razionale ed ordinato governo dell'etere, e cioè di assicurare in concreto, tenendo conto della situazione di fatto e delle condizioni ambientali, il coordinamento e la compatibilità reciproca tra i vari apparecchi e tra questi e gli altri strumenti di telecomunicazione.

A soddisfare tali esigenze e però logicamente sufficiente un regime autorizzatorio del tipo suindicato, nel quale la discrezionalità della P.A. — ai fini del diniego o della revoca del provvedimento ammissivo, ovvero del ricorso agli strumenti di autotutela — va esercitata e motivata in riferimento alle predette finalità, e non ad altre di ordine diverso che la stessa disciplina specifica mostra di non considerare: e ciò, anche per consentire un idoneo sindacato giurisdizionale.

Limitatamente agli apparecchi in questione, l'utilizzazione del regime concessorio si appalesa, in definitiva, mezzo eccedente rispetto al fine di assicurare un appropriato bilanciamento tra gli interessi di rilievo costituzionale che in tale particolare materia sono in gioco: e conseguentemente vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi — in relazione all'art. 15 Cost. — nella parte in cui si riferiscono agli apparecchi di cui al primo comma dell'art. 334 d.P.R. n. 156 del 1973, gli artt. 1 e 183, primo comma dello stesso d.P.R.: il primo, in quanto li ricomprende nella previsione di cui al primo comma, anziché tra i casi di autorizzazione — da intendersi nel senso sopra specificato — di cui al secondo comma; il secondo, in quanto ne prevede l'assoggettamento a concessione.

Restano così assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 35 e 41 Cost.

11. — La declaratoria di incostituzionalità coinvolge anche i commi dal terzo al sesto dell'art. 334, nonché l'art. 195, primo comma, n. 2 del medesimo d.P.R.: ciò, però, solo nella parte in cui tali disposizioni fanno riferimento, per gli apparecchi radioelettrici di debole potenza di tipo portatile, alla concessione anziché all'autorizzazione. In particolare, per quanto attiene alla seconda delle predette norme, resta integra, anche per tali apparecchi, la previsione sanzionatoria ivi contenuta. Le censure qui esaminate, infatti, coinvolgono l'art. 195 solo nei limiti anzidetti, essendo volte ad incidere sul mero regime amministrativo e non anche sull'assoggettamento a sanzione penale in caso di mancanza di un provvedimento abilitante; e correlativamente, la pronuncia qui resa comporta bensì un mutamento della qualificazione giuridica di tale provvedimento con riferimento all'ambito di discrezionalità riservato alla P.A., ma non investe il diverso, e non censurato profilo dell'irrogazione di una sanzione penale per un comportamento inosservante che, nella struttura della norma in esame, è oggetto da parte del legislatore di identica valutazione, quale che sia il tipo di disciplina — concessione o autorizzazione — e le specifiche modalità di regolazione di essa.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

1. — *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), quale sostituito ad opera dell'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui ricomprende nella previsione del suo primo comma gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile indicati nell'art. 334, primo comma, dello stesso d.P.R., anziché includerli tra le ipotesi di assoggettamento ad autorizzazione contemplate dal secondo comma del medesimo art. 1;*

2. — *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 183, primo comma, del citato d.P.R. n. 156 del 1973, quale sostituito ad opera dell'art. 45 della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui prevede l'assoggettamento a concessione, anziché ad autorizzazione, degli apparecchi contemplati dall'art. 334, primo comma, dello stesso d.P.R.;*

3. — *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, del citato d.P.R. n. 156 del 1973, quale sostituito ad opera dell'art. 45 della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui comprende gli apparecchi contemplati dall'art. 334 dello stesso d.P.R. tra gli impianti radioelettrici soggetti a concessione, anziché tra quelli sottoposti ad autorizzazione;*

4. — *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 334, terzo, quarto, quinto e sesto comma del citato d.P.R. n. 156 del 1973, nella parte in cui assoggetta gli apparecchi contemplati dal primo comma del medesimo articolo alla concessione anziché all'autorizzazione;*

5. — *Fuori di quanto disposto nei precedenti nn. da 1 a 4, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:*

a) degli artt. 183, 195, 334 del d.P.R. n. 156 del 1973, i primi due quali sostituiti ad opera dell'art. 45 della legge n. 103 del 1975, sollevate dal Pretore di Torino (r.o. nn. 423 e 448/85) in riferimento all'art. 3 Cost.;

b) degli artt. 1 e 183 dello stesso d.P.R., quali sostituiti ad opera dell'art. 45 della citata legge n. 103 del 1975, sollevate dal Pretore di Bologna (r.o. n. 278/86) in riferimento all'art. 21 Cost.;

c) dell'art. 195 del citato d.P.R. n. 156 del 1973, quale sostituito ad opera dell'art. 45 della citata legge n. 103 del 1975, sollevate, con quattro ordinanze, dai Pretori di La Spezia (r.o. nn. 469, 470, 529, 530/86) e Guglionesi (r.o. nn. 180, 188, 414, 610/87) in riferimento all'art. 21 Cost.;

d) degli artt. 183, 195 e 334 del citato d.P.R. n. 156 del 1973 sollevate con due ordinanze dal Pretore di Torino (r.o. nn. 423 e 448/85) in riferimento all'art. 3 Cost.;

e) degli artt. 1 e 183 del citato d.P.R. n. 156 del 1973, quali sostituiti ad opera dell'art. 45 della legge n. 103 del 1975, sollevate dal Tribunale di Milano (r.o. n. 474/85) in riferimento agli artt. 3, 15, 21 e 41 Cost.;

f) degli artt. 195, 183, 213, 322, 190, 191, 218 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, i primi due quali sostituiti ad opera dell'art. 45 della citata legge n. 103 del 1975, sollevate dal Pretore di S. Angelo di Brolo (r.o. n. 287/87) in riferimento agli artt. 41 e 43 Cost.;

6. — *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo bis, del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807 (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, sollevata dal Pretore di Moncalieri (r.o. n. 602/85) in riferimento all'art. 3 Cost.;*



7. — Fuori di quanto disposto nei precedenti nn. da 1 a 4, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, tutte proposte in riferimento all'art. 3 Cost.:

a) degli artt. 183 e 195 del citato d.P.R. n. 156 del 1973, quali sostituiti ad opera dell'art. 45 della citata legge n. 103 del 1975, sollevate dai Pretori di Mezzolombardo (r.o. n. 483/86) e Mistretta (r.o. n. 18/87);

b) degli artt. 1 e 183 del medesimo d.P.R. n. 156 del 1973, quale sostituito ad opera dell'art. 45 della citata legge n. 103 del 1975, sollevate dal Pretore di Macerata (r.o. n. 493/86);

c) dell'art. 195 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, quale sostituito ad opera dell'art. 45 della citata legge n. 103 del 1975, sollevate dal Pretore di Guglionesi (r.o. n. 772/86);

d) degli artt. 1, 183, 195 e 334 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, quali sostituiti ad opera dell'art. 45 della citata legge n. 103 del 1975, sollevate dal Pretore di Moncalieri (r.o. n. 602/85);

8. — Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, n. 2 del citato d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata dal Pretore di Legnano con ordinanza del 20 ottobre 1983 (r.o. n. 153/84), in riferimento all'art. 76 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* SPAGNOLI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1770

## N. 1031

*Sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Ambiente - Regione Friuli-Venezia Giulia - Riserve marine - Lesione della competenza legislativa esclusiva della regione in materia - Difetto di motivazione - Inammissibilità.**

(Legge 31 dicembre 1982, n. 979, artt. 30 e 32).

(Statuto regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5).

**Ambiente - Regione Friuli-Venezia Giulia - Riserve marine - Mancata istituzione presso il Ministero della marina mercantile della «Sezione del consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente» - Soppressione - *Jus superveniens*: legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 2, n. 13 - Mancanza di interesse - Cessazione della materia del contendere.**

(Legge 31 dicembre 1982, n. 979, art. 29).

(Statuto regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5).

**Ambiente - Regioni Friuli-Venezia Giulia e Liguria - Riserve marine - Istituzione - Lamentata lesione di competenze regionali - Potere statale di esercitare le attribuzioni in tale materia in cooperazione con le regioni - Forme di collaborazione - Gestione e vigilanza demandate alle capitanerie di porto - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Non fondatezza.**

(Legge 31 dicembre 1982, n. 979, art. 1, ultimo comma; legge 31 dicembre 1982, n. 979, artt. 1, 25, 26, 27, 28 e 31).

(Statuto regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, nn. 3, 10, 12 e 5, n. 16; Cost., art. 117, come attuato dall'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BÖRZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 31 dicembre 1982, n. 979 dal titolo «Disposizioni per la difesa del mare», promosso con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Liguria, notificati il 17 febbraio 1983, depositati in cancelleria il 24 successivo, ed iscritti ai nn. 4 e 5 del registro ricorsi 1983;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso del 16 febbraio 1983, ritualmente notificato e depositato, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato la legge 31 dicembre 1982, n. 979, intitolata «Disposizioni per la difesa del mare», limitatamente alla sua «parte programmatica» (art. 1) e a quella attinente alle «riserve marine» (artt. 25 e 32), in quanto ritenute lesive degli artt. 4, nn. 3, 10, 12, e 5, n. 16 Stat. F.-V.G., e relative norme di attuazione, che attribuiscono alla predetta Regione competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica, di turismo ed industria alberghiera, di caccia e pesca, di igiene e sanità (inclusa, a norma delle leggi n. 319 del 1976 e n. 192 del 1977, nonché a norma del d.P.R. n. 470 del 1982, la sub-materia della tutela delle acque dagli inquinamenti, della balneazione e della molluschicoltura).

1.1. — Per quanto riguarda l'art. 1, la ricorrente osserva che tale articolo, benché riconosca l'importanza del ruolo della regione nel prevedere che il piano di difesa del mare e delle coste marine sia formato d'intesa con le regioni (comma 1), riduce poi la partecipazione di queste ultime a un semplice «motivato avviso» da darsi entro un breve termine, scaduto il quale il Ministro della marina mercantile «procede autonomamente» (commi 5 e 6). E ciò, secondo la ricorrente, sarebbe in contrasto con le citate disposizioni dell'art. 4, St. F.-V.G., che attribuiscono alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materie dirette al fine comune della protezione dell'ambiente.

Riguardo, poi, alle norme comprese nel titolo V della legge impugnata (artt. 25 e 32), la ricorrente osserva che lo Stato non avrebbe il potere di istituire parchi o riserve marine al fine di tutelare interessi devoluti alla competenza delle regioni. In particolare, alla ricorrente appare in contrasto con l'art. 4 St. F.-V.G. la previsione dell'art. 26 della legge impugnata, secondo la quale le riserve marine sono istituite da un organo amministrativo, cioè il Ministro della marina mercantile, che in tal modo verrebbe a godere di un potere diretto a ridurre, a propria discrezione, le competenze regionali. Tanto più che, mentre, a norma dell'art. 1 della legge impugnata, le regioni sono semplicemente «sentite» in ordine alla formazione delle riserve marine, l'art. 26, invece, riconosce, a proposito dell'istituzione delle predette riserve, un potere decisivo alle proposte della Consulta per la difesa del mare.

Infine, sempre a giudizio della ricorrente, sarebbe illegittimo l'art. 28, che attribuisce la gestione di dette riserve (oltreché a cooperative e consorzi di gestori) alle Capitanerie di porto, mentre consente alle regioni soltanto di partecipare con un loro rappresentante alle Commissioni di riserva, le quali hanno compiti meramente ausiliari, essendo destinate unicamente ad affiancare le Capitanerie nell'esercizio delle loro funzioni.

1.2. — Si è regolarmente costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere che sia pronunciata l'infondatezza delle questioni proposte.

A giudizio del resistente, non si può invocare quanto affermato da questa Corte in relazione al d.P.R. n. 11 del 1972, per il fatto che il d.P.R. n. 616 del 1977, prevedendo vari interventi a protezione della natura in diversi titoli e capi (v. artt. 66, 78, 80, 81, 83, 99, 101 e 102), ha implicitamente stabilito il principio che il rapporto funzionale con l'obiettivo della protezione dell'ambiente non vale a spostare la distribuzione di competenze tra Stato e Regioni. La protezione della natura, pertanto, non costituirebbe una materia a sé stante né ai sensi dell'art. 117 Cost., né ai sensi degli artt. 4 e 5 St. F.-V.G., di modo che le relative funzioni sarebbero attribuite in base al principio — enunciato dall'art. 1, terzo comma, n. 1 della legge di delegazione 22 luglio 1975, n. 382 — secondo il quale determinante, ai fini del riconoscimento della titolarità delle funzioni stesse, sarebbe la loro connessione con le materie attribuite alla competenza dello Stato o a quelle delle regioni. E poiché, nel caso, la protezione della natura si connetterebbe alla materia della difesa del mare territoriale e delle coste, la quale non rientrerebbe nelle competenze della Regione ricorrente, si dovrebbe concludere, a giudizio dell'Avvocatura dello Stato, che il ricorso è infondato.

2. — Gli artt. 25, 26, 27, 28 e 31 della stessa legge 31 dicembre 1982, n. 979 («Disposizioni per la difesa del mare») sono stati impugnati, per violazione dell'art. 117 Cost., anche dalla Regione Liguria, che il 15 febbraio 1983 ha presentato un ricorso regolarmente notificato e depositato.

2.1. — Ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate, nel prevedere il potere statale di istituire riserve marine e nell'attribuire esclusivamente allo Stato le relative competenze, e persino quelle di gestione e di vigilanza (lasciando alle regioni un marginale ruolo consultivo, analogo a quello dei comuni), non terrebbero conto del fatto che l'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 avrebbe trasferito alle regioni le funzioni amministrative in materia di protezione della natura, di riserve e di parchi naturali e che l'art. 66 dello stesso decreto avrebbe confermato tale trasferimento, riconducendo gli interventi di protezione della natura, ivi compresi l'istituzione di parchi e di riserve naturali, nonché la tutela delle zone umide, alla materia «agricoltura e foreste», di competenza regionale.

Di particolare evidenza sarebbero, secondo il ricorrente, le violazioni dell'art. 117 Cost. perpetrate dagli artt. 25 e 27 della legge impugnata. Il primo, infatti, prevede che le riserve marine possano comprendere anche tratti di costa prospicienti. Il secondo ipotizza forme di intervento incidenti sul turismo, sulla pesca e la caccia, sulle acque interne, sull'agricoltura e sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Lo stesso art. 27, inoltre, nel prevedere l'ipotesi di contiguità fra riserve marine e parchi o riserve nazionali, non menziona l'eventualità di un analogo rapporto con i parchi e le riserve regionali. E ciò, a giudizio della ricorrente, potrebbe risolversi, al limite, nella pretesa di assoggettare anche le aree protette in sede regionale alla potestà dell'ente gestore delle riserve marine o, comunque, in un'interferenza fra le competenze statali e quelle regionali. Questo pericolo sarebbe particolarmente grave, sempre ad avviso della ricorrente, in quanto l'art. 31 della legge impugnata indica, fra le zone nelle quali si ipotizza l'istituzione di riserve marine, tanto il Golfo di Portofino, il quale è adiacente al Parco del Monte di Portofino (istituito dallo Stato ma) gestito dalla Regione, quanto la zona delle Cinque Terre, che è adiacente a un territorio nel quale la Regione ha programmato l'istituzione di un Parco (l.r. 12 settembre 1977, n. 40).

2.2. — Nell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ritualmente depositato, si chiede che sia dichiarata l'infondatezza della questione con argomenti analoghi a quelli spiegati dall'Avvocatura Generale dello Stato nel precedente giudizio (v. *supra*, n. 1.2). Di nuovo c'è soltanto una replica alla Regione Liguria riguardo all'art. 27, terzo comma, della legge impugnata, consistente nel rilievo che l'estensione alle coste della protezione dell'ambiente marino è limitata alle sole aree demaniali, sulle quali le regioni esercitano competenze circoscritte alle specifiche materie fatte salve dal coordinamento previsto dall'art. 1 della stessa legge.

3. — In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie sia la Regione Friuli-Venezia Giulia, sia la Regione Liguria.

3.1. — Oltre a specificare che la materia urbanistica comprende anche il mare territoriale e le coste che vi si affacciano, che il turismo ha come punto essenziale di riferimento le spiagge marine e gli impianti a mare, che la materia della pesca comporta la disciplina della correlativa attività anche nel mare territoriale, la Regione Friuli-Venezia Giulia precisa di censurare l'art. 1 della legge impugnata sia nella parte in cui affida al Ministro della marina mercantile un potere di regolamentare determinate attività senza far salve le competenze regionali, sia nella parte in cui non impone allo Stato la necessaria intesa con la Regione nella formazione del piano nazionale per la difesa del mare e delle coste.

La stessa ricorrente precisa di censurare l'art. 26 della legge n. 979 del 1982 in quanto circoscrive la partecipazione regionale al procedimento di istituzione delle riserve marine alla sola espressione di un parere, mentre avrebbe dovuto prevedere una più pregnante partecipazione in virtù di una duplice ragione: perché l'art. 31, n. 13, della stessa legge include il Golfo di Trieste tra le aree nelle quali si ipotizza l'istituzione di riserve marine; e inoltre perché l'insistenza di interessi statali in una certa materia non esclude la necessità di intesa con la regione.

3.2. — Oltre a ribadire gli argomenti addotti nel proprio ricorso, la memoria della Regione Liguria precisa che persiste il proprio interesse a ricorrere nonostante la successiva entrata in vigore della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, che ha trasferito al nuovo dicastero alcune delle competenze attribuite dalle norme impugnate al Ministro della marina mercantile. La ricorrente afferma, anzi, che «l'impugnazione a suo tempo proposta deve quindi ritenersi estesa all'art. 2, commi 9, 11 e 12 della menzionata legge n. 349/1986».

La Regione, poi, in replica all'Avvocatura dello Stato, osserva che la competenza regionale in materia di protezione ambientale, confermata dalla recente sentenza di questa Corte n. 183 del 1987 (di cui si riportano ampi stralci), si estende anche alle coste, poiché la natura demaniale di tali beni non precluderebbe l'esercizio, in relazione ad essi, delle competenze regionali attribuite in materia (v. art. 1-bis, d.l. n. 312 del 1985, introdotto dalla legge di conversione n. 431 del 1985).

In definitiva, conclude la ricorrente, in una situazione di sostanziale concorrenza di competenze statali e di competenze regionali sarebbe stato doveroso, in base ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza costituzionale, individuare «idonee forme di coordinamento».

#### *Considerato in diritto*

1. — L'oggetto dei presenti giudizi di legittimità costituzionale, introdotti dai ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Liguria indicati in epigrafe, è dato da due distinti gruppi di questioni:

a) se gli artt. 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 («Disposizioni per la difesa del mare») contrastino con l'art. 4 St. Friuli-Venezia Giulia e relative norme di attuazione, che attribuiscono alla Regione Friuli-Venezia Giulia la competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica (n. 12), di turismo ed industria alberghiera (n. 10), di caccia e pesca (n. 3), di igiene e sanità (art. 5, n. 16) compresa la tutela delle acque dagli inquinamenti, della balneazione e della molluschicoltura;

b) se gli artt. 25, 26, 27, 28 e 31 della stessa legge n. 979 del 1982 contrastino con l'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce alle regioni a statuto ordinario la competenza legislativa concorrente in materia di «interventi per la protezione della natura».

Poiché i giudizi riguardano in buona parte le stesse disposizioni legislative, è opportuno che la loro trattazione sia fatta congiuntamente e che la loro decisione avvenga con un'unica sentenza.

2. — Innanzitutto, vanno dichiarate inammissibili le questioni di costituzionalità degli artt. 30 e 32 della legge n. 979 del 1982 sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia della medesima regione.

Nel ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, infatti, non v'è la minima traccia di motivazioni che si riferiscano ad alcuna delle disposizioni contenute nei predetti articoli, così da rendere del tutto indeterminata la generica censura di incostituzionalità formulata in proposito dalla ricorrente. Né, del resto, è possibile estendere a tali articoli le argomentazioni addotte a sostegno della richiesta di dichiarazione d'illegittimità costituzionale relativa agli altri articoli impugnati, poiché nessuna delle disposizioni considerate fa sistema o è logicamente dipendente dalle altre norme oggetto di ricorso in modo tale che, tenuto conto dei profili d'illegittimità prospettati, possa dirsi indirettamente colpita dai medesimi dubbi di costituzionalità.

3. — Va, poi, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione sollevata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dell'art. 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. Nelle more del processo, infatti, l'intero articolo appena citato è stato soppresso dall'art. 2, n. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Poiché l'art. 29 prevedeva l'istituzione presso il Ministero della marina mercantile della «Sezione del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente» e poiché non risulta che tale sezione sia mai stata istituita, viene meno ogni interesse della Regione ricorrente a un'eventuale pronunzia d'incostituzionalità anche per il periodo anteriore all'abrogazione.

Ai fini dell'instaurazione del giudizio di costituzionalità, nessun rilievo può esser riconosciuto, invece, alle altre abrogazioni parziali che l'art. 2, nn. 8, 9, 10 e 11 della predetta legge n. 349 del 1986 ha prodotto sugli artt. 1, 26, primo comma, 27 e 28 della legge n. 979 del 1982. In tali casi la legge del 1986, che ha istituito il Ministero dell'ambiente, si è limitata a spostare la competenza degli atti e dei provvedimenti ivi previsti dal Ministro della marina mercantile al Ministro dell'ambiente (di concerto con il predetto Ministro della marina mercantile) e ad apportare modifiche puramente formali o, comunque, tali da non modificare sostanzialmente le norme contenute negli articoli prima menzionati che sono oggetto dei presenti giudizi. Poiché, dunque, le abrogazioni intervenute non hanno trasformato minimamente i termini delle questioni di costituzionalità proposte dalle ricorrenti, non c'è spazio, sotto il profilo indicato, per una pronunzia preclusiva dell'esame del merito delle medesime questioni.

Né, del resto, può essere condivisa la tesi della Regione Liguria, secondo la quale l'impugnazione andrebbe estesa all'art. 2, commi 9, 11 e 12 della menzionata legge n. 349 del 1986, in quanto vi osta la mancata impugnativa nei termini di tali disposizioni.

4. — Nessun fondamento può riconoscersi, in ogni caso, a tutte le questioni di costituzionalità che occorre giudicare nel merito, a cominciare dalla censura più generale, che costituisce la premessa logica delle altre più particolari, secondo la quale la disciplina posta dalla legge n. 979 del 1982 a difesa del mare e l'istituzione delle riserve marine invaderebbero uno spazio riservato alla competenza delle regioni. Più precisamente, mentre la Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene che gli oggetti regolati dalla legge impugnata rientrerebbero nelle materie dell'urbanistica, della caccia e pesca, del turismo, dell'igiene e sanità, che gli artt. 4 e 5 dello Statuto assegnano alla sua competenza esclusiva, la Liguria, invece, sospetta, più in particolare, le norme sull'istituzione delle riserve marine e sul riconoscimento allo Stato delle relative competenze, le quali rientrerebbero nella materia della «protezione della natura», che l'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito alle regioni a statuto ordinario.

4.1. — In realtà, contro l'argomentazione della regione Friuli-Venezia Giulia sta una consolidata giurisprudenza di questa Corte, ribadita anche di recente (v. sentt. nn. 142 del 1972; 203 del 1974; 175 del 1976; 72 del 1977; 123 del 1980; 223 del 1984; 183, 191 e 192 del 1987; 1029 del 1988), secondo la quale la disciplina dei parchi e delle riserve naturali va distinta da quella dell'urbanistica, della caccia e pesca, del turismo, dell'igiene e sanità, avendo una sua specifica collocazione nell'ambito della «protezione della natura». Quest'ultima, sempre secondo quanto affermato nelle pronunzie ora menzionate, costituisce una materia a sé stante, che è stata originariamente attribuita alle sole regioni a statuto ordinario dagli artt. 66 e 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 e che questa Corte ha ritenuto doversi estendere anche alle regioni a statuto speciale, non potendo restare prive, queste ultime, di attribuzioni riconosciute alle regioni di diritto comune (v. spec. sentt. nn. 223 del 1984, 1029 del 1988).

Sulla base di questa giurisprudenza, pertanto, l'esame della costituzionalità delle disposizioni impugnate va compiuto, anche in relazione alle censure prospettate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, assumendo come parametro principale l'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, che, fra i vari articoli dello stesso decreto riguardanti la protezione della natura, è quello che disciplina tale materia con riferimento ai parchi e alle riserve naturali.

Nondimeno il richiamo della Regione Friuli-Venezia Giulia, all'art. 4 del suo Statuto conserva un qualche valore, poiché, sul presupposto più volte sottolineato da questa Corte (v. spec. sentt. nn. 175 del 1976; 203 del 1974; 223 del 1984; 183, 191 del 1987; 1029 del 1988), secondo il quale la disciplina dei parchi e delle riserve naturali comporta interferenze e intrecci con la disciplina relativa a materie come l'urbanistica, l'agricoltura, la caccia e pesca, l'igiene e sanità, e così via, si rende pur sempre necessario procedere all'ulteriore verifica che i poteri esercitati dallo Stato con la legge impugnata non producano, attraverso un'eccessiva estensione degli elastici confini della materia della «protezione della natura», una sostanziale compressione delle attribuzioni regionali nelle predette materie, tale da portare a un'effettiva degradazione delle competenze primarie garantite alla ricorrente dall'art. 4 St. F.-V.G. o, peggio ancora, alla soppressione di ogni reale spazio di autonomia della stessa Regione, (v. nello stesso senso sent. n. 1029 del 1988).

4.2. — Il problema che, pertanto, si pone è, innanzitutto, quello di individuare nell'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 quali siano i poteri conservati allo Stato e, in secondo luogo, di verificare se le disposizioni della legge sulla difesa del mare oggetto del presente giudizio si siano mantenute nell'ambito dei predetti poteri.

Come è già stato chiarito in diverse decisioni di questa Corte (v. spec. sentt. nn. 223 del 1984; 1029 del 1988), il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di protezione della natura riguarda anche i parchi nazionali e le riserve naturali appartenenti allo Stato. Ma poiché l'esistenza di parchi nazionali e di riserve dello Stato risponde a un interesse dell'intera collettività (sul quale, non di rado, insistono anche interessi di natura inter- o sovra- nazionale), l'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, nel trasferire la materia alle regioni, ha conservato allo Stato significativi poteri a tutela dell'unitarietà di struttura e di disciplina dei parchi e delle riserve nazionali e al servizio dell'interesse dello Stato a una programmazione generale della difesa ambientale e dell'individuazione delle aree da sottoporre al regime differenziato proprio dei parchi e delle riserve.

Innanzitutto, proprio la previsione, da parte dell'art. 83, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, di una legge-quadro, è chiaramente rivolta ad assicurare l'unitarietà di struttura e di funzionamento di tali istituzioni. Anche se, come questa Corte ha già sottolineato (sent. n. 1029 del 1988), si deve riconoscere al legislatore statale un'ampia discrezionalità in proposito, non si può negare che rientri fra i poteri esercitabili con tale legge-quadro quello di regolare gli aspetti fondamentali della materia. In particolare, rientrano fra gli oggetti propri di questa legge: a) la determinazione della struttura-tipo dei parchi o delle riserve naturali di rilievo nazionale, vale a dire la determinazione delle linee fondamentali relative all'organizzazione di istituzioni che, peraltro, hanno già, nel diritto positivo, una loro propria e ben individuata tipicità giuridica; b) l'indicazione di un nucleo minimo di poteri spettanti alle «autorità» del parco o della riserva, al fine di delineare, nei suoi aspetti essenziali, il regime speciale cui vanno sottoposti i beni e le attività sociali che si collocano all'interno delle aree protette; c) la fissazione dei principi relativi al funzionamento del parco o della riserva naturale in ordine alle più rilevanti attività di cui consta la vita di tali istituzioni; nonché l'adozione delle norme necessarie al loro funzionamento che esorbitano dai limiti di competenza propri delle regioni (es. norme penali); d) la predisposizione degli strumenti di programmazione settoriale e delle norme di indirizzo e coordinamento, con la previsione dei principali strumenti di raccordo all'interno dell'organizzazione statale, nonché fra quest'ultima e le regioni; e) la determinazione delle forme di vigilanza cui sottoporre la gestione dei parchi e delle riserve, nonché la definizione degli organi, dei poteri e delle ipotesi attinenti ai controlli, compresi quelli di tipo sostitutivo (v. sentt. nn. 617 del 1987 e 177 del 1988).

Oltre alla predetta legge-quadro, l'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 prevede speciali poteri aventi un contenuto particolare e concreto. Il comma quarto di detto articolo, infatti, nel ritenere compreso nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento governativo il potere di individuazione dell'area sulla quale dev'essere istituita una riserva di carattere interregionale, comporta a *fortiori*, come questa Corte ha già precisato (v. sentt. nn. 123 del 1980, 1029 del 1988), che analogo potere debba esser riconosciuto anche in relazione ai parchi e alle riserve d'interesse nazionale.

A ben vedere, tuttavia, tale potere, espressamente previsto dall'art. 83, comma quarto, va inserito in una più ampia potestà statale, la quale appare finalizzata alla definizione generale della rilevanza dell'interesse nazionale che induce lo Stato a individuare un'area dotata di particolari valori naturalistici e ambientali, a delimitarla in via provvisoria, ad adottare le necessarie misure di salvaguardia, e, infine, a istituirla un parco o una riserva delimitando in modo preciso i relativi confini e preponendovi una particolare organizzazione pubblica dotata di poteri autoritativi (l'ente-parco o l'istituzione «riserva naturale»). In siffatta potestà, la quale si articola in un *iter* che va dall'individuazione dell'area all'istituzione del parco o della riserva, si esprime la complessa valutazione dello Stato dell'interesse nazionale che giustifica la destinazione di un certo ambiente a un regime speciale diretto alla tutela di beni naturalistici di notevole importanza per l'intera collettività.

I momenti salienti di questa ampia potestà statale sono stati in gran parte già riconosciuti da questa Corte allorché ha dichiarato che spetta allo Stato individuare le aree da destinare a parchi o a riserve e adottare le conseguenti misure di salvaguardia (sentt. nn. 123 del 1980, 617 del 1987), istituire i parchi o le riserve naturali di interesse nazionale (sent. n. 223 del 1984) e determinarne i relativi confini (sentt. nn. 344 del 1987, 1029 del 1988).

Ma, nell'affermare ciò, questa Corte ha più volte sottolineato (v. da ultimo sentt. nn. 344 del 1987, 1029 del 1988), che, proprio perché si tratta di un potere statale particolarmente penetrante e interferente con molteplici competenze delle regioni, esso va esercitato nel massimo rispetto del principio di «leale cooperazione» e di collaborazione con le regioni interessate.

5. — Sulla base dei principi ora enunciati non si può riconoscere alcun fondamento alla censura sollevata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso l'art. 1 della legge n. 979 del 1982, ritenuto dalla ricorrente genericamente invasivo delle competenze regionali.

5.1. — L'articolo 1 prevede, al primo comma, il potere ministeriale di predisporre, d'intesa con le regioni, un piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, di durata non inferiore al quinquennio, la cui approvazione è riservata al C.I.P.E. Come si deduce anche dal suo contenuto strutturale, delineato dal terzo comma dello stesso art. 1, tale piano è esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato nell'ambito di una disciplina volta alla tutela del valore costituzionale relativo alla protezione dell'ambiente (artt. nn. 9 e 32 Cost.) e rientra, pertanto, nei poteri che una legge statale può imputare a un organo di governo, quale il C.I.P.E., in relazione a competenze legislative, anche di tipo esclusivo, possedute dalle regioni ad autonomia differenziata.

Questa conclusione, a ben vedere, non è contestata neppure dalla Regione ricorrente, la quale sembra censurare, in ultima analisi, il fatto che il predetto articolo, dopo aver stabilito che il piano dev'esser predisposto «d'intesa con le regioni», limita in concreto la partecipazione di queste ultime nel processo pianificatorio alla formulazione di un motivato avviso entro il breve termine di trenta giorni, scaduto il quale il Ministro «procede autonomamente». Ma, se questa è la censura della ricorrente, in senso contrario va detto che, sebbene non abbia mai mancato di sottolineare l'importanza vitale della cooperazione tra Stato e regioni in tale materia, questa Corte non può non riconoscere la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle forme più opportune di collaborazione in relazione all'esercizio di un potere indiscutibilmente spettante allo Stato, purché, ovviamente, risulti realmente soddisfatto l'interesse inerente alle materie di competenza regionale coinvolte, che ha indotto a prevedere la partecipazione delle regioni al procedimento statale. Sotto quest'ultimo profilo, anche se le espressioni usate dall'art. 1 non sono di una coerenza esemplare, non si può comunque negare che la previsione di un «motivato avviso» sia una forma di partecipazione la quale non è irragionevolmente correlata alle esigenze che le regioni sono chiamate a rappresentare nella determinazione del piano nazionale di difesa del mare. Per tale ragione, la questione di legittimità costituzionale prospettata sul punto dalla Regione ricorrente non può considerarsi fondata.

5.2. — Anche la censura rivolta dalla stessa Regione Friuli-Venezia Giulia contro l'ultimo comma dello stesso articolo, il quale prevede il potere ministeriale di «regolare l'esercizio delle attività marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale» non merita accoglimento.

Al di là, ancora, di una formulazione legislativa tutt'altro che felice e inequivoca, l'attinenza del potere ministeriale ivi previsto alle sole attività di competenza statale è l'unica interpretazione possibile del comma in esame. A tale interpretazione conduce tanto l'espresso riferimento legislativo alle aree marine esterne al mare territoriale, nelle quali non possono ovviamente svolgersi competenze delle regioni (anche se a statuto speciale), quanto il richiesto parere della Consulta per la difesa del mare, vale a dire il parere di un organo che, essendo privo di membri designati dalle regioni, porta ragionevolmente a ritenere che l'ipotesi prevista dalla disposizione impugnata si collochi al di fuori delle materie di competenza regionale.

Naturalmente, qualora la potestà ministeriale fosse esercitata anche con riferimento a materie di competenza regionale, le regioni potranno avvalersi dei comuni mezzi di difesa giurisdizionale delle proprie attribuzioni.

6. — Entrambe le Regioni ricorrenti impugnano, poi, le norme della legge n. 979 del 1982 relative al potere del Ministro della marina mercantile di istituire riserve naturali marine (art. 26). Più precisamente, le due Regioni contestano che rientri nelle competenze statali un potere che, tenuto conto della definizione legale delle riserve stesse (art. 25) e dei divieti o limiti che queste possono comportare (art. 27), finirebbe per incidere su materie riservate alle competenze regionali. In linea subordinata le due Regioni contestano che l'istituzione delle riserve medesime possa avvenire in mancanza di un'intesa con le regioni interessate, tanto più che l'art. 31 della legge impugnata include, fra le aree da prendere in considerazione per l'istituzione di riserve marine, zone ricomprese, totalmente o parzialmente, nel territorio dell'una e dell'altra ricorrente (il Golfo di Trieste, che si situa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, e il Golfo di Portofino e le Cinque Terre, per quanto interessa le coste liguri). Infine, la sola Liguria contesta anche l'art. 27, comma quinto, per il fatto che, nel prevedere forme di coordinamento tra le riserve marine e i parchi o le riserve naturali confinanti, limita tale previsione all'ipotesi di contiguità con parchi e riserve nazionali.

Nessuna di tali censure può, tuttavia, essere accolta.

6.1. — Per le ragioni precedentemente illustrate (v. punto 4.2 della parte in diritto), non vi può esser dubbio che l'istituzione di riserve naturali, la cui importanza riguarda l'intera collettività statale, spetti allo Stato: come s'è prima mostrato, l'istituzione della riserva naturale rappresenta la fase conclusiva del processo di definizione dell'interesse nazionale che ha indotto lo Stato a individuare un'area di particolare pregio naturalistico per istituirvi, per l'appunto, una riserva naturale.

Più precisamente, nel caso di specie l'istituzione di una riserva marina di rilievo nazionale è conseguente alla determinazione del piano generale di difesa del mare (art. 1), che, a sua volta, va compiuta in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente deliberati dal governo e alla normativa-quadro, costituita, in materia di riserve e parchi marini, dall'impugnata legge n. 979 del 1982, la quale è diretta, ai sensi dell'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, a ripartire in concreto le competenze fra Stato e regioni e a fissare i principi fondamentali della materia. Si tratta, pertanto, di un potere che, tenuto anche conto dei valori costituzionali che vi stanno a monte (artt. 9, 32 Cost.), non è affatto discrezionale, in quanto vincolato sia dalla individuazione delle aree da prendere in considerazione per l'istituzione delle riserve stesse compiuta dal legislatore (art. 31 della legge impugnata), sia, nella fase dell'istituzione, dal previo «parere conforme» del Consiglio nazionale per l'ambiente.

D'altra parte, contrariamente a quel che sostengono le Regioni ricorrenti, non è certo sufficiente, al fine di negare il potere statale di istituzione delle riserve marine, affermare che queste ultime sono previste in aree sulle quali si esercitano competenze regionali interferenti con i fini conservativi propri delle riserve stesse. È ben vero, infatti, che ambedue le Regioni ricorrenti possono esercitare sulle loro coste funzioni attinenti all'urbanistica, al turismo e all'igiene e sanità (materie sulle quali la Regione Friuli-Venezia Giulia ha addirittura competenza legislativa esclusiva); ed è altrettanto vero che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha competenza primaria in materia di pesca, che si estende anche al mare territoriale prospiciente alle proprie coste (v. sent. n. 23 del 1957 di questa Corte); ma è altrettanto incontestabile che la previsione in astratto di un potere statale di istituire riserve marine (pur se accompagnata dall'indicazione, contenuta dall'art. 31, di prendere in considerazione zone ricomprese nel territorio delle due Regioni al fine di accertare se esistano i requisiti legali per sottoporle a protezione) non può arrecare, di per sé, una lesione diretta e attuale di competenze regionali.

Inoltre, diversamente da quel che sembrano supporre le ricorrenti, le finalità conservative proprie della riserva naturale non comportano in ogni caso e per ogni sua parte l'immodificabilità assoluta dell'ambiente naturale soggetto a protezione. Come il parco naturale, la riserva è un'istituzione preordinata alla protezione della natura, la quale è caratterizzata da finalità multiple e da un regime dei beni e delle attività che, pur se speciale, può essere variamente articolato. In particolare, se alcune riserve o anche alcune zone di una medesima riserva marina possono essere caratterizzate da finalità di conservazione assoluta dell'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti rilevanti per la tutela ecologica (c.d. riserva integrale), altre invece possono essere caratterizzate soltanto da particolari interventi modificativi o ripristinatori (c.d. riserva orientata) o da finalità conservative attinenti soltanto ad alcuni aspetti dell'ambiente (c.d. riserva speciale).

Questa ampia possibilità di istituire, con le riserve marine, regimi differenziati, dotati di poteri variamente estesi o variamente pervasivi, non è affatto contraddetta né dalla definizione di riserva marina fornita dall'art. 25 della legge impugnata, né dalla astratta previsione dei diversi poteri che possono collegarsi all'istituzione di una riserva marina; contenuta nel successivo art. 27. Sicché sarà soltanto con la concreta istituzione di una riserva marina, con la quale si configureranno gli effettivi poteri (di divieto, di autorizzazione, di limitazione) affidati alle autorità preposte alla tutela dell'area, che si potrà valutare se il regime speciale così creato comporti, o meno, lesioni di competenze regionali. Ma, ove questa evenienza dovesse realizzarsi, non mancheranno alle regioni i mezzi per tutelare, anche di fronte a questa Corte, l'integrità delle proprie competenze.

6.2.— In via subordinata le ricorrenti contestano che l'istituzione delle riserve marine possa avvenire senza un'intesa con le regioni interessate, dato che l'art. 26 si limita a prevedere semplicemente un parere delle stesse regioni.

Tuttavia, anche tale doglianza è priva di fondamento, una volta che si sia collocata l'istituzione delle riserve naturali d'importanza nazionale fra i poteri dello Stato finalizzati alla precisa definizione della consistenza dell'interesse della collettività generale alla difesa ambientale di una determinata area. Se, dunque, si tratta di un potere tipicamente statale, è difficile negare che, anche in tal caso, rientri nella discrezionalità del legislatore nazionale stabilire le particolari forme di cooperazione fra le regioni e lo Stato, seppure nei limiti dei criteri di ragionevolezza già precisati (v. punto 5.2 della parte in diritto).

Nella specie, la scelta dello strumento del parere non appare, sotto il profilo della sua ragionevolezza, sproporzionata rispetto agli interessi della regione coinvolti dall'esercizio del potere statale di istituire riserve nazionali, sempreché, naturalmente, com'è nella logica della previsione di qualsiasi forma di collaborazione consultiva, questa possa svolgersi con l'assistenza di una duplice garanzia: a) che la regione possa emettere il proprio parere sulla base della conoscenza di tutti gli elementi che hanno indotto lo Stato a esercitare il potere in questione nel particolare modo sottoposto all'avviso regionale; b) che la decisione ministeriale eventualmente divergente dal parere regionale sia sorretta da un'adeguata motivazione dell'istituzione della riserva marina.

6.3. — Infondata è altresì l'ulteriore censura prospettata dalla Regione Liguria avverso l'art. 27, comma quinto, della legge impugnata, il quale prevede che il decreto di costituzione della riserva marina regoli anche il coordinamento della gestione della riserva stessa con i parchi nazionali o le riserve naturali dello Stato eventualmente confinanti. Secondo la ricorrente, la norma impugnata sarebbe illegittima in quanto omette di estendere il coordinamento con la gestione dei parchi o delle riserve regionali che si trovino nella medesima situazione di contiguità.

In realtà, tale «omissione» non concreta alcun vizio di costituzionalità per almeno due ordini di ragioni fra loro concorrenti. È evidente, innanzitutto, che l'insieme delle disposizioni contenute nell'art. 27, commi 4-7, si riferisce soltanto al coordinamento fra le varie istanze statali afferenti alla gestione dei parchi e delle riserve naturali, prevedendone i relativi poteri tanto con riferimento al livello ministeriale (centrale e periferico), quanto con riguardo agli enti di gestione dei parchi o delle riserve. In secondo luogo, la disposizione impugnata non preclude affatto che si instaurino forme di coordinamento, basate su intese fra gli enti di gestione delle riserve marine e quelli propri dei parchi o delle riserve regionali eventualmente confinanti con le prime, le quali non esigono, certo, per la loro instaurazione un'autorizzazione *ad hoc* del legislatore nazionale.

7. — Privata di fondamento è, infine, la censura che le due ricorrenti rivolgono all'art. 28 della legge n. 979 del 1982, in quanto, secondo la ricostruzione delle regioni, prevederebbe l'affidamento della gestione delle riserve marine alle competenti Capitanerie di porto. In realtà così non è, poiché la norma impugnata prevede testualmente che «per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale (del Ministero) si avvale delle competenti Capitanerie di porto». In altre parole, l'art. 28, comma secondo, prevede soltanto la possibilità che la gestione sia concretamente data alle predette Capitanerie, una possibilità che in realtà si affianca anche a quella che sia affidata a enti pubblici anche territoriali.

L'ampia gamma di eventualità ivi prevista è legata all'estrema varietà delle possibili configurazioni delle riserve marine. Infatti, a differenza dei parchi e delle riserve naturali preordinati alla difesa di ecosistemi diversi da quelli marini, le riserve istituite per la conservazione di ambienti marini possono riguardare porzioni del mare che potrebbero non interferire con materie riservate alla competenza regionale. Poiché in tali ipotesi è perfettamente comprensibile che la gestione delle riserve marine sia affidata ad amministrazioni statali, l'eventualità prevista dall'art. 28 appare pienamente giustificata. Naturalmente, ove in concreto, all'atto della costituzione di una riserva marina su aree comprese nel territorio di qualche regione, l'atto istitutivo, nel disciplinare la gestione della riserva, non tenesse nel debito conto la salvaguardia delle competenze regionali, le regioni potranno avvalersi dei comuni mezzi di difesa giurisdizionale delle proprie attribuzioni.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 («Disposizioni per la difesa del mare»), sollevate dal ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale della medesima Regione (l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1);*

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 («Disposizioni per la difesa del mare»), sollevata dal ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale della medesima Regione (l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1);*

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 («Disposizioni per la difesa del mare») sollevata dal ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 4, nn. 3, 10, 12 e 5, n. 16 dello Statuto speciale della medesima Regione;*

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 25, 26, 27, 28 e 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 («Disposizioni per la difesa del mare»), sollevate dal ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 4, nn. 3, 10, 12 e 5, n. 16 dello Statuto speciale della medesima Regione, nonché degli artt. 25, 26, 27, 28 e 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 («Disposizioni per la difesa del mare»), sollevate dal ricorso della regione Liguria, di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 1032

Sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Regione Sicilia - Dipendenti regionali - Giudizio di responsabilità - Limitazione ai soli casi di dolo e colpa grave - Fattispecie pregresse ma non ancora definite giudizialmente alla data di entrata in vigore della legge - Mancata estensione - Esercizio della competenza esclusiva della regione - Irrilevanza del grado di colpa - Regionevolezza - Non fondatezza.

(Legge regione Sicilia 23 marzo 1971, n. 7, art. 52, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 97; statuto regione Sicilia, art. 14, in relazione all'art. 1 del medesimo statuto e all'art. 5 della Costituzione).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, primo comma, della legge della Regione Siciliana 23 marzo 1971, n. 7 («Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale») promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1981 dalla Corte dei conti - Sez. giurisdizionale per la Regione Sicilia, nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale contro Maranto Liborio ed altri, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 150 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato Orazio Turrisi per la Regione Siciliana;

### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore generale nei confronti di Liborio Maranto e altri dipendenti regionali, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, accogliendo un'eccezione proposta dalla difesa di un convenuto, ha sollevato, con ordinanza emessa il 2 luglio 1981, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, primo comma, della legge della Regione Siciliana 23 marzo 1971, n. 7 («Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale»), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Ad avviso del giudice *a quo*, detta disposizione, che limita la responsabilità del dipendente per danni causati all'Amministrazione ai soli casi di dolo e colpa grave, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, in quanto non prevede lo stesso trattamento per le fattispecie pregresse, ma non ancora definite giudizialmente alla data di entrata in vigore della legge.

In ordine alla rilevanza, il giudice *a quo* osserva che, benché nel corso del processo sia stata pronunciata la sentenza parziale n. 1223 del 1979, passata in giudicato, con la quale sono state dichiarate infondate le eccezioni relative all'applicabilità nei confronti dei convenuti della limitazione posta dal citato art. 52, primo comma, l'accennata questione di legittimità costituzionale non sarebbe preclusa per effetto della decisione suddetta. Infatti, se la disposizione impugnata fosse ritenuta illegittima da questa Corte e dovesse, di conseguenza, valere nei confronti degli attuali convenuti la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave, il giudizio potrebbe avere un esito diverso da quello che si avrebbe se si applicasse il criterio della colpa comune. Né sarebbe ravvisabile un contrasto fra la pregiudiziale di costituzionalità e il divieto di riesame del punto deciso, coperto dal giudicato, giacché la pregiudiziale si porrebbe proprio in dipendenza della ritenuta inapplicabilità del citato art. 52, primo comma.

Quanto poi alla «non manifesta infondatezza», il giudice *a quo* afferma che i dubbi di costituzionalità sulla norma denunciata dipendono dal fatto che essa comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di soggetti ancora sottoposti a giudizio di responsabilità, non prevedendo l'estensione della sua disciplina alle fattispecie di danno verificatesi prima della sua entrata in vigore. Dubbio, questo, accentuato dal fatto che talune leggi statali, recanti analoghe limitazioni alla responsabilità di pubblici dipendenti (art. 8, primo comma, della l. 31 dicembre 1962, n. 1833; art. 3, secondo comma, della l. 4 marzo 1981, n. 67), hanno stabilito l'applicazione del beneficio anche alle procedure in atto.

Inoltre, ma in via prioritaria sul piano logico, la medesima disposizione violerebbe sia il limite derivante alla competenza esclusiva della Regione Siciliana dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, in relazione all'art. 1 dello stesso Statuto e all'art. 5 della Costituzione, sia il principio del buon andamento sancito dall'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Sotto il primo profilo, il giudice *a quo*, dopo essersi richiamato alla nozione dei principi generali dell'ordinamento e alla loro vigenza come limite anche per la potestà legislativa primaria della Regione Siciliana (sent. n. 21 del 1978 di questa Corte), rileva che la norma dell'art. 52, primo comma, costituirebbe una deviazione dal principio generale della diligenza del buon padre di famiglia e della conseguente responsabilità per colpa lieve, principio vigente tanto nel campo del diritto privato che in quello del diritto pubblico (cfr., artt. 1176, 2043 e 2104 cod. civ.; legge di contabilità di Stato; TT.UU. sulla Corte dei conti e sugli impiegati civili dello Stato; l. 19 maggio 1976, n. 335; l. 20 marzo 1975, n. 70; artt. 69 e segg. della l. r. Sicilia, 18 aprile 1981, n. 69). Del resto, continua il giudice *a quo*, le disposizioni che prevedono limitazioni della responsabilità (art. 2236 cod. civ.; l. n. 1833 del 1962; l. n. 67 del 1981; art. 23, primo comma, T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 52 del T.U. sull'istruzione universitaria) rivestirebbero carattere eccezionale e si giustificerebbero, comunque, in considerazione del fatto che il legislatore statale, a differenza di quello regionale, non incontra il limite dei principi generali dell'ordinamento giuridico non sanciti costituzionalmente.

In ordine al secondo profilo, il giudice *a quo* rileva che la norma denunciata si porrebbe in contrasto con il principio del buon andamento per i negativi effetti che il risvolto permissivo del suo contenuto potrebbe avere sull'attività degli uffici regionali, in particolare sottraendo al controllo giurisdizionale larga parte dei comportamenti lesivi di beni che la Costituzione affida alla tutela della giurisdizione contabile (cfr. sent. n. 110 del 1970 di questa Corte).

2. — Si è regolarmente costituita in giudizio la Regione Siciliana deducendo, innanzitutto, l'inammissibilità per irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, primo comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, in relazione all'art. 3 Cost., sia perché a definire il giudizio *a quo* è già intervenuta la pronuncia n. 1223 del 1979, sia per essere stata detta questione sollevata nel corso di un processo iniziato in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale conclusosi con la sentenza n. 112 del 1973 di questa Corte, che ha ritenuto non fondata una questione sollevata sullo stesso art. 52, primo comma, in riferimento all'art. 108 della Costituzione.

In ogni caso, la Regione chiede che vengano dichiarate manifestamente infondate tutte le questioni sollevate, tenuto conto, in particolare, che, secondo gli orientamenti di questa Corte (sentt. nn. 54 del 1975 e 102 del 1977), i principi che regolano il tema della responsabilità dei pubblici dipendenti non sarebbero rigidi o assoluti, ma lascerebbero un autonomo spazio di valutazione e di disciplina al legislatore.

#### *Considerato in diritto*

1. — L'ordinanza di rimessione della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia prospetta l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, primo comma, della legge della Regione Siciliana 23 marzo 1971, n. 7 («Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale») in riferimento a tre distinti parametri costituzionali:

a) per violazione dell'art. 14 St. Sic., in relazione agli artt. 1 del medesimo Statuto e 5 Cost., in quanto la limitazione della responsabilità degli impiegati regionali ai soli casi di dolo o colpa grave contrasterebbe con il limite dei principi generali dell'ordinamento giuridico posto alla competenza legislativa esclusiva della Regione e, in particolare, con il comune criterio di responsabilità dei pubblici impiegati, comprensivo anche dell'ipotesi di colpa lieve;

b) per violazione dell'art. 97, primo comma, Cost., in quanto l'accennata limitazione di responsabilità lederebbe il principio costituzionale del buon andamento per i negativi effetti di incuria che essa potrebbe determinare nello svolgimento delle mansioni affidate agli impiegati regionali, sottraendo, nel contempo, alla giurisdizione contabile una serie di comportamenti lesivi di quei beni la cui tutela l'art. 103, secondo comma, Cost. affida alla Corte dei conti;

c) per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto il citato art. 52, primo comma, non estenderebbe la limitazione di responsabilità alle fattispecie pregresse, ma non ancora definite giudizialmente alla data di entrata in vigore della legge regionale, determinando in tal modo un'ingiustificata disparità di trattamento.

2. — Anche se dall'ordinanza di rimessione non si desume con chiarezza la rilevanza delle questioni, queste devono comunque ritenersi come non fondate, in quanto in nessun caso risultano violati il principio di buon andamento e quello di eguaglianza, né i limiti costituzionalmente fissati all'esercizio della competenza esclusiva che la Regione Siciliana vanta, a norma dell'art. 14, lett. q, dello Statuto, in materia di «stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato».

2.1. — Sotto l'ultimo dei profili accennati, un limite alla competenza legislativa esclusiva di cui il giudice *a quo* sospetta la violazione è dato dai principi generali dell'ordinamento. Nell'ordinanza di rimessione si legge, infatti, che l'art. 52, primo comma, della legge regionale n. 7 del 1971, nel limitare la responsabilità degli impiegati regionali ai soli casi di dolo o di colpa grave, si porrebbe in contrasto con un principio generale dell'ordinamento giuridico, il quale comporterebbe una responsabilità patrimoniale dei pubblici impiegati verso l'Amministrazione di appartenenza per ogni tipo di colpa, anche lieve.

Contro tale censura va ricordato, innanzitutto, quanto questa Corte ha affermato in una precedente pronuncia emessa sulla stessa disposizione (sent. n. 112 del 1973), anche se in riferimento a una pretesa disparità di trattamento che il citato art. 52, primo comma, avrebbe determinato tra impiegati regionali (esentati dalla colpa lieve) e impiegati statali (responsabili anche per colpa lieve). Nell'adottare, allora, una decisione di infondatezza, questa Corte ha precisato che «la possibilità (...) che il rapporto di servizio dei dipendenti regionali, ed i connessi obblighi e responsabilità, ricevano una disciplina differenziata è implicita nella stessa attribuzione alla Regione di siffatta potestà» (*scil.* esclusiva). Ove si volesse accettare la prospettazione della questione compiuta dal giudice *a quo* — che in sostanza chiede a questa Corte di cancellare la diversità della disciplina sulla responsabilità dei dipendenti regionali siciliani rispetto a quella che si suppone essere la disciplina stabilita in via generale dalle leggi nazionali per i dipendenti statali — basterebbe il precedente appena ricordato per ritenere risolto il caso.

Tuttavia, a ben vedere, dalla legislazione nazionale sulla responsabilità dei dipendenti pubblici verso l'amministrazione di appartenenza non è desumibile, allo stato, un principio per il quale il dipendente è tenuto a rispondere in ogni caso per qualsiasi di colpa. Anzi, come questa Corte ha più volte affermato (sentt. nn. 54 del 1975 e 164 del 1982), il «principio di non rilevanza del grado della colpa, che regola la responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti, non è né rigido, né assoluto».

Ed invero, nell'ordinamento giuridico generale, accanto alle varie ipotesi normative che accettano il criterio dell'irrelevanza del grado della colpa, riportate puntualmente nell'ordinanza di rimessione, ne esistono molteplici altre in relazione alle quali i dipendenti pubblici sono esentati dal rispondere alle amministrazioni di appartenenza a titolo di colpa lieve. Questo è il caso di numerosi dipendenti di amministrazioni non statali come quelli dei comuni, delle province, delle istituzioni pubbliche di assistenza e degli enti ospedalieri (art. 261, primo comma, r.d. 3 marzo 1934, n. 383: «T.U. della legge comunale e provinciale»; art. 29, primo comma, l. 17 luglio 1890, n. 6972: «Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza», come modificato dall'art. 11, r.d. 30 dicembre 1923, n. 2841; art. 56, primo comma, l. 12 febbraio 1968, n. 132: «Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera»). Ed è anche il caso di dipendenti statali che sono esentati dalla responsabilità per colpa lieve in talune fattispecie caratterizzate da particolari capacità tecniche richieste all'agente (art. 22, secondo comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3: «T.U. delle leggi sugli impiegati civili dello Stato»; art. 15, terzo comma, l. 5 marzo 1961, n. 90: «Stato giuridico degli operai dello Stato»; art. 1, primo e secondo comma, l. 31 dicembre 1962, n. 1833: «Disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici»; art. unico, l. 17 marzo 1975, n. 69: «Disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di navi e aeromobili»; art. 1, primo comma, della l. 4 marzo 1981, n. 67: «Responsabilità di talune categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato») o da situazioni di carattere contingente (art. 11, terzo comma, l. 30 marzo 1965, n. 340: «Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'amministrazione delle antichità e belle arti») ovvero dalla violazione di specifici doveri di servizio (art. 53, terzo comma, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214: «T.U. delle leggi sulla Corte dei conti»; art. 20, quarto comma, d.P.R. n. 3 del 1957, già citato; art. 61, l. 11 luglio 1980, n. 312: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»).

Né è superfluo ricordare che, se in generale per i dipendenti regionali viene richiamata la normativa vigente per quelli statali, non solo non mancano eccezioni a tale regola (v. art. 32, terzo comma, l. 19 maggio 1976, n. 335: «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni»), ma viene comunque fatto salvo il c.d. potere riduttivo della Corte dei conti (v. art. 31, secondo comma, della legge appena citata), che, come ha affermato questa Corte (sent. n. 54 del 1975), costituisce un temperamento del principio della irrilevanza del grado della colpa.

Tutto ciò dimostra che il principio invocato nell'ordinanza di rimessione, onde dimostrare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, non vanta, certo, l'assolutezza e la rigidità che il giudice *a quo* pretende di attribuirgli e non è tale, comunque, da poter costituire un limite in ogni caso invalicabile nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva, qual'è quella che la Regione Siciliana possiede in materia.

2.2. — Del pari infondata è l'altra censura prospettata dal giudice *a quo*, relativa alla pretesa violazione del limite costituzionale, rappresentato in ipotesi dal principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in relazione anche alla riserva alla Corte dei conti della giurisdizione in materia di contabilità pubblica (art. 103, secondo comma, Cost.).

Secondo il giudice *a quo*, l'esenzione dei dipendenti regionali siciliani, disposta dall'impugnato art. 52, primo comma, della legge regionale n. 7 del 1971, incrinerebbe la tutela dell'interesse generale alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici, violando così tanto il principio del buon andamento quanto quello della giurisdizione contabile, che si dovrebbe ritenere esteso a tutti gli atti colposi dei dipendenti pubblici comportanti un danno allo Stato.

Se non vi può esser dubbio che, come ha già affermato questa Corte (sentt. nn. 68 del 1971 e 63 del 1973), gli artt. 97 e 103, secondo comma, Cost. stabiliscono principi, come quello del buon andamento e quello del controllo contabile, i quali sono legati dal comune fine di assicurare l'efficienza e la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici, non si può neppure dimenticare che ambedue gli articoli appena citati affidano alla legge la concreta garanzia di quei principi.

Tale rinvio, al pari di quello effettuato per la diversa forma di responsabilità prevista dall'art. 28 Cost., ha il chiaro significato di lasciare al discrezionale apprezzamento del legislatore la determinazione e la graduazione dei tipi e dei limiti di responsabilità che, in relazione alle varie categorie di dipendenti pubblici o alle particolari situazioni regolate, appaiano come le forme più idonee a garantire l'attuazione dei predetti principi costituzionali (v., da ultimo, sent. n. 411 del 1988; ord. n. 549 del 1988, nonché, in relazione all'art. 28 Cost., le sentt. nn. 2 del 1968, 123 del 1972, 164 del 1982, 26 del 1987). Ciò significa, in altre parole, che gli artt. 97 e 103, secondo comma, Cost. non possono condurre all'affermazione di un principio di inderogabilità per i dipendenti pubblici delle comuni regole della responsabilità, ma portano, piuttosto, all'affermazione di un principio di responsabilità di quei dipendenti in conformità delle regole a essi proprie.

Sicché, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, le leggi disciplinanti la responsabilità dei pubblici dipendenti sono sindacabili, in riferimento ai parametri invocati, solo sotto il profilo della ragionevolezza della disciplina adottata e delle differenziazioni introdotte. Ma, sotto tale aspetto, esclusa la sussistenza di un principio generale di irrilevanza del grado della colpa dei pubblici dipendenti nei confronti dell'amministrazione, non appare irragionevole che il regime della responsabilità dei dipendenti regionali verso l'amministrazione sia stato equiparato a quello dei medesimi dipendenti verso i terzi, disciplinato, anche per la Regione Siciliana, dall'art. 23 del d.P.R. n. 3 del 1957, in forza del richiamo effettuato dall'art. 51 della legge regionale n. 7 del 1971 alle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato. Non può, infatti, ritenersi irragionevole una disposizione che è diretta a garantire un più sollecito ed efficiente svolgimento dell'azione amministrativa da parte degli uffici della Regione Siciliana, senza perciò intaccare sostanzialmente il principio della responsabilità dei pubblici dipendenti verso l'amministrazione.

2.3. — Non fondata, infine, è anche la censura mossa all'art. 52, comma primo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto risulterebbe violato il principio di eguaglianza, a causa della non applicabilità della disciplina di favore prevista a fattispecie sorte anteriormente all'entrata in vigore della disposizione impugnata e, in particolare, ai giudizi pendenti. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, non può in alcun modo trarsi motivo di violazione del principio di eguaglianza dalla decorrenza temporale delle modificazioni legislative introdotte dalla disposizione impugnata (v., da ultimo, sent. n. 209 e 368 del 1988).

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 52, primo comma, della legge della Regione Siciliana 23 marzo 1971, n. 7 («Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale»), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e 14 dello Statuto della Regione Sicilia, in relazione all'art. 1 del medesimo Statuto e all'art. 5 della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 1033

Sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia e urbanistica - Regione Emilia-Romagna - Programmi pluriennali di attuazione - Norme di dettaglio - Violazione di competenze regionali - Proroga di fatto di precedente decreto-legge non convertito - Sostituzione dell'atto oggetto di censura - Inammissibilità.

(D.-L. 23 gennaio 1982, n. 9, artt. 6, 7, 8, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, e 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94).

(Cost., artt. 77, 97, 117 e 119).

Edilizia e urbanistica - Regioni Sardegna ed Emilia-Romagna - Programmi pluriennali di attuazione - Norme di dettaglio - Violazione della competenza legislativa regionale e di preesistente propria disciplina in materia - Giustificata limitazione della competenza legislativa esclusiva - Non fondatezza.

(D.-L. 25 gennaio 1982, n. 9, artt. 6, 7, 8 e 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94).

(Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, art. 3, lett. f); Cost., art. 117).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 contenente «Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti», e della legge 25 marzo 1982, n. 94, dal titolo «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti», promossi con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Sardegna, notificati il 22 e 23 febbraio 1982 e il 2 aprile 1982, depositati in cancelleria rispettivamente il 2 e 4 marzo e il 30 aprile successivi ed iscritti ai nn. 16, 18 e 25 del registro ricorsi 1982;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio BALDASSARRE;

Uditi l'Avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Emilia-Romagna, l'Avvocato Paolo Mercuri per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

#### *Ritenuto in fatto*

1. — La Regione Emilia-Romagna in data 22 febbraio 1982 ha presentato ricorso, ritualmente notificato e depositato, avverso gli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, nel loro testo originario, affinché siano dichiarati costituzionalmente illegittimi:

a) per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., in quanto conterrebbero norme di dettaglio in materie assegnate alle competenze regionali;

b) per violazione dell'art. 77 Cost., in quanto adottate con un decreto-legge emanato al di fuori dei presupposti costituzionalmente previsti e lesivo delle prerogative del Parlamento, perché di fatto ha prorogato l'efficacia di un precedente decreto-legge non convertito;

c) limitatamente agli artt. 6 e 8, per violazione dell'art. 97 Cost., in relazione al principio del buon andamento.

1.1. — Dopo essersi soffermata diffusamente sui motivi di illegittimità in riferimento all'art. 77 Cost., la ricorrente puntualizza le proprie censure in relazione ai singoli articoli impugnati.

L'art. 6 del citato decreto, nel fissare l'operatività dei programmi pluriennali di attuazione al momento della loro adozione (comunale), anziché a quello dell'approvazione (regionale), vanificherebbe le competenze regionali, che, come nel caso della Regione Emilia-Romagna, sono state esercitate sulla base della corretta concezione dei predetti programmi come atti complessi e, come tali, coinvolgenti necessariamente anche la partecipazione regionale. Inoltre, tale immediata operatività paleserebbe una violazione dell'art. 97 Cost., poiché impedirebbe al programma pluriennale di attuazione di esercitare la sua funzione di coordinamento degli interventi e delle spese regionali e comunali, oltretutto degli investimenti privati.

L'art. 7 violerebbe l'art. 117 Cost., in quanto conterrebbe norme di dettaglio non riconducibili ad unitarietà, sia quando estende il regime delle autorizzazioni e riduce quello delle concessioni, sia quando impone modalità procedurali, come il silenzio-assenso. Lo stesso vizio di costituzionalità è imputato dalla ricorrente all'art. 9.

L'art. 8, dal sesto al decimo comma, violerebbe, poi, gli artt. 117, 119 e 97 Cost., sia in quanto prevede la gestione diretta da parte del privato interessato di un procedimento pianificatorio il cui atto finale è una deliberazione pubblica, sia in quanto prevede, irragionevolmente, la formazione di una convenzione in virtù del silenzio della parte pubblica, sia in quanto stabilisce norme di dettaglio su materie di competenza regionale comportanti anche lesione dell'autonomia di spesa delle regioni stesse.

Infine, la ricorrente chiede, sulla base e in conseguenza della dedotta violazione dell'art. 77 Cost., la sospensione cautelare del decreto-legge.

1.2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha, innanzitutto, escluso la competenza di questa Corte a sindacare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione dei decreti-legge. In secondo luogo, ha affermato che la competenza regionale in materia di urbanistica è costituzionalmente limitata dalla determinazione, da parte dello Stato, dei principi e degli indirizzi nonché dalle leggi di riforma, quali la l. 22 ottobre 1971, n. 865 («Programmazione e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica...») e la l. 28 gennaio 1977, n. 10 («Norme per la edificabilità dei suoli») che, ovviamente, lo Stato può integrare anche con provvedimenti legislativi di urgenza.

In particolare, ad avviso dell'Avvocatura, l'art. 6 non solo non inciderebbe sulle potestà delle regioni relative ai programmi pluriennali di attuazione e al coordinamento, ma anzi sollecita le funzioni regionali di controllo e di armonizzazione con le scelte pianificatorie a livello comprensoriale o regionale. E anche le altre disposizioni impugnate non violerebbero l'art. 117 Cost. e, tantomeno, l'art. 119 Cost., in quanto stabilirebbero principi o, nel caso dell'art. 7, in quanto chiarirebbero semplicemente il contenuto dell'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 («Norme per l'edilizia residenziale») estendendo le ipotesi di autorizzazione a casi che già vi rientravano sulla base di un'interpretazione estensiva dell'art. 31 della legge appena citata.

Infine, quanto alla richiesta di sospensiva del decreto-legge, l'Avvocatura ritiene che sia inammissibile nel nostro ordinamento.

1.3. — In una memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione ricorrente, preso atto che gli artt. 6 e 8 del decreto-legge impugnato sono stati modificati in sede di conversione (legge 25 marzo 1982, n. 94), chiede, per questi articoli, che sia dichiarata cessata la materia del contendere, mentre mantiene ferme le altre impugnazioni.

2. — Con due distinti ricorsi, notificati rispettivamente il 23 febbraio 1982 ed il 23 aprile 1982, la Regione Sardegna ha impugnato, sulla base di identiche considerazioni, gli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, e le medesime disposizioni nel testo risultante dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94. La ricorrente ha giustificato l'identità del secondo ricorso rispetto al primo sulla base del fatto che, a suo avviso, le modifiche apportate dalle Camere non hanno fatto venir meno nessuno dei motivi posti a base delle censure prospettate contro il testo originario del decreto. Parallelamente alla ricorrente, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha presentato, anche in occasione del secondo ricorso, le stesse controdeduzioni depositate nel primo caso. Per economia del discorso, degli scritti difensivi dell'uno e dell'altro giudizio si darà ora un unico conto.

La ricorrente lamenta che gli artt. 6, 7, 8 e 9 del d.l. n. 9 del 1982, sia nel testo originario, che in quello risultante dalla conversione operata dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, ove ritenuti applicabili nei suoi confronti, violerebbero la competenza legislativa esclusiva che l'art. 3, lett. f, St. Sa. le assegna in materia di urbanistica, competenza, tra l'altro, già esercitata con la legge regionale 28 aprile 1978, n. 30.

2.1. — A sostegno del suo ricorso, la Regione Sardegna afferma che gli articoli impugnati conterrebbero norme di dettaglio, lesive, come tali, della propria competenza legislativa primaria. In particolare, gli artt. 6 e 8 si porrebbero in evidente contrasto con gli artt. 3 e 8 della citata legge regionale n. 30 del 1978. Il primo, infatti, nell'individuare gli interventi realizzabili al di fuori del programma pluriennale di attuazione, stabilisce ipotesi diverse da quelle stabilite dalla ricordata legge regionale. Il secondo, poi, introduce il c.d. silenzio-assenso, mentre la legge regionale prevede una particolare procedura imperniata sul silenzio-rifiuto.

Ad avviso della ricorrente, contro i motivi da essa addotti non si potrebbe dire che le disposizioni impugnate costituiscono norme fondamentali delle riforme economico-sociali, dato il carattere procedurale amministrativo e quasi esclusivamente di dettaglio delle stesse.

2.2. — Costituitosi regolarmente in giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri sottolinea che è principio costante di questa Corte ritenere che la formulazione di programmi, come quelli stabiliti nelle leggi nn. 865 del 1971 e 10 del 1977, rientri tra le leggi di riforma, previste come limite alla competenza esclusiva della Regione Sardegna dagli artt. 3 e 4 dello Statuto. E tali piani, a suo avviso, non potrebbero arrestare la loro efficacia ai confini di singole regioni, essendo sorretti da un interesse nazionale.

Né può valere, secondo il resistente, l'argomento che la Regione ha già legiferato in materia. Poiché la legge regionale n. 30 del 1978 contiene le norme di attuazione e di integrazione della legge statale n. 10 del 1977 e poiché il decreto-legge impugnato è in realtà diretto a modificare la legge statale n. 457 del 1978, che, a sua volta, aveva innovato la disciplina disposta dalla legge n. 10 del 1977, si dovrebbe ritenere che il provvedimento impugnato mira a modificare disposizioni rispetto alle quali la legge regionale n. 30 del 1978 pone le norme di attuazione e di integrazione e che, pertanto, fungono da disposizioni di principio per quelle regionali. Più precisamente, mentre gli artt. 7 e 9 del decreto impugnato apportano modifiche agli artt. 48 della legge n. 457 e 13 (*recte*: 3) della legge n. 10, gli artt. 6 e 8, stabiliscono deroghe, peraltro temporanee, a quanto previsto dagli artt. 13 e 4, settimo comma, della legge n. 10. E se erano legittime le norme modificate, conclude l'Avvocatura, altrettanto deve dirsi per le norme sopravvenute, che si sostituiscono a quelle per un tempo e per casi limitati. Tanto più ciò vale, sempre secondo il resistente, se si ha presente che, in sede di attuazione, molte regioni avevano adottato norme irragionevolmente contrastanti con quelle statali.

In particolare, l'Avvocatura rileva che l'art. 6 del decreto impugnato e l'art. 3 della legge regionale, nel regolare le opere che possono realizzarsi al di fuori del programma pluriennale di attuazione, si ispirano alla medesima *ratio*. Tuttavia la norma statale, che permette quelle costruzioni quando vi siano almeno le opere di urbanizzazione, i piani di zona e quelli di lottizzazione, è più completa di quella regionale, che, invece, permette quelle costruzioni anche quando vi siano solo le opere di urbanizzazione.

Quanto all'art. 8, l'Avvocatura precisa che la previsione del silenzio-assenso tende a superare le vecchie macchinose procedure relative al rilascio delle concessioni edilizie che hanno finito per bloccare l'edilizia privata e per far rialzare i costi nel settore. Essa è, in ogni caso, una norma di principio, in quanto introduce, seppur per un tempo limitato, un istituto nuovo e diverso da quello previsto dalla legge regionale n. 30 del 1978.

L'art. 7, poi, introduce una serie di interventi che si potevano far rientrare già nell'ambito di applicazione dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978, interventi che sono, comunque, riconducibili a unità concettuale e, quindi, a un principio. E, infine, l'art. 9 contiene norme di principio, che non invadono, per di più, competenze regionali, non avendo mai la Regione ricorrente prestato attenzione ai soggetti ivi previsti.

2.3. — In prossimità dell'udienza la Regione Sardegna ha presentato una memoria, con la quale contesta le argomentazioni dell'Avvocatura, tese a dimostrare che le disposizioni impugnate sono norme di principio, ricordando che tale dimostrazione è comunque inconferente rispetto a una competenza esclusiva, che è limitata soltanto dai principi generali dell'ordinamento. Né, secondo la ricorrente, si potrebbe trattare di riforme «economico-sociali», se non altro perché le norme impugnate sono state emanate per far fronte a situazioni urgenti e transitorie e perché non vale affermare che il carattere di riforme sia stato riconosciuto alle disposizioni che quelle impugnate intendono modificare, dovendo riferirsi il giudizio sul carattere delle norme alle singole disposizioni, autonomamente considerate.

In particolare, la ricorrente osserva sull'art. 6 che, se può considerarsi norma di riforma l'introduzione del programma pluriennale di attuazione, non può esserlo la norma che vi apporta eccezioni. Quanto al silenzio-assenso introdotto dall'art. 8, la stessa Regione rileva che questo è, certo, un principio della materia, ma, per la sua temporaneità, non può essere considerata una «norma fondamentale» di riforma e, perciò, non può vincolare la propria competenza primaria. L'art. 7, poi, introduce solo eccezioni di dettaglio al principio dell'onerosità della concessione, al pari dell'art. 9, che, comunque, lederebbe l'autonomia regionale che risulterebbe violata anche quando la Regione non ha legiferato in materia, dovendo considerarsi la libertà negativa di disporre parte integrante ed essenziale della competenza attribuita.

#### *Considerato in diritto*

1. — I ricorsi indicati in epigrafe prospettano varie censure d'illegittimità costituzionale nei confronti degli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 («Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti»), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

Più precisamente, la Regione Emilia-Romagna sospetta l'illegittimità dei predetti articoli per l'asserito contrasto con tre distinti parametri costituzionali:

a) l'art. 77 Cost., in quanto le disposizioni impugnate sono state adottate con un decreto-legge emanato al di fuori dei presupposti di urgenza e di necessità e lesivo delle prerogative del Parlamento, perché di fatto ha, esso stesso, prorogato gli effetti di un precedente decreto non convertito, con ciò esercitando una competenza che l'ultimo comma dell'art. 77 Cost. riserva alle Camere;

b) gli artt. 117 e 119 Cost., in quanto tutti gli articoli impugnati conterrebbero norme di dettaglio, non riconducibili a principi della materia, la cui adozione vanificherebbe le competenze legislative e l'autonomia di spesa costituzionalmente assicurate alle regioni in materia di urbanistica;

c) l'art. 97 Cost., che risulterebbe violato dagli artt. 6 e 8 del decreto impugnato, i quali, impedendo l'esercizio di funzioni di coordinamento o sottraendo irragionevolmente all'amministrazione regionale parti essenziali di un procedimento pubblico di programmazione, si porrebbero in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica.

La stessa Regione chiede, inoltre, con specifico riferimento alle dedotte violazioni dell'art. 77 Cost., che sia disposta la sospensione cautelare del decreto-legge impugnato.

Infine, sempre la Regione Emilia-Romagna, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle censure mosse agli artt. 6 e 8 del decreto-legge impugnato, per il fatto che le parti oggetto di censura non sono state convertite, con il conseguente venir meno di tutti i motivi che l'avevano indotta a dubitare della costituzionalità dei predetti articoli.

La Regione Sardegna, con i due ricorsi indicati in epigrafe, impugna i medesimi artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge n. 9 del 1982, tanto nel testo originario, quanto nel testo modificato in sede di conversione, allegando in ambo i casi i medesimi dubbi di costituzionalità. In particolare, la ricorrente ritiene che i quattro articoli impugnati, stabilendo una disciplina dettagliata non riconducibile ai principi generali dell'ordinamento o alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, si pongano in contrasto con l'art. 3, lett. f), St. Sa., che attribuisce alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di «edilizia ed urbanistica». Tali dubbi sarebbero, poi, aggravati dal fatto che, quantomeno in relazione alle materie disciplinate dagli artt. 6, 7 e 8 del decreto impugnato, la Regione avrebbe già stabilito una propria disciplina, difforme da quella statale.

Poiché tutti e tre i ricorsi ora menzionati hanno ad oggetto le medesime norme di legge, è opportuno riunire i relativi giudizi e deciderli con un'unica sentenza.

2. — Con riferimento al ricorso presentato dalla Regione Emilia-Romagna, va preliminarmente rilevato che l'avvenuta conversione del decreto-legge n. 9 del 1982 nella legge n. 94 del 1982 fa venir meno il presupposto sul quale si basano le censure sollevate dalla ricorrente in relazione alla pretesa violazione dell'art. 77 Cost. da parte del decreto stesso. Poiché, infatti, la Regione lamentava la mancanza dei presupposti costituzionali per l'adozione dei decreti-legge e la presunta illegittimità della sostanziale conversione di un decreto-legge non convertito operata attraverso la reiterazione di quel decreto, la sostituzione, con efficacia *ex tunc*, della legge di conversione al decreto impugnato, fa venir meno sin dall'inizio l'atto oggetto delle predette censure, le quali, vanno dichiarate inammissibili anzitutto per questo motivo (v., da ultimo, sentt. nn. 474 del 1988, 108 del 1986 e 34 del 1985).

Conseguenzialmente a ciò, va considerata assorbita anche la richiesta avanzata dalla ricorrente per ottenere la sospensiva dell'efficacia del medesimo decreto-legge.

3. — Sempre con riferimento al ricorso della Regione Emilia-Romagna, va dichiarata la inammissibilità della questione concernente gli artt. 6 e 8 del decreto-legge impugnato, involgente i profili relativi agli artt. 97 e 117 della Costituzione. In sede di conversione, infatti, sono stati sostituiti, con efficacia *ex tunc*, i primi due commi dell'art. 6, in modo che nel nuovo testo manca ogni riferimento alla decorrenza dell'efficacia dei programmi pluriennali di attuazione dal momento della loro adozione (da parte del comune), anziché da quello dell'approvazione (da parte della Regione), decorrenza che stava alla base di tutte le censure mosse dalla ricorrente al citato art. 6. Analoghe considerazioni valgono a proposito delle censure mosse contro l'art. 8 del medesimo decreto per la pretesa violazione degli artt. 97, 117 e 119 della Costituzione, essendo stati soppressi i commi cui quelle censure si riferivano (cioè i commi che vanno dal sesto al decimo).

4. — Venendo al merito delle impugnazioni proposte tanto dalla Regione Emilia-Romagna quanto dalla Regione Sardegna, va dichiarata l'infondatezza di tutte le questioni sollevate, in quanto le norme impugnate costituiscono parti integranti di norme fondamentali delle riforme economico-sociali e, come tali, pongono limiti costituzionalmente giustificati sia nei confronti della competenza legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia di urbanistica (art. 117 Cost.), sia nei confronti della competenza legislativa esclusiva spettante nella stessa materia alla Regione Sardegna (art. 3 St. Sa.).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 4 e 13 del 1964, 37 del 1966, 92 del 1968, 160 del 1969, 13 del 1980, 219 del 1984, 151 del 1986, 99 del 1987), il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali si caratterizza sotto un triplice profilo:

a) si deve trattare di norme legislative dello Stato che — in considerazione del contenuto, della motivazione politico-sociale e degli scopi che si prefiggono — presentino un carattere riformatore, diretto a incidere significativamente nel tessuto normativo dell'ordinamento giuridico o nella vita della nostra comunità giuridica nazionale (v., spec., sent. n. 219 del 1984);

b) le stesse leggi, tenuto conto della tavola di valori costituzionali, devono avere ad oggetto settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza, quali, ad esempio, «la soddisfazione di un bisogno primario o fondamentale dei cittadini» (sent. n. 4 del 1964) o un «essenziale settore economico del paese» (sents. n. 13 del 1964, e, analogamente, n. 219 del 1984);

c) si deve trattare, inoltre, di «norme fondamentali», vale a dire della posizione di norme-principio o della disciplina di istituti giuridici — nonché delle norme legate con queste da un rapporto di coesistenzialità o di necessaria integrazione — che rispondano complessivamente ad un interesse unitario ed esigano, pertanto, un'attuazione su tutto il territorio nazionale (sent. n. 160 del 1969) e che, in ogni caso, lascino alle Regioni, nelle materie di propria competenza, uno spazio normativo sufficiente per adattare alle proprie peculiarità locali i principi e gli istituti introdotti dalle leggi nazionali di riforma (sent. n. 219 del 1984).

Analizzata sulla base dei criteri appena accennati, la normativa oggetto delle presenti impugnazioni risponde alle condizioni ivi stabilite. E ciò si afferma non certo perché tutte le disposizioni impugnate sono rivolte a modificare, direttamente o indirettamente, una legge, come la n. 10 del 28 gennaio 1977 («Norme per la edificabilità dei suoli»), che questa Corte ha già giudicato nel suo complesso come legge di riforma economico-sociale (sent. n. 13 del 1980).

Infatti, come ha esattamente osservato la difesa della Regione Sardegna, un ragionamento del genere sarebbe viziato, in quanto farebbe dipendere da un carattere esteriore e relazionale — cioè dal rapporto della norma abrogativa o modificativa rispetto a quella abrogata o modificata — una qualificazione sostanziale, come il carattere riformatore di una disciplina, la cui sussistenza va verificata per ogni norma in sé considerata. Al contrario, il riconoscimento delle norme impugnate come appartenenti al genere delle riforme economico-sociali dipende dalla ricorrenza in concreto, in ognuna di esse, dei caratteri che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato come propri di tale categoria di norme.

4.1. — Secondo l'insindacabile giudizio del legislatore, chiaramente desumibile dalla relazione al disegno di legge di conversione e dai lavori preparatori parlamentari, il decreto-legge n. 9 del 1982 e la conseguente legge (di conversione) n. 94 del 1982 hanno il precipuo scopo di far fronte a una grave crisi nella disponibilità degli alloggi e a una situazione di emergenza, caratterizzata dal blocco dell'attività edilizia, attraverso la previsione di norme dirette ad agevolare l'acquisizione di alloggi e, soprattutto, la ripresa dell'attività produttiva del settore. Sempre secondo l'insindacabile giudizio del legislatore, una parte non secondaria della responsabilità della situazione appena ricordata era da attribuire al ritardato corso delle pratiche edilizie, dovuto alle lentezze delle amministrazioni comunali competenti al rilascio degli atti di assentimento che devono precedere i permessi rilasciati dagli stessi comuni, nonché alla concorrente macchinosità delle procedure legate all'istituto del silenzio-rigetto, allora pressoché assolutamente dominante in tal campo.

È sulla base di tale motivazione politico-sociale che lo scopo preminente della legge n. 94 del 1982 è costituito da un significativo e sostanziale allargamento delle ipotesi del silenzio-assenso (o silenzio-accoglimento) sulle istanze di autorizzazione gratuita e su quelle di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale, rispettivamente previsto dagli artt. 7, terzo comma, e 8, primo comma, del predetto decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, sul punto, senza modificazioni. Tali disposizioni, infatti, hanno esteso in modo rilevante l'area delle ipotesi in cui il silenzio serbato dal Sindaco sulle istanze per ottenere permessi di costruire a fini residenziali equivale ad accoglimento delle stesse, un'area che, per l'innanzi, era circoscritta, nella legislazione nazionale della materia, al caso previsto dall'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 («Norme per l'edilizia residenziale»), in base al quale l'istanza al Sindaco per ottenere l'autorizzazione a eseguire interventi di manutenzione straordinaria in un immobile si ha per accolta qualora il Sindaco stesso non si pronunzi entro novanta giorni. E l'estensione è tale che, nel settore considerato, l'istituto del silenzio-assenso ha sostituito il proprio regime a quello del silenzio-rifiuto: un regime che innova profondamente tanto il versante dei rapporti tra amministrazione e cittadino, quanto il sistema di programmazione urbanistica, che, dato il carattere dovuto o limitatamente discrezionale del titolo di legittimazione a costruire nei casi contemplati dalla legge impugnata (carattere che costituisce, per l'appunto, il presupposto dell'operatività del silenzio-assenso), è messo in grado di funzionare in modo più rapido ed efficiente.

Sulla scorta dei motivi appena accennati, non si può dubitare che l'introduzione del nuovo regime fondato sull'istituto del silenzio accoglimento in un settore di vitale importanza, sia per la soddisfazione di elementari e fondamentali bisogni dei cittadini (v., sentt. nn. 49 del 1987, 217 e 404 del 1988), sia per l'attività produttiva e lavorativa del sistema economico del nostro Paese (sent. n. 13 del 1980), rientri, in base ai criteri elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, fra le norme fondamentali delle riforme economico-sociali. Come tale, il nuovo regime non può non vincolare l'esercizio delle competenze legislative regionali, compresa quella esclusiva, nel campo dell'edilizia residenziale, salva sempre la libertà del legislatore regionale, commisurata al proprio grado di autonomia, di regolare le modalità attuative dell'istituto del silenzio-assenso, in conformità, ovviamente, con i motivi che ne hanno suggerito l'estensione.

4.2. — Analogo discorso va fatto anche in relazione alle censure che la Regione Sardegna muove all'art. 6 della legge impugnata.

Quest'ultimo articolo contiene alcune deroghe all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che aveva istituito e disciplinato i programmi pluriennali di attuazione. In particolare, la norma impugnata, oltre a esonerare i piccoli comuni (con popolazione fino a 10.000 abitanti) dal dotarsi del programma pluriennale di attuazione e a prevedere lo snellimento delle procedure di formazione dei predetti programmi (eliminazione dell'approvazione regionale e dei pareri preventivi di altre amministrazioni statali o sub-regionali), prevede, con norme temporanee applicabili fino al 31 dicembre 1984, le opere che possono essere realizzate nelle aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione, identificandole negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e negli interventi da realizzare su aree comprese nei piani di zona e su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali.

Con la sentenza n. 13 del 1980, questa Corte ha definito la legge n. 10 del 1977 come legge fondamentale di riforma economico-sociale proprio con specifico riferimento, fra l'altro, alla previsione dei programmi pluriennali di attuazione. Ed, invero, l'introduzione di questo strumento urbanistico, com'è ampiamente riconosciuto, è diretta a modificare profondamente le tecniche del governo pubblico del territorio, in quanto, affiancando all'ordinaria pianificazione spaziale di vincoli o di scelte conformatrici della proprietà una programmazione temporale di attività, ne ha trasformato radicalmente il senso, convertendole da strumenti essenzialmente negativi e impeditivi a strumenti di impulso, che esigono un'interazione con le attività e i progetti dei privati. A buon diritto, pertanto, l'art. 13 della legge n. 10 del 1977 è stato qualificato come norma fondamentale delle riforme economico-sociali.

Di questa natura partecipano anche le disposizioni oggetto della presente impugnazione, non solo per la parte che modifica il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ma anche per quelle che determinano i comuni esonerati dalla adozione dei medesimi e stabiliscono eccezioni temporanee al principio di edificazione soltanto nelle aree comprese negli stessi programmi. La caratterizzazione di un istituto giuridico, infatti, non è data soltanto dalla definizione del tipo e del principio che l'ispira, ma anche dalla sua estensione e dalla sua sfera di efficacia in tutte le connotazioni essenziali che concorrono a definirle. Le eccezioni alla piena espansione di un principio non sono, da questo punto di vista, accidenti insignificanti, ma piuttosto elementi essenziali che concorrono a definire il principio stesso nella sua effettiva portata e, quindi, nella sua caratterizzazione positiva. In tal senso è, del resto, la costante giurisprudenza di questa Corte, che ha voluto significare anche questo quando, a proposito delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, ha affermato che «non si può escludere l'estensione di tale qualifica a norme diverse da quelle contenenti i principi fondamentali della riforma, purché legate con queste ultime da un rapporto di coesistenzialità o di necessaria integrazione» (sentt. nn. 219 del 1984, 151 del 1986, 99 del 1987).

Né si può sostenere, in senso contrario, che la temporaneità delle deroghe previste dall'art. 6, come del resto quella relativa al silenzio-assenso sulle istanze di concessione (art. 8, primo comma), rappresenti un ostacolo insormontabile al fine di considerare le une e l'altra come parti integranti delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. L'idea che debbano essere «fondamentali» soltanto le riforme che non hanno limiti di tempo, patrocinata in tal caso dalla Regione Sardegna, non è accettabile, sia perché, se fosse vera, verrebbe espunta dalla categoria delle leggi in questione proprio l'ipotesi più importante per la quale tale categoria è stata pensata in Assemblea Costituente, cioè la programmazione economica (che è sempre a termine), sia perché il carattere riformatore di una legge è sempre commisurato, spazialmente o temporalmente, alla concreta situazione che il legislatore intende cambiare.

Più in particolare, le due ipotesi contestate dalla Regione Sardegna sono direttamente legate alle due cause che, nell'insindacabile valutazione del legislatore, avevano portato alla crisi degli alloggi e alla stasi dell'attività di costruzione: il ritardo della grande maggioranza delle Regioni nell'adottare i programmi pluriennali di attuazione e la già ricordata lentezza e macchinosità delle procedure comunali nel rilascio delle concessioni. Appare allora chiaro che

la temporaneità delle riforme in discussione — vale a dire la previsione di eccezioni al principio dell'edificazione in aree comprese nei programmi pluriennali di attuazione e l'applicabilità del silenzio-assenso anche alle concessioni edilizie — mirano a riattivare un meccanismo che si riteneva inceppato momentaneamente, per un insieme di cause temporanee che hanno portato a una situazione di emergenza.

Per tali ragioni, anche le deroghe temporanee previste dall'art. 6 della legge n. 94 del 1982 si impongono, quali norme fondamentali delle riforme economico-sociali, alle Regioni ad autonomia comune e a quelle ad autonomia differenziata, che in ogni caso conservano in proposito un ampio spazio normativo, poiché le ipotesi previste dall'articolo impugnato costituiscono semplicemente un minimo al di sotto del quale le Regioni non possono andare.

4.3. — Restano, infine, da considerare le altre censure che sia la Regione Emilia-Romagna, sia la Regione Sardegna muovono all'art. 7 e all'art. 9 della legge n. 94 del 1982.

Per quel che in questa sede rileva, l'art. 7 — non modificato in sede di conversione — prevede (primo e secondo comma) alcune ipotesi di deroga al principio di onerosità della concessione edilizia, stabilito dall'art. 3 della legge n. 10 del 1977. Del pari, l'art. 9 prevede, tanto nel testo originario, quanto in quello risultante dalla legge di conversione, norme in deroga allo stesso principio, determinando alcuni casi in cui il contributo per il rilascio della concessione edilizia è dovuto in misura ridotta rispetto al suo ammontare ordinario, che, ai sensi del suddetto art. 3 della legge n. 10 del 1977, va commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. In altre parole, l'uno e l'altro articolo prevedono eccezioni o deroghe a un medesimo principio, il quale rientra indubbiamente fra le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, non tanto perché stabilito in una legge che questa Corte ha già assegnato nella sua totalità a tale categoria di norme (sent. n. 13 del 1980), ma piuttosto perché il principio di onerosità della concessione incide profondamente su un punto nevralgico della disciplina della rendita fondiaria, modificando radicalmente il precedente regime. Pertanto, anche in tal caso vale il discorso svolto nel punto precedente della motivazione, in base al quale anche le deroghe o le limitazioni di un principio, legate da un rapporto di coesistenzialità o di integrazione necessaria con lo stesso, partecipano della sua stessa natura di norma fondamentale delle riforme economico-sociali, in quanto concorrono a determinare l'effettiva portata e la caratterizzazione positiva del principio medesimo.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi indicati in epigrafe:*

*dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, intitolato «Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti», convertito, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevate, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;*

*dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, con legge 23 marzo 1982, n. 94 sollevate, in riferimento agli artt. 97, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;*

*dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevate dalla Regione Sardegna in riferimento all'art. 3, lett. f, dello Statuto di autonomia della medesima Regione (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e, limitatamente agli artt. 7 e 9, dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 1034

Sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Legge penale - Depenalizzazione - Regioni Toscana, Lombardia e Liguria - Rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge n. 689/1981 - Applicazione delle sanzioni amministrative - Individuazione degli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato - Lesione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni - Difetto di motivazione - Contraddittorietà - Inammissibilità.

Legge penale - Depenalizzazione - Regioni Toscana, Lombardia e Liguria - Tutela dei prodotti per la prima infanzia - Trasmissione del rapporto agli uffici periferici del Ministero della sanità - Intervenuta soppressione legale del riferimento al d.P.R. 27 ottobre 1964, n. 610 e dell'art. 5 della legge 29 marzo 1951, n. 327 - Cessazione della materia del contendere.

Legge penale - Depenalizzazione - Regioni Toscana, Lombardia e Liguria - Competenze proprie o delegate - Non spettanza allo Stato della indicazione degli uffici destinatari del rapporto - Annullamento parziale dell'atto impugnato.

Legge penale - Depenalizzazione - Regioni Toscana, Lombardia e Liguria - Sicurezza pubblica - Trasporti - Navigazione - Indicazione degli uffici periferici dei Ministeri ai quali presentare il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge n. 689/1981 - Spettanza allo Stato.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Lombardia e Liguria notificati il 18 ottobre 1982, depositati in Cancelleria il 27 ottobre ed il 3 novembre successivi ed iscritti ai nn. 14, 15 e 16 del registro ricorsi 1982, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, dal titolo «Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma, e 17 penultimo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale».

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Stefano Grassi per la Regione Toscana, l'Avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Lombardia, l'Avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso del 18 ottobre 1982, ritualmente notificato e depositato, la Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione a seguito dell'emanazione del d.P.R. 22 luglio 1982, n. 571, intitolato «Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale», in quanto l'art. 1 del predetto decreto è ritenuto lesivo degli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli artt. 7, 8, 9, 18, 19, 47, 52 lett. a), 69, 84, 86, 97, 101 e seguenti (in materia di difesa del suolo dagli inquinamenti) del d.P.R. n. 616 del 1977 e dagli artt. 7, 11, 13, 14 e 32 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (23 dicembre 1978, n. 833), nonché dell'art. 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»).

2. — La legge n. 689 del 1981, nel suo capo primo, disegna un nuovo quadro normativo in tema di sanzioni amministrative che, ai fini del presente giudizio, si può così riassumere:

a) depenalizzazione di certi reati, con conseguente sostituzione della prevista multa o ammenda con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (art. 32);

b) contestazione della violazione immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificazione della stessa, con possibilità di pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione (artt. 14 e 16);

c) qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, obbligo di rapporto a un ufficio ministeriale periferico (in mancanza, al Prefetto) o all'ufficio regionale competente, nel caso in cui la violazione si riferisca ad una materia di competenza delle regioni o a funzioni amministrative ad esse delegate (art. 17);

d) gli uffici periferici competenti a ricevere il rapporto di cui al punto precedente sono individuati, a norma dell'art. 17, penultimo comma, con decreto presidenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della legge in esame;

e) le regioni, entro lo stesso termine di centottanta giorni, devono provvedere, con legge, per le materie di loro competenza (art. 17, ultimo comma);

f) i proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda, tranne il caso delle sanzioni relative a materie di competenza delle regioni, o ad esse delegate, i cui proventi spettano alle regioni medesime (art. 29).

Il decreto impugnato è esattamente quello previsto dall'art. 17, penultimo comma (indicato al punto d). In relazione ad esso la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione ritenendo che, nel procedere all'individuazione degli uffici periferici dello Stato ai quali dev'esser presentato il rapporto di cui al precedente punto c), il decreto si riferisca in taluni casi a funzioni trasferite o delegate alle regioni. In tali ipotesi, pertanto, esso contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 Cost., per il tramite della violazione delle norme interposte stabilite dall'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977 (e confermate, per i profili qui rilevanti, dall'art. 17, terzo comma, della legge n. 689 del 1981), in base alle quali la polizia amministrativa e, quindi, anche l'applicazione delle sanzioni amministrative costituirebbero una sub-materia che, per quanto si riferisce a misure di polizia attinenti a materie trasferite o delegate alle regioni, rientrerebbero in queste ultime.

Questo motivo generale di impugnazione, che induce la Regione ricorrente a chiedere che le sia riconosciuto il potere di determinare nelle materie indicate gli uffici competenti a ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 e che sia annullato *in parte* *qua* il decreto impugnato, è, poi, specificato dalla stessa ricorrente in censure più particolari, che, sulla scorta della struttura dell'art. 1 del d.P.R. n. 571 del 1982, sono articolate ministero per ministero.

2.1. — Con riferimento agli uffici periferici del Ministero dell'interno, l'atto impugnato prevede la competenza delle prefetture a ricevere i suindicati rapporti in relazione alle violazioni di obblighi vari concernenti i mestieri girovaghi (art. 669 c.p. e artt. 121 e 124 del testo unico di pubblica sicurezza r.d. 18 giugno 1931, n. 773), il consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita (art. 687 c.p.), gli esercizi pubblici (artt. 180, 181 e 186 del menzionato regolamento di esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza).

Secondo la ricorrente, tali funzioni, le quali sono attribuite ai Comuni dall'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, rientrerebbero nella materia regionale della polizia locale urbana e rurale, di cui all'art. 117 della Costituzione, così come attuato dall'art. 18 dello stesso decreto n. 616. Pertanto, sempre ad avviso della ricorrente, la destinataria del rapporto di cui al menzionato art. 17, primo comma della legge n. 689 del 1981, non dovrebbe essere la prefettura, bensì la regione.

La stessa previsione, poi, lederebbe la competenza delegata alle regioni dall'art. 52, lett. a), del d.P.R. n. 616 del 1977, in materia di pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, là dove stabilisce che le prefetture debbono essere destinatarie anche dei rapporti relativi alla violazione delle sanzioni concernenti gli esercizi pubblici.

Infine, le stesse disposizioni, laddove prevedono la competenza delle prefetture ad avere i suindicati rapporti per le violazioni della legge 20 marzo 1941, n. 366, concernente la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, lederebbe egualmente le competenze regionali, in quanto, secondo la ricorrente, si tratterebbe di attività rientranti nelle competenze trasferite alle regioni dagli articoli 101 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977 (tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

2.2. — Con riferimento agli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura, l'atto impugnato attribuisce al funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile nella provincia la competenza a ricevere i suindicati rapporti in relazione alle violazioni di cui agli artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269, intitolata «Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento».

Secondo la Regione Toscana, poiché tali articoli prevedono funzioni comprese fra quelle delegate alle regioni dall'art. 69 del d.P.R. n. 616 del 1977, primo comma, le disposizioni impuginate violerebbero l'art. 9 dello stesso decreto nonché l'art. 17, terzo comma, della legge n. 689 del 1981.

2.3. — Con riferimento agli uffici periferici del Ministero dei trasporti, l'atto impugnato prevede la competenza di vari uffici periferici del ministero medesimo ad avere i suindicati rapporti in relazione alle violazioni degli artt. 153, 154, 204, 212 e 213 del r.d. 9 maggio 1912, n. 1447 («T.U. per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili»), della legge 11 novembre 1975, n. 584 («Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico») e del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 («Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri mezzi di trasporto»). Secondo la ricorrente, le predette disposizioni lederebbero tanto le competenze regionali trasferite dall'art. 84 del d.P.R. n. 616 del 1977 (cioè quelle attinenti alle tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale), quanto le competenze delegate dall'art. 86 dello stesso decreto (funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, di linee ferroviarie secondarie gestite dalle ferrovie dello Stato, etc.).

Contrasterebbe, invece, con le competenze regionali in materia di navigazione interna, che sono state trasferite alle regioni dall'art. 97 del ricordato decreto n. 616 del 1977, la previsione della competenza degli uffici periferici del Ministero dei trasporti a ricevere i rapporti suindicati per le violazioni a vari articoli del codice della navigazione (artt. 1165, 1168, 1172, 1173, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184, 1186, 1187, 1189, 1192, 1194, 1195, 1197, 1205, 1206, 1208, 1210, 1212, 1215, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224, 1227, 1233 del r.d. 30 marzo 1942, n. 327).

Infine, la Regione Toscana lamenta che fra le norme la cui violazione comporta la presentazione del rapporto ad uffici statali è stato incluso il r.d. 31 ottobre 1873, n. 1688 («Regolamento circa il sindacato e la sorveglianza governativa sull'esercizio delle strade ferrate»). Anche tale inclusione comporterebbe, secondo la ricorrente, la violazione della propria competenza in materia di navigazione interna.

2.4. — Con riferimento agli uffici periferici del Ministero della sanità, l'atto impugnato stabilisce che competenti a ricevere il rapporto sono, da un lato, gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali aventi sede nel territorio della Regione Siciliana (fino a quando le relative competenze non vengano assorbite dalle USL) e, dall'altro, gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e gli uffici veterinari di confine, di porto, aeroporto e di dogana interna, senza però precisare quali dei numerosi articoli di legge siano richiamati soltanto al fine della presentazione del rapporto ex art. 17 della legge n. 689 del 1981 ai medici e veterinari provinciali operanti nella Regione Siciliana.

Secondo la ricorrente, tale previsione contrasterebbe con le disposizioni della legge n. 833 del 1978 (e successive modificazioni), che hanno delegato alle regioni le funzioni disciplinate dalle seguenti disposizioni (come indicate nel decreto impugnato): a) art. 190 T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (divieto di importazione, fabbricazione, vendita, detenzione a fini di vendita di oggetti di gomma destinati ai lattanti); b) artt. 195 e 197 del T.U. delle leggi sanitarie (possessione di apparecchi radiologici e possessione o impiego di sostanze radioattive); c) artt. 254, 264, 284, e 330 del T.U. delle leggi sanitarie (prevenzione di malattie infettive); d) art. 5 della l. 25 luglio 1956, n. 837 (profilassi delle malattie veneree); e) artt. 2 e 3 del d.P.R. 27 ottobre 1964, n. 615, che, non risultando nella *Gazzetta Ufficiale*, dovrebbe intendersi, secondo la Regione Toscana, come riferentesi alla legge 9 giugno 1964, n. 615, la quale prevede interventi contro le epizootie; f) artt. 10 e 14 della l. 29 maggio 1974, n. 256 («Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi»); g) art. 5 della l. 29 marzo 1951, n. 327 («Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici»).

Altre previsioni del decreto impugnato sarebbero lesive delle competenze regionali, in quanto si riferirebbero a sub-materie che la legge di riforma sanitaria (artt. 11 e 13 in particolare) avrebbe attribuito alla competenza delle regioni. Tali funzioni, che la ricorrente suppone come rientranti nella propria disponibilità, risultano determinate dalle seguenti disposizioni di legge (come indicate nel decreto impugnato): aa) artt. 100, 102, e 141 del T.U. delle leggi sanitarie e artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 22 del Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (r.d. 31 maggio 1928, n. 1334) che fissano requisiti

e limiti per l'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie: secondo la ricorrente, poiché allo Stato competerebbe soltanto «la determinazione (...) dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie» e poiché ogni altra funzione amministrativa ad essa connessa, fra cui il controllo sul possesso dei requisiti e sul corretto esercizio delle professioni, competerebbe ai Comuni, risulterebbe lesa la sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni, in quanto, in base all'art. 32 della legge n. 833 del 1978, spetta alla legge regionale stabilire «... norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica...»; *bb*) art. 139, ultimo comma, del T.U. delle leggi sanitarie (obbligo della levatrice di denuncia degli infanti deformi) e art. 2 della l. 2 dicembre 1975, n. 638 (obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari): anche in tal caso la Regione Toscana lamenta la violazione della propria competenza legislativa, sul presupposto che le funzioni in esame siano riconducibili alle lettere *d*, *h*, *m* e *q* dell'art. 14 della legge n. 833 del 1978 che fissa i compiti delle USL; *cc*) art. 5 bis della l. 12 giugno 1931, n. 924 (vivisezione) e art. 5, primo e secondo comma della l. 25 luglio 1952, n. 1009 (fecondazione artificiale degli animali): secondo la ricorrente, le norme indicate prevederebbero funzioni di assistenza veterinaria, che non sarebbero residue allo Stato in forza dell'art. 6, lettera *u*), della legge n. 833 del 1978; *dd*) art. 8 della l. 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande): secondo la Regione Toscana, le funzioni previste in tale articolo non rientrerebbero nella riserva allo Stato della determinazione degli indici di qualità e salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari, di cui all'art. 6, lettera *h*), della legge n. 833 del 1978; *ee*) art. 7 della l. 11 novembre 1975, n. 584, riguardante il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico: poiché il decreto impugnato riporta detta legge anche fra quelle la cui violazione comporta l'obbligo di rapporto agli uffici periferici del Ministero dei trasporti, la Regione Toscana ritiene che, oltre al profilo indicato nel precedente punto 2.3, sussista anche la lesione della propria competenza in materia di tutela della salubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, ai sensi dell'art. 27, lettera *c*), del d.P.R. n. 616 del 1977.

2.5. — Con riferimento agli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, il decreto impugnato prevede la competenza degli stessi uffici a ricevere i suindicati rapporti per le violazioni di cui all'art. 58 della legge 1º giugno 1939, n. 1089 («Tutela delle cose d'interesse artistico o storico»). La ricorrente ritiene che tale previsione leda la propria competenza nella parte in cui si riferisce anche ai beni culturali facenti parte di raccolte di enti locali, ai sensi dell'art. 47 dei d.d.P.R. n. 616 del 1977 e n. 3 del 1972.

3. — Con ricorso del 16 ottobre 1982, ritualmente notificato e depositato, la Regione Lombardia ha impugnato lo stesso art. 1 del decreto n. 571 del 1982, nelle previsioni di seguito indicate, per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, in relazione agli artt. 9, 17, 18, 19, 27, 52, 79, 84, 86, 97 del d.P.R. n. 616 del 1977 e all'art. 7 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3.1. — Con riferimento agli uffici periferici del Ministero dell'interno, la Regione Lombardia impugna gli stessi articoli già impugnati dalla Regione Toscana (v., sopra, il punto 2.1), meno la legge 20 marzo 1941, n. 366 sui rifiuti solidi urbani, svolgendo considerazioni sostanzialmente coincidenti con quelle espresse dalla Regione Toscana. L'unica eccezione riguarda gli artt. 180 e 186 del regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza, rispetto ai quali la Regione Lombardia lamenta solo la violazione delle funzioni delegate dall'art. 52, lett. *a*), del decreto n. 616 del 1977, e non già, come ha invece ritenuto la Regione Toscana, la propria competenza in materia di polizia locale urbana e rurale.

3.2. — Con riferimento agli uffici periferici del Ministero dei trasporti, la Regione Lombardia impugna le stesse disposizioni già impuginate dalla Regione Toscana (v., sopra, il punto 2.3), con l'unica eccezione di quelle contenute nel r.d. 31 ottobre 1873, n. 1688.

A sostegno della illegittimità costituzionale degli artt. 153, 154, 204, 212 e 213 del T.U. n. 1447 del 1912, la ricorrente fa presente che tale normativa si riferisce congiuntamente alle tramvie e alle ferrovie in concessione. Poiché le prime sono state trasferite alle regioni dagli artt. 79 e 84 del decreto n. 616 del 1977 e le altre sono state delegate alle stesse regioni dall'art. 86 del medesimo decreto (salvo l'assenso delle regioni e previo il loro risanamento tecnico ed economico da parte dello Stato), la ricorrente lamenta che l'atto impugnato, anziché adottare una disciplina transitoria, ha invece indicato gli uffici periferici statali competenti con una previsione destinata ad un'applicazione stabile e permanente.

Per quanto riguarda gli articoli del codice della navigazione, la Regione Lombardia, osservando che tali articoli si riferiscono tanto alla navigazione marittima quanto a quella interna e che la previsione della competenza degli uffici provinciali della motorizzazione civile, in luogo di quella delle capitanerie di porto, lascerebbe supporre che si sia voluto attribuire ad uffici periferici statali anche le competenze in materia di navigazione interna, ritiene che dalle disposizioni impuginate risultino lese le competenze trasferite alle regioni dagli artt. 79 e 97 del decreto n. 616 del 1977.

Infine, l'individuazione degli uffici periferici statali come uffici competenti a ricevere i suindicati rapporti in relazione alle violazioni in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio di servizi di trasporto regionale (d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753) sarebbe in contrasto con l'art. 86, terzo comma, del decreto n. 616 del 1977, il quale prevede la partecipazione della regione al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali.

3.3. — Con riferimento agli uffici periferici del Ministero della sanità, la Regione Lombardia lamenta soltanto la violazione di competenze che assume delegate dall'art. 7 della legge n. 833 del 1978. Si tratta, più precisamente, delle stesse competenze ritenute lese dalla Regione Toscana, salvo l'art. 190 del T.U. delle leggi sanitarie, che la ricorrente rivendica con motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte nel precedente ricorso.

Anche la Regione Lombardia rileva l'inesistenza del d.P.R. 27 ottobre 1964, n. 615, indicato nell'atto impugnato, ritenendo tuttavia, a differenza della Toscana, che con tale errata indicazione si volesse far riferimento alla legge 9 giugno 1964, n. 615, dal titolo «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi», che prevederebbe funzioni delegate alle regioni dall'art. 7, lett. b), della legge n. 833 del 1978.

Il ricorso della Regione Lombardia si conclude facendo presente che le violazioni lamentate derivano, in definitiva, dalla violazione dell'art. 9 del decreto n. 616 del 1977, secondo il quale le funzioni di polizia amministrativa sono meramente strumentali rispetto alle funzioni di amministrazione attiva esercitate sia a titolo di competenza propria che a titolo di delega.

4. — Con ricorso del 14 ottobre 1982, ritualmente notificato e depositato, la Regione Liguria ha impugnato lo stesso art. 1 del decreto n. 571 del 1982 per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione agli artt. 7, 8, 9, 18, 19, 47, 52 lett. a), 69, 101 e seguenti (difesa del suolo dall'inquinamento) del d.P.R. n. 616 del 1977 e agli artt. 7, 11, 13, 14 e 17 della legge n. 833 del 1978, nelle previsioni di seguito indicate.

4.1. — Con riferimento all'individuazione degli uffici periferici del Ministero dell'interno, la Regione Liguria prospetta gli stessi profili di lesione delle proprie competenze già indicati dalla Toscana, allegando motivi sostanzialmente analoghi, salva la precisazione che, per quanto riguarda la legge n. 366 del 1941, la regione lamenta solo la violazione della propria competenza legislativa. E ciò perché nessuna delle sanzioni pecuniarie previste dalla ricordata legge (artt. 9, 14, 16, 20 e 21) atterrebbe alle residue competenze statali indicate dall'art. 102 del decreto n. 616 del 1977. Pertanto, secondo la ricorrente, non rilevarebbe il problema se si tratti di competenze proprie o delegate delle Regioni ovvero di competenze del Comune o della Provincia.

4.2. — Anche le censure nei confronti delle previsioni relative alle competenze degli uffici periferici dei Ministeri dell'agricoltura, della sanità e dei beni culturali e ambientali coincidono con quelle prospettate dalla Regione Toscana. In più la Liguria sottolinea soltanto come le previsioni impugnate contrastino con leggi regionali che hanno disciplinato *ex novo* le materie cui le infrazioni si riferiscono, sul presupposto della sussistenza in proposito della competenza regionale, propria o delegata.

5. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che i tre ricorsi siano dichiarati infondati.

5.1. — Secondo l'Avvocatura, le disposizioni del d.P.R. n. 571 del 1982 attinenti alle competenze degli uffici periferici del Ministero dell'interno non sarebbero lesive delle competenze costituzionalmente affidate alle regioni sulla base di due diversi ordini di considerazioni.

In primo luogo, l'Avvocatura osserva che, affinché la regione possa applicare le sanzioni amministrative in base alla legge n. 689 del 1981, sarebbe necessario che la stessa risulti titolare dell'attribuzione amministrativa cui ha riguardo la violazione. Ciò sarebbe previsto dall'art. 9 del decreto n. 616 del 1977, il quale ha ricondotto la polizia amministrativa all'interno delle singole materie di competenza propria delle regioni o loro delegate, nonché di quelle attribuite a Comuni, alle Province e alle Comunità montane. E poiché le funzioni di cui si discute sono attribuite ai Comuni, e non alle regioni, risulterebbe esclusa la competenza regionale a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, terzo comma, della legge n. 689 del 1981.

In secondo luogo, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, le funzioni di cui all'art. 19 del decreto n. 616 del 1977 sarebbero affidate ai Comuni soltanto per quanto riguarda l'esercizio, mentre la titolarità sarebbe rimasta in capo allo Stato. E poiché la disciplina dell'aspetto organizzativo dell'esercizio è stata rimessa al potere regolamentare degli stessi Comuni (art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977), non residuerebbe alcun settore riconducibile alla competenza legislativa regionale in materia di polizia locale urbana e rurale.

5.2. — Secondo l'Avvocatura anche la previsione della competenza del funzionario responsabile del Corpo forestale dello Stato per le violazioni degli artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269, in materia di produzione e commercio di sementi e piante da rimboschimento, non lederebbe le competenze regionali, in quanto l'art. 69, primo comma, del decreto n. 616 del 1977, nel delegare le funzioni previste da tale legge, ha previsto espressamente che restino ferme le disposizioni di cui agli articoli prima indicati.

5.3. — Parimenti infondate sono, secondo l'Avvocatura dello Stato, le censure contenute nei ricorsi delle regioni Toscana, Lombardia e Liguria a proposito delle competenze degli uffici periferici del Ministero dei trasporti previste dall'atto impugnato.

Innanzitutto, gli artt. 152 e 153 (*rectius*: 153 e 154) del T.U. per le ferrovie concesse all'industria privata e per le tranvie (r. d. 9 maggio 1912, n. 1447), allorché prevedono sanzioni in relazione a comportamenti da cui possono derivare danni allo Stato per mancata percezione delle tasse sui biglietti di viaggio, non invaderebbero materie di competenza regionale. Analogamente, le fattispecie contemplate dagli artt. 204, 212 e 213 riguarderebbero profili estranei all'attività di trasporto di competenza regionale.

In secondo luogo, sempre secondo l'Avvocatura, degli articoli del codice della navigazione indicati nell'atto impugnato alcuni non potrebbero assolutamente riferirsi alla navigazione interna (p. es. gli artt. 1227 e 1233), mentre altri, pur potendo riferirsi sia alla navigazione marittima che a quella interna, andrebbero interpretati come riferiti soltanto alle violazioni inerenti alle materie di competenza statale. Una più approfondita verifica delle varie ipotesi indicate nei ricorsi delle regioni è stata preannunciata nell'atto di costituzione, anche se poi non ha avuto alcun seguito.

In terzo luogo, con riguardo alla competenza statale per le infrazioni al divieto di fumare (l. 11 novembre 1975, n. 584), la previsione dell'atto impugnato si riferirebbe, secondo l'Avvocatura, soltanto alle infrazioni commesse sui servizi di trasporto di competenza statale.

Infine, sempre secondo l'Avvocatura, anche le violazioni al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, che ha dettato nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri mezzi di trasporto, esulerebbero dalle materie di competenza propria o delegata delle regioni, perché queste ultime, se a norma dell'art. 86, terzo comma, del decreto n. 616 del 1977, partecipavano soltanto all'esercizio di una funzione che rimaneva statale, ora invece, a norma del d.P.R. n. 753 del 1980, non possono vantare neppure tale partecipazione.

5.4. — A proposito delle numerose lesioni di competenze regionali prospettate con riferimento all'indicazione degli uffici periferici del Ministero della sanità, l'Avvocatura dello Stato, pur non negando che con tali norme si affida ad uffici statali l'applicazione di sanzioni ricadenti in materie di competenza regionale, sostiene che tali previsioni si riferiscono solo alla Sicilia, dove, appunto, gli uffici statali sarebbero ancora transitoriamente competenti in materie che nel restante territorio nazionale sono invece di competenza regionale.

5.5. — Infine, con riferimento alla competenza degli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali in relazione alle violazioni di cui all'art. 58 della legge 1<sup>o</sup> giugno 1939, n. 1089, l'Avvocatura dello Stato, pur non negando la competenza regionale affermata nei ricorsi, evidenzia come tale competenza non esaurisca l'ambito di applicazione del ricordato art. 58. Da ciò conseguirebbe che nessuna censura potrebbe essere sollevata con riferimento alle violazioni rientranti in materie di competenza statale.

6. — La Regione Toscana ha presentato due memorie — una per la camera di consiglio del 25 novembre del 1987 (nel cui ruolo era stato in origine inserito il presente conflitto) e l'altra per l'udienza pubblica del 22 marzo 1988 — allo scopo di dimostrare l'ammissibilità e la fondatezza del proposto conflitto a difesa delle proprie competenze, trasferite o delegate.

Poiché la regola posta dall'art. 17 della legge n. 869 del 1981 è che il rapporto da cui scaturisce l'applicazione della sanzione amministrativa o l'archiviazione va presentato alla regione per le materie di propria competenza, trasferita o delegata che sia, ne conseguirebbe che, quando l'atto impugnato indica la competenza di qualche ufficio statale per violazioni attinenti a materie di competenza regionale (propria o delegata), l'illegittimità del decreto impugnato comporterebbe anche la lesione dell'autonomia legislativa o amministrativa della regione. Di modo che, ove la materia risulti trasferita alle regioni, si verificherebbe una violazione della autonomia legislativa e di quella amministrativa ad esse riconosciuta; ove, invece, le funzioni attinenti a materie di competenza regionale siano svolte dai Comuni o da altri enti, si avrebbe violazione della sola autonomia legislativa; ove, infine, le funzioni risultino delegate alle regioni, si avrebbe violazione dell'art. 9 del decreto n. 616 del 1977, in virtù del quale il regime giuridico delle funzioni attinenti all'applicazione delle sanzioni amministrative si identifica con quello proprio delle funzioni cui quelle accedono. Qualora, poi, le funzioni fossero state delegate per dare organicità al trasferimento delle funzioni nella stessa materia, si avrebbe anche violazione dell'art. 117 della Costituzione, in correlazione con le norme che hanno disposto il trasferimento delle funzioni.

*Considerato in diritto*

1. — I conflitti di attribuzione promossi dalle regioni Toscana, Lombardia e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe sono stati sollevati a seguito dell'emanazione del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, intitolato «Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale». L'art. 1 di tale decreto, nell'individuare gli uffici periferici dei Ministeri ai quali dev'esser presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge n. 689 del 1981, al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative cui si riferisce l'art. 32 della stessa legge, lederebbe le competenze garantite alle regioni dagli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dagli artt. 7, 8, 9, 18, 19, 47, 52, lett. a), 69, 84, 86, 97, 101 e 104 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché dagli artt. 7, 11, 13, 14 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nella logica dei vari ricorsi qui esaminati, le molteplici lesioni dell'autonomia regionale ora riferite vanno ricondotte alla pretesa violazione di un unico principio — quello posto dall'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, che risulterebbe confermato, per i profili qui interessanti, dall'art. 17, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 —, secondo il quale le regioni esercitano le funzioni di polizia amministrativa attinenti alle singole materie ad esse attribuite o delegate sulla base del medesimo titolo con il quale detengono le competenze relative alle materie cui quelle funzioni accedono.

Dal momento che i conflitti di attribuzione in esame hanno origine dal medesimo atto e sono basati su motivi identici o analoghi, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Il decreto n. 571 del 1982, che dà origine ai presenti conflitti, è stato emanato in attuazione dell'art. 17 della legge n. 689 del 1981. Quest'ultimo prevede che, qualora le sanzioni amministrative cui si riferisce l'art. 32 della medesima legge non siano state oblate all'atto della contestazione o entro sessanta giorni dalla notificazione, deve essere presentato rapporto a un ufficio ministeriale periferico (o, in mancanza, al prefetto) ovvero, quando la violazione attiene a una materia di competenza delle regioni o a funzioni amministrative ad esse delegate, ad un ufficio regionale. In esecuzione di questa disposizione, il decreto impugnato individua, a norma del ricordato art. 17, gli uffici ministeriali periferici competenti a ricevere i suddetti rapporti.

Secondo le ricorrenti, l'individuazione compiuta dal decreto impugnato comporterebbe molteplici forme di lesione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni, in quanto uffici periferici dei Ministeri sarebbero indicati come competenti anche per infrazioni rientranti in materie di competenza regionale, propria o delegata.

3. — Va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità di due conflitti prospettati dalla Regione Toscana.

Nel ricorso di quest'ultima regione, fra le norme integratrici del parametro costituzionale rappresentato dall'articolo 117 Cost. è indicato anche l'art. 8 del d.P.R. n. 616 del 1977. Tuttavia, poiché tale profilo non ha alcuno svolgimento in nessuno degli scritti difensivi della Regione e poiché l'art. 8 si riferisce a materia del tutto estranea ai presenti conflitti, la pretesa lesione dell'autonomia regionale per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 8 del d.P.R. n. 616 del 1977, va dichiarata inammissibile.

Identica pronunzia va adottata in relazione al conflitto relativo all'asserita competenza degli uffici statali per le infrazioni attinenti alla previsione del r.d. 31 ottobre 1873, n. 1688, sia perché la ricorrente non adduce alcun motivo a sostegno della presunta violazione degli artt. 117 e 118 Cost., che è prospettata peraltro in termini contraddittori, sia perché il decreto n. 1688 del 1873 tratta di materia del tutto diversa (vigilanza sulle strade ferrate) da quella cui si riferisce il parametro costituzionale di cui si assume la violazione (navigazione interna).

4. — Inammissibile è, infine, la doglianza relativa all'individuazione, da parte del decreto impugnato, di uffici periferici del Ministero dei trasporti in riferimento alla competenza a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, che è formulata dalle Regioni Toscana e Lombardia per le violazioni alle prescrizioni contenute nel d.P.R. n. 753 del 1980, concernenti le misure di polizia amministrativa riguardo alle ferrovie e ad altri esercizi di trasporto. Secondo le ricorrenti, le disposizioni impugnate sarebbero lesive dell'autonomia regionale garantita dagli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dall'art. 86, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, che assicura alle regioni il potere di partecipare al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato. Per le ricorrenti, infatti, tale partecipazione regionale a una competenza riservata allo Stato è esclusa dal decreto impugnato nella parte in cui questo si riferisce a misure di polizia attinenti alla sicurezza degli impianti e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali.

Per la parte indicata, il ricorso è inammissibile, in quanto la disposizione contenuta nell'art. 86, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, che le ricorrenti invocano ad integrazione del parametro costituzionale che si assume violato, è stata abrogata dall'art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, vale a dire da una norma entrata in vigore in data anteriore a quella propria del decreto impugnato. In altri termini, poiché la sfera di autonomia regionale ritenuta lesa era puntualmente garantita proprio dalla disposizione abrogata e, poiché, nello stesso tempo, non può individuarsi negli artt. 117 e 118 Cost., in sé considerati, alcun criterio di giudizio presumibilmente risolutivo del presente conflitto, il ricorso, per il profilo ora tratteggiato, va dichiarato inammissibile.

5. — I ricorsi proposti non hanno potuto tener conto di un avviso di rettifica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 giugno 1983) che ha soppresso il riferimento al, peraltro inesistente, d.P.R. 27 ottobre 1964, n. 615 e all'art. 5 della legge 29 marzo 1951, n. 327 («Tutela dei prodotti per la prima infanzia»), le cui violazioni avrebbero dovuto obbligare alla trasmissione del rapporto, di cui all'art. 17 della legge n. 699 del 1981, agli uffici periferici del Ministero della sanità.

Data l'efficacia retroattiva della rettifica, va dichiarata sul punto cessata la materia del contendere.

6. — Anche se non eccepite dall'Avvocatura dello Stato, vanno esaminate due ulteriori questioni pregiudiziali relative all'ammissibilità dei conflitti di attribuzione sollevati con i ricorsi indicati in epigrafe. Prima di entrare nel merito dei giudizi occorre verificare: a) se i conflitti attinenti a funzioni (soltanto) delegate alle regioni rientrano fra le ipotesi che questa Corte ritiene ammissibili; b) se le funzioni attinenti a materie delegate alle regioni, ma esercitate in via di subdelega necessaria dai Comuni, possano dar luogo a una lesione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni stesse.

Come questa Corte ha già precisato (sent. n. 559 del 1988), perché le regioni possano validamente proporre conflitto di attribuzione per la pretesa violazione di competenze soltanto delegate, occorre, da un lato, che dette competenze costituiscano parte integrante del patrimonio delle loro attribuzioni e non siano pertanto soggette a «poteri concorrenti» dello Stato e, dall'altro, che le competenze delegate «per il modo in cui sono disciplinate e per il fine in vista del quale sono conferite, costituiscano un'integrazione necessaria delle competenze proprie, di modo che la lesione delle prime comporti anche una menomazione delle seconde».

Da ciò consegue, come è stato precisato nella sentenza appena citata, che non è sufficiente, ancorché necessario, prospettare solamente la pretesa violazione di un parametro costituzionale, poiché, ove la delega prevista sia dotata di un carattere pienamente volontario, non vi sarebbe alcuna possibilità di lesione della sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni.

È sulla base di tali principi che va verificata l'ammissibilità dei conflitti relativi alle funzioni delegate di cui le regioni lamentano la lesione, e precisamente le funzioni definite dalle seguenti disposizioni: a) dall'art. 52, lett. a), del decreto n. 616 del 1977 (pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande); b) dall'art. 69 del medesimo decreto, in relazione agli artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269 (disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento); c) dall'art. 86 del decreto n. 616 del 1977 (linee ferroviarie in concessione); d) dall'art. 7 della legge n. 833 del 1978.

6.1. — Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, nel caso delle funzioni delegate alle regioni dall'art. 52, lett. a), del d.P.R. n. 616 del 1977, fra tali funzioni e quelle trasferite alle regioni si è stabilita una saldatura funzionale tale che l'eventuale limitazione o invasione delle competenze delegate alle regioni finisce per impedire o contraddire quell'esercizio «organico» che si è voluto garantire alle funzioni «proprie» delle regioni e per menomare così la consistenza costituzionale di queste ultime, come interpretata e attuata dalla legge n. 382 del 1975 e dal d.P.R. n. 616 del 1977 (v. sent. n. 559 del 1988).

Su tali basi vanno considerati ammissibili i conflitti di attribuzione proposti in relazione alla pretesa lesione delle competenze delegate alle regioni in forza dell'art. 52, lettera a), del decreto n. 616 del 1977.

6.2. — Alla medesima conclusione si deve pervenire in ordine alle funzioni delegate alle regioni in forza dell'art. 69 e dell'art. 86, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.

Il primo di tali articoli, delegando alle regioni le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento, mira a integrare organicamente il settore trasferito alle medesime regioni, relativo alle funzioni e ai beni della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, nonché ai poteri attinenti all'imposizione di vincoli e alla responsabilità per la difesa degli incendi, salvo il servizio di difesa mediante mezzi aerei. La stretta strumentalità delle funzioni delegate al settore delle foreste è, infatti, evidente ed è giustificata dalla necessità di soddisfare una duplice e opposta esigenza: da un lato, permettere alle regioni di regolare un sub-settore, quello della produzione e del commercio di sementi e di piante da rimboschimento, senza il quale non può certo realizzarsi alcuna disciplina regolatrice o di sviluppo del settore forestale; dall'altro, conservare allo Stato i necessari poteri al fine di soddisfare le esigenze di uniformità e di controllo, le quali sono particolarmente forti nel sub-settore considerato (al punto che i decreti di trasferimento del 1972 avevano mantenuto su di esso la piena riserva statale).

Del resto, va pure sottolineato che l'art. 69 non prevede alcun «potere concorrente» in capo allo Stato, di modo che si deve supporre che la delega ivi prevista intenda conferire le funzioni considerate al patrimonio dei poteri costituzionalmente affidato alle regioni.

Del tutto analogo è il regime giuridico proprio delle funzioni delegate considerate dall'art. 86, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977. Quest'ultimo, infatti, provvede a delegare alle regioni la sub-materia delle linee ferroviarie in concessione, con l'evidente finalità di conferire organicità al settore trasferito alle medesime regioni, costituito dalle tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale (art. 84). La stretta strumentalità di tale delega rispetto al settore organico appena accennato si giustifica sulla base del nuovo criterio organizzativo introdotto nella materia dal decreto n. 616 del 1977, il quale è diretto a privilegiare una ripartizione di competenze tale da assicurare alle regioni l'insieme dei compiti necessari alla gestione complessiva di un bacino d'utenza piuttosto che alla disciplina dei singoli mezzi di trasporto impiegati. Anche in tal caso, essendo le suindicate funzioni affidate alle regioni senza che sia conservata allo Stato alcuna specie di «poteri concorrenti», si deve ritenere che la delega in esame integri necessariamente il settore organico cui accede, di modo che il relativo conflitto deve considerarsi ammissibile.

6.3. — Inammissibili sono, invece, i ricorsi delle regioni nelle parti in cui muovono censure all'atto impugnato per violazione delle competenze delegate dall'art. 7 della legge n. 833 del 1978 (artt. 190, 195, 197, 254, 264, 284 e 330 del T.U. delle leggi sanitarie, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837, intitolata «Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree»; artt. 10 e 14 della legge 29 maggio 1974, n. 256, intitolata «Classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi»).

Poiché l'art. 7, al quarto comma, pone alle regioni l'obbligo di esercizio delle funzioni delegate mediante sub-delega ai Comuni, non è possibile considerare le disposte deleghe come necessariamente strumentali all'esercizio organico di competenze loro trasferite, in quanto l'obbligo di esercizio delle funzioni delegate mediante sub-delega ai comuni rende evidente che la delega non è stata disposta per dare organicità a funzioni proprie della regione, costituzionalmente tutelate, ma è diretta, semmai, a integrare le funzioni dei Comuni, salva l'intermediazione della regione allo scopo di indirizzarne gli interventi (art. 7, secondo comma, d.P.R. n. 616 del 1977).

7. — Al fine di risolvere nel merito i conflitti sollevati con i ricorsi indicati in epigrafe, occorre seguire il criterio di ripartizione delle competenze definito dall'art. 17, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, che, in conformità con l'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, impone la presentazione agli uffici regionali del rapporto necessario per l'applicazione delle sanzioni amministrative, alle quali si riferisce l'art. 32 della stessa legge, ogniqualvolta la violazione attenga a materie affidate alle competenze proprie delle regioni o alle funzioni amministrative delegate alle medesime. In base allo stesso principio, l'art. 17 prevede, poi, che il suddetto rapporto debba esser presentato agli uffici periferici dei Ministeri (o, in mancanza di questi, alle prefetture), quando la violazione si riferisca a materie rimaste nella piena titolarità dello Stato, ovvero debba essere presentato, rispettivamente, al Presidente della Giunta provinciale o al Sindaco, quando, indipendentemente dall'appartenenza della materia regolata, siano stati violati regolamenti provinciali o comunali.

In ragione di tale ripartizione di competenze, si deve ritenere che, mentre spetta allo Stato individuare gli uffici periferici dei Ministeri competenti a ricevere il suindicato rapporto per le violazioni di norme disciplinanti materie di propria competenza, tanto se esercitate da uffici dell'amministrazione statale, quanto se esercitate dai comuni o da altri enti locali, al contrario spetta alle regioni individuare i propri uffici competenti a ricevere il suindicato rapporto per le violazioni di norme attinenti a materie affidate a competenze regionali, proprie o delegate.

8. — Un primo gruppo di questioni riguarda l'individuazione, da parte del decreto impugnato, di uffici periferici del Ministero dell'interno, i quali sono considerati competenti a ricevere il suindicato rapporto in relazione a violazioni di articoli vari contenuti nel codice penale, nel testo unico di pubblica sicurezza e nel relativo regolamento di esecuzione, nonché in relazione a violazioni delle disposizioni disciplinanti la materia della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

8.1. — Fra le infrazioni ora ricordate, alcune riguardano l'esercizio di mestieri ambulanti. In proposito, viene innanzitutto in questione la contravvenzione disposta dall'art. 669 c.p., la quale è stata depenalizzata dall'art. 33, lett. a), della legge n. 689 del 1981, che sottopone a sanzione chiunque eserciti un mestiere girovago senza essere fornito dell'apposita licenza o violando le varie prescrizioni stabilite in materia dalle leggi. Inoltre, gli artt. 121 e 124 del T.U. di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) prescrivono che, al fine di esercitare i mestieri ambulanti, i cittadini italiani debbono previamente iscriversi in un apposito registro, mentre gli stranieri debbono previamente fornirsi della licenza rilasciata dal questore ovvero dall'autorità locale di pubblica sicurezza, quando l'esercizio dei suddetti mestieri si riferisca a feste, fiere, mercati. Infine, l'art. 19, nn. 13 e 14, del d.P.R. n. 616 del 1977 attribuisce ai Comuni le funzioni ora accennate relative alla licenza temporanea agli stranieri, di cui all'art. 124 del T.U. di pubblica sicurezza, e alla registrazione prevista dall'art. 121 dello stesso testo unico.

Le regioni ricorrenti argomentano che, poiché le funzioni in esame rientrerebbero nella materia della polizia locale urbana e rurale, la quale ricomprenderebbe, a norma dell'art. 18 del decreto n. 616 del 1977, le attività di polizia non svolte dallo Stato e attinenti esclusivamente all'ambito del territorio comunale, l'individuazione degli uffici competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, penultimo e ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, dovrebbe spettare alle regioni, in quanto l'infrazione cui quel rapporto si riferisce riguarderebbe competenze loro affidate.

La censura è fondata solo con riferimento alle infrazioni relative all'art. 124, secondo comma, del ricordato T.U. n. 773 del 1931, riguardanti l'obbligo per gli stranieri che intendano esercitare mestieri ambulanti in occasione di feste, fiere, mercati ed altre pubbliche riunioni, di premunirsi di una licenza temporanea.

Contrariamente a quel che sostiene l'Avvocatura dello Stato, con la sentenza n. 77 del 1987, che ha dichiarato incostituzionali i poteri prefettizi previsti dall'art. 19, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 e, nello stesso tempo, ha circoscritto l'applicabilità alla materia della pubblica sicurezza dei poteri attribuiti alla medesima autorità dall'art. 19, penultimo comma, dello stesso decreto, questa Corte ha conseguentemente negato che le funzioni in questione siano conservate alla competenza dello Stato. D'altra parte, occorre precisare che, contrariamente a quanto suggerisce la difesa delle regioni, ciò non significa che le predette funzioni debbano per ciò stesso essere totalmente iscritte fra quelle regionali attinenti alla materia della polizia locale, urbana e rurale, regolata dall'art. 18 del d.P.R. n. 616 del 1977. Questa imputazione è, in realtà, possibile solo in relazione alle funzioni concernenti il rilascio delle licenze temporanee a favore degli stranieri che intendano esercitare i mestieri girovaghi in occasione di feste, fiere, mercati o di altre pubbliche riunioni, ma non in relazione alle altre funzioni. E ciò perché queste ultime, essendo finalizzate al rilascio di licenze o di autorizzazioni che permettono l'esercizio dei mestieri ambulanti anche al di fuori del territorio comunale, non possono certo farsi rientrare fra le attività di polizia locale regolate dall'art. 18 del d.P.R. n. 616 del 1977.

8.2. — Fra i conflitti sollevati in relazione all'individuazione di uffici periferici del Ministero dell'interno — fine della determinazione della competenza a ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, va accolto il ricorso delle regioni nella parte in cui si riferisce alle infrazioni concernenti l'art. 180 del regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 6 maggio 1940, n. 635). Secondo le ricorrenti questo articolo, che impone ai pubblici esercenti l'obbligo di esporre in un luogo visibile al pubblico, sito nel proprio locale di esercizio, la licenza, l'autorizzazione, la tariffa dei prezzi e gli altri atti indicati nel secondo comma del medesimo articolo, conterrebbe prescrizioni attinenti a funzioni riguardanti la materia della polizia locale (così ritengono le Regioni Toscana e Liguria) ovvero attinenti alle funzioni delegate dall'art. 52, lettera a), del d.P.R. n. 616 del 1977, riguardanti i pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande (così ritiene la Lombardia).

Per la parte indicata il ricorso va accolto in base alla considerazione che, nello stabilire l'obbligo dei pubblici esercenti di esporre determinati atti pubblici nei locali di esercizio, il ricordato art. 180, perseguendo l'interesse pubblico volto a facilitare i controlli e la vigilanza in ordine all'adempimento degli obblighi previsti a carico dei medesimi esercenti, mira evidentemente a garantire la regolarità e la sicurezza della vendita e del consumo di alimenti e bevande. Poiché, pertanto, le relative funzioni rientrano nella polizia amministrativa connessa alle funzioni delegate alle regioni ad opera dell'art. 52, lettera a), del d.P.R. n. 616 del 1977, la determinazione degli uffici competenti a ricevere i rapporti di cui all'art. 17, u.c., della legge n. 689 del 1981 non può che spettare alla regione a titolo di competenza delegata, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.

8.3. — Sempre nell'ambito della individuazione operata dal decreto impugnato riguardo agli uffici periferici del Ministero dell'interno come uffici competenti a ricevere i suindicati rapporti, vanno invece respinte le pretese delle ricorrenti dirette ad affermare la propria competenza in relazione alle infrazioni delle prescrizioni previste dalle seguenti norme:

a) art. 687 c.p., il quale punisce chiunque acquista o consuma, in un pubblico esercizio, bevande alcoliche fuori dell'orario in cui ne è permessa la vendita;

b) art. 181 del regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. n. 635 del 1940), il quale vieta la somministrazione di bevande alcoliche come prezzo di scommessa o di gioco, nonché la loro vendita a prezzo ragguagliato ad ora o a frazione di ora;

c) art. 186 dello stesso regolamento, secondo il quale, all'ora di chiusura dei pubblici esercizi, deve cessare ogni somministrazione agli avventori e deve essere sgomberato il locale.

Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, le prescrizioni ora ricordate non possono essere ricondotte alle funzioni di polizia locale, né a quelle attinenti alla polizia amministrativa che, a norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, sono delegate alle regioni, in quanto accessorie alle funzioni indicate dall'art. 52, lettera a), dello stesso decreto. In realtà, le funzioni richiamate dagli articoli prima menzionati rientrano fra quelle concernenti la pubblica sicurezza, per il fatto che l'interesse pubblico perseguito con le suddette disposizioni riguarda la tutela dell'ordine pubblico, essendo dirette, quelle norme, a prevenire gli abusi nel consumo delle bevande alcoliche e le possibili conseguenze nel mantenimento della quiete pubblica. Sulla base di tale considerazione, pertanto, non vi può esser alcun dubbio che, come questa Corte ha già precisato in una precedente pronuncia (sent. n. 77 del 1987), le funzioni ora analizzate devono ritenersi riservate allo Stato. Di conseguenza, anche la competenza a ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 deve esser determinata dallo Stato, nel senso che ad esso spetta l'individuazione degli uffici statali periferici appositamente competenti.

8.4. — Un ultimo conflitto relativo alla pretesa competenza degli uffici periferici del Ministero dell'interno a ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 riguarda l'imputazione della predetta competenza al prefetto in riferimento alle infrazioni delle prescrizioni contenute nella legge 20 marzo 1941, n. 366, legge che conteneva la disciplina della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'imputazione così operata dal decreto impugnato produrrebbe, ad avviso delle regioni Toscana e Liguria, una lesione delle competenze che l'art. 101 (e seguenti) del d.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito alle regioni stesse in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Sotto tale profilo, il ricorso va accolto.

Premesso, in via di fatto, che la disciplina sulla raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiamata dal decreto impugnato non è più vigente nel nostro ordinamento dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (il quale ha dato attuazione a varie direttive comunitarie) e che, quindi, la rilevanza del conflitto in questione riguarda il brevissimo periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del decreto impugnato e quella del decreto n. 915 del 1982, sta di fatto che, come questa Corte ha inequivocabilmente ammesso in una precedente pronunzia (sent. n. 192 del 1987), la materia qui in considerazione rientra indubbiamente fra quelle attribuite alla competenza regionale. L'art. 101, secondo comma, lettera *b*), del d.P.R. n. 616 del 1977 ha, infatti, trasferito alle regioni la «disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali», senza prevedere in proposito alcuna riserva allo Stato (v. art. 102, dello stesso decreto). Di modo che non poteva non spettare alle regioni l'individuazione degli uffici competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 in relazione alle infrazioni concernenti la legge n. 366 del 1941.

9. — Un altro conflitto di attribuzione è stato sollevato dalle Regioni Toscana e Liguria in relazione alla determinazione, contenuta nel decreto impugnato, circa la competenza degli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1982 per le infrazioni degli obblighi imposti dagli artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269, concernenti la produzione e il commercio di sementi e piante da rimboschimento.

Gli articoli da ultimo menzionati contengono le norme sanzionatorie relative ad una disciplina legislativa, emanata in attuazione della direttiva della C.E.E. 14 giugno 1966, n. 404, la quale mira a migliorare e a incrementare la produzione legnosa anche attraverso l'adozione di provvedimenti autorizzatori (licenza di produzione, licenza di vendita, etc.) e la previsione di obblighi e di adempimenti predeterminati (comunicazione delle quantità stoccate, prescrizioni relative al confezionamento e al trasporto del materiale, etc.). Più precisamente, mentre l'art. 27 prevede tanto le sanzioni per gli inadempimenti concernenti gli obblighi previsti dagli articoli precedenti, quanto una clausola sanzionatoria generale relativa alla violazione di norme contenute nello stesso decreto non altrimenti sanzionate, l'art. 28, invece, determina il procedimento di applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste (rapporti all'autorità competente, possibilità di oblazione entro un certo termine, etc.).

Le Regioni Toscana e Liguria rivendicano per sé la competenza in contestazione asserendo che quest'ultima rientra nella polizia amministrativa accessoria alle funzioni che l'art. 69, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 ha delegato alle regioni.

Per il profilo considerato, il ricorso va accolto.

Non vi può esser dubbio, infatti, che le norme sanzionatorie contenute nei citati artt. 27 e 28 della legge n. 269 del 1973, in relazione alla violazione delle quali va determinata la competenza a ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, contengano misure di polizia amministrativa dirette a garantire la regolarità e la qualità della produzione di materiale legnoso. E, poiché l'art. 69, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 delega alle regioni «le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento», si deve concludere che, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del decreto n. 616, spetta alle regioni anche il potere di determinare gli uffici competenti a ricevere i rapporti (ex art. 17 della legge n. 689 del 1981) per le infrazioni agli obblighi sanzionati dagli artt. 27 e 28 della legge n. 269 del 1973, trattandosi di misure di polizia amministrativa che accedono a funzioni delegate alle regioni.

Nè, in senso contrario, si può sostenere, come fa l'Avvocatura dello Stato, che, nel delegare alle regioni le predette funzioni, l'art. 69 del decreto n. 616, affermando che «restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli artt. 27 e 28» della legge n. 269 del 1973, intenda dire che è conservata allo Stato la competenza a determinare le sanzioni previste negli articoli da ultimo citati e il relativo procedimento di applicazione. Per quanto la dizione usata dall'art. 69 sia tutt'altro che chiara e lasci spazio, ad un esame meramente testuale, anche ad interpretazioni come quella avanzata dall'Avvocatura dello Stato, non si può dimenticare che, quando una formulazione legislativa si presenta intrinsecamente ambigua, questa va analizzata, per estrarne il più probabile significato, sulla base di un'interpretazione sistematica, che ne determini il senso in correlazione con i principi ispiratori della materia.

Sotto tale profilo, non v'è dubbio che il significato che l'Avvocatura dello Stato conferisce all'inciso «fermi restando gli artt. 27 e 28» si pone in diretto contrasto con il principio generale desumibile dall'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, secondo il quale la competenza a disciplinare e irrogare le sanzioni amministrative deve seguire le medesime regole di attribuzione o di affidamento relative alle competenze sostanziali cui quelle sanzioni si riferiscono. Pertanto, se non si può riconoscere all'inciso considerato il significato di una deroga al principio ora ricordato — la quale non avrebbe alcuna giustificazione logica —, si deve ammettere che esso, lungi dal comportare un limite di competenza, ne implichi piuttosto uno di contenuto. Esso significa, in altri termini, che le sanzioni previste dagli artt. 27 e 28, pur rientrando in funzioni delegate alle regioni (sulle quali queste ultime, ai sensi dell'art. 7 del decreto n. 616, vantano una potestà legislativa di organizzazione e di attuazione), non possono essere integrate o modificate in nulla dalle regioni medesime.

10. — Un ulteriore gruppo di conflitti è stato sollevato in relazione alla individuazione, da parte del decreto impugnato, degli uffici periferici del Ministero dei trasporti come competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 per infrazioni a obblighi inerenti a materie che le regioni Toscana e Lombardia assumono essere di competenza propria o delegata.

Più precisamente, si tratta di conflitti che sono stati sollevati per il riconoscimento di competenze relative a violazioni di prescrizioni imposte dalle seguenti disposizioni:

- a) dalla disciplina statale in materia di tramvie e ferrovie in concessione;
- b) dal codice della navigazione;
- c) dalla legge che prevede il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- d) dalle norme adottate in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri mezzi di trasporto.

10.1. — Riguardo alle tramvie e ferrovie in concessione, la disciplina legislativa che viene in questione al fine della determinazione della competenza qui in contestazione è data dagli artt. 153 e 154 del r.d. 9 maggio 1912, n. 1447, intitolato «Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili».

I predetti articoli, inseriti nel capo VII («Disposizioni tributarie») e rubricati, rispettivamente, «perdita della tassa erariale per lo Stato» e «norme per i biglietti di favore», contengono prescrizioni e sanzioni dirette a garantire la riscossione da parte dell'amministrazione delle ferrovie, per conto dello Stato, delle tasse collegate all'emissione dei biglietti. In particolare, mentre l'art. 153 sanziona con una multa l'illegittima emissione di biglietti gratuiti, l'art. 154, invece, prevede un duplice obbligo sanzionato con un ammenda (ultimo comma), ora depenalizzata. In particolare, l'art. 154 impone, innanzitutto, che tutti i biglietti di circolazione gratuita o a prezzo ridotto debbono essere staccati da un registro a madre e figlia, il quale deve essere esibito ad ogni richiesta dell'ufficio governativo di controllo «per le opportune osservazioni nell'interesse dello Stato»; in secondo luogo, obbliga i concessionari a rendere possibili quelle altre misure o riscontri che il Governo prescrive al fine di prevenire o scoprire il rilascio abusivo di biglietti di favore.

A giudizio delle regioni Toscana e Lombardia il decreto impugnato, nel determinare la competenza di un ufficio periferico del Ministero dei trasporti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, lederebbe l'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni per la parte in cui prevede quella competenza anche con riguardo alle infrazioni relative alle tramvie trasferite alle stesse regioni dagli artt. 79 e 84 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché a quelle relative alle ferrovie in concessione, che possono essere delegate alle regioni interessate a norma dell'art. 86 dello stesso decreto, vale a dire subordinatamente all'assenso delle regioni medesime e previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.

Il ricorso delle regioni Toscana e Lombardia va parzialmente accolto.

Come si è ripetutamente precisato in precedenza, al fine di determinare la spettanza della competenza qui in contestazione occorre verificare se l'infrazione cui si riferisce il rapporto ex art. 17 della legge n. 689 del 1981 inerisca a materie riservate allo Stato ovvero a materie affidate alla competenza, propria o delegata, delle regioni, onde applicare il criterio di ripartizione delle competenze stabilito dall'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977. Allo scopo, tuttavia, non è certo sufficiente, contrariamente a quanto suppone la ricorrente, rilevare che la disciplina normativa in relazione alla quale è delineata l'infrazione in questione sia topograficamente collocata nell'ambito di un settore affidato alla competenza regionale (nella specie, le tramvie e ferrovie in concessione), ben potendo rinvenirsi, pur in materie trasferite o delegate alle regioni, poteri o submaterie oggetto di una specifica riserva a favore dello Stato.

Proprio quest'ultimo è il caso relativo alle infrazioni sanzionate dall'art. 153 del r.d. n. 1447 del 1912, il quale prevede misure di polizia amministrativa attinenti alla materia dei tributi, a una materia, cioè, che esula sicuramente dalle competenze affidate alle regioni a statuto ordinario. Non vi può esser dubbio, infatti, che la sanzione amministrativa ivi prevista, come del resto la multa contemplata anteriormente al provvedimento legislativo di depenalizzazione, siano dirette ad assicurare il rispetto di obblighi posti a garanzia della pretesa tributaria dello Stato. A ciò chiaramente conduce l'espressa previsione dell'art. 153, per il quale la sanzione è condizionata al verificarsi di un danno allo Stato per perdita o diminuzione delle tasse determinate dagli articoli precedenti.

Esattamente opposta a quella appena raggiunta è, invece, la conclusione cui deve pervenirsi in relazione alle prescrizioni previste dall'art. 154 del r.d. n. 1447 del 1912, per la parte in cui si riferiscono alle tramvie e alle ferrovie in concessione, ove queste ultime siano state effettivamente delegate. Le sanzioni amministrative previste in relazione agli obblighi di cui all'art. 154 si propongono, infatti, di prevenire o di reprimere l'emissione illegittima di biglietti gratuiti o di favore, oltretutto di consentire, come si legge testualmente nelle disposizioni riferite, «le opportune osservazioni nell'interesse dello Stato», vale a dire le opportune osservazioni nell'interesse del concedente, il quale, dopo il d.P.R. n. 616, con riguardo alle tramvie e alle ferrovie in concessione (se delegate), non è più lo Stato, ma la regione. In altre parole, poiché gli atti di concessione di tramvie e di ferrovie sono diretti, fra l'altro, sia a disciplinare le tariffe da applicare, sia a determinare, a carico dell'amministrazione concedente, eventuali obblighi di integrazione collegati all'ammontare degli introiti derivanti dai biglietti, la violazione delle relative prescrizioni, per quanto riguarda le tramvie e le ferrovie in concessione (se delegate), non può esser sanzionata che dalle regioni, rientrando i relativi poteri nelle funzioni di polizia amministrativa accessorie a materie trasferite o delegate alle regioni stesse (art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977). Pertanto, in riferimento alle infrazioni ora dette, l'individuazione degli uffici competenti a ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 spetta alle regioni.

10.2. — Sempre in materia di trasporti, le Regioni Toscana e Lombardia ritengono lese le proprie competenze in relazione all'individuazione, da parte del decreto impugnato, di uffici statali come competenti a ricevere in ogni caso il rapporto, di cui al ricordato art. 17, in relazione alle violazioni delle prescrizioni stabilite negli artt. 204, 212 e 213 del medesimo r.d. n. 1447 del 1912. Più in particolare, le ricorrenti rivendicano la propria competenza per la parte in cui i predetti articoli si riferiscono alle tramvie e alle ferrovie in concessione.

Il ricorso va accolto.

Gli artt. 204, 212 e 213 prevedono sanzioni collegate al mancato rispetto delle condizioni contenute negli atti di concessione e di obblighi legislativamente imposti ai concessionari di ferrovie, quali, ad esempio, l'obbligo di comunicare la situazione patrimoniale e il conto speciale dell'esercizio, il divieto di opporsi a ispezioni, l'obbligo di fornire dati, notizie e chiarimenti, l'obbligo di tenere regolarmente la contabilità dei lavori di costruzione. A norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, tali sanzioni, che sono state depenalizzate dalla legge n. 689 del 1981, rientrano nell'ambito delle misure di polizia amministrativa affidate alle regioni, in quanto accedono a materie che gli artt. 79, 84 e 86 dello stesso decreto hanno trasferito o delegato alle regioni stesse.

Più precisamente, questi ultimi articoli hanno affidato alle competenze regionali, ora a titolo di attribuzione ora a titolo di delega, tutte le funzioni amministrative relative alle tramvie e alle ferrovie in concessione (e non già le sole attività di trasporto, come erroneamente suppone l'Avvocatura), riservando allo Stato soltanto il controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali. Pertanto, nei limiti in cui gli artt. 204, 212 e 213 si riferiscono a sanzioni collegate all'esercizio delle tramvie e delle ferrovie in concessione (queste ultime, ove effettivamente delegate), la competenza a determinare gli uffici competenti a ricevere i rapporti *ex art.* 17 della legge n. 689 del 1981 spetta alle regioni.

10.3. — Il d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, è stato impugnato dalle regioni Toscana e Lombardia anche per la parte in cui prevede la competenza degli uffici statali della motorizzazione a ricevere i rapporti, di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, in relazione alle violazioni di numerosi articoli del codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), e segnatamente: gli artt. 1165, 1168, 1172, 1173, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184, 1186, 1187, 1189, 1192, 1194, 1195, 1197, 1205, 1206, 1208, 1210, 1212, 1215, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224, 1227 e 1233. A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti affermano che, poiché i predetti articoli si riferiscono tanto alla navigazione marittima quanto a quella interna, si sarebbe prodotta con l'atto impugnato una lesione dell'autonomia regionale in relazione alle competenze trasferite alle regioni dagli artt. 79 e 97 del d.P.R. n. 616 del 1977 in materia di navigazione interna e porti lacuali.

Il ricorso va parzialmente accolto.

Come riconoscono tutte le parti del presente conflitto, molti degli articoli sopra citati si riferiscono indistintamente sia a materie di competenza statale (navigazione marittima e aerea), sia a settori attribuiti alle regioni (navigazione interna). Poiché non si può accogliere l'ipotesi interpretativa suggerita dall'Avvocatura, secondo la quale il richiamo ai predetti articoli deve intendersi come riferito soltanto alle infrazioni degli obblighi inerenti alla navigazione marittima e aerea (cioè alle materie di competenza statale), dato che dal decreto impugnato non si può dedurre alcun indizio in tal senso, è necessario concludere che il riferimento operato dal d.P.R. n. 571 del 1982 alle disposizioni del codice della navigazione prima ricordate deve considerarsi lesivo delle competenze regionali garantite dagli artt. 79 e 97 del d.P.R. n. 616 del 1977, nella parte in cui si estende anche alle infrazioni di prescrizioni riguardanti la navigazione interna. Ciò significa, in altre parole, che il decreto impugnato è, nei termini appena detti, illegittimo nella parte in cui si riferisce a infrazioni degli obblighi o dei divieti previsti in tutti gli articoli sopracitati, salvo quelli concernenti esclusivamente materie riservate allo Stato, vale a dire gli artt. 1178, 1179, 1180, 1184, 1208, 1210, 1215, primo e ultimo comma, 1219, secondo comma, 1221, secondo comma, 1224, primo comma, 1233 del codice della navigazione.

Più precisamente, fra questi ultimi ve ne sono alcuni che, riferendosi espressamente soltanto alla navigazione marittima e/o a quella aerea, concernono materie di indubbia competenza statale. Essi sono, innanzitutto, gli artt. 1219, secondo comma, e 1221, secondo comma, i quali prevedono sanzioni relative ad aeromobili. Analogamente l'art. 1224, primo comma, e 1233, si riferiscono soltanto alla navigazione marittima o aerea. Alla competenza statale si collegano anche gli artt. 1208 e 1210 in quanto presuppongono la presenza all'estero della nave.

Vi sono, poi, altri articoli, fra quelli da ultimo richiamati — e precisamente gli artt. 1178 (irregolare assunzione di personale), 1179 (assunzione irregolare di minori) e 1180 (assunzione abusiva di stranieri) —, i quali attengono a materie di competenza statale, in quanto le sanzioni previste non sono state depenalizzate ai sensi dell'art. 34, lett. *m*), della legge n. 689 del 1981, che ha escluso dalla depenalizzazione i reati previsti dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, compresa la fase dell'assunzione. Alla materia penale attengono, parimente, gli artt. 1184 e 1215, primo e ultimo comma, in quanto sottratti a depenalizzazione, ai sensi dell'art. 32, primo comma, della citata legge n. 689, dato che, oltre l'ammenda, prevedono anche l'arresto.

Viceversa, contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura dello Stato, l'art. 1227 cod. nav., non può essere iscritto fra gli articoli che disciplinano sanzioni applicabili esclusivamente ad attività riservate alla competenza statale. Anche se tale articolo si riferisce testualmente a sanzioni relative all'omessa denuncia del rinvenimento di un relitto in mare ovvero di un aeromobile abbandonato o di un relitto di aeromobile, esso, tuttavia, deve ritenersi applicabile anche alle ipotesi di ritrovamento di relitti nei fiumi o nei laghi. Come tale, l'art. 1227 cod. nav. contiene sanzioni amministrative che, riferendosi indistintamente a materie di competenza statale e a materie attribuite alle regioni, per quest'ultima parte non giustificano il riferimento a uffici statali, ai fini della determinazione della competenza a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981.

10.4. — Sempre nell'ambito dell'indicazione, da parte del decreto impugnato, di uffici periferici del Ministero dei trasporti come competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, appena citato, le Regioni Toscana e Lombardia si dolgono di una lesione della propria sfera di competenza in relazione alle sanzioni contenute nella legge 11 novembre 1975, n. 584 («Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico»), per la parte in cui tali sanzioni si applicano a chiunque fumi su mezzi di trasporto affidati, a norma degli artt. 84 e 86 del d.P.R. n. 616 del 1977, alla competenza, propria o delegata, delle regioni.

Il ricorso va accolto.

Come riconosce la stessa Avvocatura dello Stato, non v'è dubbio che le misure di polizia amministrativa relative al divieto di fumare rientrano nella competenza statale soltanto quando tale divieto attenga a materie affidate alla disciplina dello Stato, come è avvenuto, del resto, con l'art. 83 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, contenente le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto statali. Quando, invece, l'infrazione al predetto divieto inerisce ad attività affidate, a titolo proprio o di delega, alle regioni, sono queste ultime a vantare, a norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, la competenza a disciplinare le relative misure di polizia amministrativa. E poiché, nel caso, il decreto impugnato, nel designare gli uffici periferici del Ministero dei trasporti come competenti a ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, si riferisce anche alle infrazioni verificabili sui mezzi di trasporto tramviario e delle ferrovie in concessione, nonché nei locali adibiti allo stesso servizio di trasporto (sale di attesa delle stazioni, etc.), si deve ritenere che per questa parte esso è illegittimo e lesivo delle competenze regionali (sempreché, per quanto riguarda le ferrovie in concessione, queste ultime siano state effettivamente delegate, come già precisato nel punto 10.2 della parte in diritto).

11. — Un ulteriore gruppo di conflitti riguarda l'individuazione, da parte del d.P.R. n. 571 del 1982, di uffici periferici del Ministero della sanità. A parte quelli già decisi in via pregiudiziale (v. punti 6 e 6.3. della parte in diritto), restano da valutare oltre ai conflitti sollevati in relazione alla già citata legge sul divieto di fumare in luoghi diversi dai mezzi di trasporto e dai locali adibiti al medesimo servizio, anche i conflitti promossi in relazione ad alcuni articoli del T.U. delle leggi sanitarie e alle norme sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, sui casi di intossicazione da parassitari, sulla vivisezione, sulla fecondazione artificiale degli animali, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita degli alimenti e delle bevande.

11.1. — Le Regioni Lombardia, Toscana e Liguria impugnano il d.P.R. n. 571 del 1982, nella parte in cui indica gli uffici periferici del Ministero della sanità come competenti a ricevere il rapporto, di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, in relazione alle infrazioni al divieto di fumo nei locali chiusi, come indicati dall'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584 («Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico»). Secondo la Regione Lombardia, il decreto impugnato, quando si riferisce a violazioni del predetto divieto in locali diversi da quelli costituiti dai mezzi di trasporto o da quelli comunque adibiti all'esercizio di tale servizio pubblico, risulterebbe lesivo delle

competenze che l'art. 27, lett. c), del decreto n. 616 del 1977, ha trasferito alle regioni in materia di «salvaguardia della salubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro». Secondo le Regioni Toscana e Liguria, invece, la medesima previsione lederebbe le competenze regionali risultanti a contrario dall'art. 6 della legge n. 833 del 1978, che non avrebbe incluso la materia sulla quale verte il presente conflitto fra quelle tassativamente riservate allo Stato dal predetto art. 6.

Nei limiti e nei termini che verranno precisati, il ricorso va parzialmente accolto.

Va premesso, innanzitutto, che è erroneo invocare, come fa la Regione Lombardia, l'art. 27 del d.P.R. n. 616 del 1977 come norma diretta a integrare il parametro di costituzionalità sulla cui base va giudicato il presente conflitto. È noto, infatti, che, per espressa previsione dell'art. 34 dello stesso decreto, la norma invocata rientra fra quelle destinate ad esser sostituite dalla successiva legge di riforma sanitaria. Sicché, con l'adozione di quest'ultima, avvenuta, per l'appunto, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, le disposizioni invocate hanno perduto ogni efficacia.

Nonostante ciò, il ricorso delle regioni va parzialmente accolto su basi diverse. Per la parte qui invocata, infatti, la legge n. 584 del 1975 disciplina il divieto di fumare come misura di polizia amministrativa. Ciò si desume chiaramente dall'art. 7 della stessa legge, il quale assoggetta soltanto a sanzioni amministrative le infrazioni ai divieti previsti dall'art. 1 della legge n. 584. La conseguenza di quanto premesso è che la competenza sulla osservanza del divieto di fumare segue, in forza dell'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, le regole di ripartizione delle competenze disposte in relazione alle attività e alle materie cui di volta in volta inerisce quel divieto. Di modo che, quando la proibizione di fumare si riferisce a luoghi, locali o mezzi sui quali si esercita la competenza regionale (come, ad esempio, le corsie degli ospedali, i musei e le biblioteche affidati alle regioni), quest'ultima competenza si estende anche alla relativa attività di polizia amministrativa diretta a garantire il rispetto dell'anzidetta proibizione.

Per tali ragioni, la competenza a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 deve essere determinata dalle regioni ogni volta che l'infrazione al divieto di fumare avviene in luoghi, locali o mezzi sui quali, nei termini prima precisati, le regioni esercitano competenze proprie o ad esse delegate.

11.2. — Le Regioni Toscana e Liguria impugnano il d.P.R. n. 571 del 1982 per la parte in cui designa uffici periferici del Ministero della sanità come competenti a ricevere il rapporto, di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, in relazione a infrazioni commesse nei confronti delle prescrizioni contenute nei seguenti articoli: 100, 102 e 141 del T.U. delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934 n. 1265); artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 22 del Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, (r.d. 31 maggio 1928, n. 1334); art. 139, ultimo comma, del T.U. delle leggi sanitarie; art. 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 638 («Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari»); art. 5-bis della legge 12 giugno 1931, n. 924 («Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo, mammiferi ed uccelli»); art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 1009 («Norme per la fecondazione artificiale degli animali»); art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283 («Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»).

Come si è precisato nella parte in fatto, le ricorrenti rivendicano la propria competenza asserendo che le prescrizioni contenute negli articoli appena citati ineriscono a materie affidate alle regioni a titolo di attribuzione propria. Pertanto, esse concludono, a norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, gli accertamenti sulle relative infrazioni e le conseguenti misure applicative, compreso il ricevimento del rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, dovrebbero essere riconosciuti alla loro competenza.

Il ricorso va accolto.

Come ammette la stessa Avvocatura dello Stato, non si può dubitare che le prescrizioni contenute negli articoli prima citati ineriscano a materie di competenza delle regioni. Gli artt. 100, 102 e 141 del T.U. delle leggi sanitarie, nonché gli artt. 10-18, 20 e 22 del r.d. n. 1334 del 1928, prevedono obblighi a carico di medici o di esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative che non rientrano nelle competenze riservate allo Stato dall'art. 6, lett. q), della legge n. 833 del 1978 in materia di «determinazione (...) dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie».

Anche le funzioni previste dall'art. 139, ultimo comma, del T.U. delle leggi sanitarie (obbligo della levatrice di denuncia degli infanti deformi) e dall'art. 2 della legge n. 638 del 1975 (obbligo di denuncia dei casi di intossicazione da parassitari) non hanno alcuna copertura nell'art. 6 della legge n. 833 del 1978, che definisce le competenze riservate allo Stato, ma rientrano, piuttosto, fra i compiti che l'art. 14 della stessa legge affida alle USL: protezione sanitaria materno-infantile; riabilitazione, assistenza medico-generica e infermieristica, nonché accertamenti, certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale.

Inoltre, l'art. 5 bis della legge n. 924 del 1931 e l'art. 5, primo e secondo comma, della legge n. 1009 del 1952

attengono alle materie della vivisezione e della fecondazione artificiale degli animali, le quali non sono ricomprese fra le funzioni riservate allo Stato in materia di assistenza veterinaria dalla lett. u dell'art. 6 della legge n. 833 del 1978, ma rientrano nelle funzioni che l'art. 16 affida alla competenza delle regioni, allorché demanda a quest'ultima l'emanazione di norme per il riordino dei servizi veterinari a livello regionale.

Infine, l'art. 8 della legge n. 283 del 1962 punisce con una sanzione amministrativa (che ha sostituito l'ammenda precedentemente prevista) il mancato rispetto di prescrizioni dettate per garantire la bontà e le qualità organolettiche di prodotti alimentari e di bevande confezionate, al fine di prevenire danni alla salute pubblica. Anche in tal caso si tratta, dunque, di misure di polizia amministrativa che attengono a competenze regionali, in quanto l'art. 6, lett. h), della legge n. 833 del 1978 ha riservato allo Stato soltanto la determinazione degli indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari.

In conclusione, dalla inerenza delle molteplici prescrizioni ora esaminate a materie assegnate alle regioni, consegue il riconoscimento della competenza regionale relativamente alla determinazione dei propri uffici come destinatari del rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 in conseguenza delle infrazioni relative alle predette prescrizioni.

Né può affermarsi in senso contrario, come fa l'Avvocatura dello Stato, che la previsione delle disposizioni impugnate ha una giustificazione nel fatto che le funzioni ivi previste sono svolte in Sicilia da uffici statali (medici e veterinari provinciali), non ancora trasferiti alla regione. Infatti, a parte la considerazione che tali uffici sono stati oggetto di trasferimento alla Regione Siciliana mediante il d.P.R. 13 maggio 1985, n. 256, sta di fatto che, anche per il periodo anteriore, il decreto impugnato manca di precisare quali dei numerosi articoli di legge siano richiamati soltanto al fine della presentazione del rapporto ex art. 17 della legge n. 689 del 1981 ai medici e veterinari provinciali operanti nella Regione Siciliana. Sicché di fronte all'obiettivo incertezza sull'applicazione del decreto impugnato per la parte ora considerata, la quale porta a non escludere l'eventuale riferimento anche alle altre regioni, questa Corte ribadisce la competenza regionale nella individuazione dei propri uffici come destinatari del rapporto previsto dall'art. 17 della legge n. 689 del 1981 e, conseguentemente, dichiara che spetta alle regioni l'individuazione degli uffici competenti a ricevere il suddetto rapporto in relazione alle infrazioni commesse nei confronti delle prescrizioni contenute negli articoli di legge sopra precisati.

12. — Le Regioni Toscana e Liguria impugnano il d.P.R. n. 571 del 1982 anche in relazione alla designazione di uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali al fine di ricevere il rapporto di cui al citato art. 17 in conseguenza delle violazioni agli obblighi previsti dall'art. 58 della legge 1º giugno 1939, n. 1089 («Tutela delle cose d'interesse artistico o storico»). Le ricorrenti ritengono che il decreto impugnato leda la propria autonomia costituzionalmente garantita nella parte in cui si riferisce ai beni culturali facenti parte di raccolte di enti locali, i quali rientrerebbero nella materia trasferita alle regioni dall'art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e dall'art. 47 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Il ricorso va accolto.

In effetti, il richiamato art. 58 della legge n. 1089 del 1939 prevede una sanzione, depenalizzata dalla legge n. 689 del 1981, in conseguenza del mancato invio al ministero competente di un elenco descrittivo delle cose tutelate dalla stessa legge n. 1089. Pertanto, non vi può esser dubbio che, per la parte in cui trova applicazione ai beni culturali rientranti nelle raccolte locali, l'art. 58 si riferisce a materie trasferite alle regioni dall'art. 7 del d.P.R. n. 3 del 1972 e dall'art. 47 del d.P.R. n. 616 del 1977, materie che, a loro volta, radicano la competenza regionale sulle correlative misure di polizia amministrativa, ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto n. 616. Su questa base, per la parte indicata, non può esser negata la competenza delle regioni a individuare i propri uffici come competenti a ricevere i rapporti, di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1982, in conseguenza delle infrazioni del citato art. 58 relative a beni culturali d'interesse locale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi per conflitto di attribuzione, di cui in epigrafe, dichiara: inammissibili:*

*il conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, contenente «Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma e 17, penultimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 intitolata «Modifiche al sistema penale»», nella parte in cui indica gli uffici periferici dei ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17, primo comma della legge n. 689 del 1981, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, come attuato dall'art. 8 del d.P.R. n. 616 del 1977;*

il conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, nella parte in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17, primo comma, della legge n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dal r.d. 31 ottobre 1873, n. 1688 («Regolamento circa il sindacato e la sorveglianza governativa sull'esercizio delle strade ferrate»);

i conflitti di attribuzione, sollevati dalle regioni di seguito indicate, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, nella parte in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni: art. 190 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (conflitto sollevato dalle regioni Toscana e Liguria); artt. 195, 197, 254, 264, 284 e 330 del T.U. delle leggi sanitarie (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti); art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837 («Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree») (conflitti sollevati dalle regioni Toscana e Liguria); artt. 10 e 14 della legge 29 maggio 1974, n. 256 («Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi») (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti); d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 («Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri mezzi di trasporto») (conflitto sollevato dalle Regioni Toscana e Lombardia);

cessata la materia del contendere in riferimento ai conflitti di attribuzione sollevati dalle Regioni Toscana, Lombardia e Liguria, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, nella parte in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17, primo comma, della legge n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dal d.P.R. 27 ottobre 1964, n. 615 e dall'art. 5 della legge 29 marzo 1951, n. 327 («Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici»);

che non spetta allo Stato indicare gli uffici ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni:

a) art. 124, secondo comma, del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (conflitto sollevato dalle tre regioni ricorrenti);

b) art. 180 del regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (conflitto sollevato dalle tre regioni ricorrenti);

c) legge 20 marzo 1941, n. 366 («Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani») (conflitto sollevato dalle regioni Toscana e Liguria);

d) artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269 («Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento») (conflitto sollevato dalle regioni Toscana e Liguria);

e) artt. 100, 102 e 141 del T.U. delle leggi sanitarie r.d. n. 1265 del 1934 e artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 22 del r.d. 31 maggio 1928, n. 1334 («Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie»); art. 139, ultimo comma, del T.U. delle leggi sanitarie r.d. n. 1265 del 1934 e art. 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 638 («Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari»); art. 5-bis della legge 12 giugno 1931, n. 924, («Disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo, mammiferi e uccelli») e art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 1009 («Norme per la fecondazione artificiale degli animali»); art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283 («Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande») (conflitti sollevati dalle Regioni Toscana e Liguria),

e annulla, conseguentemente, in parte qua, l'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;

che non spetta allo Stato indicare gli uffici ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni, nella parte in cui si riferiscono a materie di competenza regionale come precisate in motivazione:

a) art. 154 del r.d. n. 1447 del 1912 («Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili») (conflitto sollevato dalle regioni Toscana e Lombardia);

b) artt. 204, 212 e 213 del r.d. n. 1447 del 1912 (conflitti sollevati dalle regioni Toscana e Lombardia);

c) artt. 1165; 1168; 1172; 1173; 1182; 1183; 1186; 1187; 1189; 1192; 1194; 1195; 1197; 1205; 1206; 1212; 1215; secondo e terzo comma; 1217; 1219; primo comma; 1220; 1221; primo comma; 1223; 1224, primo comma e 1227 del codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327) (conflitti sollevati dalle regioni Toscana e Lombardia);

d) legge 11 novembre 1975, n. 584 («Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico») (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti);

e) art. 58 della legge 1<sup>o</sup> giugno 1939, n. 1089 («Tutela delle cose d'interesse artistico o storico») (conflitti sollevati dalle Regioni Toscana e Liguria);

che spetta allo Stato indicare gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni:

a) art. 669 cod. pen. e artt. 121 e 124, primo comma, del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 773 del 1931 (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti);

b) art. 687 cod. pen., artt. 181 e 186 del regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 635 del 1940 (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti);

c) art. 153 del r.d. n. 1447 del 1912 (conflitto sollevato dalle regioni Toscana e Lombardia);

d) artt. 1178; 1179; 1180; 1184; 1208; 1210; 1215, primo e ultimo comma; 1219, secondo comma; 1221, secondo comma; 1224, primo comma, 1233, del codice della navigazione, r.d. n. 327 del 1942 (conflitti sollevati dalle regioni Toscana e Lombardia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1774

N. 1035

*Ordinanza 27 ottobre-15 novembre 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Edilizia e urbanistica - Regione Umbria - Opere abusive costruite in aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale -**

**Concessione e autorizzazione in sanatoria - Questione già decisa (sentenza n. 302/1988) - Manifesta inammissibilità.**

(D.-L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 13 marzo 1988, n. 68; d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, artt. 11 e 12).

(Cost., artt. 3, 9, 77, 117 e 118).

**Edilizia e urbanistica - Regione Umbria - Violazione di competenze regionali in materia di accertamenti tecnici - Opere eseguite in zone sismiche - Attestazione della loro idoneità statica - Determinazione con d.m. - Costruzioni prive di concessione ma conformi agli strumenti urbanistici adottati dal comune e non ancora approvati dalla regione - Criteri e indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento - Attribuzione del relativo potere al Ministro dei lavori pubblici - Questioni già dichiarate non fondate (sentenza n. 302/1988) - Manifesta infondatezza.**

(D.-L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con legge 13 marzo 1988, n. 68, artt. 4, terzo comma, 11 e 13, primo comma).

(Cost., artt. 117 e 118).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, terzo comma, 11, 12 e 13 del d. l. 12 gennaio 1988, n. 2, intitolato: «Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive», promosso con ricorso della Regione Umbria, notificato il 12 febbraio 1988, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1988.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che la Regione Umbria, con il ricorso di cui in epigrafe, ha sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale avverso il decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2 («Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive»);

che, innanzitutto, la Regione dubita della legittimità costituzionale del decreto-legge nel suo complesso, perché, essendo stato adottato in assenza dei requisiti prescritti e costituendo il sesto provvedimento di contenuto identico ad altri decreti non convertiti, violerebbe l'art. 77 Cost.;

che, inoltre, la Regione dubita della legittimità costituzionale degli artt. 4, terzo comma, 11, 12 e 13, primo comma, del decreto-legge impugnato;

che, in particolare, ad avviso della ricorrente, l'art. 4, terzo comma, il quale rimette ad un decreto ministeriale la determinazione degli accertamenti da eseguire al fine della certificazione richiesta dal secondo comma, lettera b, dell'art. 35 della legge n. 47 del 1985, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, allegato A, in quanto incide sulla funzione di vigilanza, sia preventiva che successiva all'inizio dei lavori, sulle costruzioni in zone sismiche, di sicura competenza regionale;

che l'art. 11, secondo il quale agli effetti della tabella allegata alla legge n. 47 del 1985 si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data del 2 ottobre 1986, anche se non ancora approvati, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto esclude la rilevanza dell'approvazione degli strumenti urbanistici da parte dei competenti organi regionali, e l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente prevede che gli stessi effetti vengano prodotti da strumenti urbanistici approvati e da strumenti urbanistici solo adottati, determinando, altresì, la possibilità per soggetti che si trovano in situazioni differenti di ottenere il condono mediante il pagamento di una somma computata con i medesimi criteri;

che l'art. 12, nel suo complesso, in quanto prevede un sistema di gestione del vincolo paesaggistico-ambientale non idoneo a garantire l'attuazione del valore primario del paesaggio, secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 151 del 1986, violerebbe l'art. 9 Cost., mentre il terzo comma del medesimo art. 12 violerebbe l'art. 77 Cost., in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto il continuo spostamento del termine per la presentazione delle domande, determinato dalla reiterazione dei decreti-legge non convertiti, vanifica, anche attraverso il semplice decorso del termine, gli eventuali pareri negativi espressi dalla regione, nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalle leggi nn. 47 e 431 del 1985 (ritenuta, quest'ultima, con la citata sentenza, conforme al principio cooperativistico, come applicato nei rapporti tra Stato e regioni);

che, infine, l'art. 13, primo comma, il quale attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il potere di stabilire i criteri e gli indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento delle zone interessate dall'abusivismo, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto consente un intervento statale, caso per caso, in una materia di sicura competenza regionale;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, eccependo la inammissibilità delle questioni proposte in riferimento a disposizioni costituzionali non direttamente attributive di competenza alle regioni, e chiedendo che le altre questioni siano dichiarate non fondate.

Considerato che il ricorso della Regione Umbria solleva questioni identiche a quelle proposte dalla Regione Toscana avverso il medesimo decreto-legge e decise con la sentenza n. 302 del 10 marzo 1988, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge n. 2 del 1988, la inammissibilità delle questioni proposte in riferimento ai soli artt. 77, 3 e 9 Cost., e la infondatezza delle restanti questioni concernenti gli artt. 4, 11 e 13 del predetto decreto-legge;

che, peraltro, successivamente alla citata sentenza, il decreto-legge impugnato è stato convertito, con modificazioni, con la legge 13 marzo 1988, n. 68;

che le modificazioni, rilevanti ai fini del presente giudizio, apportate in sede di conversione, concernono gli artt. 4, terzo comma, 12, e 13, primo comma;

che, in particolare, l'art. 4, terzo comma, è stato integrato con la previsione che il decreto del Ministro dei lavori pubblici debba essere adottato entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

che l'art. 12 è stato interamente sostituito, prevedendosi che il parere di cui all'art. 32, primo comma, della legge n. 47 del 1985, sia espresso in base al meccanismo di cooperazione fra regioni e Stato previsto dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con legge 8 agosto 1985, n. 431;

che, del pari, l'art. 13 è stato interamente sostituito, prevedendosi, al primo comma, che gli indirizzi per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo siano fissati dal Ministro dei lavori pubblici, sentite le Regioni, le quali possono anche fornire indicazioni per la predisposizione di programmi di interventi per le zone maggiormente interessate;

che, secondo la pregressa giurisprudenza di questa Corte in tema di rapporti tra decreto-legge e legge di conversione, l'impugnativa proposta nei confronti del decreto-legge si estende anche alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione (v., in tal senso, sentt. nn. 75 del 1967 e 151 del 1986);

che, conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale dell'intero decreto-legge, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 302 del 1988, va dichiarata manifestamente inammissibile, costituendo, anzi, l'intervenuta conversione un ulteriore ed autonomo motivo di inammissibilità (v., da ultimo, sent. n. 1033 del 1988);

che, parimenti, manifestamente inammissibili devono essere dichiarate le questioni concernenti l'art. 12 del decreto-legge n. 2 del 1988, innanzitutto, in quanto, un'identica questione, sollevata in riferimento all'art. 9 Cost., è già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 302 del 1988; in secondo luogo, in quanto le questioni sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. hanno dato luogo a una dichiarazione d'illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza da ultimo citata; e, infine, in quanto le nuove disposizioni introdotte dalla legge di conversione richiamano norme (art. 82, comma nono, del d.P.R. n. 616 del 1977 introdotto dal d.l. n. 312 del 1985, convertito con l. n. 431 del 1985) radicalmente diverse da quelle impugnate e sulle quali, peraltro, questa Corte si è già pronunciata nel senso dell'infondatezza dei dubbi sollevati sulla loro incostituzionalità (sent. n. 151 del 1986);

che la questione concernente l'art. 4, terzo comma, del d.l. n. 2 del 1988, come convertito con la legge n. 68 del 1988, deve essere dichiarata manifestamente infondata, in quanto identica questione è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 302 del 1988, mentre le modificazioni apportate in sede di conversione non incidono in alcun modo sul contenuto precettivo della disposizione impugnata;

che le questioni concernenti l'art. 11 del citato decreto-legge, non modificato dalla legge di conversione n. 68 del 1988, vanno dichiarate l'una — quella proposta in riferimento all'art. 3 Cost. — manifestamente inammissibile, in quanto già dichiarata inammissibile con la citata sentenza n. 302 del 1988, e l'altra — quella proposta in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. — manifestamente infondata, in quanto già dichiarata non fondata con la predetta sentenza, senza che la Regione Umbria abbia addotto elementi tali da indurre ad una differente valutazione;

che, infine, la questione concernente l'art. 13, primo comma, nel testo risultante dalla legge di conversione, va dichiarata manifestamente infondata, in quanto la questione relativa alla disposizione contenuta nel decreto-legge è stata già dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., mentre le modificazioni introdotte, pur apportando sensibili innovazioni, non appaiono tali, tuttavia, da indurre ad escludere l'effetto estensivo della impugnativa, potendosi anzi dire che, se infondata era la questione di legittimità costituzionale della originaria disposizione, a maggior ragione lo sarebbe quella concernente le disposizioni introdotte dalla legge di conversione, che hanno previsto la partecipazione delle regioni all'attività ivi disciplinata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2 («Modifiche alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive»), convertito, con modificazioni, con legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevate, rispettivamente, in riferimento all'art. 3, e agli artt. 9, 117, 118, e 77 Cost., dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, terzo comma, 11 e 13, primo comma, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: BALDASSARRE*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

N. 1036

Ordinanza 27 ottobre-15 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Coniugi - Separazione - Rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza - Individuazione della legge regolatrice - Mancanza di legge nazionale comune - Applicazione della legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 71/1987) - Manifesta inammissibilità.

(Disp. prel. al cod. civ., art. 18).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 delle disposizioni sulla legge in generale, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Raponi Paola e Perera Chandra Anselm, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21 prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel giudizio promosso da Raponi Paola, cittadina italiana, nei confronti del marito Perera Chandra Anselm, cittadino dello Sri Lanka, per conseguire la separazione con addebito al predetto, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 29, comma secondo, Cost., dell'art. 18 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo il quale i rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio;

che il giudice *a quo*, premesso che nel caso di specie doveva essere applicata la legge dello Sri Lanka, alla cui stregua non è consentito esaminare, nell'ipotesi di separazione tra coniugi, la domanda di addebito, ha censurato il suddetto art. 18, in quanto la scelta della legge nazionale del marito ha come unico suo criterio il sesso di tale coniuge ed è pertanto lesiva sia dell'art. 3, comma primo, Cost., che vieta ogni discriminazione fra i sessi, sia dell'art. 29, comma secondo, Cost., che stabilisce l'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi;

che non vi è stata costituzione delle parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la Corte, con sentenza n. 71 del 1987, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 delle disp. prel. al cod. civ., nella parte in cui, per il caso di mancanza di legge nazionale comune ai coniugi, stabilisce che si applica la legge nazionale del marito al tempo del matrimonio;

che la questione va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 delle disposizioni preliminari al codice civile, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 71 del 1987.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1776

N. 1037

*Ordinanza 27 ottobre-15 novembre 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Impresa familiare - Familiari partecipanti, con la loro opera manuale o assimilata, ai sensi dell'art. 230-bis del c.c. - Assoggettamento all'assicurazione obbligatoria - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 476/1987) - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, primo comma, n. 6).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 230-bis del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1987 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.A.I.L. contro Conti Enza, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L.;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 23 giugno 1987 nel giudizio promosso dall'I.N.A.I.L. nei confronti di Enza Conti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone in detto articolo elencate anche quando prestano la loro opera manuale nell'ambito di una impresa familiare ed al relativo rapporto — non inquadrabile tra quelli di lavoro subordinato né tra quelli di natura societaria — vada applicata la disciplina residuale prevista dall'art. 230-bis c.c.;

che si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, I.N.A.I.L., in persona del suo Presidente *pro-tempore*.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 476 del 1987, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod.civ. che prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2;

che pertanto, in conseguenza della già intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei sensi anzidetti, della norma oggetto dell'incidente sollevato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe, la questione è divenuta manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod.civ. che prestano opera manuale od opera assimilata ai sensi del precedente n. 2, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 476 del 1987.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

83C1777

N. 1038

*Ordinanza 27 ottobre-15 novembre 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Iva - Accertamento induttivo - Detrazioni - Imposte pagate risultanti da fatture regolarmente tenute ma non registrate - Mancata ammissione - Manifesta infondatezza.**

**(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, primo comma).**

**(Cost., artt. 3, 24 e 76).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Teramo sul ricorso proposto da CAPUANI Gino contro l'Ufficio provinciale IVA di Teramo, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 (R.O.n. 47 del 1988), su ricorso proposto da Capuani Gino contro l'Ufficio Provinciale IVA di Teramo, la Commissione tributaria di primo grado di Teramo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.);

che con avvisi di accertamento in data 18 marzo 1986 l'Ufficio provinciale IVA di Teramo contestava al Capuani, tra l'altro, la mancata tenuta dei libri contabili e la mancata presentazione delle dichiarazioni annuali per gli anni dal 1982 al 1984;

che il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Teramo, lamentando di non essere stato ammesso ad alcuna detrazione d'imposta, essendosi proceduto ad un accertamento induttivo ai sensi dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972;

che la Commissione tributaria dopo aver rilevato che l'art. 55 ammette in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili, risultanti dalle liquidazioni mensili o trimestrali, osserva che detta norma — nel precludere, in assenza delle liquidazioni periodiche, la detraibilità delle imposte pagate, risultanti, come nella specie, da fatture regolarmente tenute ma non registrate — viola il principio della legge delega n. 825 del 1971, che ammette la detraibilità dell'IVA assolta dal soggetto o a lui addebitata in dipendenza di atti relativi alla produzione e al commercio di beni e di servizi (art. 5 n. 6);

che il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha dedotto l'inammissibilità o, comunque, la infondatezza della questione di legittimità costituzionale innanzi indicata.

Considerato che, come già affermato (ord.n.108 del 1988), l'ordinamento tributario per sua natura si fonda anche su doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente;

che la questione si prospetta; pertanto, manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Teramo con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 1039

Ordinanza 27 ottobre-15 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - stupefacenti - Importazione di modiche quantità per uso personale - Disciplina sanzionatoria applicabile senza distinzioni - Questione analoga già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 136/1987) - Manifesta infondatezza.

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71, 72 e 80).

(Cost., art. 3).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1987 dal Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Pinto Pietro, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale dell'anno 1988;2) ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal Tribunale di Sanremo nel procedimento penale a carico di Munzone Santi, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanze emesse, rispettivamente, il 23 ottobre 1987 (R.O. 126) e il 12 gennaio 1988 (R.O. 204) il Tribunale di Forlì e quello di Sanremo, in procedimento penale a carico di Pinto Pietro e in quello a carico di Munzone Santi, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) nella parte in cui viene sanzionata, allo stesso modo, l'importazione di sostanze stupefacenti a prescindere dal fatto che si tratti di quantità modiche e destinate ad uso personale dell'importatore; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato;

Considerato che le ordinanze in epigrafe concernono identica questione e pertanto i giudizi possono essere riuniti per i fini di un'unica pronuncia;

che analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza di questa Corte n. 136 del 1987 né vi sono motivi per discostarsi da tale orientamento;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

## PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Forlì e da quello di Sanremo con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente:* SAJA*Il redattore:* BORZELLINO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1779

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 633

*Ordinanza emessa il 30 giugno 1988 dal pretore di Trentola  
nel procedimento penale a carico di Basco Umberto ed altra*

**Edilizia - Reati edilizi commessi entro il 1° ottobre 1983 - Sanatoria delle opere abusive e conseguente estinzione dei reati - Mancata previsione di tali benefici nel caso di reato di lottizzazione abusiva consumato mediante compimento di attività negoziale - Richiesta di riesame.**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 34, 35, 38, 44, e successive modificazioni).

(Cost., art. 3).

## IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di Basco Umberto e Ciardulli Ida, tratti a giudizio per l'odierno dibattimento per rispondere del reato p. e p. dagli artt. 110 del c.p. e 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in relazione all'art. 28 della legge n. 1150/1942. Acc. in Villa di Briano il 28 febbraio 1983;

## O S S E R V A

Nel procedimento in esame, all'udienza dibattimentale del 30 ottobre 1986, veniva pronunciata la seguente ordinanza:

«Il pretore visti gli atti del procedimento penale a carico di Basco Umberto e Ciardulli Ida, tratti a giudizio per l'odierno dibattimento per rispondere del reato di lottizzazione abusiva, acc. in Villa di Briano il 28 febbraio 1983;

## O S S E R V A

Va sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, a favore di chi è imputato del reato di lottizzazione abusiva consumata mediante il solo compimento di attività negoziale, la sospensione del procedimento penale, la possibilità di essere ammesso alla oblazione e di ottenere la autorizzazione in sanatoria con conseguente estinzione del reato.

L'art. 31, primo comma, lett. a), della legge n. 47/1985 prevede la possibilità di richiedere la sanatoria per le "costruzioni" e le "altre opere" che risultino essere state "ultimate" entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite in assenza e difformità dal titolo (licenza, concessione od autorizzazione) prescritto da norme di legge o di regolamento.

La disposizione suddetta appare molto ampia, dato che non pone alcun limite alle dimensioni di quanto è stato illegittimamente realizzato e che, con i termini "costruzioni" ed "altre opere", fa chiaramente riferimento ad edifici e manufatti di ogni genere e tipo, in questi ultimi evidentemente comprese le opere di urbanizzazione.

Sulla sua scorta, pertanto, appare lecita la affermazione che sono suscettibili di sanatoria tutte le opere che comportano "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio"; e quindi anche le opere di urbanizzazione.

A conferma della ammissione anche per tali opere ai benefici della legge più sopra menzionata, va rilevato che:

1) l'art. 35, settimo comma, prevede per le costruzioni ed altre opere realizzate nei comprensori non regolarmente lottizzati la necessità per ottenere la sanatoria dell'impegno di partecipazione pro quota agli oneri di urbanizzazione in sede di stipula della convenzione;

2) l'art. 38, secondo comma, prevede, come effetto della intera corresponsione dell'oblazione, la estinzione anche del reato di lottizzazione abusiva, che, come è noto, si perfeziona, appunto, anche con la realizzazione di opere di urbanizzazione.

Tanto rilevato, deve osservarsi che con il preciso ed univoco riferimento alle "opere" "ultimate" entro il

1º ottobre 1983 il legislatore sembra aver incluso tra i soggetti ammessi a conseguire il titolo in sanatoria previo pagamento dell'oblazione ed a poi beneficiare della estinzione del reato solo quelli che risultano imputati del reato di lottizzazione abusiva consumata mediante la esecuzione di opere di urbanizzazione e non anche quelli che, come nella specie, risultano imputati del reato di lottizzazione abusiva perfezionatosi mediante il compimento di attività meramente negoziali (vendita del terreno frazionato in lotti).

Per il reato eseguito con siffatte ultime modalità, la legge non sembra aver dettato, nemmeno implicitamente, alcuna disposizione, con ciò confermando la sua esclusione dai benefici in questione.

Del resto, ipotizzando anche che la lottizzazione c.d. negoziale possa esservi stata compresa, sorgerebbe poi l'ostacolo, che appare insuperabile, di determinare la somma da versare a titolo di oblazione, dato che la "tabella" allegata alla legge fa esclusivo riferimento ad "opere", ad "interventi" e a "modalità" di esecuzione non valutabili in termini di superficie e di volume, le quali ultime, in particolare, presuppongono che un manufatto sia stato pur sempre realizzato.

Se tutto quanto sinora osservato è esatto, le norme soprarichiamate appaiono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione; dato che le due condotte più sopra descritte risultano, senza alcun ragionevole motivo, differentemente disciplinate.

Anzi, per vero, si verifica che per l'ipotesi di lottizzazione abusiva mediante la esecuzione di opere risultano previste la sospensione del procedimento penale, la oblazione, la sanatoria e l'estinzione del reato, al contrario dell'ipotesi di lottizzazione abusiva negoziale, certamente più lieve, atteso che non comporta una compromissione di fatto della programmazione territoriale.

La questione, per le ragioni esposte, non può considerarsi manifestamente infondata.

È, poi, certamente rilevante in quanto dall'esito di essa dipende se il procedimento in questione debba o meno considerarsi sospeso di diritto, con possibilità da parte degli imputati di usufruire della sanatoria e dei conseguenti ulteriori benefici, e se, addirittura, debba essere dichiarata la estinzione del reato per prescrizione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e succ. modif., nella parte in cui non prevedono i benefici ivi contemplati, e in motivazione indicati, anche per chi è imputato del reato di lottizzazione abusiva consumato mediante il solo compimento di attività negoziale.*

*Dispone sospendersi il procedimento in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone altresì che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato nonché notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.*

Trentola, addì 30 ottobre 1986

*Il pretore dirigente: GIULIANO*

La Corte costituzionale, investita della questione, con sentenza n. 369 dep. il 31 marzo 1988, la dichiarava inammissibile così motivando:

«Il tribunale di Lucera con ordinanza del 2 luglio 1985 (reg. ord. n. 694/1985) e il pretore di Trentola con ordinanza del 30 ottobre 1986 (reg. ord. n. 843/1986) impugnando gli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge n. 47/1985, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il reato di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'art. 20 della legge n. 47/1985, sia estinguibile soltanto nell'ipotesi di realizzazione di opere e non anche nel caso di c.d. lottizzazione abusiva negoziale, caratterizzata dal solo frazionamento e vendita di lotti, che pure rappresenta, nel significato criminoso, un *quid minus* rispetto all'ipotesi di lottizzazione abusiva con opere e che viola lo stesso bene tutelato attraverso l'incriminazione di quest'ultima.

Va preliminarmente rilevato che l'art. 18, primo comma, della legge n. 47/1985 offre una nuova determinazione tipica della lottizzazione abusiva, alla stregua della quale la lottizzazione c.d. negoziale postula l'esistenza di alcune condizioni oggettive che vanno al di là della pura e semplice vendita od atto equiparato: i lotti, previsti negli atti negoziali, per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura del terreno ed alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, devono denunciare in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. Tenuto conto di questa nuova disciplina legislativa, i rimettenti avrebbero dovuto, almeno sommariamente, indicare gli elementi delle fattispecie concrete, al fine di stabilire se esse integrino anche i requisiti oggettivi tipici indicati nell'art. 18, primo comma, della legge in esame.

Nulla, in proposito, dichiarando le ordinanze di rimessione, non è, allo stato, possibile stabilire se ai casi di specie sia opportuno applicare la nuova disciplina normativa "più favorevole al reo": soltanto nel caso d'impossibilità d'applicazione, alla specie, della nuova disciplina, le sollevate questioni diverrebbero, infatti, rilevanti.

Mancando idonea motivazione sulla rilevanza, le dette questioni vanno dichiarate inammissibili».

Tanto premesso, e ricordato che agli imputati risulta contestato il reato all'inizio indicato, rilevasi che nella specie (cfr. atto di compravendita del 18 febbraio 1983, acquisito al procedimento) appaiono sussistere, per il numero dei lotti venduti (cinque), per la loro limitata estensione (tre lotti sono di mq 428 ciascuno e due di mq 857 ciascuno), per la loro ubicazione (terreno non distante dall'agglomerato di Villa di Briano, atteso che il territorio di tale comune è di limitata estensione), per l'attività degli acquirenti (nessuno di loro risulta svolgere attività di coltivazione della terra o attività comunque connessa con la coltivazione), per la previsione di opere di urbanizzazione (costruzione di una strada larga ben otto metri), tutti gli elementi da tempo dalla Corte suprema individuati (cfr., tra le prime, Cass. 18 ottobre 1978, Lauricella; vedasi, inoltre, Cass., sez. 3ª, 12 gennaio 1982, Violani; Cass. 15 marzo 1983, Francia; Cass. 45 giugno 1983, n. 1406), per la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva c.d. negoziale.

Il risultato di tale elaborazione giurisprudenziale è stato, per la verità, tenuto in ampio conto dal legislatore, tant'è che detti elementi sono stati esplicitamente e puntualmente indicati nell'art. 18, primo comma, della legge n. 47/1985, il quale, in relazione all'art. 20, primo comma, lett. c), fornisce una determinazione tipica del «nuovo» reato di lottizzazione abusiva; che, peraltro, e per le pene comminate e per l'obbligatorietà della confisca del terreno, appare ricevere una disciplina più severa rispetto alla precedente, ond'è, nella specie, non possono non trovare applicazione i principi di cui al secondo comma dell'art. 25 della Costituzione e al primo e terzo comma dell'art. 2 del c.p.

Pertanto, richiamata l'ordinanza pronunciata alla citata udienza dibattimentale del 30 ottobre 1986, va riportata, con l'aggiunta di quanto più sopra osservato, la questione di legittimità costituzionale nella suddetta ordinanza medesima sollevata.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e succ. modif., nella parte in cui non prevedono i benefici ivi contemplati, e in motivazione indicati, anche per chi è imputato del reato di lottizzazione abusiva consumato mediante il solo compimento di attività negoziale;*

*Dispone sospendersi il procedimento in corso e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone altresì che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato nonché notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.*

Trentola, addì 30 giugno 1988

*Il pretore dirigente: GIULIANO*

N. 634

*Ordinanza emessa il 25 giugno 1988 dal giudice relatore del tribunale di Firenze  
nel procedimento di volontaria giurisdizione sul ricorso proposto da Immobiliare San Martino S.r.l.*

**Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Collegi giudicanti - Verbalizzazione del dissenso di uno dei componenti - Mancata conoscenza degli atti da parte dei giudici non relatori - Omessa previsione di un diverso grado di responsabilità tra giudice relatore e gli altri componenti.**

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 48; cod. proc. civ., art. 738, primo comma; legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, secondo comma).

(Cost., artt. 97 e 101).

#### IL GIUDICE RELATORE

Il giudice relatore nella procedura di volontaria giurisdizione per omologazione di delibera dell'Immobiliare San Martino S.r.l., promossa dal rogante notaio, dott. Gaspare Navetta di Firenze;

#### PREMESSO IN FATTO

che in data 1° giugno 1988 era presentato il ricorso per l'omologazione della delibera, circa il trasferimento di sede ex art. 2494 del c.c.;

che, in data 6 giugno 1988, il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 738 del c.p.c. nominava questo giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al p.m., che concludeva in data 15 giugno 1988;

che il giudice relatore, esaminati gli atti e predisposti pel decreto di omologazione ex art. 738 del c.p.c. verbale e busta così come previsto dall'art. 16 della legge n. 117/1988 sulla responsabilità civile dei «giudici collegiali», ritiene di rimettere di nuovo e sempre d'ufficio l'applicata vigente normativa, costruita dal combinato disposto dello o.g. («Il tribunale giudica invariabilmente in numero di tre membri»), dell'art. 738 del c.p.c. e del succitato art. 16 della legge n. 117/1988 sulla r.c. dei giudici collegiali, salvo «dissenso succintamente motivato» alla Corte costituzionale per possibile contrasto sia con la garanzia costituzionale di «efficienza» della p.a. anche giudiziaria, sia con la garanzia di legale giurisdizione di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

che, già mesi fa, questo stesso giudice relatore, allora in procedura per la rettificazione di atti dello stato civile da definirsi con sentenza, lamentò che venissero, in base alla normativa in materia e sull'o.g., comunque «scomodati» tre giudici, necessariamente componenti il collegio «anche per questioni di minima entità giurisdizionale»;

poiché si trovò, per l'ennesima volta di fronte un meccanismo giudiziario a dir poco obsoleto a fronte di una domanda di merito sostanzialmente amministrativa, il sottoscritto «invocò la scure» imbiancatrice della Corte costituzionale perché magari invitasse, pena l'incostituzionalità per «meccanismo giudiziario irragionevole», il legislatore ad istituire, in quella minima materia, il giudice c.d. monocratico, (da tempo anche dal Governo preannunciato come razionalizzatore del processo civile);

che, nel merito, la dottrina (Riv. Not. 1987, 140) fece ottima accoglienza alla questione, limitandosi a dubitare dell'*aperitio oris* di questo giudice relatore nell'incidente di legittimità costituzionale, che esclusivamente potrebbe sollevare il collegio;

che, per contro, codesta Corte, decidendo sull'incidente sollevato, lo ha respinto nel merito, poiché quella scelta collegiale, ancorché criticabile, apparterrebbe al solo legislatore, nulla dicendo circa la qualità di giudice *a quo* del giudice relatore, così autorevolmente incoraggiando questo nuovo incidente (ord. n. 95/1987);

che, si sottolinea, alla normativa del c.p.c. e dell'o.g. in questi tempi, si è unita la deplorabile normativa sulla r.c. del giudice collegiale, che tutti astringe in un'unica responsabilità civile, senza minimamente distinguere nel Collegio fra il giudice relatore che, in quanto «a piena conoscenza di tutto il fascicolo (atti e documenti)» è il solo che è veramente responsabile e gli altri giudici collegiali, che dipendono soltanto dalla perspicacia e lealtà del primo;

che questa mancata preventiva conoscenza piena del fascicolo degli atti è sempre parsa gravemente carente per ogni giudice, chiamato per «prassi» ad integrare il collegio «a scatola chiusa» ed a, pertanto, dare proprio, sommarissimo, giudizio;

che, ora, alle normali responsabilità, viene ad essere aggiunta quella dell'art. 16 della legge n. 117/1988, senza che il «facoltizzato dissenso» sia in qualche modo favorito da seria conoscenza di causa;

che il congegno appare tanto più ingiusto (fino ad integrare una sorta di deplorabile responsabilità oggettiva) al sottoscritto magistrato, quasi sempre relatore di cospicue delibere societarie, che, teoricamente ma non troppo, può «trascinare» nella propria possibile responsabilità civile anche gli altri membri del collegio che non «dissentono» (perché, quasi mai, possono conoscere appieno gli atti) e che potrebbero avere la sola «colpa» di fidarsi della perspicacia, competenza e lealtà del relatore;

che all'inconveniente, manifestamente rilevante e non manifestamente infondato, sembra potrebbe avviarsi:

a) istituendo, intanto almeno in questa materia, il giudice unico, pertanto, pienamente responsabile;

b) premunendosi per legge tutti i membri del residuo collegio di copia degli atti;

Conclusivamente, si deve ricordare, come modello di necessaria professionalità, efficienza e snellezza nell'importanza dei suoi compiti istituzionali, il monocratico giudice del registro delle imprese, così come già è istituito dalla vigente legge;

P. Q. M.

*Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva d'ufficio, siccome non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 48 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, 738, primo comma, del c.p.c. e 16, secondo comma, della legge n. 117/1998, in relazione agli artt. 97 e 101, secondo comma, della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al ricorrente costituito, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio di costituzionalità.*

Firenze, addì 25 giugno 1988

*Il giudice relatore: MELLI*

88C1690

N. 635

*Ordinanza emessa il 4 maggio 1988 dal tribunale di Catanzaro  
nel procedimento civile vertente tra Romeo Giuseppina ed altri e Rossi Michele ed altro*

**Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Collegi giudicanti - Verbalizzazione del dissenso di uno dei componenti - Violazione del principio di segretezza della camera di consiglio - Conseguente lesione dell'imparzialità e dell'indipendenza di giudizio nonché del principio di soggezione soltanto alla legge - Disparità di trattamento rispetto alla tutela assicurata al segreto professionale - Prevista tutela penale del segreto della camera di consiglio rispetto all'esercizio del diritto di informazione e di cronaca - Lamentata subordinazione di tale tutela ad un interesse meramente economico dell'erario, condizionata, peraltro, alla discrezionalità del Presidente del Consiglio dei Ministri che può transigere la lite.**

(Cod. proc. civ., art. 131, ultimo comma, introdotto dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, secondo comma, in relazione alla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 101 e 104).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1291 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1979 ritenuta per la decisione all'udienza collegiale celebrata il 4 maggio 1988.

1. — Premesso che il collegio, nel procedere alla deliberazione della decisione della presente causa, assegnata a sentenza all'udienza in epigrafe indicata, deve applicare l'ultimo comma dell'art. 131 del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che prevede la documentazione delle opinioni espresse e dei voti dati nel segreto della camera di consiglio, laddove, secondo quanto dispone il quinto comma del precitato articolo, detta documentazione è preordinata alla acquisizione, alla conoscenza e alla utilizzazione da parte di terzi, estranei al collegio giudicante, con conseguente cessazione del segreto.

2. — Considerato che si prospetta — e deve essere sollevata d'ufficio — la questione della legittimità costituzionale della norma precitata, per i motivi che seguono, appresso indicati.

3. — Premesso che nella Costituzione l'ufficio del giudice collegiale forma oggetto di previsioni specifiche e — rispetto all'ufficio del giudice singolo o monocratico — affatto discriminate (cfr. artt. 102, secondo comma, secondo inciso, e 106, secondo comma della Costituzione).

4. — Premesso che la disciplina dettata dal legislatore costituente presuppone inconfutabilmente che, nel riparto delle attribuzioni tra giudice collegiale e giudice monocratico, la cognizione delle cause di maggiore gravità e importanza sia attribuita al primo, sicché dalla collegialità dell'organo (nel quale è sempre assicurata, ex art. 106, secondo comma, della Costituzione, la presenza di magistrati togati cui la Costituzione assegna in via primaria l'esercizio della funzione giurisdizionale) sia più efficacemente assicurato — contro ogni pericolo di condizionamento esterno — il corretto e imparziale esercizio del magistrato giurisdizionale.

5. — Premesso che nell'ordinamento dello Stato democratico, che postula che la giustizia sia amministrata «In nome del Popolo italiano», l'istituto del segreto della camera di consiglio del giudice collegiale (artt. 276, primo comma, del c.p.c. e 473, quinto comma, del c.p.p.) non trova altro fondamento giustificazione e funzione se non nella primaria esigenza di assicurare la piena libertà di coscienza ai giudici del collegio.

6. — Considerato, peraltro, che, in tal senso, nel corso dei secoli, si è consolidata inveterata tradizione che — fino ad ora — né rivolgimenti istituzionali, né degenerazioni totalitarie dello Stato erano riusciti a scalfire.

7. — Rilevato che la tutela della libertà di coscienza dei componenti l'ufficio del giudice collegiale — attraverso il segreto della camera di consiglio — è palesemente preordinata alla attuazione dei principi costituzionali dell'autonomia, dell'indipendenza della funzione giurisdizionale e dell'esclusiva soggezione del giudice alla legge, sicché la strumentale «garanzia del segreto costituisce un presidio della stessa imparzialità» (v. §§ 10 del Parere sul disegno di legge governativo, approvato dal c.s.m. il 10 dicembre 1987).

8. — Considerato che la documentazione delle opinioni espresse e dei voti dati nel segreto della camera di consiglio, legislativamente finalizzata alla acquisizione, alla conoscenza e alla utilizzazione del contenuto del processo verbale della deliberazione, comporta — con la mera previsione della cessazione, sia pur differita ed eventuale, del segreto — l'attuale vulnerazione della libertà di coscienza dei componenti del collegio giudicante, che soltanto dalla incondizionata e assoluta osservanza del segreto può essere salvaguardata.

9. — Considerato che il denunciato *vulnus*, compromettendo «l'essenza stessa e i valori della collegialità» (cfr. Parere cit.), implica la lesione dei precetti costituzionali sopra indicati, per la attuazione dei quali è preordinato l'istituto del segreto della camera di consiglio dei giudici collegiali.

10. — Considerato, ancora, che — per la palese irragionevolezza della norma — il sospetto della illegittimità costituzionale si prospetterebbe comunque, pur sé, *per absurdum*, dovesse reputarsi che la tutela del segreto della camera di consiglio dei collegi giudicanti possa essere non assoluta e incondizionata, bensì derogabile in ipotesi di conflitto con interessi e valori ritenuti pozzori o di rango equivalente.

11. — Premesso, in relazione a tale ultimo profilo, da un canto che il legislatore ordinario, in epoca recente, pur nel quadro di un organico intervento di ridimensionamento del sistema sanzionatorio (c.d. depenalizzazione), ha significativamente rafforzato la tutela penale del segreto della camera di consiglio, introducendo la previsione della pena detentiva (art. 46 della legge 24 novembre 1981, n. 689) per la contravvenzione di cui all'art. 685 del c.p., sicché ha inequivocabilmente dimostrato di reputare pozzore l'esigenza di tutelare il segreto sui «voti individuali» espressi dai giudici «nelle deliberazioni» rispetto allo stesso diritto di informazione e cronaca che ha sicuramente rilievo e importanza non secondari nell'ordinamento dello Stato democratico.

12. — Premesso, ancora, che, d'altro canto, pur di fronte all'interesse — altrettanto primario — dell'accertamento della verità nel processo penale, piena tutela è riconosciuta e apprestata al segreto reputato necessario per l'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore legale, di notaio, di farmacista, di levatrice, etc... (art. 351 del c.p.p.).

13. — Considerato che, alla stregua delle premesse in parola, si appalesa, allora, manifestamente irragionevole che la tutela del segreto della camera di consiglio:

a) laddove è strumentalmente collegata alla attuazione di valori e interessi di rango sicuramente non inferiore a quelli che informano la *ratio* della tutela del segreto professionale (sicché il deteriore trattamento importerebbe di per sé lesione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione, debordando, per la patente irragionevolezza, dai limiti della discrezionalità legislativa);

b) laddove è reputata addirittura pozzore rispetto all'esercizio del diritto di informazione e cronaca; venga poi:

1) subordinata e sacrificata al soddisfacimento dell'interesse meramente economico dell'erario di conseguire — attraverso l'esperimento dell'azione di cui all'art. 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117 — un mero ristoro pecuniario, peraltro limitato;

2) per di più condizionata anche alla mera eventualità che il Presidente del Consiglio dei Ministri reputi opportuno, con propria insindacabile discrezionalità, transigere la lite intentata a norma dell'art. 4 della legge precitata.

14. — Reputano, dunque, che la questione di legittimità costituzionale:

a) è rilevante, perché concerne norma che questo collegio è tenuto ad applicare nell'iter procedimentale della decisione della causa;

b) non è manifestamente infondata per le considerazioni che precedono;

*P. Q. M.*

*Il tribunale, provvedendo di ufficio, sentite alla udienza di discussione, le parti, letto e applicato l'art. 23, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in relazione all'art. 16, quinto comma, della legge precitata, per violazione degli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio.*

Così deliberato in Catanzaro, addì 4 maggio 1988.

(Seguono le firme)

88C1691

N. 636

*Ordinanza emessa il 4 maggio 1988 dal tribunale di Catanzaro  
nel procedimento civile vertente tra Giorno Mirella e De Stilo Giuseppe ed altro*

**Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Collegi giudicanti - Verbalizzazione del dissenso di uno dei componenti - Violazione del principio di segretezza della camera di consiglio - Conseguente lesione dell'imparzialità e dell'indipendenza di giudizio nonché del principio di soggezione soltanto alla legge - Disparità di trattamento rispetto alla tutela assicurata al segreto professionale - Prevista tutela penale del segreto della camera di consiglio rispetto all'esercizio del diritto di informazione e di cronaca - Lamentata subordinazione di tale tutela ad un interesse meramente economico dell'erario, condizionata, peraltro, alla discrezionalità del Presidente del Consiglio dei Ministri che può transigere la lite.**

(Cod. proc. civ., art. 131, ultimo comma, introdotto dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, secondo comma, in relazione alla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 101, e 104).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 91 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1983 ritenuta per la decisione all'udienza collegiale celebrata il 4 maggio 1988.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 635/1988).*

N. 637

*Ordinanza emessa il 28 maggio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 ottobre 1988) dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra S.p.a. C.O.T. e Basile Rosa*

**Lavoro - Parità tra i sessi - Pensionamento delle donne lavoratrici - Onere della comunicazione al datore di lavoro della volontà di proseguire l'attività lavorativa oltre i cinquantacinque anni - Decadenza dal diritto di opzione per il suo mancato esercizio nel termine previsto.**

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 37 e 38).

#### LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2865/1985 proposto dalla S.p.a. C.O.T., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, circoscrizione Trionfale n. 77, presso l'avv. Gugliotta, rappresentata e difesa dall'avv. Letterio Arena, giusta procura a margine del ricorso, ricorrente, contro Basile Rosa, intimata, e sul ric. n. 4101 proposto da Basile Rosa, elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo D'Agostino, per procura a margine del controricorso, controricorrente e ricorrente incidentale, contro la S.p.a. C.O.T., intimata, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Messina del 29 novembre 1984, dep. il 21 gennaio 1985, n. 195/1984 r.g.;

Udito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Evandro Minetti, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

Udita, nella camera di consiglio (riconvocata il 28 maggio 1987), la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. Mario Vaccaro;

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 14 ottobre 1982 Rosa Basile impugnò il licenziamento intimatole dalla S.p.a. C.O.T. per avere raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età ma la domanda fu respinta dal pretore con decisione riformata dal tribunale di Messina il quale ritenne non gravata dall'onere di cui all'art. 4, secondo comma, della legge n. 903/1977 la lavoratrice cinquantacinquenne allorquando non abbia maturato il diritto a pensione di vecchiaia.

Avverso la decisione la S.p.a. C.O.T. ha proposto ricorso per cassazione.

Resiste Rosa Basile con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso la società, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 11, n. 604/1966 e dell'art. 4 della legge n. 903/1977, deduce che erroneamente il tribunale ha ritenuto che la lavoratrice cinquantacinquenne non fosse tenuta a comunicare al datore di lavoro la volontà di proseguire il rapporto di lavoro in quanto non aveva ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e che alla decisione conseguirebbe l'assurdo che la lavoratrice potrebbe continuare a lavorare finanche oltre l'età massima di sessanta anni prevista per il pensionamento degli uomini dall'art. 36 del c.c.n.l.

Osserva preliminarmente il collegio che non può trarsi argomento risolutivo dalla ritenuta parità di diritti fra uomini e donne in punto di età pensionabile (Corte costituzionale n. 137/1976) in quanto il fatto di cui si discute nella presente causa è disciplinato da norma che non fu (né poteva esserlo) esaminata nella suddetta decisione.

Per la stessa ragione nessuna incidenza ha la successiva decisione n. 176/1986 in forza della quale — peraltro — può dirsi superata la censura relativa alla (marginale) conseguenza, paventata dalla società ricorrente, del proseguimento del rapporto di lavoro oltre il limite (contrattuale) suddetto ma non già quella (centrale) relativa alla necessità di adempiere a quanto previsto dall'art. 4, primo comma, della legge n. 903/1977.

Delle stesse può dirsi conclusivamente che esse incidono sul piano della parificazione dei diritti fra uomo e donna (con la conseguente restrizione dei limiti del recesso *ad nutum*) ma non già sul diverso piano dell'azione, non superflua (*contra* Cass. n. 789/1987) in quanto disciplinata da apposita norma.

Ad entrambe però ritiene il collegio di dovere rivolgere particolare attenzione in quanto chiaramente dimostrative dell'incisiva evoluzione verso la concreta parificazione fra uomo e donna nel campo del diritto del lavoro.

Parificazione — osserva il collegio — alla cui completezza non possono essere poste condizioni le quali, come quella in esame, incidono sul diritto alla pensione ed in ultima analisi finiscano per negare «quelle garanzie che sono informate al rispetto della personalità umana e costituiscono altresì indici del valore spettante al lavoro nella moderna società» (Corte costituzionale n. 176/1986).

Orbene, l'esercizio del diritto protestativo di cui al primo comma dell'art. 4 della legge n. 903/1977 (c.d. opzione) — pur se previsto dal legislatore con l'intento di lasciare alla lavoratrice la facoltà di scelta — finisce con il porre a carico della stessa, e non del lavoratore, un onere già di per sé non giustificabile per la decadenza che ne consegue in caso di mancato esercizio (4156/1986).

E ciò fa sorgere dubbi sulla costituzionalità della norma in esame posto che il collegio ritiene, contrariamente al parere del tribunale (da qui la rilevanza) che il suddetto onere debba essere adempiuto dalla lavoratrice prima del compimento del cinquantacinquesimo anno di età, utile per il pensionamento.

La diversa interpretazione del tribunale secondo cui non sussistendo la concreta possibilità del pensionamento nessun onere deve ritenersi imposto alla lavoratrice, non è condivisibile in quanto non in sintonia con il contenuto della norma.

Questa, infatti, non vuole interferire nella legislazione (tanto meno nella contrattazione collettiva) vigente in materia di pensioni ma è limitata al campo della parificazione dei diritti fra uomo e donna relativamente all'età pensionabile e non già al conseguimento del diritto a pensione. Pertanto l'espressione usata dal legislatore deve intendersi riferita all'età cui è connessa l'astratta possibilità di conseguire la pensione, e non già alla concreta attuazione del diritto.

Ciò sembra al collegio confortato dalla considerazione che per ragioni contingenti la lavoratrice potrebbe anche non aver maturato il diritto a pensione nel perdurare del rapporto di lavoro con la conseguenza che sarebbe impossibile conoscere in anticipo quando soddisfare l'onere; ed in tal caso la conclusione è che il legislatore avrebbe posto come punto di riferimento un evento che potrebbe anche non verificarsi nella vita lavorativa. Se poi si pensa che il minimo contributivo può essere raggiunto anche dopo l'età pensionabile si dovrà convenire che la scelta del legislatore, ai fini dell'esercizio dell'opzione, è caduta sull'evento certo del compimento dell'età pensionabile: evento che, a differenza della consistenza contributiva la quale impone quanto meno un'indagine, è facilmente accertabile con riferimento alla data di nascita.

Nel suddetto evento si è inteso — in conclusione — semplicemente individuare il *dies a quo* del termine entro cui esercitare il diritto alla pensione); ed è quindi spiegabile che la scelta sia caduta su esso, trattandosi di un evento *certus* quando facilmente accertabile.

La necessità che il datore di lavoro sia avvisato della scelta della lavoratrice in tempo utile per le esigenze imprenditoriali di organizzazione fa infine grazia della tesi che vuole non dovuta la comunicazione di cui si discute.

Orbene, com'è stato anticipato, ciò deprime a parere del collegio per una disparità di trattamento tra uomo e donna, a danno di questa, a carico della quale viene posto un onere (con le conseguenze rammentate) non imposto all'uomo e pone la norma di cui al primo comma dell'art. 4 della legge n. 903/1977 in contrasto con gli artt. 3 e 37 della Costituzione laddove a carico della lavoratrice, la quale voglia continuare a prestare la propria opera fino agli stessi limiti di età previsti per l'uomo, impone l'onere di optare e di darne comunicazione al datore di lavoro; il rispetto della personalità umana già assunto a parametro del giudizio di costituzionalità nel campo del lavoro (v. sent. n. 176/1986 già citata), l'irrelevanza dell'età ai fini della diversificazione dei diritti ed il concetto di parità giuridica convincono che la diversità suddetta non è suffragata da criteri di ragionevolezza.

Essa a parere del collegio confligge anche con la norma di cui all'art. 4 della Costituzione «che sancisce per tutti i cittadini il diritto al lavoro con la garanzia della sua effettività» (Corte costituzionale n. 137/1986) in forza della quale, allorché siano previsti modi e tempi di licenziamento, può dirsi che (Corte costituzionale n. 176/1986) «la disciplina deve rispecchiare l'esigenza di un trattamento giuridico uguale per situazioni eguali» (il licenziamento della donna — a differenza che per l'uomo — sarebbe la conseguenza del mancato assolvimento di un onere).

Né va taciuto, infine, il sospetto di non conformità della norma in esame all'art. 38, primo comma, della Costituzione in quanto per il mancato (o l'intempestivo) esercizio dell'opzione la lavoratrice potrebbe persino vedersi privata del diritto alla pensione maturabile, come nel caso, entro i limiti dell'età pensionabile per l'uomo.

Il giudizio va pertanto sospeso e va disposta la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in ordine a quanto detto.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, in relazione agli artt. 3, 4, 37 e 38 della Costituzione nella parte in cui detta norma subordina per le lavoratrici cinquantacinquenni la prosecuzione del rapporto di lavoro (con le garanzie di cui alla legge n. 604/1966) all'esercizio del diritto di opzione;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Roma, addì 28 maggio 1987

(Seguono le firme)

N. 638

*Ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal giudice conciliatore di Ferrara  
nel procedimento civile vertente tra Squarizoni Ida e I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza - Pensione I.N.P.S. costituita mediante contribuzioni facoltative - Mancata previsione di una rivalutazione costante delle contribuzioni per ogni anno successivo al 1947 sino al pensionamento e, posteriormente delle pensioni - Ingiustificata disparità di trattamento delle assicurazioni facoltative rispetto a quelle obbligatorie per le quali, è viceversa previsto un congegno di scala mobile per le pensioni nonché per la rivalutazione delle contribuzioni - Incidenza negativa sul principio dell'incoraggiamento del risparmio.**

(Legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 29, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 47).

#### IL GIUDICE CONCILIATORE

A scioglimento della riserva che precede, letti gli atti di causa, ritiene non manifestamente infondata l'eccezione, proposta dall'attore, di illegittimità costituzionale dell'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella parte in cui non prevede, in tema di assicurazione facoltativa presso l'I.N.P.S., una rivalutazione costante nel tempo per ogni anno successivo al 1947 sino al pensionamento e anche posteriormente perché apparentemente in contrasto con gli artt. 3 e 47 della Costituzione.

Infatti il cittadino ha la facoltà, volendo, di essere iscritto al regime di assicurazione facoltativa presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale; nel qual caso deve provvedere ad effettuare versamenti nel tempo.

Mentre per l'assicurazione obbligatoria è stato per legge predisposto un congegno di scala mobile per le pensioni in essere, nonché per la rivalutazione delle contribuzioni ai fini del calcolo della pensione originaria, per contro per quelle facoltative nulla di ciò è stato stabilito successivamente alla citata legge del 4 aprile 1952, n. 218.

Di conseguenza persone che hanno per anni versato contribuzioni volontarie si vedono ridurre in maniera radicale il rateo pensionistico, che in alcuni casi può arrivare addirittura ad azzerarsi. La qual cosa sembra:

a) creare disparità di trattamento tra assicurati obbligatoriamente e assicurati facoltativamente; disparità contrastante con l'art. 3 della Corte costituzionale;

b) in ogni caso esser contrario al disposto dell'art. 47 perché il trattamento riservato dalla disposizione legislativa a chi opta per l'assicurazione volontaria non incoraggia certo il risparmio in tutte le sue forme.

*P. Q. M.*

*Ordina la trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale e dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione della stessa;*

*Dispone altresì che la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera e al Presidente del Senato.....*

Ferrara, addì 20 luglio 1988

*Il giudice conciliatore: VOLTA*

.N. 639

*Ordinanza emessa il 26 aprile 1988 dalla commissione tributaria di primo grado di Bergamo sul ricorso proposto da Pellegrinelli Irma contro l'Intendenza di finanza del Bergamo*

**Imposta Irperf - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti degli enti locali - Mancata previsione delle detrazioni da detta imposta di una somma commisurata ai contributi versati dai dipendenti - Ingiustificato deteriore trattamento dei dipendenti degli enti locali rispetto agli impiegati statali ai quali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986, è consentita detta detrazione sull'imponibile dell'indennità di buonuscita da assoggettare ad Irperf.**

(Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 2 e 4).

(Cost., art. 3).

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Pellegrinelli Irma, residente a Villa d'Almè, via Vincenzo dell'Omo, 4, avverso silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di Bergamo;

Letti gli atti;

Sentiti i rappresentanti delle parti presenti ed udito il relatore dott. Tropeano;

#### RITENUTO IN FATTO

Pellegrinelli Irma, *ex*-dipendente comunale, ricorre a questa commissione tributaria contro il silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di Bergamo in ordine alla sua richiesta di rimborso della somma di L. 350.130, trattenutale a titolo di Irperf dall'ente liquidatore (I.N.A.D.E.L.) sulla indennità premio di servizio.

In via principale, chiede il riconoscimento del suo diritto al rimborso, sostenendo che l'indennità di cui sopra, non avendo natura retributiva, ma previdenziale, non costituirebbe reddito assoggettabile ad imposta.

In via subordinata, eccepisce l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 38, 53 e 76 della Costituzione, degli artt. 12, lett. c), e 46 secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 697, nella parte in cui consentono di sottoporre a tassazione l'indennità premio di servizio.

#### RITENUTO IN DIRITTO

L'indennità premio di servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti degli enti locali, già rientrando fra le indennità di indennità di revidenza o fra le somme percepite una volta tanto per la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, indicate alla lett. a) dell'art. 12 del d.P.R. n. 597/1973, è attualmente compresa, dopo il testo novellato dall'art. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482, applicabile ai giudizi in corso, nella dizione più specifica della «indennità equipollenti», in quanto ricorrono i requisiti della commisurazione alla durata del rapporto di lavoro dipendente e della corresponsione alla cessazione del rapporto stesso. Pertanto la predetta indennità è soggetta al trattamento tributario di cui alla primo comma dell'art. 14 novellato dall'art. 2 della citata legge n. 482/1985.

Senonché con sentenza 7 luglio 1986, n. 178, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 53 della Costituzione, gli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile dell'indennità di buonuscita da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità, corrispondente al rapporto esistente — alla data del collocamento a riposo — tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.

Orbene, ritiene questa commissione tributaria che le stesse ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 2 e 4 della legge n. 482/1985 relativamente all'indennità di buonuscita debbano valere anche per l'indennità premio di servizio, erogata dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti degli enti locali. In caso contrario, si creerebbero discriminazioni in contrasto con il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione. Ciò posto ed osservato che la rilevanza della sollevata eccezione balza evidente *ictu oculi*, va dichiarata non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 53 della Costituzione, degli artt. 2 e 5 della legge n. 482/1985, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile dell'indennità premio di servizio da assoggettarsi ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'I.N.A.D.E.L.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va disposta la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla segreteria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti della due Camere del Parlamento.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nei limiti di cui in motivazione;*

*Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Si comunichi alle parti.*

Bergamo, addì 26 aprile 1988

*Il presidente rel.: TROPEANO*

88C1695

N. 640

*Ordinanza emessa il 13 aprile 1988 dal pretore di Castelfiorentino  
nel procedimento penale a carico di Restivo Ignazio*

**Inquinamento - Divieto di trasporto di rifiuti urbani senza apposita autorizzazione - Sanzioni penali - Mancata previsione di autorizzazione per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dallo stesso produttore - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee.**

(D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 25, primo comma, in relazione al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 6, lett. d), e 1).

(Cost., art. 3).

#### IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Restivo Ignazio, nato a Camporeale il 20 novembre 1940 e residente a Castelfiorentino, imputato del reato p. e p. dagli artt. 1 e 6 lett. d) e 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, poiché, trasportando fanghi di risulta e altri rifiuti speciali prodotti dalla ditta T.C. di Toncelli e Castagna per kg 5770 dalla sede di quest'ultima in Gambassi Terme alla discarica controllata di San Martino a Maiano di Certaldo, effettuava lo smaltimento di quei rifiuti senza essere in possesso della prescritta autorizzazione. In Gambassi Terme e Certaldo il 3 giugno 1986;

#### RILEVATO IN FATTO

Nel corso di indagini eseguite nei confronti della ditta T.C. di Toncelli e Castagna, con sede in Gambassi Terme, per presunti scarichi abusivi inquinanti in acque pubbliche da questa eseguiti, risultava che Restivo Ignazio aveva trasportato, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, rifiuti speciali prodotti dalla stessa ditta T.C. dalla sede di quest'ultima alla discarica controllata di Certaldo.

Conseguentemente, Restivo Ignazio veniva tratto a giudizio affinché rispondesse del reato p. e p. dall'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. All'esito dell'odierno dibattimento, questo pretore riteneva di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale specificata nel dispositivo.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sanziona penalmente la condotta dei titolari di enti e imprese che, senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 6 lett. d), dello stesso decreto, effettuano smaltimento di rifiuti prodotti da terzi.

Lo smaltimento dei rifiuti, come risulta dall'art. 1 del d.P.R. n. 915/1982, può comprendere varie fasi (raccolta, spazzamento, cernita e così via). Una di queste fasi è costituita dal trasporto. Per cui, dal combinato disposto degli artt. 1, 6, lettera d), e 25, primo comma, risulta che anche il solo trasporto di rifiuti prodotti da terzi da parte di enti e imprese deve essere autorizzato. Questa opinione trova conferma in disposizione della legislazione successiva al d.P.R. n. 915/1982. Così, l'art. 10, secondo comma, ultima parte, della legge 29 ottobre 1987, n. 441, testualmente dispone che, per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'autorizzazione di cui al più volte richiamato art. 6, lett. d), venga sostituita dalla iscrizione all'apposito albo nazionale istituito presso il Ministero dell'ambiente, così sostanzialmente riconoscendo che, finché tale albo non venga effettivamente istituito, quelle imprese devono aver ottenuto l'autorizzazione ex art. 6, lett. d).

Qualora ad eseguire il trasporto di rifiuti urbani e speciali sia la stessa ditta produttrice dei rifiuti nessuna autorizzazione viene invece richiesta dalla legge. Anzi, tale condotta risulta del tutto irrilevante sul piano penale quando lo smaltimento, mediante il trasporto, venga effettuato, come nel caso di specie, in una discarica autorizzata.

Ed infatti se, nel caso in esame, i rifiuti fossero stati trasportati alla discarica autorizzata di Certaldo direttamente dalla ditta T.C. che li aveva prodotti, il fatto non avrebbe assunto rilevanza penale e nessun procedimento sarebbe stato mai instaurato a carico del legale rappresentante di quella ditta. Invece, poiché il trasporto è stato effettuato da una ditta diversa da quella che ha prodotto i rifiuti, il fatto assume rilevanza penale e il titolare di quest'ultima, in quanto non munito della prescritta autorizzazione, rischia di essere severamente condannato.

C'è da chiedersi se la diversità di trattamento, tra l'ipotesi di trasporto di rifiuti ad una discarica autorizzata eseguito direttamente dal produttore e quella di trasporto eseguito da un terzo, sia ragionevole e giustificata.

All'uopo, sorge a questo pretore il dubbio che tale disparità di trattamento non risponda a criteri di ragionevolezza.

Invero, se l'attività è identica (trasporto e rifiuti da un luogo ad un altro) e suscettibile in entrambi i casi di ripetersi nel tempo (anche il produttore dei rifiuti, infatti, potrebbe quotidianamente o anche più volte al giorno eseguire il trasporto dei rifiuti che produce), perché mai il legislatore impone l'autorizzazione, e ne punisce penalmente la mancanza, solo in uno dei due casi e precisamente quando il trasporto è effettuato da un terzo?

Anche a voler ipotizzare che la *ratio* della disposizione che richiede la previa autorizzazione stia in quelle esigenze indicate nell'art. 1 del d.P.R. n. 915/1982, e precisamente nel fatto che lo smaltimento dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, nel corso della quale deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento, non può dubitarsi che tali esigenze ricorrono anche quando il trasporto venga eseguito direttamente dal produttore dei rifiuti.

Né esse potrebbero considerarsi soddisfatte dall'obbligo (peraltro previsto anche per chi effettua lo smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi) di comunicare annualmente ai comuni i dati dello smaltimento (art. 3, ultimo comma, del d.P.R. n. 915/1982).

Se la situazione è identica e se le esigenze da soddisfare sono le stesse non si capisce perché per l'un caso è richiesta l'autorizzazione e per l'altro no. Ben potrebbe essere o non essere richiesta per entrambi i casi. Soprattutto non si comprende perché nell'un caso il soggetto, non munito di autorizzazione, debba essere penalmente punito e nell'altro caso, invece, il comportamento debba considerarsi penalmente lecito. Appare, pertanto, non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 915/1982, in relazione agli artt. 6, lett. d), e 1, dello stesso decreto, nella parte in cui assoggetta a sanzione penale il titolare di un ente o di una impresa che effettua, senza autorizzazione, il trasporto di rifiuti urbani o speciali prodotti da terzi dal luogo in cui gli stessi sono stati prodotti a una discarica autorizzata, a differenza di quanto fa nel caso in cui lo stesso trasporto venga effettuato direttamente dal produttore degli stessi rifiuti.

La questione è rilevante ai fini della definizione del presente giudizio, atteso che all'imputato è contestato appunto la violazione delle disposizioni sulle quali si chiede l'intervento della Corte costituzionale per avere trasportato, senza autorizzazione, ad una discarica autorizzata, rifiuti prodotti da un terzo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio e dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in relazione agli artt. 6, lett. d), e 1, dello stesso d.P.R. n. 915/1982;

*Sospende il procedimento in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Castelfiorentino, addì 13 aprile 1988.

*Il pretore:* CARUGNO

88C1696

---

N. 641

*Ordinanza emessa il 1° luglio 1988 dal pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra Guarnaccia Sossio e Cassa di assistenza per il personale della Cassa di Risparmio V.E.*

**Farmacia - Trattenuta a favore dell'E.N.P.A.F. pari allo 0,90% sulle somme dovute ai titolari di farmacia da calcolarsi sull'importo lordo richiesto agli istituti ed enti erogatori dell'assistenza di malattia, per i medicinali forniti agli assistiti di tali enti in regime di assistenza diretta - Ingiustificato maggior carico contributivo (pari per tutti gli iscritti essendo l'importo della pensione corrisposta dall'E.N.P.A.F.) per i farmacisti titolari, rispetto ai farmacisti non titolari, non soggetti a detta ritenuta - Violazione del principio della capacità contributiva, in quanto la trattenuta incide sull'ammontare lordo del ricavo.**

(D.-L. 4 maggio 1977, n. 187, art. 5, secondo comma, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395).

(Cost., artt. 3 e 53).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 4448/1978 r.g. proposta da Guarnaccia Sossio elettivamente domiciliato in Catania, corso Italia n. 58 presso lo studio dell'avv. Saverio Caltavuturo che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione, attore, contro la Cassa di assistenza per il personale della Cassa di Risparmio, elettivamente domiciliata in Catania, via G. D'Annunzio, 62, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Geraci che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione, convenuta.

All'udienza del 25 marzo 1988 la causa veniva posta in decisione.

IL VICE PRETORE

Visti gli atti e le memorie di causa;

Ritenuto che l'attore ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del d.-l. 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Ritenuto che la citata norma, alla luce delle deduzioni svolte dall'attore in sede di comparsa conclusionale, impone una trattenuta pari allo 0,90% sulle somme dovute ai titolari di farmacia da calcolarsi sull'importo lordo richiesto agli istituti ed enti erogatori dell'assistenza di malattia, per i medicinali forniti agli assistiti di detti enti in regime di assistenza diretta;

Ritenuto che tale norma si palesa incostituzionale per il contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto la pensione corrisposta dall'E.N.P.A.F. è prevista in misura uguale per tutti gli iscritti, ed erogata da un fondo alimentato con contributi dovuti in uguale misura da tutti gli iscritti e da un contributo dovuto dai soli farmacisti titolari (ragguagliato al predetto 0,90%); a tale diversa contribuzione non corrisponde però un diverso trattamento pensionistico, con la conseguente disparità verso i titolari che determina il contrasto con l'art. 3 della Costituzione secondo cui se situazioni uguali devono essere disciplinate in modo uguale, occorre che anche situazioni obiettivamente differenti siano diversamente regolate;

Ritenuto che la norma in questione appare altresì in contrasto con l'art. 53 della Costituzione in quanto il contributo posto a carico del titolare incide sull'ammontare lordo del ricavo (compresa l'aliquota Iva);

Ritenuto, in conseguenza, che la questione è rilevante ai fini della decisione attesa la domanda formulata dall'attore e che va, sussistendone giuste ragioni per l'approfondimento della questione, revocata l'ordinanza del 1° aprile 1985;

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del d.-l. 4 maggio 1977, n. 187, convertito nella legge 11 luglio 1977, n. 395, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso fino all'esito di quello costituzionale;*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Catania, addì 1º luglio 1988

*Il vice pretore: (firma illeggibile)*

88C1697

N. 642

*Ordinanza emessa il 13 aprile 1988 dalla corte d'appello di Milano  
nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Star e il Ministero della difesa esercito*

**Giurisdizione - Sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione dichiarativa della giurisdizione del giudice ordinario - Facoltà delle sezioni unite di rinviare la causa a sezione della corte d'appello diversa da quella la cui decisione negativa della giurisdizione è stata cassata - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, dovendo ritenersi tale, nel caso, la sezione della corte d'appello, già investita della causa, la cui decisione è stata successivamente cassata.**

(Cod. proc. civ., art. 382, primo comma).

(Cost., art. 25).

#### LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con citazione 6 giugno 1986 è posta in decisione all'udienza collegiale del 13 aprile 1988 tra Star S.p.a., in Milano elettivamente domiciliata in via Podgora, 15, presso l'avv. G. Prisco dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale in atti, appellante, e il Ministero difesa esercito, in Milano elettivamente domiciliato in via Freguglia, 1, palazzo giustizia, presso l'avvocatura dello Stato dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale in atti, appellato.

**Oggetto:** Fornitura merci. Revisione prezzo merci compravendute.

#### RITENUTO

che si verte, tra i competitori, circa la revisione prezzo delle merci;

che il Ministero, come rammentò l'estensore della sentenza rescissa, eccepiva, in via pregiudiziale, difettare la giurisdizione del giudice ordinario, e dovere «gli interessi del privato» tutelarsi «in sede amministrativa»;

che il tribunale di Milano, con sentenza ventidue febbraio-undici giugno 1979, n. 3772, rigettava l'eccezione in parola, e nell'accogliere la domanda di controparte, condannava il Ministero a pagare L. 117.225.743, con interessi *ex lege* dal 1º luglio 1975;

che, con pronunzia tre aprile-sei ottobre 1981, n. 1291, la corte di merito, nell'esaminare sull'impugnativa della soccombente, le norme disciplinative della materia, riteneva, per converso, il difetto della giurisdizionale ordinaria;

che la Corte suprema, sezione unite civili, con sentenza 28 febbraio-26 luglio 1985, n. 4350, nell'accogliere il ricorso Star, dichiarava la giurisdizione come sopra denegata; cassava la decisione in parola, e rinviava «anche le spese», ad altra sezione della nostra Corte;

#### OSSERVATO

che l'assegnazione delle cause investe, *ab intra*, l'assetto garantista della Magistratura e, *ab extra*, le «posizioni» delle medesime parti processuali;

che l'ordinamento giuridico soddisfa sia le ragioni della tutela, sia, quelle dell'efficienza;

che l'art. 382 non faculta la Corte suprema a designare sezione diversa dall'altra, la cui decisione fu cassata;

## RILEVATO

che nessuno può distogliersi, giusta l'art. 25, primo comma, Carta fondamentale, dal giudice pre-costituito per legge;

che la pre-costituzione, nel caso in esame, si attuava quando la causa venne assegnata alla sezione la cui pronunzia fu rescissa;

che spetta ad ogni giudice la verifica della propria giurisdizione-competenza;

che la scelta, operata dalla Corte suprema, sembra in contrasto col principio costituzionale sopra richiamato;

che, prodromico, rispetto alla disamina del merito, si rivela, pertanto, lo statuire circa la legittimità dell'investitura;

che il giudizio non potrebbe, altrimenti, definirsi;

## P. Q. M.

*Letti gli articoli di legge costituzionale 9 febbraio n. 1, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva d'ufficio la questione relativa all'incompatibilità dell'art. 382, primo comma, del c.p.c., il cui contesto non sembra, peraltro, faculti la Corte suprema a detrarre la causa alla sezione presso la quale venne ab initio radicata, e l'art. 25, primo comma, Carta fondamentale, che garantisce la «naturalità» del giudice e la di lui precostituzione;*

*Dichiara al fine di vagliare le domande e difese, dedotte dai patroni, la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza della medesima;*

*Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende l'attuale procedimento;*

*Dispone che si notifichi questa ordinanza, alle parti in contesa, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la si comunichi inoltre, alla Presidenza della Camera ed al Presidente del Senato.*

Milano, addì 13 aprile 1988

*Il presidente: (firma illeggibile)*

88C1698

## N. 643

*Ordinanza emessa il 13 aprile 1988 del tribunale di Monza  
nel procedimento civile vertente tra Smetar S.r.l. e Treda S.r.l.*

**Procedimento per ingiunzione - Opposizione notificata oltre il termine di decadenza di venti giorni - Mancata previsione della ammissibilità dell'opposizione tardiva anche nella ipotesi che il ritardo sia dovuto alla distanza territoriale.**

**(Cod. proc. civ., art. 650).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di prima istanza iscritta al numero di ruolo di cui sopra vertente tra: Smetar S.r.l. in persona del legislatore rappresentante, rappresentata dall'avv. D. Galatone di Taranto e F. Sorrentino di Monza via Cavallotti, 15, delega in atti, opponente, contro Treda S.r.l. in persona del presidente pro-tempore, rappresentata dall'avv. I. Brambilla di Monza via Talamoni, 3, delega in atti, opposta.

*Oggetto:* Opposizione a decreto ingiuntivo.

Il tribunale, letti gli atti di causa ed udita la relazione del g.i.;

Ritenuto, che la S.r.l. Smetar ha notificato alla S.r.l. Treda atto di citazione in opposizione in data 1° giugno 1987 avverso il decreto ingiuntivo del 22 aprile 1987, n. 631/1987 emesso del presidente del tribunale di Monza, notificatole il 12 maggio 1987;

Ritenuto, che non avendo la Smetar S.r.l. rispettato il termine perentorio di venti giorni per la notifica dell'atto di opposizione, di cui all'art. 641, primo comma, del c.p.c., quest'ultima dovrebbe essere dichiarata inammissibile;

Ritenuta l'inapplicabilità alla fattispecie delle disposizioni di cui all'art. 650, primo comma, del c.p.c. nel testo modificato dalla sentenza 20 maggio 1976, n. 121, dalla Corte costituzionale, poiché l'ammissibilità dell'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo deve ritenersi circoscritta al caso fortuito od alla forza maggiore mentre nel caso in esame il ritardo della notifica risulta originata dalla prevedibile circostanza, che un plico proveniente da altra regione, nella specie la Puglia, impieghi di media un tempo non inferiore ai cinque-sei giorni per giungere al destinatario, con conseguente affermazione di negligenza della parte opponente, per non essersi attivata in tempo utile (la raccomandata contenente l'atto di opposizione spedita dall'avv. Galatone il 26 maggio 1987, pervenne al domiciliatario il giorno stesso della notifica, il 1° giugno 1987);

Ritenuto, che la motivazione di cui all'ordinanza 12 novembre 1986, n. 649, della suprema Corte, non comprende la fattispecie in esame, poiché la non manifestamente infondata questione di costituzionalità dell'art. 650 del c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, viene riferita alla diversità di trattamento esistente nei confronti di chi senza colpa o negligenza, non ha potuto notificare nei termini l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, quando nel nostro caso è proprio la prevedibilità del ritardo ad escludere l'assenza di colpa o di negligenza dell'opponente;

Ritenuto d'ufficio, sotto altro profilo, non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 650 del c.p.c. nell'attuale formulazione, nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva per comprovati motivi collegati alla distanza e quindi alla concreta trasmissione dell'atto nel territorio, in considerazione del fatto, che tale inammissibilità si traduce nella disparità di trattamento sul piano processuale delle parti oppponenti rispetto alla loro diversa dislocazione territoriale, con conseguente ingiustificata differenziazione dei termini di difesa, in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; rilevato, che invero, stante l'unicità del termine perentorio di cui all'art. 641, primo comma, del c.p.c., a differenza di quanto statuito dall'art. 163-bis del c.p.c., dovendosi tener conto del tempo necessario per pervenire a notifica tempestiva, l'opponente cui va riconosciuta la posizione di convenuta sostanziale, ha un termine a difesa ridotto proporzionalmente alla distanza;

Ritenuto, che la distanza territoriale con riferimento alla difficoltà di proposizione di opposizione tempestiva, già in passato aveva giustificato, nella parte non più operativa dell'art. 641, secondo comma, del c.p.c., l'estensione dei termini da un minimo di trenta ad un massimo di centoventi giorni;

Rilevato, che mentre il secondo comma dell'art. 641 del c.p.c. consente a favore del ricorrente, ove sussistano giusti motivi l'estensione del termine fino a trenta giorni, l'art. 650 del c.p.c. non ammette, sempre per comprovati motivi l'opposizione tardiva, ancorché il ritardo sia esclusivamente derivato dall'obiettivo difficoltà correlata alla distanza tra il luogo di notifica ed il luogo di opposizione;

Ritenuta pertanto l'attuale formulazione dell'art. 650 del c.p.c. lesiva del diritto della parte opponente lontana dal luogo di notifica, alla parità di trattamento nonché lesiva del suo diritto alla difesa, nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva qualora quest'ultima sia collegata alla distanza;

Rilevato, che l'eventuale soluzione in senso affermativo della questione di costituzionalità così come esposta avrebbe influenza nella decisione del tribunale, permettendo l'esame del merito della causa;

Ritenuto, che pertanto il processo va sospeso con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 e 24 della Costituzione e 650 del c.p.c.;*

*Solleva l'ufficio ritenendola rilevante la questione di costituzionalità dell'art. 650 del c.p.c. nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva, per comprovati motivi collegati alla distanza nel territorio tra il luogo di notifica del decreto ingiuntivo ed il luogo di notifica dell'atto di opposizione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del presente procedimento;*

*Ordina, che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Monza, addì 13 aprile 1988

*Il presidente: BIBOLINI*

N. 644

*Ordinanza emessa il 16 giugno 1988 dal pretore di Firenze  
nel procedimento civile vertente tra Renard Carlo e l'I.N.A.D.E.L.*

**Imposte in genere - Irpef - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti degli enti locali -  
Mancata previsione della detrazione di detta imposta di una somma commisurata ai contributi versati dai dipendenti -  
Violazione del principio della capacità contributiva - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986.**

(Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 2 e 4, primo e quarto comma; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, primo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 53).

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di previdenza recante il n. 1145/1988, promossa da Renard Carlo contro l'I.N.A.D.E.L., come da riserva espressa all'udienza del 16 giugno 1988 Renard Carlo, dipendente u.s.l., a riposo dal 10 gennaio 1986, percettore dell'indennità premio di servizio nella complessiva misura lorda di L. 56.132.084, assoggettata dall'I.N.A.D.E.L. a ritenuta Irpef nella misura di L. 5.640.187 per l'intero importo, in applicazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 597/1973, nonché dell'art. 2 della legge n. 482/1985, si richiama alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986, e chiede l'esclusione dall'imponibile della somma pari al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico dell'assicurato, e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale versato all'I.N.A.D.E.L.; insta quindi per la condanna dell'istituto convenuto al pagamento di L. 4.117.979. L'I.N.A.D.E.L. si costituisce ritualmente, eccependo il difetto di giurisdizione di questo giudice ordinario, in ipotesi chiedendo integrarsi il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, e concludendo nel merito per la reiezione della domanda.

In esito alla discussione il pretore osserva anzitutto che l'eccezione di difetto di giurisdizione non appare fondata (ed in esito alla deliberazione in tal senso deve pertanto procedere, l'art. 420, quarto comma, del c.p.c. dovendosi interpretare secondo la sua *ratio*, che è quella di imporre l'immediata decisione, anche non definitiva, laddove sussista l'effettiva attitudine della decisione alla definizione della controversia): infatti oggetto della domanda del ricorrente nei confronti dell'I.N.A.D.E.L. è una porzione dell'indennità premio di servizio, che è pacifico esser maturata a favore del ricorrente medesimo, e non essere stata pagata; trattasi quindi di controversia previdenziale; né appare fondata la richiesta di integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa dell'Amministrazione finanziaria dello Stato: se infatti è indubitabile che presupposto del tributo è la percezione del reddito e non la sua erogazione, e che il vero soggetto passivo del rapporto tributario rimane il percettore dell'indennità previdenziale di cui si tratta, cosicché il versamento della trattenuta all'a.f. estingue il debito d'imposta, ed insieme una parte, di uguale importo, del debito previdenziale dell'istituto, pare al giudice allo stesso modo incontestabile che l'istituto previdenziale non possa liberarsi di quota del debito previdenziale corrispondente ad imposta non dovuta;

In tale evenienza, infatti, la ritenuta e susseguente versamento dell'indebito tributario equivale ad una ingiustificata decurtazione del credito dell'assicurato, e legittima quindi tale soggetto a richiedere giudizialmente la somma che l'istituto abbia indebitamente trattenuta per versarla, indebitamente, all'a.f. Ciò posto in punto di eccezione e richiesta pregiudiziale e preliminare, osserva il pretore, nel merito stretto, di avere con numerose precedenti sentenze su identica questione di diritto ritenuto che gli effetti della pronuncia d'incostituzionalità di cui a Corte costituzionale 7 luglio 1986, n. 178 (la si veda in Foro it., 1986, I, 2068) si estendessero al trattamento fiscale dell'indennità premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti degli enti locali, pur essendo stata tale pronuncia emanata relativamente all'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. dei dipendenti statali, per assoluta identità di regime giuridico

contributivo a carico delle due categorie, e dunque per necessaria incisione, con la suddetta pronuncia, dell'identica norma dell'art. 2 della legge n. 482/1985, in forza della quale l'una è l'altra prestazione previdenziale, dell'E.N.P.A.S. e dell'I.N.A.D.E.L., sono assoggettate ad imposta. Peraltro la questione deve essere riconsiderata, rilevato che l'art. 27, primo comma, secondo disposto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non riusciva applicabile, non trattandosi di «altra» disposizione legislativa, e che l'art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, incorpora il sistema di abbattimento della indennità, introdotto dalla ridetta sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986, limitatamente alla indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti dal Fondo di previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali; peraltro, come già si è rilevato, il regime della contribuzione previdenziale I.N.A.D.E.L. è identico a quello E.N.P.A.S., e i dipendenti degli enti locali, non diversamente dagli impiegati statali, contribuiscono alla loro previdenza con l'aliquota del 2,50% a carico del loro stipendio; identico è allora il sospetto d'incostituzionalità della (stessa) norma, che assoggetta ora le due prestazioni previdenziali — indennità premio di servizio e indennità di buonuscita — a due regimi differenziati dal punto di vista fiscale, l'uno più sfavorevole dell'altro; rispetto ai lavoratori percettori del trattamento di fine rapporto di cui alla legge n. 297/1982, i dipendenti degli enti locali, non diversamente da quelli iscritti al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S., subiscono, sulla prestazione previdenziale di fine servizio, gli effetti pregiudizievoli della lesione del principio di proporzionalità dei tributi alla capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione; tali effetti determinano la disparità di trattamento di situazioni identiche — poiché essi, non diversamente da quanto avveniva per i dipendenti statali, si vedono assoggettare a Irpef quella parte dell'indennità di fine servizio che risulta composta con i loro contributi, e che non costituisce quindi espressamente di capacità reddituale —, in sospetta violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, e sono suscettibili di alterare il rapporto di adeguatezza della prestazione previdenziale di cui si tratta, rispetto alle loro esigenze di vita nella vecchiaia. La questione di costituzionalità che si va a proporre è dunque non manifestamente infondata, mentre è palese la sua rilevanza, poiché l'accoglimento della eccezione ad opera della Corte costituzionale comporterebbe l'applicazione anche all'indennità premio di servizio dell'abbattimento di una somma pari alla percentuale dell'indennità suddetta, corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del dipendente di ente locale, e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'I.N.A.D.E.L., e dunque avrebbe per conseguenza il riconoscimento del diritto del ricorrente alla maggior quota dell'indennità p.s., azionato in questo giudizio. Il giudizio deve pertanto essere sospeso, in attesa che la Corte costituzionale decida la questione di costituzionalità come sopra proposta, ed in ordine alla quale gli atti le vanno immediatamente trasmessi.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonché dell'art. 17, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 53, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, relativamente all'indennità premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti degli enti locali cessati dall'impiego, dall'imponibile da assoggettare all'imposta sui redditi delle persone fisiche venga detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità corrispondente al rapporto esistente al momento del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico dei suddetti dipendenti, e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'I.N.A.D.E.L.; dispone che il presente giudizio resti sospeso fino alla decisione sulla questione come sopra proposta da parte della Corte costituzionale, cui dispone trasmettersi immediatamente gli atti;*

*Ordina altresì che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Firenze, addì 16-20 giugno 1988

*Il pretore: (firma illeggibile)*

N. 645

*Ordinanza emessa il 23 marzo 1988 dalla commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto da R.A. S.r.l. contro l'ufficio registro atti pubblici di Genova*

**Imposte in genere - Procedimento tributario - Omessa previsione della condanna alle spese della parte soccombente nel giudizio davanti alle commissioni tributarie - Conseguente disparità di trattamento della parte privata, costretta necessariamente di fatto a ricorrere all'opera di un professionista per l'assistenza e la difesa in giudizio, senza poter ripetere le somme a questi corrisposte a titolo di onorari rispetto all'amministrazione finanziaria che si avvale dell'assistenza tecnico-giuridica di propri funzionari - Violazione del diritto di difesa in giudizio.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).

(Cost., artt. 3 e 24).

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza in merito al ricorso n. 15413/1985, presentato da R.A. S.r.l. - Firenze domiciliata presso proc. F. Carlo assereto in Genova contro l'avviso accert. uff. registro atti pubblici Genova, relativo a valore iniziale a fin. Invim - atto not. Verde reg. 25 maggio 1983, n. 10142;

La commissione ritenuto che nel ricorso, premessa l'assurda infondatezza del contenuto dell'avviso di accertamento *de quo* la parte restava per la condanna alla spesa de giudizio dell'Amministrazione finanziaria: che all'udienza odierna il difensore - procuratore della parte, sollevava formule di eccezione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, dette norme dei d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e 3 novembre 1981 n. 739, e successive modificazioni, per omessa previsione della condanna alle spese della parte soccombente nel giudizio in virtù delle commissioni tributarie; che tale eccezione non appare manifestamente infondata, giacché se pur è vero che parte ricorrente, così come l'ufficio finanziario, è esente da condanna alle spese in caso di soccombenza, cosicché *prima facie* non sembra ravvisabile disparità di trattamento fra le parti, tale disparità invece esiste ed è di preponderante riservanza; avuto riguardo al fatto che l'ufficio è rappresentato e difeso dei propri funzionari, esperti della materia ed aventi a disposizione ogni miglior supporto tecnico, giuridico e dottrinale, laddove la parte, più esposta a ciò facoltizzata dalla legge, nella quasi totalità dei casi non sta in giudizio personalmente, o quantomeno vi fa una comparizione di figura, dovendo necessariamente ricorrere all'opera, non certamente gratuita, di un professionista per essere assistita e difesa, con la conseguenza di dover sopportare esborsi irripetibili, talvolta sproporzionati al vantaggio economico conseguito con il riconoscimento della fondatezza giuridica del proprio vantato diritto, dando luogo ad una situazione oltre che in generale ingiusta, in taluni casi, di debolezza economica del contribuente, vessatoria nei di lui confronti, e tale da annichilirne il diritto costituzionalmente riconosciutogli, di tutelare in giudizio i propri diritti, tanto più non essendo ipotizzabile un ricorso al «gratuito patrocinio», sta perché è ammessa la difesa personale, sia perché la strutturazione di tale istituto *rebus sic stantibus* non ne consente l'utilizzazione nel processo tributario.

.11

P. Q. M.

*Ordina la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale affinché voglia decidere sulla legittimità costituzionale della legge, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, per mancata previsione della condanna alle spese della parte soccombente nel giudizio nanti le commissioni tributarie;*

*Manda alla segreteria per tutti gli adempimenti di legge e regolamentari.*

*Il richiedente* (firma illeggibile)

N. 646

*Ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal pretore di Sampierdarena  
nel procedimento penale a carico di Indrieri Francesco*

**Reato - Oltraggio a pubblico ufficiale - Pena - Previsione di un minimo edittale non inferiore a sei mesi di reclusione - Rilievi - Eccessività della pena in riferimento a fatti spesso di lieve entità - Incidenza negativa sul principio della natura rieducativa della pena per la sua sproporzione rispetto al reato commesso - Ingiustificato più severo trattamento sanzionatorio dell'oltraggio rispetto ad altri reati oggettivamente più gravi (arresto illegale, violenza privata, ecc.) - Richiamo a ordinanza della Corte n. 323/1988 di manifesta infondatezza di identica questione sollevata dallo stesso giudice *a quo* ritenuta superabile per l'inerzia del legislatore.**

(Cod. pen., art. 341).

(Cost., artt. 3 e 27).

#### IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento a carico di Indrieri Francesco imputato del reato p. e p. dall'art. 341 del c.p. per aver offeso l'onore e il prestigio di un vigile urbano dicendogli «che cazzo dici, sei scemo»;

Rilevato che alla fattispecie in esame non sono applicabili le sanzioni sostitutive sotto la forma del procedimento di cui all'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto il minimo edittale previsto dalla legge è troppo elevato costituendo impedimento oggettivo;

che le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non sono parimenti applicabili nella forma della pena pecuniaria e della libertà controllata ancora a causa della previsione di un minimo edittale troppo elevato;

che d'altro canto il prevenuto si trova nelle condizioni soggettive richieste per poter fruire dei benefici indicati i quali risulterebbero peraltro opportuni ed adeguati stante l'assoluta modestia del fatto contestato e sopra descritto;

che con ordinanza 7 febbraio 1985 questo pretore ha già sollevato relativamente all'art. 341 del c.p. questione di costituzionalità anche con riferimento all'inapplicabilità della procedura di cui all'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sotto la forma della pena pecuniaria e della libertà controllata lamentando un contrasto con gli artt. 27, terzo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione; che ad avviso del pretore tale contrasto si sarebbe concretato in un trattamento sanzionatorio edittale da considerarsi eccessivo e del tutto sproporzionato avuto riguardo alle concrete manifestazioni con cui la fattispecie penale si presenta agli occhi dei giudici di merito, eccesso da considerarsi intollerabile in un ordinamento moderno che fonda la sua civiltà giuridica sulla persona umana, ed il suo diritto penale su trattamenti sanzionatori commisurati (anche storicamente) ai valori penali tutelari e compromessi, nonché capaci di costituire un mezzo efficace di rieducazione del condannato e riconciliazione tra quest'ultimo e l'ordinamento;

che su tale questione la Corte costituzionale di fatto ha ommesso di decidere stante che nell'ordinanza n. 323/1988 nulla ha detto in proposito;

che d'altra parte nella medesima pronuncia la Corte ha riconosciuto che «rimane sicuramente, specie in talune ipotesi di fatto, una effettiva sproporzione fra sanzione comminata e disvalore del fatto, tanto che lo stesso legislatore ha tentato di darsene carico, attraverso le due successive commissioni ministeriali del 1945 e del 1956, fino a proporre una lieve pena pecuniaria quando il fatto oltraggioso risulti di lieve entità»;

che pertanto la stessa Corte ha rilevato il grave guasto che affligge un equo esercizio della giurisdizione nelle situazioni — rappresentanti non una fascia marginale di casi bensì l'assoluta maggioranza, per non dire la quasi totalità — in cui la risposta penale è del tutto inadeguata al disvalore di cui i singoli fatti sono portatori;

che ciò è altresì di immediata visibilità e non può essere tollerato oltre in un ordinamento costituzionale ispirato ai principi sopra richiamati;

che va peraltro preso atto di come il legislatore sia afflitto da una inerzia pluridecennale che non lascia sperare in soluzioni a tempi brevi;

che tuttavia il problema appare ovviabile in chiave interpretativa riconoscendo incostituzionale la previsione edittale di un minimo avente misura tale da non giustificarsi in alcun modo, rendendo inevitabile la punizione di numerosi fatti intrinsecamente bagatellari con pene spropositate e dunque costituzionalmente inique e illegittime;

che attraverso la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 341 del c.p. nella parte in cui prevede il minimo edittale nella misura di mesi sei di reclusione, si riattiverebbe automaticamente anche per la norma citata il disposto generale di cui all'art. 23 del c.p.; con il che il minimo edittale per il reato di oltraggio scenderebbe a giorni quindici di reclusione, conseguendone l'applicabilità sia della procedura di cui all'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia della pena pecuniaria e della libertà controllata ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689/1981, restando comunque ferma la possibilità nell'ambito della quantizzazione della pena ex art. 133 del c.p., secondo un meccanismo normalmente e istituzionalmente utilizzato dalla giurisprudenza anche con riferimento a fatti assai più gravi dell'oltraggio (art. 648, secondo comma, del c.p., art. 610 del c.p., art. 606 del c.p., art. 611 del c.p., ed altri innumerevoli esempi) — di sanzionare con pene più elevate quei casi che, obiettivamente e a seguito di verifica dibattimentale, avessero palesato una gravità ed una aggressività tale da non essere meritevoli di benefici quali quelli indicati;

che pertanto deve nuovamente sottoporsi all'attenzione della Corte costituzionale l'art. 341 del c.p. nella parte in cui prevede un limite minimo di pena che appare costituire grave violazione del principio di ragionevolezza delle pene e di equità e giustizia sostanziale, quale descritti negli artt. 27, terzo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione in quanto non rende applicabile ai casi più lievi il disposto degli artt. 77 e 53 della legge 24 novembre 1981, numero 689;

*P. Q. M.*

*Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 341 del c.p. con riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione nei termini di cui in motivazione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Dichiara ritualmente notificata alle parti in causa la presente ordinanza essendone stata data lettura nel pubblico dibattimento;*

*Dispone che la stessa sia invece notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Sampierdarena, addì 23 giugno 1988

*Il pretore: MERANI*

88C1702

N. 647

*Ordinanza emessa il 27 febbraio 1988 dal pretore di Bologna  
nel procedimento civile vertente tra Giuffrida Gino ed altri e il Ministero del tesoro ed altri*

**Lavoratori dipendenti - Ritenute gescal (0,35%) - Costituzione di un fondo per costruzioni di alloggi per i lavoratori - Ingiustificata discriminazione dei lavoratori dipendenti rispetto ai lavoratori autonomi non soggetti a tali ritenute - Violazione del principio della capacità contributiva per l'assoggettamento a detta ritenuta solamente dei lavoratori dipendenti che non sono gli unici beneficiari della attività della p.a. finanziata con i fondi gescal.**

(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 35).

(Cost., artt. 3 e 53).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

OSSERVA -

1. — Le domande arrivate sono volte a sentir accertare che i ricorrenti non sono tenuti alla corresponsione dei contributi c.d. «Gescal» in misura dello 0,35% delle proprie retribuzioni corrispettive nonché a veder condannato il Ministero del tesoro alla rifusione dei relativi versamenti nei limiti della prescrizione quinquennale; il tutto sino alla data del 31 dicembre 1987.

2. — In subordine i ricorrenti propongono eccezione di illegittimità costituzionale della normativa di istituzione e proroga della contribuzione anzidetta con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, della Costituzione,

3. — L'eccezione è ritenuta da giudicante non manifestamente infondata; la stessa appare, inoltre, rilevante e sussiste (ad onta di quanto vorrebbe la difesa del Ministero convenuto) competenza per materia e valore di questa autorità.

4. — Due momenti legislativi fondamentali della vicenda (per il resto, trattasi di proroghe delle relative discipline):

la legge 28 febbraio 1949, n. 43 costituì, presso l'I.M.A. una gestione autonoma denominata «I.M.A. Gescal» che, espressamente volta ad agevolare «la costruzione di case per lavoratori», fu dotata di un fondo formato, tra l'altro, di contributi a carico delle retribuzioni mensili dei lavoratori dipendenti; le case costruite in esecuzione del piano erano assegnate per metà in proprietà e per metà in locazione ai prestatori che avessero versato una mensilità almeno di contributo;

dopo non poche proroghe e modifiche (leggi nn. 1148/1955, 60/1963, 865/1971, 424/1973, 9/1974, d.l. 115/1974, d.l. 658/1974) fu varata la legge 5 agosto 1978, n. 457, avente ad oggetto «norme per l'edilizia residenziale» ed il cui piano prevedeva: interventi di edilizia sovvenzionata per costruire abitazioni e recuperare il patrimonio edilizio degli enti pubblici; interventi di edilizia convenzionata e agevolata per costruire abitazioni e recuperare il patrimonio edilizio esistente; l'acquisizione e l'utilizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali. L'art. 35 prorogava al 31 dicembre 1987 i contributi già Gescal trasferiti alle amministrazioni competenti ex artt. 14, 15 e 16 del d.P.R. n. 1036/1972 dalla legge n. 9/1974 cit. che aveva provveduto a liquidare la gestione. La stessa norma (art. 35) sottolineava che dette contribuzioni erano destinate a concorrere alla copertura degli interventi di edilizia sovvenzionata previsti dalla legge in attuazione dell'introdotta piano di edilizia residenziale.

5. — In presenza della evoluzione legislativa descritta non può rilevarsi che la contribuzione considerata nacque come tributo speciale strettamente rapportato alla realizzazione di case popolari per i lavoratori dipendenti; che, secondo la legge n. 43/1949, trattavasi di versamenti vincolati alla finalità di costruire abitazioni per i prestatori; che la linea di tendenza inaugurata già con la legge n. 865/1971 (che coordinò programmazione e gestione degli interventi di edilizia residenziale unificando i vari apporti economici e conglobando nei finanziamenti per la costruzione di alloggi popolari l'istituto considerato) trovò poi espressione finale nella legge n. 457/1978 che finalizzò le specifiche contribuzioni anche al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici ed alla acquisizione e all'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali; che questo progressivo mutamento della natura e della finalità del prelievo trova ulteriore conferma nel fatto che il d.P.R. n. 1035/1972 stabilì la possibilità di assegnare un alloggio popolare anche ad un lavoratore autonomo «qualunque sia il finanziamento con il quale è costruito».

6. — Tutt'altro che non manifestamente infondati appaiono dunque i sollevati dubbi di illegittimità costituzionale di una disciplina che pone a carico di una categoria (i lavoratori dipendenti) oneri che contribuiscono a fornire benefici ad altra categoria (i lavoratori autonomi) non assoggettati ad analoghi prelievi (trattamento irragionevolmente difforme ex art. 3 della Costituzione) e che ne finalizza l'utilizzazione in modo sostanzialmente indipendente da qualsivoglia rapporto specifico fra colui che vi soggiace e la particolare attività dell'Amministrazione in favor suo (disciplina presumibilmente confliggente, quindi, coi rigorosi ed inderogabili criteri di cui all'art. 53 della Costituzione).

7. — Se è indubbia la rilevanza della questione (la rimozione delle norme denunciate costituisce il titolo per l'invocata ripetizione degli esborsi), è certa infine la competenza funzionale di questo pretore del lavoro atteso che la vigente normativa prospetta e qualifica come contributo speciale a carico del lavoratore subordinato il prelievo di cui si è sin qui trattato.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 35 legge 5 agosto 1978, n. 457 (e successive modifiche e integrazioni) laddove si prevede (lettera a) che, alla copertura degli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma (lettere a) e c) dell'art. 1 della legge stessa, si provvede mediante i proventi relativi ai contributi, prorogati al 31 dicembre 1987, di cui al primo comma (lettere b) e c) dell'art. 10 della legge n. 60 del 14 febbraio 1963;*

*Dispone che il processo in corso sia sospeso; che gli atti vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti e al Presidente del Consiglio di Ministri e che venga comunicata al Presidente del Senato e a quello della Camera dei deputati.*

Bologna, addì 27 febbraio 1988

Il pretore: STANZANI

N. 648

*Ordinanza emessa il 31 marzo 1988 dal pretore di Bologna  
nel procedimento civile vertente tra Angelini Leo ed altri e l'O.P.A.F.S.*

**Impiegati enti pubblici economici - Dipendenti ferrovie dello Stato - Trattamento fine rapporto - Liquidazione - Mancato computo della indennità integrativa speciale - Pregiudizialità della questione relativa alla giurisdizione.**

(Legge 20 marzo 1980, n. 75, art. 6, primo comma; legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 44, terzo comma).  
(Cost., art. 3).

## IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Cenni sul fatto.

Con ricorso, depositato in data 11 settembre 1987, Angelini Leo ed altri quarantaquattro ricorrenti, già dipendenti della azienda autonoma Ferrovie dello Stato, ora ente Ferrovie dello Stato, hanno chiamato in giudizio detto ente, chiedendo, previo accertamento del loro diritto ad ottenere la riliquidazione della buonuscita indennità di anzianità con il computo dell'indennità integrativa speciale, la condanna dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato - O.P.A.F.S. al pagamento delle conseguenti somme non corrisposte, maggiorate con gli interessi legali e con la rivalutazione monetaria.

Costituitasi regolarmente, l'O.P.A.F.S. ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione di questo pretore a conoscere delle controversie in materia di indennità di buonuscita.

All'udienza del 15 gennaio 1988, previa discussione orale della causa, il pretore ha pronunciato, nei confronti di Albarelli Sergio più altri trentacinque ricorrenti, sentenza, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo il rapporto di lavoro di detti ricorrenti cessato prima della entrata in vigore della legge n. 210/1985 (e ciò anche sulla base di quanto statuito dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 23 aprile 1987, n. 3945, in Giust. civ. 1987, I, 2274).

Per i restanti otto ricorrenti (1. Angelini Leo; 2. Cenni Ermanno; 3. Cingolanti Aldo; 4. Del Vecchio Vittorio; 5. Monti Silvano; 6. Semprini Edmondo; 7. Zammarchi Francesco; 8. Zavatti William), collocati in quiescenza dopo l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato, il pretore ha rimesso la causa in rilettura ed, all'udienza del 22 febbraio 1988, ha formulato la riserva, ora sciolta.

## RILIEVI IN DIRITTO

Come è noto, con la citata legge 17 maggio 1985, n. 210, è stato istituito l'ente Ferrovie dello Stato, succeduto — per effetto dell'art. 1 — in tutti i rapporti attivi e passivi, già di pertinenza dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

In virtù dell'art. 23 della legge istitutiva n. 210/1985, le controversie di lavoro relative al personale dipendente da tale nuovo ente spettante alla giurisdizione del giudice ordinario; ciò si spiega e si giustifica con il mutato carattere privatistico del rapporto di lavoro del detto personale, regolato a norma dell'art. 21 «su base contrattuale, collettiva e individuale com'è tipico del regime giuridico o dei rapporti di lavoro di diritto privato, in corrispondenza con la delegificazione degli assetti organizzativi aziendali prevista dall'art. 14» (Cas. sez. un. 23 aprile 1987, n. 3945, cit.).

Orbene, avvenuta la privatizzazione del rapporto di lavoro del personale ferroviario, ne consegue che anche il regime delle prestazioni obbligatorie, erogate dall'O.P.A.F.S. avrebbe dovuto essere soggetto alla normativa generale, nella soggetta materia, di cui agli artt. 442 e seg. della legge n. 533/1973, con attribuzione, anche per tale aspetto, della giurisdizione al pretore, in funzione di giudice del lavoro.

Senonché, la situazione, per quanto concerne il personale ferroviario, è differente.

Infatti l'art. 44, terzo comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), dopo aver indicato all'art. 2 le finalità (tra le quali al n. 1 della lett. a) l'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti cessati dal servizio o loro superstiti) dell'opera stessa, all'art. 44, terzo comma, aveva attribuito, per le prestazioni obbligatorie (compresa, quindi, l'indennità di buona uscita), la giurisdizione alla Corte dei conti.

Evidentemente, trattandosi di prestazioni previdenziali e non pensionistiche, l'attribuzione giurisdizionale alla suddetta Corte aveva rappresentato una forma di *ius singulare* giustificabile soltanto con l'origine dell'opera e lo stretto collegamento esistente tra essa e l'azienda autonoma.

In termini generali, la giurisdizione, in ragione della natura delle prestazioni, dovrebbe appartenere al giudice ordinario o, al più, al giudice amministrativo, qualora si volesse tener presente la connessione tra rapporto di pubblico impiego e rapporto previdenziale, così come ha fatto il legislatore, quando, con la legge 20 marzo 1980, n. 75, ha attribuito alla giurisdizione esclusiva dei t.a.r. la giurisdizione in ordine alle controversie in tema di indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti civili e militari dello Stato (art. 6).

Detto articolo, in particolare, siccome riferentesi anche alle aziende autonome dello Stato, ha sicuramente abrogato, limitatamente all'indennità di buonuscita erogata dall'O.P.A.F.S., l'art. 44 terzo comma, della legge n. 829/1973 (art. 6: «le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali: è abrogato ogni diversa disposizione»); con la conseguenza che, antecedentemente all'entrata in vigore della legge di riforma n. 210/1985, per le prestazioni dell'O.P.A.F.S. la giurisdizione non apparteneva più alla Corte dei conti, bensì al t.a.r. ed al Consiglio di Stato (confr. Corte costituzionale 25 maggio 1985, n. 178 - ord. -, Foro it. 1985, I, 2142).

A questo punto, si pone il problema degli effetti prodotti dall'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, su detto sistema.

Condividendo quanto affermato dalla scorsa dottrina affermata in materia (così: Stipo, Previdenza e giurisdizione riguardo al personale dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato, in Dir. lav. 1987, pag. 108), il pretore ritiene di dovere escludere che, per effetto della legge n. 210/1985, la giurisdizione in tema di indennità di buonuscita O.P.A.F.S., sia stata attribuita di nuovo alla Corte dei conti solo perché il mutamento di natura dell'ente renderebbe inapplicabile il disposto dell'art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75.

Il mutamento di natura dell'ente convenuto, non più azienda autonoma statale, non sembra rilevante, in difetto di una norma modificativa, sul regime di attribuzione della giurisdizione nella materia, perché se così fosse, se ne dovrebbe dedurre che la prestazione previdenziale erogata (indennità di buonuscita) dell'ente pubblico O.P.A.F.S. in favore dei dipendenti — non pubblici — dell'ente Ferrovie dello Stato rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritti soggettivi e non sussistendo più una norma attributiva, alla Corte dei conti, della specifica giurisdizione, né alcuna ragione per continuare ad attribuire al giudice amministrativo la specifica giurisdizione.

In realtà, per l'indennità di buonuscita come per le altre prestazioni previdenziali dell'O.P.A.F.S. si pone un problema di illegittimità costituzionale, che, nel caso concreto, appare rilevante e non manifestamente infondato.

Infatti, questo pretore non può prendere in esame la domanda, svolta da Angelini Leo e gli altri sette ricorrenti, che hanno chiesto la riliquidazione della buonuscita previo computo, in essa, dell'indennità integrale speciale, se prima non viene risolta la questione, pregiudiziale, concernente l'individuazione del giudice giurisdizionalmente competente.

Il giudicante ritiene che la giurisdizione nella materia *de qua*, trattandosi di prestazioni previdenziali e per effetto della mutata natura privatistica del rapporto di lavoro del personale ferroviario, dovrebbe appartenere al giudice ordinario in forza dei principi contenuti negli artt. 442 e seg. della legge n. 533/1973.

Ragion per cui appaiono viziati di illegittimità costituzionale, per violazione del principio di uguaglianza contenuto nel primo comma, dell'art. 3, della Costituzione, le norme, non abrogate espressamente e/o tacitamente, in tema di giurisdizione, e più esattamente gli artt. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75, e 44, terzo comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, primo comma, della legge 20 marzo 1980, n. 75, e 44, terzo comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829, per contrasto con il primo comma dell'art. 3 della Costituzione, che, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato, devolve alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali e/o della Corte dei conti la cognizione delle controversie relative alla (ri)liquidazione dell'indennità di buonuscita erogata dall'opera di previdenza a favore del personale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - O.P.A.F.S.;*

*Ordina la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che essa venga, altresì, comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

*Il pretore: CASTIGLIONE*

N. 649

*Ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal pretore di S. Vito al Tagliamento  
nel procedimento penale a carico di Moz Carlo*

**Radiocomunicazioni - Impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, senza concessione - Sanzioni penali -  
Eccesso di delega.**

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195).

(Cest., artt. 25 e 76).

IL PRETORE

Sentito il p.m. e la difesa, premesso che:

a) l'imputato Moz Carlo è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;

b) trattasi di impianto definito c.b. per cui non trova applicazione la sentenza della Corte costituzionale n. 202/76, dal momento che «diffondere» ha un significato ben diverso da quello di «ricetrasmettere»;

c) la mancanza della previa concessione, pacifica in atti, determina l'applicazione dell'articolo contestato e non di quella dell'art. 334 in relazione all'art. 338 stesso codice;

OSSERVA

Il d.P.R. n. 195/1975 è stato emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 6 C.c. della legge 28 ottobre 1970, n. 775, la quale consentiva al Governo di provvedere alla raccolta in testi unici, apportando, sì, modificazioni, ma nulla disponendo in termini di sanzioni penali;

Il reato contestato trova il suo precedente negli artt. 1 e 2 della legge 9 febbraio 1968, n. 117, che non prevedevano la irrogazione della pena dell'arresto;

Conseguentemente emerge che il governo ha introdotto una nuova pena, quella dell'arresto, senza averne avuto espressa delega.

Ciò posto va evidenziato come sussistono fondati dubbi di illegittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, n. 2, in esame, per violazione agli artt. 25 e 26 della Costituzione.

Chiara appare la rilevanza nel presente procedimento perché la risoluzione, in senso positivo della questione impedirebbe la irrogazione della pena dell'arresto.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ordina la sospensione del processo, dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. n. 156/1973 in relazione agli artt. 25 e 76 della Costituzione, nella parte in cui prevede la pena dell'arresto;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato e della Camera dei deputati;*

*Ordina che, espletati tali incombenzi, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale, in Roma;*

*Ordinanza dettata in udienza, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953.*

San Vito al Tagliamento, addì 23 giugno 1988

*Il pretore: TITO*

N. 650

*Ordinanza emessa il 1º marzo 1988 dal pretore di Salerno  
nel procedimento penale a carico di Oliva Matteo ed altra*

**Formaggi - Denominazioni tipiche - Formaggio a pasta filata di latte misto - Possibilità dell'uso, per siffatto prodotto dell'indicazione merceologica «mozzarella» - Espressa esclusione che da ciò derivi pregiudizio per la denominazione tipica riconosciuta «mozzarella di bufala» - Conseguente limitazione, ingiustificatamente operata nei confronti dei soli produttori di tale formaggio, della tutela penale delle denominazioni dei prodotti caseari.**

(D.P.R. 13 aprile 1987, art. 1, in relazione alla legge 10 aprile 1954, n. 125, art. 10).

(Cost., art. 3).

#### IL PRETORE

Esaminati gli atti del procedimento penale n.r.g. 13610/87 pendente a carico di Oliva Matteo e di Mutarelli Carmelina, per violazione dell'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 125, e 110 del c.p. per avere, in concorso tra loro l'Oliva quale responsabile dell'esercizio commerciale sito in via Torrione n. 163 di Salerno e la Mutarelli quale sua fornitrice, posto in vendita al pubblico nei locali del suindicato esercizio commerciale formaggio fresco a pasta filata denominato «mozzarella», benché realizzato adoperando una miscela di latte vaccino-bufalino; in Salerno il 15 aprile 1987;

Rilevato che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221, del 22 settembre 1987, è stato pubblicato il d.P.R. 13 aprile 1987 intitolato «Integrazioni al d.P.R. 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio «mozzarella di bufala»;

Ritenuto che la norma contenuta nell'art. 1 di detto decreto assume rilevanza determinante per la decisione del presente giudizio in particolare stabilendo il primo comma di detto articolo «Il riconoscimento sulla denominazione tipica del formaggio «mozzarella di bufala» non pregiudica l'uso della indicazione merceologica «mozzarella» per indicare il formaggio fresco a pasta filata ottenuto da latte vaccino o da latte misto»;

Considerato che tale disposizione più che intervenire sul piano del tessuto normativo rappresentato dal d.P.R. 28 settembre 1979 come preteso nel titolo del decreto medesimo, interviene sul campo di applicazione dell'art. 10 della legge del 10 aprile 1954, n. 125 per la tutela delle denominazioni «tipiche» (quale appunto è quella di «Mozzarella di Bufala» introdotta dal d.P.R. 28 settembre 1979) il quale stabilisce: «10. - Chiunque usi le denominazioni di origine o tipiche riconosciute alterandole oppure parzialmente modificandole con aggiunte anche indirettamente con termini rettificativi, come «tipo», «uso», «gusto» o simili, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa sino a L. 250.000» (e con la pena «accessoria» dell'interdizione).

Lo spirito della disposizione è quantomai chiaro: visto che le «denominazioni» protette costituiscono una garanzia di qualità per il consumatore e quindi esercitano su di lui forza di suggestione e di attrazione pubblicitaria, si vuole evitare che su di esse si speculi con più o meno mascherati o scoperti giochi di parole e questi «giochi» (proibiti) il legislatore li esemplifica pure:

— «alterazioni» (come, nel caso nostro, potrebbe essere «mozzarellina», ad esempio);

— «parziali modifiche». Queste potrebbero essere realizzate anche «aggiungendo dei termini rettificativi», quali potrebbero essere: «tipo», «uso», «gusto».

Tutte esemplificazioni di quello che potremmo generalmente definire come «abuso di denominazione». Ed il carattere esemplificativo, che pure traspare da tutto il testo della norma, trova un'inequivoca ed inequivocabile formula esplicita con il conclusivo termine «o simili» che chiude la breve elencazione di diciture con cui il legislatore ha voluto dare concreta idea del tipo di abuso paventato e sanzionato. Alla casistica concreta il compito di individuare le possibili svariate modalità di consumazione dell'«abuso». Una di queste forme di realizzazione dell'«abuso» venne individuata nell'uso di un «frammento» della «denominazione» di «parmigiano-reggiano» per un prodotto che non rispondeva ai parametri di qualità prescritti per questo formaggio dal d.P.R. n. 1269/55. Il fatto che esso venisse commercializzato con la denominazione di «parmigiano» venne giudicato dal tribunale di Cremona (vedi sentenza n. 96 del 17 marzo 1960) in contrasto con l'art. 10 in esame.

D'altra parte un'ulteriore ed autorevolissima - in quanto contenuta nella stessa legge n. 125/1954 dell'art. 15 - conferma di questa illiceità dell'uso di «frammenti» di denominazione protetta la si registra laddove - sia pure in via transitoria - il legislatore stesso riservava ai soli formaggi con caratteristiche qualitative già consacrate nel d.P.R. n. 1099/1953 (che rendeva esecutivi in Italia gli Accordi internazionali di Stresa del 1951 in materia di tutela dei «nominativi di origine» dei formaggi) «l'uso dei nominativi di origine (e di altri «tipici») ... impiegati soli od in parte o congiunti o combinati con altre parole...».

Dunque neanche «in parte» era lecito utilizzare la «denominazione» tutelata per indicare un formaggio di qualità diversa.

Questa tutela, in tutta la sua ampiezza, a partire dall'emanazione del decreto del 1979, è toccata anche alla «mozzarella di bufala». Pertanto da allora anche il solo termine «mozzarella» (come del resto l'altro di «bufala» restava - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 125/1954 - inibito ad ogni prodotto che non corrispondesse rigorosamente all'«identikit» qualitativo delineato dal decreto presidenziale di riconoscimento. In particolare, perciò lo si doveva considerare «proibito» rispetto anche al prodotto realizzato con solo latte vaccino oppure con una miscela - variamente proporzionata - di latte vaccino e bufalino.

Ritenuto dunque che la tutela in generale offerta dall'art. 10 della legge n. 125/1954 venga con la norma introdotta dal d.P.R. 13 aprile 1987 limitata nei confronti dei «soli» produttori del formaggio «tipico» «Mozzarella di bufala», mentre tutta la sua ampiezza originaria conserva per la tutela delle altre denominazioni protette («tipiche» o «d'origine» che siano) di prodotti caseari ovvero che si debba ipotizzare una lesione del principio di «uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge», principio sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto la nuova norma del d.P.R. 13 aprile 1987 solo nei confronti dei produttori di mozzarella di bufala obbliga ad un'interpretazione dell'art. 10 della legge n. 125/1954 più ridotta sull'arco degli «abusi» che da quella disposizione di legge vengono in generale sanzionati penalmente in relazione a tutti i formaggi a denominazione (tipica o d'origine che sia) riconosciuta.

In altri termini una specifica forma di «abuso» - l'uso di un «frammento» della denominazione rispetto ad un prodotto caseario simile ma comunque diverso in composizione rispetto a quello tutelato - che resta pienamente ancora illecita e quindi combattuta ai sensi della normativa del 1954, viene invece legittimata, ma solo in relazione alla specifica categoria della «mozzarella di bufala». I produttori di quest'ultima, pertanto, vengono a subire un trattamento diverso e peggiore rispetto ai produttori di tutti gli altri formaggi con «denominazione» riconosciuta e protetta da tutte le possibili forme di abuso da parte della legge n. 125/1954.

E proprio la circostanza, appena illustrata, che tale «sacrificio» di tutela è stato imposto senza un contestuale riconoscimento di «tipicità» per le «nuove» specie di mozzarella che si son volute legittimare, proprio questa circostanza - a nostro avviso - viene a rafforzare il dubbio che quella disparità di trattamento tra produttori (senza contare la diminuzione di tutela anche per i consumatori) possa non essere conforme a quel principio elementare del buon vivere civile (l'«uguaglianza», di tutti i cittadini di fronte al legislatore) affermato nell'articolo 3 della Carta costituzionale.

Ritenuto che, per i motivi sopraesposti, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 soprariportato in relazione all'art. 3 della Costituzione appare rilevante per la parte in cui esclude nei confronti dei soli produttori di «mozzarella di bufala» la tutela generalmente offerta dall'art. 10 della legge del 10 aprile 1954 n. 125 rispetto a tutti gli altri produttori di formaggi a denominazione «tipica» o «d'origine», appare rilevante per la decisione del presente giudizio e non manifestamente infondata;

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 («Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio «Mozzarella di bufala») in relazione all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 125, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.*

*Sospende il presente procedimento sino all'esito del giudizio di costituzionalità;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Salerno, addì 1° marzo 1988

*Il pretore: CORRERA*

## N. 651

*Ordinanza emessa il 1º marzo 1988 dal pretore di Salerno  
nel procedimento penale a carico di Ludovico Domenico ed altro*

**Formaggi - Denominazioni tipiche - Formaggio a pasta filata di latte misto - Possibilità dell'uso, per siffatto prodotto dell'indicazione merceologica «mozzarella» - Espressa esclusione che da ciò derivi pregiudizio per la denominazione tipica riconosciuta «mozzarella di bufala» - Conseguente limitazione, ingiustificatamente operata nei confronti dei soli produttori di tale formaggio, della tutela penale delle denominazioni dei prodotti caseari.**

(D.P.R. 13 aprile 1987, art. 1, in relazione alla legge 10 aprile 1954, n. 125, art. 10).

(Cost., art. 3).

## IL PRETORE

Esaminati gli atti del procedimento penale m.r.g. n. 13606/1987 pendente a carico di Ludovico Domenico e Triggiani Domenico per violazione dell'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 125, e 110 del codice penale per avere in concorso tra loro, il Triggiani quale responsabile dei magazzini Standa, siti al corso Vittorio Emanuele in Salerno ed il Ludovico quale suo fornitore, posto in vendita al pubblico nei locali del suindicato esercizio commerciale formaggio fresco a pasta filata denominato «mozzarella fior di latte», benché realizzato adoperando una miscela di latte vaccino-bufalino, in tal modo abusando della suddetta denominazione tipica; in Salerno il 27 gennaio 1987;

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 650/1988).*

88C1707

## N. 652

*Ordinanza emessa il 9 maggio 1988 dal pretore di Capri  
nel procedimento penale a carico di Califano Antonietta ed altro*

**Edilizia - Condonò - Mancata presentazione nel termine prescritto di domanda di sanatoria per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero per omissioni o inesattezze contenute nella domanda stessa - Sanzioni penali - Previsione di sanzioni penali anche per l'ipotesi di richiesta di sanatoria di manufatti parzialmente ultimati entro il 1º ottobre 1983 e successivamente parzialmente demoliti in ottemperanza a provvedimenti sanzionatori del sindaco - Ingiustificata disparità di trattamento di colui che richiede la sanatoria per opere abusive ultimate entro il 1º ottobre 1983 e successivamente demolite in parte in ottemperanza ad ordine del sindaco, rispetto a colui che, nella stessa situazione, pur non avendo ottemperato all'ordine di demolizione, può ottenere la sanatoria.**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 49).

(Cost., art. 3).

## IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Premesso che Califano Antonietta e Farrella Luigi sono stati tratti a giudizio per rispondere del resto di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 in relazione all'art. 40 stessa legge per avere presentato richiesta di sanatoria (art. 31 della legge n. 47/1985) al sindaco di Capri di un piccolo manufatto (effettivamente) ultimato entro la data del 1º ottobre 1983;

che tale richiesta è stata ritenuta dolosamente infedele dal tecnico comunale di Capri che sta istruendo la pratica di condono perché il manufatto venne, successivamente, parzialmente demolito (e quindi abusivamente ricostruito);

che per effetto di tale richiesta gli imputati possono essere assoggettati alle sanzioni ordinarie di cui al capo primo della legge n. 47/1985 richiamate, senza precisazioni dall'art. 40 della legge 47/1985;

Ritiene questo pretore di sollevare d'ufficio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 40 della legge n. 47/1985 in relazione all'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che verrebbe a verificarsi con l'applicazione della norma indicata al caso in cui come nella fattispecie, la domanda di condono venga presentata dall'autore di un manufatto abusivo completato prima del 1º ottobre 1983, che lo abbia parzialmente demolito in ottemperanza dei provvedimenti sanzionatori del sindaco, successivamente al 1º ottobre 1983 e debba quindi valutarsi come dolosamente infedele. Quando invece l'autore di un manufatto abusivo che non ha ottemperato all'ingiunzione di demolizione può far richiesta di sanatoria ed effettivamente conseguirla e possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali (art. 43 della legge n. 47/1985).

La proposta questione è rilevante a prescindere dalle valutazioni sull'abusiva ricostruzione dal momento che il resto ex art. 40 della 47/1985 è diverso da quello di (ri)costruzione abusiva.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953;*

*Ritenuta la rilevanza della proposta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 40 della legge n. 47/1985 in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui consente di ritenere dolosamente infedele e sanzionare penalmente la richiesta di sanatoria per manufatti ultimati legge 1° ottobre 1983 e successivamente parzialmente demoliti in ottemperanza a provvedimenti sanzionatori del Sindaco;*

*Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.*

Capri, addì 9 maggio 1988

*Il pretore: (firma illeggibile)*

88C1763

N. 653

*Ordinanza emessa l'8 giugno 1988 dal pretore di Gallipoli  
nel procedimento civile vertente tra De Francesco Giuseppe e Merenda Massimo*

**Notificazione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine di proposizione: giorni venti - Notificazione a mezzo posta - Mancata ricezione del plico - Deposito presso l'ufficio postale - Giacenza di giorni dieci equiparata alla notificazione - Successiva restituzione del plico - Mancata previsione dell'avvenuta notificazione alla data del deposito come previsto per le notifiche ex art. 140 del c.p.c. - Conseguente compressione del diritto di difesa.**

(Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

#### IL PRETORE

Chiamato a decidere la causa promossa da Massimo Merenda opponente avverso il decreto ingiuntivo di pagamento emesso, su istanza di Giuseppe De Francesco, da questo pretore in data 13 febbraio 1987 ed iscritta al n. 54 r.g.a.c.;

Ritenuto che l'opponente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui non prevede che la notificazione a mezzo del servizio postale degli atti di impugnazione o di opposizione si abbia per eseguita nella stessa data del deposito della raccomandata che li contiene, presso l'ufficio postale per il prescritto periodo di giacenza, denunciando il contrasto di quella norma con gli artt. 3 e 24 del c.c., 1 e 2 della Costituzione;

Considerato che la norma di cui all'art. 8, comma terzo, della legge n. 890/1982 si informa a criterio diverso da quello che presiede all'art. 140 del c.p.c., secondo il quale la notificazione si ha per avvenuta con il deposito dell'atto presso il comune e l'invio del relativo avviso al destinatario;

Avuto riguardo al fatto che, nell'ambito del processo civile, unico, quanto meno, dovrebbe essere l'interesse che, attraverso i singoli procedimenti, deve essere tutelato e che il rispetto del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza viene, in concreto, ad essere violato allorquando si dispone che la notificazione si ha per eseguita decorsi i dieci giorni dalla data del deposito (art. 8, comma terzo, della legge n. 890/1982) e si prescrive, all'art. 645 del c.p.c., che il deposito del ricorso in opposizione, nel termine di giorni venti dalla notificazione del decreto ingiuntivo, vale ad impedire che quello diventi esecutivo — nel caso di specie, è occorso che l'opposizione al decreto ingiuntivo notificato al 24 febbraio 1987 venne spedita per posta dall'ufficiale giudiziario al 6 marzo 1987 e recapitata al 9 marzo 1987 nel domicilio del destinatario dove, per il mancato reperimento di quello, venne lasciato l'avviso di giacenza, con invito a ritirare il plico nell'ufficio postale, dove il destinatario non si presentò, di tal che il plico non ritirato, compiuta la giacenza al 20 marzo 1987, veniva restituito dall'ufficio postale al mittente, ai danni del quale fin dal 16 marzo 1987 e, dunque, nel periodo dei dieci giorni di cui all'art. 8, comma terzo, della legge n. 890/1982, si era compiuto il termine dei giorni venti assegnato all'ingiunto per proporre opposizione al decreto —;

Considerato che il giudizio non può, allo stato degli atti, essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale e questa viene ritenuto non è manifestamente infondata;

*Letto l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso fino all'esito della pronunzia della Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Gallipoli, addì 8 giugno 1988

*Il pretore: PAONE*

88C1709

---

N. 654

*Ordinanza emessa il 5 aprile 1988 dal pretore di Bologna  
nel procedimento civile vertente tra Bianchetti Rosanna e Silectron S.p.a.*

**Lavoro - Collocamento - Assunzioni obbligatorie degli invalidi civili - Mancata previsione della costituzione *ex lege* del rapporto degli invalidi civili avviati obbligatoriamente al lavoro e della conseguente inammissibilità dell'apposizione a detto rapporto della clausola del patto di prova - Rilievi - Ingiustificata compressione del diritto fondamentale all'esplicazione della propria personalità da parte degli invalidi civili e violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della mancata rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo anche partecipativo della persona - Incidenza negativa sul diritto al lavoro - Richiamo a sentenza della Corte costituzionale n. 248/1986.**

(Legge 2 aprile 1968, n. 482; artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 4).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

CENNI IN FATTO

Con ricorso, depositato il 24 giugno 1987, Bianchetti Rosanna, premesso di essere stata avviata obbligatoriamente al lavoro con atto dell'U.P.L.M.O. di Bologna del 14 aprile 1987, all'azienda metalmeccanica Silectron S.p.a., con sede legale in via Farini 24, in Bologna, e di essere stata licenziata — in data 15 giugno 1987 — per esito negativo della prova, ha chiamato in giudizio la S.p.a. Silectron, chiedendo che, previa declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del sopradetto recesso, fosse ordinato alla società convenuta il suo reintegro nel posto di lavoro, previa condanna della medesima società al risarcimento dei danni nella misura prevista dall'art. 18 della legge n. 300/1970.

Costituitasi regolarmente, la società convenuta ha sostenuto la legittimità del licenziamento, intimato durante il periodo di prova, ed ha chiesto il rigetto della domanda.

Il pretore all'udienza del 26 ottobre 1987 si è riservato di decidere.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

Dai documenti in atto, risulta che la Bianchetti, avviata obbligatoriamente al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, è stata assunta dalla Silectron S.p.a. con lettera datata 12 maggio 1987, che prevedeva, tra l'altro, «un periodo di prova: 12 giorni di effettivo lavoro durante il quale sarà reciprocamente possibile risolvere il rapporto di lavoro in qualunque momento, senza alcuna formalità, nè indennità» (doc. n. 2 di parte convenuta).

Risulta, anche, dalla lettera del 15 giugno 1987, che il recesso dal rapporto di lavoro è stato intimato alla ricorrente per «l'esito negativo della prova» (doc. n. 4).

Per comprendere esattamente la situazione, è bene chiarire che la Bianchetti è stata assente per malattia dal 27 maggio 1987 al 15 giugno 1987.

Ciò premesso e chiarito, e rilevato che, come è noto, durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto liberamente (art. 2096, terzo comma del Codice civile), senza che si possa fare ricorso alle norme limitative dei licenziamenti (legge n. 604 del 15 luglio 1966 ed art. 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970), il pretore ritiene di dovere sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in relazione all'art. 2096 del Codice civile per contrasto con gli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione.

La questione appare rilevante ai fini della definizione del giudizio, in quanto è necessario l'intervento della Corte costituzionale, in ordine alla legittimità (costituzionale) dell'apponibilità del patto di prova al rapporto di lavoro instauratosi con i soggetti, tutelati dalla legge n. 482/1968.

Infatti, l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 10 di detta legge, interpretato dalla Corte di cassazione nei termini che saranno detti e nel senso che non è incompatibile con tale articolo l'apposizione del patto di prova ex art. 2096 del Codice civile, determinerebbe la nullità e/o illegittimità del licenziamento, intimato alla Bianchetti, perchè sprovvisto di alcuna giustificazione-motivazione (giusta causa o giustificato motivo).

Come ritenuto in un caso analogo, l'interpretazione ormai costante della Corte di cassazione (che costituisce, quindi, diritto vivente) ha concluso che si rivela inammissibile «la teoria della costituzione automatica o autoritaria del contratto di lavoro con i soggetti, appartenenti alle categorie «protette» per effetto dell'atto di avviamento emesso dall'ufficio provinciale del lavoro, o quello dell'immediata (automatica) costituzione del rapporto, mediante la «presentazione» del lavoratore nell'azienda del datore di lavoro (facendosi richiamo, nel contempo, alla disposizione di cui all'art. 2932 del Codice civile in tema di pronuncia costitutiva che tenga luogo degli effetti del contratto non concluso); non potendosi giuridicamente attribuire alla richiesta di avviamento (art. 16, quarto comma, della legge n. 482/1968) la natura di proposta contrattuale e, quindi, alla presentazione quella di accettazione della proposta del datore di lavoro.

Infatti, alla stregua dei principi di diritto desumibili dalla complessiva normativa che disciplina il sistema delle assunzioni obbligatorie (vedi legge n. 482/1968), il rapporto di lavoro con l'invalido (o categoria assimilata) non sorge *ex lege* automaticamente ed autoritativamente a seguito dell'atto di avviamento dell'ufficio del lavoro ma contrattualmente su richiesta dell'azienda obbligata all'assunzione a norma dell'art. 16, quarto comma, della legge citata n. 482/1968.

In altri termini, il rapporto di lavoro trova il suo titolo costitutivo non già nell'atto di avviamento al lavoro dell'autorità amministrativa, ma nell'atto negoziale in cui si concreta l'assunzione la quale — pur essendo vincolata dall'esterno sotto il profilo del previsto obbligo di contrarre — è compiuta in un ambito di autonomia privata, mediante un atto di volontà delle parti ossia per mezzo del contratto che anche in tal caso è fonte del rapporto di lavoro subordinato, secondo i principi generali (confr. ad es. per tutte fra le più recenti: Cass. 3 novembre 1982, n. 5769; Cass. 25 ottobre 1982, n. 5557; Cass. 7 giugno 1983, n. 3910; Cass. n. 3330 e 3338 del 1985).

Il sistema delle assunzioni obbligatorie, previsto dalla citata legge n. 482/1968, è strutturato in modo tale da dar luogo a meri obblighi legali, per il datore di lavoro, di stipulare contratti con gli invalidi (e assimilati) a lui avviati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e non già alla costituzione autoritativa del rapporto» (così: Cass. sez. lav. 15 luglio 1986 n. 4578, in giust. civ. 1987, I, 147).

Affermata la natura contrattuale del rapporto di lavoro instauratosi con gli invalidi civili e le altre categorie protette dalla legge n. 482/1968, la Corte di cassazione, coerentemente, ha affermato l'apponibilità del patto di prova alle assunzioni obbligatorie con un orientamento consolidato, che si è affermato a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 1763 del 27 marzo 1979 (in gist. civ. 1979, I, 1434), ribadito in più occasioni dalla stessa Corte (v. da ultimo: Cass. sez. lav. 24 gennaio 1985, n. 337, gist. civ. 1985, I, 3120; Cass. sez. lav. 6 marzo 1986, n. 1494, giust. civ. mass. 1986).

A questo punto, il pretore ritiene che la predetta questione di legittimità costituzionale non sia manifestamente infondata.

Gli art. 10, primo comma («a coloro che sono assunti in forza della presente legge . . .») e 16, quarto comma) «le aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione», nell'interpretazione, che ne ha dato la Corte di cassazione (che esclude la possibilità di una costituzione legale ed automatica del rapporto di lavoro, e consente al datore di rifiutare l'assunzione dell'invalido civile avviato obbligatoriamente, nonché l'apposizione nel rapporto, con questo instaurato, del patto di prova ex art. 2096 del Codice civile, con la conseguenza della libera recedibilità dal medesimo) contrastano con l'art. 2 della Costituzione che riconosce solennemente e tutela i diritti individuali e sociali dell'uomo.

È stato, al riguardo, autorevolmente rilevato che «le formazioni sociali vengono riconosciute e garantite a livello costituzionale non come tali ma nella misura in cui consentono e favoriscono il libero sviluppo della persona . . . o nella misura in cui garantiscono la tutela di interessi diffusi rilevanti costituzionalmente».

Il problema è ancora più ampio ed investe la posizione di ogni cittadino nei confronti delle istituzioni, che hanno il dovere di approntare i mezzi che rendono effettivi i diritti, garantiti dall'art. 2 della Costituzione.

Ancora più evidente appare, poi, il contrasto con l'art. 3, secondo capoverso, della Costituzione, ove si consideri che, per definizione legislativa, l'invalido civile, avviato obbligatoriamente, è ridotta capacità lavorativa e, quindi, non «competitivo» sul mercato del lavoro: con ciò viene ad essere perpetuata quella situazione di contrasto, produttiva di ingiustizia, che proprio il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione si propone di eliminare.

Non va dimenticato che detto secondo comma non è soltanto un comando per il legislatore futuro, che dovrebbe fare le leggi per rendere effettiva l'uguaglianza, ma rende evidente la presenza, nel cuore dell'ordinamento costituzionale, di una contraddizione antagonistica, la cui dinamica, se realizzata, è destinata a trasformare le strutture stesse della Costituzione in senso materiale.

La situazione di grave discriminazione, operata nei confronti degli invalidi civili, a seguito dell'interpretazione della Corte di cassazione, la quale, per giustificare il suo orientamento, ha affermato che il sistema delle assunzioni obbligatorie, previsto dalla legge n. 482/1968, non specifica sufficientemente il contenuto dell'accordo che si deve stipulare, lasciando all'autonomia delle parti, la determinazione concreta degli elementi essenziali (quali ad es.: le mansioni, la retribuzione, ecc.: Cass. sez. lav. 15 luglio 1986, n. 4578), risulta più incisiva, qualora si ponga mente alla contraddizione, insuperabile, nella quale «si rifugia» la stessa cassazione quando afferma il principio che all'invalido obbligatoriamente avviato non assunto dal datore di lavoro, compete il risarcimento del danno, comprendente il pagamento delle retribuzioni (non avrebbe dovuto essere determinata, quale elemento essenziale del contratto, dall'autonomia delle parti?) perdute dalla data della mancata assunzione (Cass. sez. lav. 4 giugno 1985, n. 3330, Foro it. 1986, I, 999; conf. Cass. sez. lav. 27 settembre 1985, n. 4719).

La conseguenza, derivante da quell'interpretazione, è nel senso che difficilmente l'invalido civile, non assunto, seppure avviato obbligatoriamente, possa essere tutelato anche se esclusivamente dal lato economico.

Del resto, la Corte costituzionale non ha mancato di notare che «l'ingerenza dello Stato nella fase di formazione del rapporto di lavoro, anche se importa compressione di taluni aspetti dell'autonomia privata, si giustifica anche per il rilevante interesse pubblico all'occupazione ed al controllo della domanda e dell'offerta di lavoro, per le scelte di indirizzi di politica economica collegate strettamente al processo produttivo di cui sono elementi essenziali le forze di lavoro.

Tuttavia, l'evento sempre più massiccio delle nuove tecnologie, specie nel mondo del lavoro, imporrà modifiche, di categorie professionali, di tempi di lavoro, di utilizzazione del fattore umano insieme alle macchine, ed automatismi sempre più sofisticati (robot, computer, videogames, ecc.); determinerà la possibilità di disoccupazioni quantitative e qualitative ed, insieme, la necessità di nuove occupazioni e di nuove forme di contrattazioni.

Renderà certamente necessaria anche una più profonda e radicale riforma del collocamento. Ma le scelte relative sono affidate più che mai alla discrezionalità del legislatore.

Fino a che sussistono la crisi economica e le esigenze del suo superamento, la necessità di equilibrare le domande e le offerte di lavoro, la necessità di una direzione statale della politica economica e dei fattori della produzione, la necessità di interventi pubblici a sostegno dei livelli occupazionali e di incentivazione dell'occupazione, specie quella giovanile, le esigenze del mantenimento dei raggiunti livelli di socialità, peraltro costituzionalmente garantiti, delle realizzate conquiste sociali, sembra difficile instaurare un regime di piena libertà fondato sulla sola richiesta nominativa del lavoratore» (Corte costituzionale 25 novembre 1986, n. 248).

Le esigenze, avvertite dalla Corte costituzionale, a maggior ragione debbono valere per le categorie indicate nella legge n. 482/1968, dal momento che l'interpretazione della Corte di cassazione, prima richiamata, lascia alla mercé del mercato, condizionato dall'autonomia privata e decisionale delle imprese, una fascia di lavoratori (soprattutto gli invalidi civili), che, in un momento di grave crisi occupazionale e di profonde trasformazioni tecniche organizzative, non hanno alcuna prospettiva occupazionale.

Tutto ciò, nonostante il principio contenuto nell'art. 4 della Costituzione (necessario epilogo dell'art. 2), che sancisce per tutti i cittadini il riconoscimento del diritto al lavoro ed il dovere dello Stato di promuovere le condizioni, che lo rendano effettivo.

«Esso contiene certamente l'impegno dello Stato per una politica di piena occupazione e giustifica l'intervento dei poteri pubblici per la disciplina dell'impiego dei lavoratori

È intuitivo che, a tutela di interessi pubblici e di esigenze sociali, si debbano operare restrizioni (determinazione di requisiti particolari, determinazione di modi e condizioni per l'assunzione ecc.)

È consentito al legislatore di accordare preferenze ad alcuni gruppi di lavoratori ...» (Corte costituzionale 25 novembre 1986, n. 248, cit.).

Ed è quanto il legislatore, in attuazione anche dei principi di tutela della personalità e dignità del lavoratore (garantita dall'art. 2 della Costituzione) e di rimozione degli ostacoli di carattere economico e sociale che, limitando di fatto la libertà ed eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, secondo comma, della Costituzione), avrebbe potuto e dovuto realizzare con il sistema delle assunzioni obbligatorie, contenuto nella legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ma l'interpretazione della giurisprudenza (diritto vivente), in particolare, degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, di tale legge, ha svuotato di ogni contenuto effettivo il provvedimento normativo e non ha impedito contrattazioni dannose ed esose che, comunque, importerebbero — secondo la dizione della Corte costituzionale — lo sfruttamento dello stato di bisogno del lavoratore invalido civile, il quale, peraltro, non è sottratto «ad ingiuste discriminazioni sotto la speciosa ragione di una sua incapacità o di una sua inettitudine anche presunta» (sentenza n. 243/1986).

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, così come interpretati dalla Corte di cassazione nel senso che non è consentita la costituzione ex lege del rapporto di lavoro con gli invalidi civili (e categorie assimilate) avviati obbligatoriamente al lavoro e che è ammissibile — per il rapporto lavorativo costituitosi con gli stessi — l'apposizione del patto di prova ai sensi dell'art. 2096 del codice civile, con conseguente libera recedibilità del datore di lavoro, con riferimento agli artt. 2, 3, secondo capoverso, e 4 della Costituzione;*

*Ordina la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa venga, altresì, comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Bologna, addì 5 aprile 1988

*Il pretore: (firma illeggibile)*

88C1719

55

N. 655

*Ordinanza emessa il 9 febbraio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 ottobre 1988) dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Masetti Cesarina e I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza - Lavoratori dipendenti - Pensioni di invalidità corrisposte dall'I.N.P.S. - Mancata previsione della possibilità di conseguimento del requisito contributivo ai fini della pensione di invalidità (e/o dell'assegno di invalidità e/o della pensione di inabilità) successivamente alla presentazione della domanda - Ingiustificato deterioramento del trattamento dei lavoratori dipendenti rispetto ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli nonché agli artigiani ed esercenti attività commerciali.**

(D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 18, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

PREMESSA IN FATTO

Con ricorso depositato il 22 ottobre 1987, Masetti Cesarina, nata il 2 giugno 1925, ha chiamato in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), chiedendone la condanna alla corresponsione, in suo favore, della pensione di invalidità, con decorrenza dal mese di giugno 1985, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria ed al rimborso delle spese.

La ricorrente ha esposto di avere presentato all'I.N.P.S. - sede di Bologna, in data 4 febbraio 1984, domanda diretta ad ottenere la pensione di invalidità e di essersi vista respinta — in data 30 settembre 1984 — detta domanda per mancanza dei requisiti contributivi, necessari per la maturazione del diritto alla pensione.

Ha, poi, aggiunto di essere stata contestualmente autorizzata al versamento dei contributi volontari, occorrenti allo scopo, e di avere comunicato — in data 27 febbraio 1985 — all'Istituto l'avvenuto pagamento di tutti i contributi, così che aveva chiesto il riesame della precedente domanda, al fine di ottenere la pensione d'invalidità.

La Masetti ha, infine, specificato che, dopo una comunicazione del 18 giugno 1985 (con cui, in attesa della liquidazione della pensione, essa avrebbe potuto provvisoriamente usufruire di eventuali prestazioni sanitarie), l'I.N.P.S. le aveva fatto pervenire — in data 15 novembre 1985 — un successivo provvedimento (a rettificazione ed in sostituzione del primo) confermativo della reiezione della domanda di pensione, in quanto, per effetto dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ad esso Istituto sarebbe stata inibita la possibilità di liquidare assegni e pensioni di invalidità in favore di chi (come la ricorrente) avesse presentato la domanda dopo il compimento dell'età pensionabile.

Costituitosi regolarmente, l'I.N.P.S., dopo aver rilevato che, nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda, e il 1° febbraio 1985 (epoca in cui era stato raggiunto l'ammontare minimo contributivo) la ricorrente era stata priva della copertura assicurativa per l'invalidità pensionabile, ha formulato due ordini di eccezioni, tendenti ad ottenere la declaratoria di inammissibilità:

a) il primo — logicamente pregiudiziale al secondo — relativo all'interpretazione giurisprudenziale, secondo la quale il requisito contributivo deve essere presente al momento della domanda amministrativa, non potendo il medesimo essere conseguito in epoca successiva;

b) il secondo, rappresentato, comunque, dall'art. 3 della legge n. 222/1984, che fa divieto all'I.N.P.S. di corrispondere la pensione e/o l'assegno di invalidità all'assicurato, che abbia presentato la domanda dopo il compimento dell'età pensionabile. Stante il contenuto delle eccezioni, il pretore ha invitato le parti alla discussione e si è riservato di decidere, d'ufficio, sulle questioni di legittimità costituzionale, che vengono esposte di seguito.

#### CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

La fattispecie, sottoposta al giudizio del pretore, si caratterizza per un duplice ordine di problemi, connessi e conseguenziali.

A) La ricorrente, nata il 2 giugno 1925, si è vista respingere — in sede amministrativa — la domanda di pensione di invalidità, perché, al momento in cui si era perfezionato il requisito (necessario), contributivo, essa aveva superato l'età pensionabile.

L'art. 3 della recente legge n. 222 del 12 giugno 1984, infatti, ha fatto divieto all'I.N.P.S. di liquidare l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità, agli iscritti nell'a.g.o. per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile.

B) Con la memoria difensiva, l'I.N.P.S. ha formulato un secondo tipo di eccezione nei confronti della ricorrente, sostenendo che, in ogni caso, al momento della presentazione della domanda amministrativa (4 febbraio 1984), ella non era in possesso del requisito contributivo minimo, richiesto dalla legge, requisito che non avrebbe potuto essere conseguito successivamente neanche in seguito all'autorizzazione, concessa alla Masetti, di versare i contributi volontari.

Prima di esaminare — dal punto di vista della legittimità costituzionale — questa eccezione, è necessario sgombrare il campo da ogni equivoco, chiarendo che:

la Masetti ha conseguito — a seguito del versamento dei contributi volontari — il requisito contributivo in data 1° febbraio 1985, ossia quando non aveva ancora raggiunto il sessantesimo anno di età.

Contrariamente alla tesi, sostenuta dall'I.N.P.S., che ritiene che la donna consegua il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, va ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 137 del 18 giugno 1986 (mass. giur. lav. 1986, pag. 302 e seg.), ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, degli artt. 9 del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, conv. in legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 15 del d.l.c.p.s. 16 luglio 1947, n. 728, 16 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo come per l'uomo».

È evidente che la decisione della Corte costituzionale ha inciso direttamente sull'ordinamento giuridico, espellendone quelle norme che diversificavano il regime dell'età pensionabile della donna rispetto all'uomo.

In particolare, dal dispositivo della sentenza n. 137/1986 risulta inequivocabilmente che l'art. 9 del d.l. n. 636/1939, come modificato dalla legge n. 218/1952, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo e, perciò, cancellato dal nostro ordinamento giuridico per la parte relativa alle due differenti età pensionabili: 55 anni per le donne e 60 per gli uomini; conseguentemente, i lavoratori (siano uomini o donne) raggiungono la età pensionabile (di vecchiaia) al compimento del sessantesimo anno.

Ciò posto e ribadito che, al caso della Masetti non avrebbe potuto essere applicata la disposizione, contenuta nell'art. 3 della legge n. 222/1984, si deve rilevare che l'ostacolo (di natura giuridica) per il conseguimento della pensione di invalidità, richiesta alla ricorrente, è costituito dalla recente sentenza n. 7627 del 15 ottobre 1987, pronunciata dalla sezioni unite della Corte di cassazione, sentenza utilizzata e condivisa dall'I.N.P.S. per contestare il fondamento della domanda.

Con la sentenza n. 7627/1987 (Foro it. 1987, I, 2977), le sezioni unite, dirimendo il contrasto giurisprudenziale, sorto nell'ambito della sezione lavoro in ordine alla applicazione dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, dopo avere ricordato che la contribuzione è il presupposto di fatto, collegato e connesso con il rapporto lavorativo, perché l'interessato possa essere considerato assicurato, hanno affermato: «il c.d. requisito contributivo è . . . un elemento essenziale senza del quale il rapporto assicurativo stesso non può sorgere e deve perciò coesistere, costituendone la conferma, con il rapporto di lavoro; pertanto, solo dopo che questo e quindi la connessa contribuzione vengano accertati, può sorgere ed essere fatto valere il diritto alla pensione.

Tali considerazioni spiegano la ratio delle norme che prevedono l'esistenza del periodo minimo di contribuzione . . . e cioè di attività lavorativa e di assicurazione, nonché l'accreditamento di un anno almeno nei cinque anni antecedenti la domanda amministrativa di tale pensione.

Le norme riguardano infatti il presupposto di fatto, effettivo del lavoro e del versamento connesso dei contributi; quindi, questi devono preesistere ed essere accertati alla data della detta domanda amministrativa».

Secondo le disposizioni di cui all'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

«La pensione di vecchiaia e quella per invalidità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori diretti, mezzadri e colui degli artigiani ed esercenti attività commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti (primo comma).

Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda risultino, tuttavia posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per l'invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto (secondo comma).

Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti, secondo agricoli, nonché per artigiani e per gli esercenti attività commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda (terzo comma).

Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno interpretato il testo normativo del suddetto art. 18 nel senso che . . . . . il c.d. requisito contributivo e cioè in realtà il presupposto stesso dell'attività lavorativa e della connessa contribuzione, come integrante la posizione di assicurato del lavoratore vengano ad esistenza ed a completamento dopo la domanda amministrativa. Invero, nessun elemento, né di natura normativa, né di carattere interpretativo delle norme di legge applicabili può essere ritenuto validamente esistente in tal senso.

Rinnovandosi invero il richiamo al principio dell'art. 40 della legge n. 153/1969, secondo cui l'automatismo può operare solo in presenza di contribuzione non prescritta e di un rapporto "certo" di lavoro, consegue che il richiamo dell'art. 18, primo e secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, ai «requisiti» di pensione di invalidità o di vecchiaia attiene esclusivamente a quelli che integrano la relativa pretesa nella sua natura intrinseca e cioè: o la malattia invalidante, o l'età; e ciò perché solo questi, rispettivamente, fermo il presupposto di fatto del lavoro e della contribuzione, possono dar luogo al corrispondente diritto.

La conferma a tale deduzione è fornita dallo stesso art. 18, terzo comma, il quale, espressamente, dispone che solo per "i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali . . . . il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda".

Pertanto, tale esplicita statuizione limitata alla anzidetta categoria, dimostra che una simile ammissione di successiva contribuzione non è prevista né consentita per le altre categorie».

Ora, tenuto conto che l'interpretazione del primo, secondo e terzo comma dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, proviene dalle sezioni unite della Corte di cassazione (che, come si è detto, hanno risolto il conflitto interpretativo determinatosi nell'ambito delle sezioni semplici), si può ben affermare che si è in presenza del c.d. diritto vivente (Corte costituzionale sentenza n. 204/1982) che, a giudizio di questo pretore, appare contrastante con i principi contenuti negli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Premesso che la questione di legittimità costituzionale è rilevante, ai fini del decidere, in quanto non è consentita l'applicazione, al caso concreto, della normativa, prevista dalla legge n. 222/1984 (come si è già detto a proposito del suo art. 3), se prima non si risolve la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 488/1968, nella parte in cui detti commi non prevedono che il lavoratore subordinato — a differenza dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché degli artigiani e degli esercenti attività commerciali — possa raggiungere il requisito contributivo ai fini della pensione di invalidità (meglio: l'assegno di invalidità e/o la pensione di inabilità, ai sensi della legge n. 222/1984) successivamente alla data di presentazione della domanda amministrativa; ciò premesso, si nota che la questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata.

Il primo e secondo comma dell'art. 18 del d.P.R. n. 488/1968 risultano contrastare con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, perché non si evincano alcuna ragione e/o criterio razionale, idoneo a giustificare la disparità di trattamento nell'ambito della categoria di lavoratori (subordinati) o di questi nei confronti degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Gli stessi commi contrastano con il secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, dal momento che l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione esclude una fascia di lavoratori dall'apprestamento dei «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di invalidità» (art. 38, secondo comma).

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, così come interpretate dalla Corte di cassazione nel senso che ai lavoratori subordinati — a differenza dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, non è consentito il conseguimento del requisito contributivo ai fini della pensione di invalidità (e/o dell'assegno di invalidità e/o della pensione di inabilità (ai sensi della legge n. 222/1984) successivamente alla presentazione della domanda, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;*

*Ordina la sospensione del giudizio in corso e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che essa venga, altresì, comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Bologna, addì 9 febbraio 1988

*Il pretore: CASTIGLIONE*

88C1711

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerulli, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavcur, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

## ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

|                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordi                                                        |            |
| - annuale . . . . .                                                                                                                              | L. 265.000 |
| - semestrale . . . . .                                                                                                                           | L. 145.000 |
| <b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:                 |            |
| - annuale . . . . .                                                                                                                              | L. 40.000  |
| - semestrale . . . . .                                                                                                                           | L. 25.000  |
| <b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:                                        |            |
| - annuale . . . . .                                                                                                                              | L. 150.000 |
| - semestrale . . . . .                                                                                                                           | L. 85.000  |
| <b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:                                  |            |
| - annuale . . . . .                                                                                                                              | L. 40.000  |
| - semestrale . . . . .                                                                                                                           | L. 25.000  |
| <b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: |            |
| - annuale . . . . .                                                                                                                              | L. 150.000 |
| - semestrale . . . . .                                                                                                                           | L. 85.000  |
| <b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordi e i fascicoli delle quattro serie speciali:            |            |
| - annuale . . . . .                                                                                                                              | L. 500.000 |
| - semestrale . . . . .                                                                                                                           | L. 270.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

|                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale                                     | L. 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazi | L. 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»                       | L. 2.400 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione        | L. 1.000 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazi       | L. 1.000 |

## Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Abbonamento annuale                                      | L. 80.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazi | L. 1.000  |

## Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Abbonamento annuale               | L. 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 5.000  |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES  
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| Invi. | titimale | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | Prezzi di vendita |        |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
|       |          |                                                                                     | Italia            | Estero |
|       |          | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.             | L. 6.000          | 6.000  |
|       |          | Spese per imballaggio e spedizione raccomandata                                     | L. 1.000          | 1.000  |
|       |          |                                                                                     | L. 4.000          | 6.000  |

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

## ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Abbonamento annuale                                           | L. 200.000 |
| Abbonamento semestrale                                        | L. 120.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione. | L. 1.000   |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189